STUDIO SABATINO PIZZANO – DOTTORE COMMERCIALISTA

STUDIO PIZZANO
CONSULENZA TRIBUTARIA
SOCIETARIA ED ENTI SPORTIVI

SETTIMANA FISCALE

NUMERO 46 2026

Rassegna settimanale di informazione e approfondimento tributario, societario e professionale

ANNO I • NUMERO 46 | SETTIMANA 9 - 13 NOVEMBRE 2026 | EDIZIONE DIGITALE • WWW.STUDIOPIZZANO.IT

★ IL PRIMO PIANO • ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

Compensazioni F24 bloccate con ruoli scaduti oltre 30.000 euro: cosa cambia

Compensazioni F24: il ddl di bilancio 2027 abbassa a 30.000 euro la soglia dei ruoli scaduti che blocca i crediti. Chi rischia, eccezioni e come sbloccare.

SECONDO LE ricostruzioni di stampa, l'articolo 36 del disegno di legge di bilancio 2027 porterebbe da 50.000 a 30.000 euro il limite dei debiti erariali iscritti a ruolo e già scaduti che preclude la compensazione orizzontale nel modello F24. Il divieto non ammette gradazioni: una volta oltrepassato il limite, il contribuente non potrebbe compensare alcun credito, neppure in parte, fino a quando non elimina la causa del blocco. Sarebbero colpiti anche i crediti agevolativi, come quelli per gli investimenti e per la ricerca e sviluppo, mentre continuerebbero a essere utilizzabili i crediti previdenziali, i premi INAIL e le compensazioni...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Imprese, professionisti, commercialisti, responsabili amministrativi, contribuenti con cartelle erariali scadute

Quadro Normativo: Ddl di bilancio 2027, art. 36, Art. 5, c. 7, D.Lgs. 33/2025

Rischio Operativo: Il divieto non ammette gradazioni: una volta oltrepassato il limite, il contribuente non potrebbe compensare alcun credito,...

Azione di Studio: Se il ddl fosse approvato, dal 2027 oltre 30.000 euro di ruoli erariali scaduti bloccherebbero ogni compensazione orizzontale, anche dei crediti agevolativi. Conviene sommare i carichi scaduti, controllare le rateazioni e valutare un pagamento che riporti il debito sotto soglia

Audit Preventivo: Assistenza dello Studio per l'analisi preventiva di conformità contabile e documentale.

ANALISI INTEGRALE E QUADRO NORMATIVO

CONTINUA A PAGINA 4 →

L'OSSERVATORIO DELLO STUDIO
di Sabatino Pizzano

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

Compensazioni F24: nel DDL Bilancio 2027 il blocco scatta sopra 30.000 euro

Nella versione attuale del disegno di legge di Bilancio 2027, l'articolo 36 incide sul divieto di compensare in F24 i crediti d'imposta quando il contribuente ha debiti scaduti affidati all'Agente della riscossione. Ad oggi il divieto opera oltre 50.000 euro: è la soglia fissata dalla legge 199/2025, che aveva dimezzato i 100.000 euro iniziali. Il disegno di legge la riduce a 30.000 euro. Il controllo guarda a ruoli e accertamenti esecutivi scaduti, ossia quelli per i quali i termini di pagamento sono decorsi, e include imposta, sanzioni e interessi per ritardata iscrizione a ruolo,...

L'ANALISI A PAGINA 8 →

I PRINCIPALI FOCUS TEMATICI DELLA SETTIMANA

APPROFONDIMENTI E CASI PRATICI

FISCO & AGGIORNAMENTI

Accertamento: i 60 giorni per il ricorso partono dalla piena conoscenza dell'atto

Quando il contribuente ha una conoscenza reale di un avviso di accertamento, il termine per proporre ricorso può cominciare a scorrere pure se la notifica era viziata. È quanto sostiene l'ordinanza della Cassazione n. 24973 del 3 settembre 2026, la quale ha giudicato...

SEGUE A PAGINA 11 →

LAVORO & PROFESSIONI

Regime forfettario per medici convenzionati SSN: niente fattura

Il medico in convenzione con il Servizio sanitario nazionale è dispensato dall'emettere fattura ogni volta che l'azienda sanitaria prepara il foglio di liquidazione disciplinato dal D.M. 31 ottobre 1974, corredato di tutti gli elementi richiesti dall'articolo 21 del decreto...

SEGUE A PAGINA 14 →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

Credito ZES unica: come compilare il quadro RU in Redditi SC 2026

Quest'anno, in dichiarazione dei redditi, le società che hanno fruito del credito d'imposta per gli investimenti 2025 nella ZES unica devono affrontare uno scenario meno lineare del consueto: al beneficio ordinario si è aggiunto, per chi aveva già inoltrato la comunicazione...

SEGUE A PAGINA 17 →

RASSEGNA NORMATIVA & ALTRI APPROFONDIMENTI DEL NUMERO

GUIDA RAPIDA ALLE PAGINE INTERNE

FISCO & IMPOSTE — PAG. 20
SIIQ: il regime di esenzione IRES per le società di investimento immobiliare quotate

BONUS & CASA — PAG. 38
Barriere architettoniche: come cambia il bonus tra vecchio e nuovo regime fiscale

FISCO & IMPOSTE — PAG. 50
Prima casa: nel 2027 termini uniformati a due anni per agevolazioni e bonus

IMPRESE & SOCIETÀ — PAG. 27
Immobili invenduti e commesse edili: le valutazioni di fine 2026 per Ires e Irap

FISCO & IMPOSTE — PAG. 42
Testo unico IVA dal 2027: le nuove numerazioni e il termine biennale di detrazione

IMPRESE & SOCIETÀ — PAG. 53
Agriturismo: requisiti, connessione con l'attività agricola e regime fiscale

ACCERTAMENTO — PAG. 32
Bollo auto, prescrizione: chi la eccepisce deve provare la sequenza degli atti

BONUS & CASA — PAG. 46
Bonus casa 2027: la Manovra proroga il 50% e il 36%, ecobonus al 65% incerto

FISCO & IMPOSTE — PAG. 57
Controlli preventivi sui rimborsi 730/2026: perché slittano i tempi

FISCO & IMPOSTE — PAG. 35
Riduzione del canone di locazione opponibile al Fisco solo con data certa

BONUS & CASA — PAG. 48
Bonus mobili 2027 solo per gli arredi: addio agli elettrodomestici?

ACCERTAMENTO — PAG. 60
Ravvedimento operoso sui crediti d'imposta: come si regolarizza l'indebito uso

MACRO-AREE TRATTATE: ACCERTAMENTO: 6 · FISCO & IMPOSTE: 21 · LAVORO & PREV.: 12 · IMPRESE & SOCIETÀ: 2 · BONUS & CASA: 4 · SPORT & ASD: 2

AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI

Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il **Quotidiano Fiscale** e l'edizione settimanale de **La Settimana Fiscale** con dossier in PDF.

ISCRIVITI GRATIS ↗

STUDIO SABATINO PIZZANO
Dottore Commercialista · Revisore Legale e della Sostenibilità
ODCEC Avellino N. 1012/A · P.IVA: IT02754810642

SEDI DELLO STUDIO
Avellino: C.da Pennini, 92/D (su appuntamento)
Venticano: Via Sant'Alessio, 5 (su appuntamento)
Tel. 0825 123456 · info@studiopizzano.it

REDAZIONE & CANALI
Blog Ufficiale: www.studiopizzano.it
Newsletter Settimanale e Quotidiana
Riproduzione riservata © 2026

Indice Generale del Settimanale

Guida ragionata e rinvio ipertestuale a tutti gli approfondimenti del numero

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE — 6 APPROFONDIMENTI

Compensazioni F24 bloccate con ruoli scaduti oltre 30.000 euro: cosa cambia — PAG. 4
Compensazioni F24: nel DDL Bilancio 2027 il blocco scatta sopra 30.000 euro — PAG. 8
Bollo auto, prescrizione: chi la eccepisce deve provare la sequenza degli atti — PAG. 32
Ravvedimento operoso sui crediti d'imposta: come si regolarizza l'indebito uso — PAG. 60
Certificazione Unica inviata entro 5 giorni dalla scadenza: sanzioni e rimedi — PAG. 63
Omessa dichiarazione: gli errori del Fisco non cancellano il dolo di evasione — PAG. 94

FISCO & AGGIORNAMENTI — 10 APPROFONDIMENTI

Accertamento: i 60 giorni per il ricorso partono dalla piena conoscenza dell'atto — PAG. 11
SIIQ: il regime di esenzione IRES per le società di investimento immobiliare quotate — PAG. 20
Riduzione del canone di locazione opponibile al Fisco solo con data certa — PAG. 35
Prima casa: nel 2027 termini uniformati a due anni per agevolazioni e bonus — PAG. 50
Tax Control Framework: la metodologia di certificazione spetta al professionista — PAG. 69
Crediti R&S inesistenti: il riversamento parziale non evita il reato — PAG. 76
Cumulo tra iperammortamento e credito ZES: come gestire lo sfasamento dei tempi — PAG. 115
Iperammortamento: come inviare la comunicazione di completamento entro il 31 dicembre — PAG. 120
Enti e società non residenti: come funziona la tassazione in Italia — PAG. 142
Riduzione contributiva del 50% per i neo iscritti INPS 2025 — PAG. 153

LAVORO & PROFESSIONI — 12 APPROFONDIMENTI

Regime forfettario per medici convenzionati SSN: niente fattura — PAG. 14
Forfettario, uscite ridisegnate: a 100.000 euro il reddito, a 85.000 euro l'IVA — PAG. 72
Crediti acquistati dai professionisti: differenziali tassati al 26% — PAG. 80
Forfettario escluso per i soci di snc anche con attività diverse: CGT Macerata — PAG. 84
Credito d'imposta start-up e tassa etica nel regime forfettario — PAG. 88
Uscita volontaria dal regime forfettario: il quadro VO — PAG. 101
Assunzione di dipendenti nel forfettario: gli obblighi del datore — PAG. 104
Cessazione dell'attività nel forfettario: i compensi non incassati — PAG. 124
Adempimenti dopo il superamento dei 100.000 euro nel forfettario — PAG. 136
Forfetari e quadro RS 2026: i costi non deducibili che il Fisco controlla — PAG. 139
Superamento delle soglie nel forfettario: 85.000 e 100.000 euro — PAG. 156
Bonus mamme 2026: 60 euro al mese, requisiti e domanda nella circolare INPS 106 — PAG. 159

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE — 11 APPROFONDIMENTI

Credito ZES unica: come compilare il quadro RU in Redditi SC 2026 ..... PAG. 17
Testo unico IVA dal 2027: le nuove numerazioni e il termine biennale di detrazione ..... PAG. 42
Controlli preventivi sui rimborsi 730/2026: perché slittano i tempi ..... PAG. 57
Maggiorazione IRAP di due punti: perché le holding industriali restano fuori ..... PAG. 91
Fatture a cavallo d'anno: la detrazione IVA e il nodo di dicembre ..... PAG. 97
Accomandatario diventato accomandante: risponde dell'IVA della società ..... PAG. 107
Credito accise autotrasportatori: va nel quadro RU, non nel quadro RS ..... PAG. 127
Certificazione Unica per i forfettari: l'esonero dal 2025 ..... PAG. 130
Regime forfettario e attività sanitarie: il divieto di fattura elettronica ..... PAG. 133
Fatture false e rimborso IVA: ammesso solo se è escluso ogni danno all'Erario ..... PAG. 150
Testi unici 2027: online lo strumento che porta dal vecchio al nuovo articolo ..... PAG. 162

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ — 2 APPROFONDIMENTI

Immobili invenduti e commesse edili: le valutazioni di fine 2026 per Ires e Irap ..... PAG. 27
Agriturismo: requisiti, connessione con l'attività agricola e regime fiscale ..... PAG. 53

AGEVOLAZIONI & BONUS EDILIZI — 4 APPROFONDIMENTI

Barriere architettoniche: come cambia il bonus tra vecchio e nuovo regime fiscale ..... PAG. 38
Bonus casa 2027: la Manovra proroga il 50% e il 36%, ecobonus al 65% incerto ..... PAG. 46
Bonus mobili 2027 solo per gli arredi: addio agli elettrodomestici? ..... PAG. 48
Detrazioni barriere architettoniche 2026: cosa resta dopo il bonus 75% ..... PAG. 66

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE — 2 APPROFONDIMENTI

Agenti sportivi: formazione, polizza, minori e sanzioni nel regolamento CONI ..... PAG. 111
Agenti sportivi: il nuovo regolamento CONI e il Registro digitale ..... PAG. 147

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

14 MIN LETTURA 10/11/2026

Compensazioni F24 bloccate con ruoli scaduti oltre 30.000 euro: cosa cambia

Compensazioni F24: il ddl di bilancio 2027 abbassa a 30.000 euro la soglia dei ruoli scaduti che blocca i crediti. Chi rischia, eccezioni e come sbloccare. Secondo le ricostruzioni di stampa, l'articolo 36 del disegno di legge di bilancio 2027 porterebbe da 50.000 a 30.000 euro il limite dei debiti erariali iscritti a ruolo e già scaduti che preclude la compensazione orizzontale nel modello F24. Il divieto non ammette gradazioni: una volta oltrepassato il limite, il contribuente non potrebbe compensare alcun credito, neppure in parte, fino a quando non elimina la causa del blocco.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Imposte e adempimenti.

Norme chiave
Ddl di bilancio 2027, art. 36 · Art. 5, c. 7, D.Lgs. 33/2025 · Art. 37, c. 49-quinquies, D.L. 223/2006 · Art. 31 D.L. 78/2010 · Art. 17 D.Lgs. 241/1997 · Legge 199/2025, art. 1, c. 116 · Legge 213/2023, art. 1, c. 94.

Destinatari
Imprese, professionisti, commercialisti, responsabili amministrativi, contribuenti con cartelle erariali scadute.

Punto pratico
Se il ddl fosse approvato, dal 2027 oltre 30.000 euro di ruoli erariali scaduti bloccherebbero ogni compensazione orizzontale, anche dei crediti agevolativi. Conviene sommare i carichi scaduti, controllare le rateazioni e valutare un pagamento che riporti il debito sotto soglia.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** La fonte da cui muove questo articolo colloca la modifica nell'articolo 36; tuttavia la numerazione potrebbe variare nei passaggi parlamentari e non tutte le ricostruzioni la riportano.
- 💡 **Impatto operativo:** Il divieto non ammette gradazioni: una volta oltrepassato il limite, il contribuente non potrebbe compensare alcun credito, neppure in parte, fino a quando non elimina la causa del blocco.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Il divieto non ammette gradazioni: una volta oltrepassato il limite, il contribuente non potrebbe compensare alcun credito, neppure in parte, fino a quando non elimina la causa del blocco.

Secondo le ricostruzioni di stampa, l'articolo 36 del disegno di legge di bilancio 2027 porterebbe da 50.000 a 30.000 euro il limite dei debiti erariali iscritti a ruolo e già scaduti che preclude la compensazione orizzontale nel modello F24. Il divieto non ammette gradazioni: una volta oltrepassato il limite, il contribuente non potrebbe compensare alcun credito, neppure in parte, fino a quando non elimina la causa del blocco. Sarebbero colpiti anche i crediti agevolativi, come quelli per gli investimenti e per la ricerca e sviluppo, mentre continuerebbero a essere utilizzabili i crediti previdenziali, i premi INAIL e le compensazioni verticali, cioè quelle all'interno della medesima imposta. Le cartelle in rateazione regolare e quelle sospese non entrano nel calcolo. Il testo non è ancora legge e durante l'esame parlamentare può mutare: i contribuenti con carichi scaduti tra 30.000 e 50.000 euro, oggi esclusi dal blocco, dovrebbero però controllare per tempo la propria situazione.

NUOVA SOGLIA: CHE COSA DISPONE IL DDL DI BILANCIO 2027

Alla fine di ottobre 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge di bilancio per il 2027, che ora passa all'esame del Parlamento, chiamato a votarlo entro il 31 dicembre. Fra gli interventi sui crediti d'imposta figura la riduzione a 30.000 euro del tetto oltre il quale i carichi scaduti impediscono le compensazioni. La fonte da cui muove questo articolo colloca la modifica nell'articolo 36; tuttavia la numerazione potrebbe variare nei passaggi parlamentari e non tutte le ricostruzioni la riportano. Per quanto riguarda la decorrenza, le notizie indicano un'applicazione dal 2027 senza ulteriori precisazioni: servirà leggere il testo definitivo.

La disposizione su cui si interviene è oggi l'articolo 5, comma 7, del D.Lgs. n. 33/2025, il testo unico su versamenti e riscossione, nel quale è confluita la previsione che in precedenza era collocata nell'articolo 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006. Il meccanismo resterebbe lo stesso, perché a cambiare sarebbe solo la cifra. Una cifra più bassa, però, amplia di molto la platea dei coinvolti. Oggi un'impresa con 35.000 euro di cartelle scadute compensa senza problemi; con la nuova soglia vedrebbe invece respinto il proprio F24.

DUE TAGLI RAVVICINATI: DA 100.000 A 30.000 EURO

Per cogliere la portata della proposta è utile ripercorrere le tappe che hanno condotto fin qui. Il blocco nasce con la legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023, articolo 1, comma 94), con un limite di 100.000 euro, ed è stato applicato alle compensazioni dal 1° luglio 2024. La legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025, articolo 1, comma 116) ha dimezzato il limite a 50.000 euro, con effetto sulle compensazioni dal 1° gennaio 2026, secondo le fonti consultate. Con il disegno di legge 2027 il limite scenderebbe a 30.000 euro: nel giro di poco più di tre anni il tetto si ridurrebbe a meno di un terzo di quello iniziale.

ARCO TEMPORALE	LIMITE DEI RUOLI SCADUTI	BASE NORMATIVA
Dal 1° luglio 2024	Oltre 100.000 euro	Legge n. 213/2023
Dal 1° gennaio 2026	Oltre 50.000 euro	Legge n. 199/2025
Dal 2027 (proposta)	Oltre 30.000 euro	Ddl di bilancio 2027, articolo 36

L'indirizzo è evidente: la misura si inserisce nel potenziamento dei controlli sull'impiego dei crediti d'imposta e mira a limitare le compensazioni di chi è già in ritardo con il Fisco. Chi versa con regolarità non vedrebbe cambiare nulla; chi ha un contenzioso o accumula ritardi nella riscossione si troverebbe con un margine di tolleranza molto più ristretto.

DEBITI RILEVANTI: QUALI CARICHI FANNO SCATTARE IL BLOCCO

Non basta un debito qualunque a far scattare il divieto. Rilevano le iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, ossia interessi e sanzioni, e i carichi affidati agli agenti della riscossione che derivano da atti emessi dall'Agenzia delle entrate, inclusi gli accertamenti esecutivi e gli atti di recupero dei crediti d'imposta. Secondo la ricostruzione della norma vigente, sono esclusi i debiti per contributi e quelli per tributi locali come l'IMU.

Il divieto opera soltanto se ricorrono insieme tre condizioni. La somma degli importi deve superare il limite: con la proposta, oltre 30.000 euro, per cui un debito di esattamente 30.000 euro non sarebbe sufficiente. Devono inoltre essere decorsi i termini di pagamento, il che di regola significa che dalla notifica della cartella o dell'atto sono passati 60 giorni. Infine non deve essere in corso alcun provvedimento di sospensione, di natura amministrativa o giudiziale.

L'aspetto più insidioso è che si guarda al totale e non alla singola cartella. Tre cartelle da 11.000 euro, ognuna in apparenza irrilevante, assommano a 33.000 euro e oltrepassano la nuova soglia. Chi segue molte posizioni, per esempio vecchi avvisi di liquidazione, cartelle per imposte di registro e accertamenti esecutivi di annualità diverse, deve perciò calcolare il complessivo anziché esaminare gli atti uno per uno.

BLOCCO ASSOLUTO: CREDITI COLPITI E CREDITI ESCLUSI

L'effetto più grave sta nell'estensione del divieto. Superato il limite, il contribuente non può compensare in orizzontale nessun credito, qualunque ne sia l'importo. Una compensazione parziale non è prevista: con un credito disponibile di 200.000 euro e un debito scaduto di 31.000 euro, si blocca l'intero credito e non solo una parte pari al debito. Il credito non si perde, perché a essere congelato è solo il suo impiego in F24; tuttavia, fino alla rimozione della causa ostativa, la liquidità che quel credito avrebbe assicurato resta indisponibile.

Il divieto riguarda i crediti derivanti dalla liquidazione ordinaria delle imposte, come il credito IVA o quello delle imposte sui redditi, e i crediti agevolativi, per esempio quelli per investimenti in beni strumentali, ricerca e sviluppo e altri bonus fiscali. Restano invece utilizzabili, in base alle regole già in vigore, i crediti per contributi previdenziali e assistenziali e per i premi INAIL. Fuori dal blocco è anche la compensazione verticale, che impiega un credito per pagare un debito della stessa imposta, ad esempio il credito IVA del trimestre precedente a fronte dell'IVA dovuta nella liquidazione seguente.

CATEGORIA DI COMPENSAZIONE	IN PRESENZA DI DEBITI OLTRE IL LIMITE
Credito IVA o imposte sui redditi in orizzontale	Bloccata
Crediti agevolativi (investimenti, ricerca e sviluppo)	Bloccata
Crediti per contributi INPS e premi INAIL	Consentita
Compensazione verticale nella stessa imposta	Consentita

ESEMPI PRATICI: COME MUTA LA SITUAZIONE DI DUE IMPRESE

Si immagini una società con cartelle erariali scadute per 42.000 euro e un credito IVA annuale di 15.000 euro, che intende impiegare per versare le ritenute del mese. Con l'attuale limite di 50.000 euro la sua posizione resta fuori dal divieto assoluto, benché debbano comunque essere rispettati gli altri vincoli, tra cui quello dell'articolo 31 del D.L. n. 78/2010 illustrato più avanti. Se la proposta venisse approvata, dal 2027 la stessa società non potrebbe compensare in orizzontale il credito IVA finché non riducesse il debito scaduto a 30.000 euro o meno, ad esempio pagando i 12.000 euro necessari.

Un secondo caso riguarda un'impresa manifatturiera con 28.000 euro di cartelle scadute, dunque sotto il nuovo limite, e un credito d'imposta agevolativo di 60.000 euro. Finché il debito rimane inferiore a 30.000 euro, la compensazione è possibile. Se però una rata del piano di rateazione non viene versata e il piano decade, il residuo torna esigibile e si aggiunge al debito già scaduto: sommando 28.000 euro e 15.000 di residuo si arriverebbe a 43.000 euro, e il blocco colpirebbe l'intero credito. L'esempio dimostra che a determinare la

posizione del contribuente è la puntualità dei pagamenti rateali, più dell'entità dei singoli debiti.

TRE DIVIETI: COME SI COMBINANO LE REGOLE

Il blocco da 30.000 euro non prende il posto degli altri vincoli, ma vi si affianca. Occorre tenerli distinti, perché rispondono a logiche opposte e prevedono rimedi differenti.

DISCIPLINA	LIMITE	CONSEGUENZA
Divieto di autocompensazione, art. 31 D.L. n. 78/2010	Ruoli erariali scaduti oltre 1.500 euro	La compensazione resta valida ma viene sanzionata: sanzione pari al 50% dei ruoli scaduti, entro il tetto dell'importo compensato
Blocco delle compensazioni, art. 5 c. 7 D.Lgs. n. 33/2025	Oltre 50.000 euro (30.000 nel ddl 2027)	Esclusione della compensazione orizzontale; F24 sospeso e poi scartato
Visto di conformità	Crediti oltre 5.000 euro	Requisito per l'utilizzo; non elimina i divieti legati ai debiti

L'articolo 31 del D.L. n. 78/2010 si applica ai ruoli erariali scaduti per più di 1.500 euro: chi compensa ugualmente incorre in una sanzione, che può arrivare al 100% del credito compensato. Il blocco agisce invece a monte, perché impedisce la compensazione prima che avvenga: la delega viene sospesa e, se la causa ostativa non viene rimossa, scartata, e i debiti che si intendevano estinguere con il credito sono considerati non pagati, da regolarizzare con il ravvedimento operoso. Il visto di conformità, infine, non risolve nessuno dei due problemi: costituisce un presupposto per compensare i crediti oltre 5.000 euro, non un salvacondotto.

RATEAZIONI E SOSPENSIONI: QUANDO IL DEBITO NON PESA

Non tutte le cartelle scadute entrano nel computo. Ne restano escluse le somme incluse in un piano di rateazione che non sia decaduto e i carichi per i quali è in atto una sospensione, per esempio disposta dall'ente creditore o dal giudice. Ecco perché il rispetto dei pagamenti rateali rappresenta la prima difesa contro il blocco.

Il pericolo sta nella decadenza. Quando il beneficio si perde, i carichi residui tornano a essere debiti scaduti e rientrano nel calcolo. Con il limite a 30.000 euro, basta un solo piano che salti per far scattare il blocco su tutti i crediti. C'è poi una questione di tempi: i sistemi della riscossione non recepiscono i pagamenti in tempo reale e, stando ai commenti sulla norma vigente, la sola presentazione della domanda di rateazione potrebbe non bastare prima dell'accoglimento. Un F24 trasmesso lo stesso giorno del versamento rischia quindi di essere sospeso. Conviene sistemare la posizione con qualche settimana di anticipo rispetto al momento in cui il credito serve.

Quanto alla definizione agevolata dei carichi (rottamazione), i commenti ricordano che, per la rottamazione-quater, l'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 54 del 28 febbraio 2024 ha escluso che il blocco si applichi ai carichi oggetto di domanda. Estendere questa soluzione alla rottamazione-quinquies è una lettura prudenziale dei commentatori, non confermata da un documento di prassi specifico verificato per questo articolo: nel dubbio, l'effetto va ritenuto subordinato al perfezionamento della definizione.

COME SBLOCCARE: LE VIE PER TORNARE A COMPENSARE

Il blocco termina quando viene meno la ragione che lo ha generato. La via più rapida consiste nel pagare in un'unica soluzione la quota di debito necessaria a ricondurre il residuo scaduto a un importo non superiore al limite. Nell'esempio della società con 42.000 euro di cartelle, un versamento di 12.000 euro basterebbe a riaprire le compensazioni, ipotizzando un limite di 30.000 euro. Si tratta di una valutazione di convenienza finanziaria: sborsare subito 12.000 euro per rendere disponibili crediti di importo superiore può essere un buon affare, mentre non lo è se il credito da compensare è modesto.

In alternativa è possibile domandare la rateazione dei carichi, così da escluderli dal computo fino alla decadenza, oppure impugnare il debito davanti al giudice e chiedere la sospensione della riscossione, se ne sussistono i presupposti. Esiste inoltre un'ulteriore possibilità per i crediti omogenei: il decreto ministeriale del 10 febbraio 2011 permette di estinguere i ruoli erariali scaduti compensandoli con crediti relativi alle stesse imposte, mediante il codice tributo RUOL. Secondo i commenti, tale procedura non è utilizzabile con i crediti agevolativi, per i quali il blocco costituisce dunque un ostacolo più difficile da aggirare.

IMPATTO SULLA LIQUIDITÀ: PERCHÉ LA STRETTA INCIDE SULLE IMPRESE

Sul piano finanziario, l'abbassamento del limite colpisce soprattutto le imprese che si servono in modo sistematico dei crediti per saldare imposte e ritenute. Chi vanta un credito IVA ricorrente, come gli esportatori, o crediti d'imposta per investimenti e ricerca e sviluppo, pianifica i flussi di cassa confidando nella compensazione. Se il blocco scatta, queste imprese devono pagare con denaro effettivo somme che avrebbero estinto col credito, con il rischio di ritardare i versamenti e di incorrere in sanzioni e interessi.

I commenti di stampa evocano un effetto di prosciugamento della liquidità e rilevano che le altre misure sui crediti inserite nella stessa manovra, fra cui la ripartizione in dieci rate delle quote 2027 di alcuni crediti Superbonus derivanti da cessione o sconto in fattura, peggiorerebbero il quadro per le imprese edili. Ne deriverebbe un duplice effetto: minore spazio per compensare e tempi più lunghi per recuperare i crediti già maturati. Si tratta di valutazioni giornalistiche sul testo in

discussione: la portata reale dipenderà dalla versione che verrà approvata.

PIANO DI CONTROLLO: CHE COSA FARE PRIMA DI INVIARE L'F24

Dato che la misura dovrebbe operare dal 2027, il momento giusto per agire è ora, finché il testo è all'esame del Parlamento. Un controllo metodico può articolarsi in pochi passaggi.

- **Estratto dei carichi affidati:** consultare l'area riservata dell'Agenzia delle entrate-Riscossione per sommare cartelle, accertamenti esecutivi e atti di recupero scaduti;
- **Verifica delle scadenze:** separare i carichi con termini già trascorsi da quelli ancora pagabili senza conseguenze, e da quelli con sospensione in atto;
- **Stato delle rateazioni:** accertare che nessuna rata sia scaduta e che i piani non rischino la decadenza;
- **Calcolo della distanza dalla soglia:** quantificare di quanto il debito scaduto eccede 30.000 euro e valutare un versamento mirato;
- **Pianificazione dei crediti:** prima di comprare beni strumentali o avviare progetti di ricerca, chiedersi se il credito agevolativo potrà essere compensato nel momento in cui servirà;
- **Controllo prima dell'invio:** rifare la verifica nei giorni che precedono la trasmissione dell'F24, perché la situazione può mutare.

Rimane un'avvertenza conclusiva. Il disegno di legge è ancora all'esame del Parlamento e soglia, decorrenza ed eccezioni possono essere modificate. Fino all'approvazione definitiva restano in vigore il limite di 50.000 euro e il divieto di autocompensazione oltre 1.500 euro. Chi però ha già oggi un debito scaduto compreso fra 30.000 e 50.000 euro può sfruttare questi mesi per mettere in ordine la propria posizione, evitando di accorgersi della stretta nel momento in cui l'F24 verrà respinto.

DOMANDE FREQUENTI

LA SOGLIA DI 30.000 EURO PER BLOCCARE LE COMPENSAZIONI È GIÀ IN VIGORE?

No. La soglia di 30.000 euro è descritta come una proposta del disegno di legge di bilancio 2027, ancora modificabile dal Parlamento. Fino all'approvazione definitiva il testo indica il limite di 50.000 euro e richiama il distinto divieto di autocompensazione oltre 1.500 euro.

LE CARTELLE RATEIZZATE CONTANO NEL LIMITE CHE BLOCCA GLI F24?

I carichi inclusi in rateazioni non decadute e quelli sospesi restano fuori dal conteggio. Se il piano decade, il residuo scaduto rientra nel calcolo. È quindi necessario controllare lo stato dei piani e l'aggiornamento della posizione prima di trasmettere l'F24.

IL BLOCCO FA PERDERE DEFINITIVAMENTE IL CREDITO DA COMPENSARE?

Il credito non si perde: viene impedito il suo utilizzo in compensazione orizzontale fino alla rimozione della causa ostativa. Il blocco riguarda l'intero credito utilizzabile, senza una compensazione parziale pari al debito. Restano escluse le compensazioni verticali e i crediti previdenziali e INAIL indicati nel testo.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/compensazioni-f24-bloccate-ruoli-scaduti-oltre-30000-euro-manovra-2027/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?
Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.
RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

10 MIN LETTURA 12/11/2026

Compensazioni F24: nel DDL Bilancio 2027 il blocco scatta sopra 30.000 euro

Compensazioni F24: il DDL Bilancio 2027 propone il blocco oltre 30.000 euro di carichi scaduti. La riduzione da 50.000 euro attende conferma definitiva. Nella versione attuale del disegno di legge di Bilancio 2027, l'articolo 36 incide sul divieto di compensare in F24 i crediti d'imposta quando il contribuente ha debiti scaduti affidati all'Agente della riscossione. Ad oggi il divieto opera oltre 50.000 euro: è la soglia fissata dalla legge 199/2025, che aveva dimezzato i 100.000 euro iniziali. Il disegno di legge la riduce a 30.000 euro. Il controllo guarda a ruoli e accertamenti esecutivi scaduti, ossia quelli per i quali i termini di pagamento sono decorsi, e include imposta, sanzioni e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, mentre restano fuori gli interessi di mora e gli oneri di riscossione.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Riscossione.

Norme chiave
DDL Bilancio 2027, art. 36 · D.L. 223/2006, art. 37, commi 49-ter, 49-quater e 49-quinquies · D.Lgs. 33/2025, artt. 5 e 6 · Legge 199/2025 · D.L. 78/2010, art. 31 · Circolare Agenzia delle Entrate 16/E/2024.

Destinatari
Contribuenti con carichi scaduti affidati alla riscossione e intermediari che trasmettono F24 con compensazioni.

Punto pratico
Prima dell'F24 ricostruisci i carichi scaduti, separando sospensioni, rateazioni e definizioni; verifica il limite vigente e il distinto vincolo di 1.500 euro. Simula l'effetto dei 30.000 euro dal 2027, aggiornando il controllo solo dopo l'approvazione definitiva.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Ad oggi il divieto opera oltre 50.000 euro: è la soglia fissata dalla legge 199/2025, che aveva dimezzato i 100.000 euro iniziali.
- 💡 **Impatto operativo:** Nella versione attuale del disegno di legge di Bilancio 2027, l'articolo 36 incide sul divieto di compensare in F24 i crediti d'imposta quando il contribuente ha debiti scaduti affidati all'Agente della riscossione.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Il calcolo del beneficio per l'erario merita attenzione.

Nella versione attuale del disegno di legge di Bilancio 2027, l'articolo 36 incide sul divieto di compensare in F24 i crediti d'imposta quando il contribuente ha debiti scaduti affidati all'Agente della riscossione. Ad oggi il divieto opera oltre 50.000 euro: è la soglia fissata dalla legge 199/2025, che aveva dimezzato i 100.000 euro iniziali. Il disegno di legge la riduce a 30.000 euro. Il controllo guarda a ruoli e accertamenti esecutivi scaduti, ossia quelli per i quali i termini di pagamento sono decorsi, e include imposta, sanzioni e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, mentre restano fuori gli interessi di mora e gli oneri di riscossione. Il blocco vale anche per gli F24 a saldo zero e non viene meno se il credito supera il debito: occorre prima pagare il debito almeno fino a scendere sotto la soglia. Non rientrano nel calcolo i carichi sospesi, rateizzati o definiti con le misure agevolate, rottamazione-quinquies compresa. Secondo la stima ufficiale il maggior gettito è di 100 milioni di euro l'anno dal 2027. Poiché si tratta di un disegno di legge, l'iter parlamentare potrebbe ancora portare modifiche.

QUADRO NORMATIVO: LE TAPPE CHE HANNO PORTATO ALLA SOGLIA

Per cogliere la novità conviene ripercorrere la successione delle regole. A partire dal 1° luglio 2024, la compensazione orizzontale in F24 dei crediti per imposte erariali (Irpef, Ires, Iva e simili) incontra un blocco collegato ai carichi scaduti. Lo ha introdotto la legge 213/2023, cioè la legge di Bilancio 2024, e lo ha poi riscritto in profondità l'articolo 4, comma 2, del D.L. 39/2024, che ha preso il posto del comma 49-quinquies dell'articolo 37 del D.L. 223/2006.

La regola è stata ripresa nell'articolo 5, comma 7, del Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, le cui disposizioni producono effetti dal 1° gennaio 2027. Partita da 100.000 euro, la soglia è scesa a 50.000 euro con la legge 30 dicembre 2025, n. 199. Il blocco opera quando ruoli scaduti e accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione eccedono l'importo di soglia.

Questa disciplina non cancella un divieto più risalente, ma lo affianca. L'articolo 31 del D.L. 78/2010 impedisce di compensare i crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti scaduti, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di importo superiore a 1.500 euro. Su tale divieto si sono pronunciate le circolari dell'Agenzia delle Entrate 4/E e 13/E del 2011, e la stessa regola compare anche nel Testo unico sulla riscossione, all'articolo 6.

LA NOVITÀ: DAL 2027 LA SOGLIA SCENDE A 30.000 EURO

Nella soglia, l'articolo 36 del disegno di legge di Bilancio 2027 sostituisce 30.000 euro ai 50.000 euro attuali. Secondo la Relazione illustrativa, la disposizione fissa un limite alla compensazione orizzontale in presenza di una posizione debitoria accertata, per ruoli e accertamenti esecutivi, superiore a 30 mila euro, e la possibilità di compensare torna con il pagamento dei debiti.

Il calcolo del beneficio per l'erario merita attenzione. In primo luogo si è stimato quanti contribuenti, in circa un semestre, sarebbero caduti nel nuovo divieto. Poi si è determinato l'importo medio dei crediti respinti per chi è già bloccato con ruoli sopra 50.000 euro, moltiplicandolo per i soggetti che finirebbero sotto la nuova soglia. Come parametro si usa la quota di contribuenti intercettati dalla procedura di sospensione tra gennaio e giugno 2026, rispetto a tutti coloro che hanno carichi residui netti sopra 50.000 euro. Ne deriva un effetto positivo stimato in 100 milioni di euro annui dal 2027.

La disposizione lascia intatti gli altri profili della disciplina. Per questo, secondo la fonte consultata, continuano a valere i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate contenuti nella circolare 16/E del 2024. A cambiare è soltanto la cifra: la platea dei contribuenti coinvolti si estende a chi ha carichi residui compresi tra 30.000 e 50.000 euro. Occorre ricordare che la norma diventerebbe vincolante solo se il testo definitivo della legge di bilancio la confermasse, e che le sintesi disponibili divergono sulla disposizione esatta che viene modificata: alcune citano il Testo unico sulla riscossione, altre il vecchio articolo 37 del D.L. 223/2006. Nella sostanza, però, il risultato non muta.

DEBITI RILEVANTI: LE SOMME CHE CONCORRONO ALLA SOGLIA

Va chiarito anzitutto quali importi entrano nel calcolo. Vi rientrano le iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, i carichi affidati all'Agente della riscossione per atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, inclusi quelli di recupero di crediti inesistenti o non spettanti, e gli accertamenti esecutivi per i quali il ruolo non viene più formato. Rileva unicamente il debito scaduto, quello cioè per cui sono trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, o 30 giorni in più nel caso degli accertamenti esecutivi. Nei 60 giorni successivi alla notifica della cartella, dunque, compensare resta possibile.

In base ai chiarimenti di prassi, alla soglia concorrono:

- le imposte dirette (Irpef, Ires), l'Iva, l'imposta di registro e le altre imposte indirette;
- le somme richieste in recupero per l'utilizzo in compensazione, totale o parziale, di crediti non spettanti o inesistenti, risultanti dagli atti di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 311/2004 emessi prima del 30 aprile 2024, e da quelli dell'articolo 38-bis del D.P.R. 600/1973 emessi a partire da tale data;
- le sanzioni e gli interessi connessi, con l'esclusione degli interessi di mora e degli oneri di riscossione.

Contano i ruoli ordinari e straordinari, iscritti sia a titolo definitivo sia a titolo provvisorio.

CREDITI BLOCCATI: QUALI COMPENSAZIONI VENGONO IMPEDITE

Una volta scattato il blocco, restano non compensabili in orizzontale i crediti relativi alle imposte erariali, per esempio quelli maturati per le imposte sui redditi, l'Iva e l'imposta di registro. Secondo la prassi rientrano anche i crediti di natura agevolativa: il credito d'imposta per ricerca e sviluppo, quello per gli investimenti nel Mezzogiorno, il credito per i beni strumentali nuovi (Industria 4.0), i crediti da bonus edilizi e gli altri crediti agevolativi.

Sono invece esclusi dal blocco i crediti riferiti ai contributi previdenziali dovuti dai titolari di posizione assicurativa nelle gestioni degli enti previdenziali, comprese le quote associative, ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti da datori di lavoro e committenti di collaborazioni coordinate e continuative, e ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Un chiarimento di prassi ha conseguenze concrete: il limite non ammette deroghe. Se i crediti del contribuente superano i carichi affidati, egli non può comunque compensare alcunché finché non versa il debito scaduto almeno per l'importo che serve a portarlo sotto la soglia. Il blocco colpisce tanto gli F24 a saldo zero quanto quelli con un saldo da pagare.

COME SBLOCCARE: PAGARE O ESCLUDERE I CARICHI

Il rimedio principale consiste nel pagare. Anche un versamento solo parziale dei carichi scaduti, tale da portare il debito residuo sotto la soglia, restituisce la possibilità di compensare. Il debito si può estinguere pure compensando crediti relativi alle stesse imposte, Iva, Irpef, Irap e Ires, nel modello F24 accise con il codice tributo RUOL, come dispone il quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del D.L. 78/2010. A questo scopo non sono utilizzabili i crediti di natura agevolativa, come quelli del quadro RU. Il pagamento con RUOL, inoltre, non serve a estinguere i debiti derivanti da atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti.

Certi carichi restano fuori dalla soglia, perché il contribuente si è avvalso di uno specifico istituto:

- la sospensione legale della riscossione (legge 228/2012);
- la sospensione giudiziale o amministrativa;
- una rateizzazione in corso, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 602/1973 o altre rateazioni con l'Agenzia delle Entrate;

- il pagamento del debito prima della scadenza;
- le definizioni agevolate, rottamazione-quinquies inclusa.

Qualora la nuova soglia venisse confermata, dal 1° gennaio 2027 il controllo andrebbe effettuato sul debito residuo alla data di presentazione dell'F24.

CONTROLLI SULL'F24: SOSPENSIONE E COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE

Quanto ai controlli, per accertare le condizioni del blocco si applicano i commi 49-ter e 49-quater dell'articolo 37 del D.L. 223/2006. Il comma 49-ter permette all'Agenzia delle Entrate di sospendere per non oltre 30 giorni l'esecuzione delle deleghe di pagamento che contengono compensazioni a rischio. Secondo il comma 49-quater, quando dal controllo risulta che i crediti non sono utilizzabili in tutto o in parte, l'Agenzia comunica al contribuente in via telematica che la delega non è stata eseguita.

Nella pratica, un F24 bloccato può restare del tutto non pagato: l'impresa si accorge del problema solo dopo l'invio, e rischia di ritrovarsi con scadenze non versate, sanzioni e interessi. Chi ha ruoli scaduti dovrebbe perciò verificare la propria posizione prima di predisporre il modello.

COSA FARE: CONTROLLI DA ESEGUIRE PRIMA DELL'F24

La prima mossa è consultare il cassetto fiscale e l'estratto di ruolo, così da quantificare i carichi affidati all'Agente della riscossione. Un'impresa con 40.000 euro di carichi scaduti oggi non subisce il blocco, ma lo subirebbe dal 2027 se la soglia fosse confermata. Tra le azioni disponibili ci sono il pagamento, anche parziale, la domanda di rateizzazione o l'adesione a una definizione agevolata, che sottraggono i carichi al calcolo della soglia.

Va ricordato, poi, che anche con la nuova soglia continua a valere il divieto dell'articolo 31 del D.L. 78/2010, con il limite di 1.500 euro, il quale tuttavia non preclude la compensazione dei crediti di natura agevolativa, come il bonus ZES Unica. Per chi si serve con continuità dei crediti d'imposta, la programmazione finanziaria dei prossimi mesi dovrebbe quindi comprendere un controllo dei carichi, soprattutto in vista dei versamenti di inizio 2027.

DOMANDE FREQUENTI

LA SOGLIA DI 30.000 EURO PER BLOCCARE LE COMPENSAZIONI È GIÀ DEFINITIVA?

No. La riduzione da 50.000 a 30.000 euro è prevista dal disegno di legge di Bilancio 2027 e potrebbe cambiare durante l'iter parlamentare. Diventerebbe vincolante soltanto se confermata dalla legge definitiva; nel frattempo occorre verificare il limite vigente prima di inviare l'F24.

QUALI CARICHI RESTANO FUORI DAL CALCOLO DELLA SOGLIA?

Restano fuori i carichi sospesi, quelli oggetto di una rateizzazione in corso e quelli interessati da definizioni agevolate. Nel conteggio dei debiti rilevanti entrano imposta, sanzioni e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, mentre sono esclusi gli interessi di mora e gli oneri di riscossione.

IL BLOCCO RIGUARDA ANCHE UN F24 A SALDO ZERO?

Sì. Il divieto riguarda anche le deleghe a saldo zero e non viene meno se il credito supera il debito. Per recuperare la possibilità di compensare occorre pagare i carichi scaduti almeno nella misura necessaria a portare il residuo sotto la soglia.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/compensazioni-f24-blocco-30000-euro-ddl-bilancio-2027/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?
Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.
RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

FISCO & AGGIORNAMENTI

5 MIN LETTURA 10/11/2026

Accertamento: i 60 giorni per il ricorso partono dalla piena conoscenza dell'atto

Cassazione 24973/2026: il termine di 60 giorni per impugnare l'avviso decorre dalla piena conoscenza dell'atto, anche con notifica nulla o inesistente. Quando il contribuente ha una conoscenza reale di un avviso di accertamento, il termine per proporre ricorso può cominciare a scorrere pure se la notifica era viziata. È quanto sostiene l'ordinanza della Cassazione n. 24973 del 3 settembre 2026, la quale ha giudicato tardivo il ricorso di un contribuente che aveva ricevuto materialmente l'avviso il 12 giugno 2019 e lo aveva presentato solo il 13 novembre 2019. Il termine applicabile è quello di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Processo tributario.

Norme chiave
D.Lgs. 546/1992, art. 21 · D.P.R. 600/1973, art. 43.

Destinatari
Contribuenti con notifiche contestate e difensori nel processo tributario.

Punto pratico
Conserva la prova della data in cui hai ricevuto il testo completo dell'avviso e calcola da quel momento i 60 giorni per il ricorso; fai valere tempestivamente anche l'eventuale decadenza dell'ufficio, senza attendere un'altra notifica.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** Cassazione 24973/2026: il termine di 60 giorni per impugnare l'avviso decorre dalla piena conoscenza dell'atto, anche con notifica nulla o inesistente.
- **Impatto operativo:** 17183 del 2026, la pronuncia ne deduce che la piena conoscenza può valere come la notificazione, con un effetto sanante anche per la nullità o l'inesistenza della notifica.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: Da tenere separata, infine, è la decadenza del potere di accertamento: il contribuente la deve far valere con una eccezione tempestiva, mentre il termine per ricorrere segue un'altra logica.

Quando il contribuente ha una conoscenza reale di un avviso di accertamento, il termine per proporre ricorso può cominciare a scorrere pure se la notifica era viziata. È quanto sostiene l'ordinanza della Cassazione n. 24973 del 3 settembre 2026, la quale ha giudicato tardivo il ricorso di un contribuente che aveva ricevuto materialmente l'avviso il 12 giugno 2019 e lo aveva presentato solo il 13 novembre 2019. Il termine applicabile è quello di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992. Nella lettura della Corte, la notificazione assicura una conoscenza legale dell'atto, livello inferiore rispetto alla conoscenza effettiva, e rappresenta non un requisito di esistenza o di validità dell'atto, bensì una condizione della sua efficacia. Anche una notifica nulla o inesistente può dunque essere sanata dalla conoscenza piena. Questa deve tuttavia essere certa, e nel caso di notifica invalida l'onere della prova ricade sull'Amministrazione finanziaria. Da tenere separata, infine, è la decadenza del potere di accertamento: il contribuente la deve far valere con una eccezione tempestiva, mentre il termine per ricorrere segue un'altra logica.

CASO CONCRETO: UN AVVISO DEL 2011 E UN RICORSO PRESENTATO FUORI TERMINE

Il contribuente aveva contestato un avviso di accertamento riferito al 2011, affermando di esserne venuto a conoscenza soltanto tramite un accesso ai documenti amministrativi. Su una notificazione precedente era sorta una contestazione quanto alla validità. Il 12 giugno 2019 gli era stato consegnato l'atto, mentre il ricorso è giunto il 13 novembre 2019. Dichiarato tardivo dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, il ricorso ha trovato conferma della decisione in Cassazione.

CONOSCENZA EFFETTIVA: PERCHÉ IL TERMINE COMINCIA A DECORRERE

Il principio è che il termine perentorio di 60 giorni scorre anche a partire dalla conoscenza di fatto dell'atto impositivo, purché effettiva e certa. Secondo la Corte la notificazione costituisce uno strumento per giungere alla conoscenza e non lo scopo in sé: quando il contribuente possiede già pienamente l'atto, lo scopo è stato conseguito.

Richiamando la sentenza n. 17183 del 2026, la pronuncia ne deduce che la piena conoscenza può valere come la notificazione, con un effetto sanante anche per la nullità o l'inesistenza della notifica. Ai fini della decorrenza dei 60 giorni non conta quindi tanto la regolarità formale della notificazione, quanto la conoscenza dell'atto.

ONERE DELLA PROVA: UNA CONOSCENZA CHE RICHIEDE CERTEZZA

Una semplice consapevolezza generica che il Fisco avanzi una pretesa non basta a far decorrere il termine. Occorre la certezza che il contribuente abbia conosciuto l'atto. Se la notifica è nulla o inesistente, spetta all'Amministrazione provare tale circostanza.

Il termine non decorre in modo automatico per il solo accesso agli atti: va dimostrata la piena conoscenza dell'atto. Possono assumere rilievo l'acquisizione dell'avviso mediante accesso agli atti, la consegna materiale del documento o altre circostanze, ma solo se provano realmente quella conoscenza.

DUE TERMINI: DECADENZA DELL'UFFICIO E IMPUGNAZIONE

Due piani distinti, che possono agire nello stesso tempo ma con effetti differenti, vengono separati dall'ordinanza. Il primo concerne la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento. Nella vicenda in esame il contribuente era venuto a conoscenza dell'avviso quando i termini di decadenza per il 2011 erano ormai scaduti. La Corte ha tuttavia rilevato che la decadenza non può essere rilevata d'ufficio: si tratta di una eccezione in senso stretto, che il contribuente è tenuto a proporre tempestivamente.

Il secondo piano è il termine processuale per impugnare. In questo ambito la piena conoscenza del 12 giugno 2019 ha fatto scattare i 60 giorni, sicché il ricorso del 13 novembre 2019 risulta tardivo. Per l'effetto sanante sostanziale dell'art. 43 del DPR 600/1973, inoltre, la conoscenza effettiva deve intervenire entro il termine di decadenza dell'azione accertatrice, mentre il termine di 60 giorni dipende dalla piena conoscenza.

PIANO	DOMANDA	REGOLA
Impugnazione	Da quando decorrono i 60 giorni?	Dalla piena conoscenza dell'atto, se effettiva e certa
Prova	Chi deve dimostrare la conoscenza?	L'Amministrazione, se la notifica è nulla o inesistente
Decadenza	L'ufficio è decaduto dal potere di accertare?	Va eccepito dal contribuente, non è rilevabile d'ufficio

ORIENTAMENTO ISOLATO: IL CONTRASTO CON LA CASS. 5178/2025

Un orientamento isolato, quello della sentenza n. 5178 del 2025, è stato disatteso dalla Cassazione: per tale indirizzo la conoscenza acquisita attraverso un procedimento diverso dalla regolare notificazione non basterebbe a far decorrere il termine. La nuova pronuncia afferma invece il rilievo della piena conoscenza effettiva. Gli estremi delle decisioni derivano da un commento di stampa, ed è opportuno verificarli sui testi ufficiali prima di citarli.

COSA FARE: INDICAZIONI PER CONTRIBUENTI E PROFESSIONISTI

Se la notifica è contestata, verificare la regolarità del procedimento non è sufficiente: bisogna anche ricostruire la data in cui il contribuente ha acquisito una piena conoscenza dell'atto, perché da quel momento può iniziare a correre il termine di 60 giorni. Sul piano pratico, chi riceve o scopre un avviso in altro modo, per esempio mediante un accesso agli atti, dovrebbe ritenere prudente impugnare entro 60 giorni da quando dispone del testo completo, senza aspettare una notifica formale. L'eventuale decadenza dell'ufficio va sollevata nel medesimo ricorso, dato che il giudice non la rileva autonomamente.

DOMANDE FREQUENTI

UNA NOTIFICA NULLA IMPEDISCE SEMPRE LA DECORRENZA DEI 60 GIORNI PER RICORRERE?

Secondo la pronuncia commentata, la conoscenza effettiva, piena e certa dell'avviso può far decorrere i 60 giorni anche se la notifica è nulla o inesistente. È prudente calcolare il termine da quando si dispone del testo completo e non attendere una nuova notifica formale.

IL SOLO ACCESSO AGLI ATTI FA PARTIRE IL TERMINE PER IL RICORSO?

L'accesso agli atti non determina automaticamente la decorrenza del termine. Occorre dimostrare che il contribuente abbia acquisito una conoscenza completa e certa dell'avviso. Quando la notifica è invalida, la prova di questa conoscenza effettiva spetta all'Amministrazione finanziaria.

LA DECADENZA DELL'UFFICIO VIENE RILEVATA AUTOMATICAMENTE DAL GIUDICE?

No. La decadenza dal potere di accertamento deve essere eccepita tempestivamente dal contribuente e va tenuta distinta dal termine processuale per ricorrere. Chi impugna deve quindi documentare la data di piena conoscenza e far valere nel ricorso anche l'eventuale decadenza dell'ufficio.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/accertamento-ricorso-60-giorni-piena-conoscenza-atto/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

LAVORO & PROFESSIONI

6 MIN LETTURA 12/11/2026

Regime forfettario per medici convenzionati SSN: niente fattura

Il medico in convenzione con il Servizio sanitario nazionale è dispensato dall'emettere fattura ogni volta che l'azienda sanitaria prepara il foglio di liquidazione disciplinato dal D.M. Il medico in convenzione con il Servizio sanitario nazionale è dispensato dall'emettere fattura ogni volta che l'azienda sanitaria prepara il foglio di liquidazione disciplinato dal D.M. 31 ottobre 1974, corredato di tutti gli elementi richiesti dall'articolo 21 del decreto IVA. Per la medicina generale, la pediatria di libera scelta e la continuità assistenziale quel foglio fa le veci della fattura, quale che sia il regime fiscale adottato.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Regime forfetario.

Norme chiave
D.M. 31 ottobre 1974, art. 2 · D.P.R. 633/1972, art. 21 · Legge 190/2014 · Risposta Agenzia delle Entrate 132/2025 · Risoluzione Agenzia delle Entrate 98/E/2015 · Risposta Agenzia delle Entrate 558/2021.

Destinatari
Medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale e aziende sanitarie convenzionanti.

Punto pratico
Controlla che il foglio ASL contenga tutti i dati fiscali richiesti e riconcilialo con CU e accrediti, senza emettere una seconda fattura sullo stesso compenso. Somma il lordo rilevante alle soglie del forfettario e fattura a parte le prestazioni private.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** 31 ottobre 1974 dispone che a prendere il posto della fattura sia il foglio di liquidazione redatto dall'ente.
- 💡 **Impatto operativo:** Il medico in convenzione con il Servizio sanitario nazionale è dispensato dall'emettere fattura ogni volta che l'azienda sanitaria prepara il foglio di liquidazione disciplinato dal D.M.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Le ritenute previdenziali e le altre voci che compaiono nel foglio vanno inquadrate con attenzione, senza sovrapporre il lordo fiscale al netto effettivamente accreditato.

Il medico in convenzione con il Servizio sanitario nazionale è dispensato dall'emettere fattura ogni volta che l'azienda sanitaria prepara il foglio di liquidazione disciplinato dal D.M. 31 ottobre 1974, corredato di tutti gli elementi richiesti dall'articolo 21 del decreto IVA. Per la medicina generale, la pediatria di libera scelta e la continuità assistenziale quel foglio fa le veci della fattura, quale che sia il regime fiscale adottato. Il risvolto meno intuitivo tocca la Certificazione unica: benché dal 2024 operi l'esonero generalizzato sui compensi versati ai forfettari, con la risposta n. 132/2025 si impone all'azienda sanitaria di trasmetterla comunque, dato che questi dati non transitano per lo SdI. Al medico resta in ogni caso il compito di sommare gli incassi entro il tetto di 85.000 euro e dentro il reddito forfettario, tenendo distinte le prestazioni private, che pretendono una propria documentazione fiscale.

IL FOGLIO DI LIQUIDAZIONE SOSTITUISCE LA FATTURA

Nei rapporti fra i professionisti della sanità e gli enti convenzionanti, l'articolo 2 del D.M. 31 ottobre 1974 dispone che a prendere il posto della fattura sia il foglio di liquidazione redatto dall'ente. Al suo interno vanno riportati gli elementi che l'articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972 richiede.

Se il foglio è completo, per quello stesso compenso il medico si astiene dall'emettere una seconda fattura, di carta o elettronica che sia. Sdoppiare il documento rischia infatti di far divergere ricavi e pagamenti.

A QUALI MEDICI SI APPLICA

Per i medici di medicina generale in convenzione il meccanismo ha avuto conferma dalla risoluzione n. 98/E del 2015. Con la risposta n. 558/2021, limitatamente al caso esaminato, lo si è poi allargato ai medici di continuità assistenziale legati da un rapporto a tempo determinato.

Anche la risposta n. 132/2025 prende in esame medici di medicina generale, continuità assistenziale e pediatri di libera scelta. Ciò che conta è che la prestazione ricada davvero dentro la convenzione e che il foglio emesso dall'azienda sia conforme.

L'ESONERO PRESCINDE DAL FORFETTARIO

A fondare il foglio sostitutivo è la normativa sanitaria di settore, non il regime fiscale in cui si colloca il medico. Per questo resta valido pure quando il professionista segue le regole ordinarie.

Sullo stesso piano, il D.M. del 1974 non è stato cancellato dall'obbligo generalizzato di fattura elettronica in capo ai forfettari: non ha senso pretendere il formato elettronico per una fattura che, su quella prestazione, il medico non è tenuto a emettere.

LA CERTIFICAZIONE UNICA VA COMUNQUE PRESENTATA

A partire dal periodo d'imposta 2024, di norma, i committenti non devono più la CU sui compensi pagati ai forfettari, visto che l'Agenzia dispone già di quei dati grazie alle fatture elettroniche. Nel caso dei medici convenzionati, però, quel presupposto viene meno.

Ne discende, secondo la risposta n. 132/2025, che l'azienda sanitaria resta tenuta a compilare e inviare la CU. Sui compensi 2024 ha chiarito che l'importo va esposto al punto 7 e che al punto 6 va riportato il codice 25; anno per anno, comunque, occorre attenersi alle istruzioni del modello in vigore.

IL PESO DEL COMPENSO NEL FORFETTARIO

Il fatto che il medico non abbia emesso fattura non trasforma il compenso in una somma esente. Gli importi incassati in forza della convenzione entrano fra i componenti positivi del forfettario per cassa e vanno fatti quadrare con fogli di liquidazione, CU e accrediti in banca.

Nel verificare le soglie di 85.000 euro e di 100.000 euro si tiene conto del lordo rilevante. Le ritenute previdenziali e le altre voci che compaiono nel foglio vanno inquadrate con attenzione, senza sovrapporre il lordo fiscale al netto effettivamente accreditato.

RITENUTA E COMUNICAZIONE DEL REGIME

Sui compensi che confluiscono nel reddito forfettario non si applica la ritenuta d'acconto quando il medico consegna la dichiarazione contemplata dal comma 67 della legge n. 190/2014. Le somme non assoggettate l'azienda le indica nella CU seguendo le istruzioni.

Qualora il medico sfori i 100.000 euro e decada nel corso dell'anno, il mutamento va segnalato senza indugio: sugli incassi professionali che seguono può scattare la ritenuta e l'intero reddito annuale finisce sotto le regole ordinarie.

LE PRESTAZIONI PRIVATE ESTRANEE ALLA CONVENZIONE

Il foglio di liquidazione dell'ASL non copre visite private, certificazioni, consulenze e ogni altra prestazione fuori dalla convenzione. Per ciascuna di queste operazioni è il medico a dover emettere il documento fiscale previsto.

Quando la prestazione sanitaria è resa a persone fisiche, poi, il divieto annuale di fattura elettronica tramite SdI va tenuto insieme all'invio al Sistema tessera sanitaria e alle regole sull'opposizione del paziente. Le prestazioni prive di natura sanitaria, invece, possono passare per l'ordinaria fatturazione elettronica.

SERVE UN FOGLIO COMPLETO

Solo con tutti gli elementi obbligatori a bordo il documento subentra alla fattura: parti, data, natura e quantità delle prestazioni, corrispettivo e gli altri dati prescritti. Al medico spetta verificarlo e conservarlo.

Il fatto che a redigere il documento sia l'ente non autorizza a sorvolare su sbagli nel codice fiscale, nel periodo, nell'importo lordo o nel regime. Va domandata la correzione all'azienda e va riallineata la CU.

LA CHECKLIST ANNUALE

1. accertare che ciascun compenso ricada nella convenzione;
2. passare in rassegna gli elementi del foglio di liquidazione;
3. far quadrare fogli, CU e incassi;
4. segnalare all'ASL l'adesione al regime forfettario;
5. computare il lordo nelle soglie del regime;
6. emettere fattura a parte per le prestazioni private;
7. verificare le istruzioni della CU e del Sistema tessera sanitaria.

FONTI NORMATIVE E DI PRASSI

- D.M. 31 ottobre 1974, articolo 2.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 21.
- Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 98/E del 25 novembre 2015.
- Agenzia delle Entrate, risposta n. 558 del 26 agosto 2021.
- Agenzia delle Entrate, risposta n. 132 del 13 maggio 2025.
- D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, articolo 4, comma 6-septies.

Nota editoriale: contenuto aggiornato al 25 agosto 2026. Vale l'esonero unicamente per i compensi assistiti da un foglio di liquidazione conforme alle regole della convenzione.

DOMANDE FREQUENTI

QUANDO IL MEDICO CONVENZIONATO PUÒ EVITARE DI EMETTERE LA FATTURA?

Il medico non deve duplicare la fattura quando l'azienda sanitaria emette un foglio di liquidazione conforme al D.M. 31 ottobre 1974, completo degli elementi richiesti dall'articolo 21 del decreto IVA. La regola riguarda i compensi della convenzione e opera anche fuori dal regime forfettario.

L'ASL DEVE RILASCIARE LA CU ANCHE AL MEDICO FORFETTARIO?

Sì. I compensi documentati dal foglio di liquidazione non passano dallo SdI e l'azienda sanitaria conserva l'obbligo di compilare e inviare la Certificazione unica. Per codici e dati da esporre occorre seguire le istruzioni del modello applicabile a ciascun anno.

I COMPENSI DELLA CONVENZIONE RIENTRANO NELLE SOGLIE DEL FORFETTARIO?

Sì. Gli incassi della convenzione sono componenti positivi del reddito forfettario e concorrono alle soglie del regime. Occorre riconciliare fogli di liquidazione, CU e accrediti, considerando il lordo fiscalmente rilevante e distinguendolo dal netto effettivamente ricevuto sul conto.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/60-regime-forfettario-per-medici-convenzionati-ssn-niente-fattura/ →

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?

Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.

RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

7 MIN LETTURA 09/11/2026

Credito ZES unica: come compilare il quadro RU in Redditi SC 2026

Il credito d'imposta ZES unica e il contributo aggiuntivo 2026 vanno indicati nel quadro RU con il codice T1 e nel prospetto aiuti di Stato con il codice 86. Quest'anno, in dichiarazione dei redditi, le società che hanno fruito del credito d'imposta per gli investimenti 2025 nella ZES unica devono affrontare uno scenario meno lineare del consueto: al beneficio ordinario si è aggiunto, per chi aveva già inoltrato la comunicazione integrativa, un contributo ulteriore stabilito dalla legge di bilancio 2026, capace di accrescere in modo significativo il vantaggio complessivo. Sapere come esporre correttamente le due componenti nel modello Redditi SC 2026 diventa quindi decisivo per non sbagliare la compilazione del quadro RU e del relativo prospetto sugli aiuti di Stato.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Agevolazioni.

Norme chiave
Quadro RU codice T1 · Quadro RS rigo RS401 codice aiuto 86 · L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) · Art. 38 D.L. 19/2024.

Destinatari
Società di capitali beneficiarie del credito ZES unica, consulenti fiscali, uffici amministrativi d'impresa.

Punto pratico
Nel modello Redditi SC 2026, il contributo aggiuntivo ZES unica va isolato in colonna 1 del rigo RU5, mentre in colonna 3 va indicato il credito complessivo. La quota aggiuntiva va utilizzata in compensazione entro il 31 dicembre 2026, pena la perdita dell'importo residuo non ancora compensato.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** L'omessa compilazione del Quadro RU per il tax credit cinema rischia di comportare la perdita definitiva del beneficio, difficilmente sanabile con dichiarazione integrativa.
- 💡 **Impatto operativo:** La Cassazione qualifica l'indicazione in dichiarazione come manifestazione negoziale di volontà irretrattabile, non emendabile come semplice errore materiale.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: il D.Lgs. 1/2024 non protegge i crediti costituenti aiuti di Stato o de minimis dalla decadenza per omessa indicazione nel Quadro RU.

Quest'anno, in dichiarazione dei redditi, le società che hanno fruito del credito d'imposta per gli investimenti 2025 nella ZES unica devono affrontare uno scenario meno lineare del consueto: al beneficio ordinario si è aggiunto, per chi aveva già inoltrato la comunicazione integrativa, un contributo ulteriore stabilito dalla legge di bilancio 2026, capace di accrescere in modo significativo il vantaggio complessivo. Sapere come esporre correttamente le due componenti nel modello Redditi SC 2026 diventa quindi decisivo per non sbagliare la compilazione del quadro RU e del relativo prospetto sugli aiuti di Stato.

COME FUNZIONA IL CREDITO ZES UNICA SUGLI INVESTIMENTI 2025

Il credito d'imposta riservato agli investimenti nella ZES unica sostiene i piani realizzati in stabilimenti produttivi collocati nelle regioni meridionali, con misure di beneficio che cambiano a seconda delle dimensioni dell'impresa e del luogo in cui l'investimento è stato effettuato. Per il 2025, rispetto alle precedenti edizioni dell'agevolazione, si è verificata una circostanza particolare: le comunicazioni integrative presentate dalle imprese sono state talmente numerose, con un ammontare complessivo di credito richiesto superiore alle risorse disponibili, che l'Agenzia delle Entrate ha dovuto fissare una percentuale di fruizione effettiva più bassa del 100% rispetto al credito teorico maturato.

Per gli investimenti del 2025 la quota effettivamente utilizzabile è stata determinata nella misura del 60,3811% del credito emerso dalla comunicazione integrativa. Nel corso del 2026 questa prima percentuale è stata affiancata da un contributo ulteriore del 14,6189%, disposto dalla legge di bilancio 2026 (legge 199/2025) a favore delle imprese che avevano regolarmente trasmesso la comunicazione integrativa senza aver già incassato il credito ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge 19/2024. Sommando le due percentuali, il beneficio totale riferito agli investimenti 2025 arriva al 75% del credito teorico.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Si prenda l'esempio di una piccola impresa che nel 2025 abbia condotto, in uno stabilimento produttivo in Campania, un piano di investimenti agevolabili nella ZES unica per 1 milione di euro. Assumendo un'intensità di aiuto del 60% riservata alle piccole imprese di quella regione, il credito teorico sale a 600.000 euro. Con la percentuale di fruizione del 60,3811% si ottiene una prima quota di 362.287 euro, a cui va sommato il contributo aggiuntivo del 14,6189%, pari a 87.713 euro. Mettendo insieme le due componenti, il credito complessivo spettante all'impresa raggiunge 450.000 euro, ossia il 75% dei 600.000 euro di credito teorico.

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RU: IL CODICE CREDITO T1 DA UTILIZZARE

Nel modello Redditi SC 2026 il credito ZES unica trova posto nel quadro RU, la sezione riservata ai crediti d'imposta concessi alle imprese, con il codice credito T1 che contraddistingue proprio questa misura. Nel rigo RU5, dove si determina il credito maturato nel periodo d'imposta, occorre isolare in colonna 1 la quota aggiuntiva prevista dalla legge di bilancio 2026, mentre in colonna 3 confluisce il totale del credito riconosciuto nel periodo, dato dalla somma della componente ordinaria e di quella aggiuntiva.

Tornando all'esempio numerico appena visto, in colonna 1 del rigo RU5 l'impresa esporrà 87.713 euro, il solo contributo aggiuntivo, mentre in colonna 3 comparirà il totale di 450.000 euro, dato dalla quota ordinaria di 362.287 euro sommata a quella aggiuntiva. Separare le due colonne permette all'Agenzia delle Entrate di seguire distintamente l'utilizzo delle due componenti del credito, che, come si vedrà tra poco, sono soggette a regole temporali differenti.

IL PROSPETTO AIUTI DI STATO: DOVE INSERIRE IL CODICE AIUTO 86 NEL RIGO RS401

Poiché si tratta di un aiuto di Stato, l'agevolazione va esposta anche nel prospetto degli aiuti di Stato del quadro RS, compilando il rigo RS401 con il codice aiuto 86, identificativo della ZES unica nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Questo prospetto segue un criterio di competenza, diverso da quello di cassa che governa l'utilizzo concreto del credito: vanno riportati gli aiuti i cui requisiti di fruizione si sono realizzati nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione, a prescindere dall'effettivo utilizzo in compensazione nel medesimo periodo.

Il prospetto va comunque compilato anche se l'agevolazione compare già in un altro quadro della dichiarazione, come il quadro RU: non si tratta di indicazioni alternative fra loro, bensì cumulative, dato che perseguono scopi di controllo distinti, l'uno legato alla gestione del credito ai fini della compensazione, l'altro al rispetto delle regole europee in materia di aiuti di Stato.

SCADENZE DIFFERENTI PER LE DUE COMPONENTI DEL CREDITO

Le imprese beneficiarie devono tenere presente un punto importante: le due componenti del credito non condividono la stessa sorte. La quota ordinaria, calcolata applicando al credito teorico la percentuale di fruizione del 60,3811%, può essere portata avanti negli esercizi successivi fino a esaurimento, senza una scadenza ravvicinata e vincolante. Diversamente, la quota aggiuntiva stabilita dalla legge di bilancio 2026 va impiegata entro il 31 dicembre 2026: quanto non compensato entro quel giorno non è riportabile agli anni seguenti, per cui l'impresa perderebbe in modo definitivo la parte di beneficio non utilizzata in tempo.

Proprio per questa differenza, le imprese titolari di entrambe le quote devono tenere sotto controllo separatamente la compensazione in modello F24: nella programmazione dei versamenti conviene privilegiare la quota aggiuntiva, vincolata alla scadenza del 31 dicembre 2026, così da non rischiare di perdere una parte del credito già maturato per un semplice ritardo nell'utilizzo.

I CONTROLLI DA FARE PER LE IMPRESE CHE HANNO OTTENUTO IL CREDITO

Al momento di compilare la dichiarazione dei redditi, le società che hanno ottenuto il credito ZES unica sugli investimenti 2025 farebbero bene a controllare per prima cosa l'importo esatto delle due quote spettanti, separando la percentuale ordinaria del 60,3811% dal contributo aggiuntivo del 14,6189%, sulla base di quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate a seguito della comunicazione integrativa. Va poi verificato che il rigo RU5 rispecchi correttamente questa suddivisione, con la quota aggiuntiva isolata in colonna 1 e il totale in colonna 3, e che il rigo RS401 del prospetto aiuti di Stato esponga il codice aiuto 86 coerentemente con quanto indicato nel quadro RU.

È infine consigliabile organizzare con anticipo la compensazione della quota aggiuntiva, avendo ben presente la scadenza del 31 dicembre 2026: un vincolo che pesa soprattutto sulle imprese che, per capienza fiscale limitata o per altre necessità di liquidità, potrebbero non disporre subito di debiti sufficienti a coprire l'intero contributo aggiuntivo maturato.

VOCE	VALORE CALCOLATO NELL'ESEMPIO (INVESTIMENTO DA 1 MILIONE, PMI, CAMPANIA)
Credito teorico (60% sull'investimento)	600.000 euro
Quota ordinaria (percentuale 60,3811%)	362.287 euro
Contributo aggiuntivo ex L. 199/2025 (14,6189%)	87.713 euro
Credito complessivo spettante (75%)	450.000 euro
Scadenza per l'utilizzo della quota aggiuntiva	31 dicembre 2026, senza possibilità di riporto oltre tale data

DOMANDE FREQUENTI

QUALE CODICE CREDITO SI USA PER LA ZES UNICA IN REDDITI SC 2026?

Si usa il codice credito T1 nel quadro RU. Nel rigo RU5 la colonna 1 accoglie soltanto la quota aggiuntiva prevista dalla legge di bilancio 2026, mentre la colonna 3 riporta il totale riconosciuto, comprensivo della componente ordinaria e di quella aggiuntiva.

IL CREDITO ZES VA INDICATO ANCHE NEL PROSPETTO DEGLI AIUTI DI STATO?

Sì. Il rigo RS401 va compilato con il codice aiuto 86 anche quando il credito compare già nel quadro RU. Le indicazioni sono cumulative: il quadro RU segue la gestione del credito, mentre il prospetto RS risponde alle verifiche sugli aiuti di Stato.

LA QUOTA AGGIUNTIVA DEL CREDITO ZES PUÒ ESSERE RIPORTATA DOPO IL 2026?

No. La quota aggiuntiva del 14,6189% deve essere compensata entro il 31 dicembre 2026 e non può essere riportata agli anni successivi. La quota ordinaria del 60,3811% resta invece utilizzabile fino a esaurimento: le due componenti devono essere monitorate separatamente.

CHECKLIST DI CONTROLLO: CREDITI D'IMPOSTA & QUADRO RU

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL CREDITO**
   Verificare nel decreto di concessione se l'agevolazione è censita nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) o soggetta a de minimis.
2. **CONTROLLO ANNUALITÀ DI MATURAZIONE**
   Individuare con precisione il periodo d'imposta in cui il credito è sorto e maturato secondo le norme di settore.
3. **COMPILAZIONE TEMPESTIVA QUADRO RU**
   Inserire il codice credito e gli importi spettanti nel modello Redditi ordinario entro il termine di presentazione.
4. **GESTIONE OMISSIONI PREGRESSE**
   In caso di mancata esposizione, valutare tempestivamente la sussistenza di vizi essenziali di volontà ex art. 1427 c.c. o difese di merito tributario.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/credito-imposta-zes-unica-quadro-ru-redditi-sc-2026/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & AGGIORNAMENTI

27 MIN LETTURA 09/11/2026

SIIQ: il regime di esenzione IRES per le società di investimento immobiliare quotate

Come funziona il regime SIIQ: requisiti, esenzione IRES e IRAP, obbligo di distribuire l'85% degli utili e novità sull'adeguamento statutario 2026. Le SIIQ, acronimo di società di investimento immobiliare quotate, sono società per azioni quotate in Borsa che scelgono un regime fiscale speciale pensato per chi gestisce immobili destinati alla locazione. Se rispettano i requisiti di legge, il reddito che deriva da questa attività non sconta l'IRES né l'IRAP in capo alla società: l'imposizione si sposta sui soci, che pagano le imposte quando incassano il dividendo. In cambio di questo vantaggio, la società è obbligata a distribuire almeno l'85% dell'utile della gestione esente ogni anno.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Immobili.

Norme chiave
L. 296/2006, art. 1, commi 119, 126 e 130 · D.M. 174/2007 · D.L. 133/2014 · Circolare Agenzia delle Entrate 8/E/2008 · Circolare Agenzia delle Entrate 32/E/2015.

Destinatari
Amministratori e responsabili fiscali di società immobiliari quotate, SIINQ e consulenti degli investitori.

Punto pratico
Calcola i test patrimoniale e reddituale all'80% e l'utile esente da distribuire all'85%; verifica controllo e flottante, separa le due gestioni e confronta il costo fiscale delle alternative d'ingresso prima di esercitare l'opzione.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Come funziona il regime SIIQ: requisiti, esenzione IRES e IRAP, obbligo di distribuire l'85% degli utili e novità sull'adeguamento statutario 2026.
- 💡 **Impatto operativo:** I requisiti per accedere al regime devono essere posseduti fin dall'inizio del primo periodo d'imposta da cui la società intende applicare le regole speciali.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Se invece entrambi i parametri risultano contemporaneamente non rispettati nello stesso esercizio, la decadenza è immediata e scatta già da quell'anno.

Le SIIQ, acronimo di società di investimento immobiliare quotate, sono società per azioni quotate in Borsa che scelgono un regime fiscale speciale pensato per chi gestisce immobili destinati alla locazione. Se rispettano i requisiti di legge, il reddito che deriva da questa attività non sconta l'IRES né l'IRAP in capo alla società: l'imposizione si sposta sui soci, che pagano le imposte quando incassano il dividendo. In cambio di questo vantaggio, la società è obbligata a distribuire almeno l'85% dell'utile della gestione esente ogni anno. Il regime, introdotto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e poi attuato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 settembre 2007, n. 174, riguarda anche le SIINQ, le società di investimento immobiliare non quotate partecipate da una SIIQ. Per accedere al regime occorre rispettare requisiti sulla forma societaria, sulla residenza, sulla quotazione, sulla composizione dell'azionariato e sulla prevalenza dell'attività di locazione. Chi perde questi requisiti, anche solo per un periodo d'imposta, rischia di uscire dal regime speciale e tornare alla tassazione IRES ordinaria, con conseguenze rilevanti sul valore fiscale degli immobili in portafoglio.

REGIME SIIQ: COS'È E CHI PUÒ ADOTTARLO

La qualifica di SIIQ spetta soltanto alle società per azioni che riuniscono quattro caratteristiche stabilite dall'articolo 1, comma 119, della legge n. 296/2006: la residenza fiscale in Italia, lo svolgimento in via prevalente dell'attività di locazione di immobili, l'ammissione alla quotazione su un mercato regolamentato e l'esercizio dell'opzione per il regime speciale. Una volta esercitata l'opzione, la società deve riportare la sigla "SIIQ" nella propria denominazione sociale e in tutti i documenti ufficiali, in modo che il mercato e i terzi possano riconoscerne immediatamente lo status fiscale. La vigilanza su queste società è affidata congiuntamente alla Banca d'Italia e alla Consob, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze istituzionali: la prima sui profili di stabilità patrimoniale e di corretta gestione, la seconda sulla trasparenza informativa verso il mercato e sulla tutela degli investitori.

In quanto società quotate, le SIIQ devono redigere il bilancio individuale applicando i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Per contabilizzare gli immobili destinati alla locazione si applica in particolare lo IAS 40, dedicato agli investimenti immobiliari, che consente di valutare questi beni al fair value, cioè al valore corrente di mercato, in alternativa al criterio del costo storico. Questa scelta contabile ha effetti fiscali importanti, perché le plusvalenze da fair value non concorrono in modo automatico al risultato della gestione esente rilevante ai fini del test di prevalenza, come si vedrà più avanti.

REQUISITI: LE CONDIZIONI PER L'OPZIONE

I requisiti per accedere al regime devono essere posseduti fin dall'inizio del primo periodo d'imposta da cui la società intende applicare le regole speciali. Se al momento dell'opzione uno o più requisiti mancano ancora, la società deve dichiararlo espressamente nella comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate; l'opzione produrrà comunque effetto, ma solo se il possesso dei requisiti si realizza entro l'inizio del periodo d'imposta interessato e se la società ne dà comunicazione entro trenta giorni dall'inizio di quello stesso periodo, con le stesse modalità previste per l'opzione originaria.

I requisiti soggettivi richiesti dalla norma sono tre: la forma di società per azioni, la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, il D.P.R. n. 917/1986) e la negoziazione delle azioni in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo incluso nella cosiddetta white list dell'articolo 168-bis, comma 1, del TUIR, l'elenco dei Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con il Fisco italiano.

A questi si aggiunge un requisito statutario: lo statuto della SIIQ deve contenere le regole che la società segue in materia di investimenti, i limiti alla concentrazione dei rischi di investimento e di controparte e il limite massimo di leva finanziaria consentito, sia a livello individuale sia di gruppo. La società rendiconta periodicamente il rispetto di questi parametri attraverso un'informativa infra-annuale e la relazione sulla gestione allegata al bilancio.

STRUTTURA DEL CAPITALE: CONTROLLO E FLOTTANTE

Il regime speciale è riservato alle società con un azionariato sufficientemente diffuso, per evitare che l'esenzione fiscale favorisca strutture di fatto chiuse e controllate da un unico investitore. La norma individua due condizioni distinte, note come requisito del controllo e requisito del flottante.

Il requisito del controllo impone che nessun socio possieda, direttamente o indirettamente, più del 60% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria né più del 60% dei diritti di partecipazione agli utili della SIIQ. Il requisito del flottante richiede invece che almeno il 25% delle azioni sia detenuto, al momento dell'esercizio dell'opzione, da soci che non superano individualmente il 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria e il 2% dei diritti di partecipazione agli utili. Ai fini del calcolo rilevano anche le azioni date in pegno, quando il diritto di voto e quello di partecipazione agli utili restano in capo al titolare originario, e le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione ed enti previdenziali, che contano come flottante anche quando superano singolarmente la soglia del 2%. Queste soglie, oggi vigenti, derivano dalla modifica introdotta dal decreto Sblocca Italia nel 2014: in origine i limiti erano più stringenti, con un tetto del 51% per il controllo e una quota minima del 35% per il flottante.

Diversamente dagli altri requisiti, il mancato rispetto del flottante dopo l'ingresso nel regime non fa decadere la SIIQ dal beneficio fiscale: la norma richiede che questa condizione sia verificata soltanto al momento dell'opzione, non in modo continuativo negli anni successivi. Il requisito del controllo, invece, deve permanere per tutta la durata del regime speciale, pena la cessazione immediata dell'agevolazione.

TEST DI PREVALENZA: PARAMETRI PATRIMONIALI E REDDITUALI

La legge richiede che l'attività di locazione immobiliare sia svolta in via prevalente rispetto a ogni altra attività della società. Rientrano nella cosiddetta gestione esente la locazione di immobili posseduti in proprietà, usufrutto o altro diritto reale, anche detenuti in leasing; l'attività di sviluppo del compendio immobiliare, cioè la costruzione o la ristrutturazione diretta di immobili da destinare poi alla locazione; l'affitto d'azienda, per la parte riferibile agli immobili compresi nel complesso aziendale; e il possesso di partecipazioni, qualificate come immobilizzazioni finanziarie secondo i principi contabili internazionali, in altre SIIQ o in SIINQ. Sono compresi tutti gli immobili, a prescindere dalla categoria catastale e dal luogo in cui si trovano, in Italia o all'estero, comprese le aree pertinenziali e quelle edificabili.

La prevalenza si misura con due parametri distinti, entrambi verificabili solo a consuntivo, sulla base dei dati di bilancio di ciascun esercizio:

- il parametro patrimoniale, o asset test: gli immobili destinati alla locazione e le partecipazioni in altre SIIQ o SIINQ devono rappresentare almeno l'80% dell'attivo patrimoniale, calcolato escludendo dal computo gli immobili adibiti a sede della società o utilizzati direttamente come uffici, le disponibilità liquide, i finanziamenti verso società del gruppo, i crediti per corrispettivi della gestione esente non ancora incassati e gli eventuali crediti IVA collegati alla stessa gestione;
- il parametro reddituale, o profit test: i ricavi dell'attività di locazione, insieme ai dividendi che derivano da altre SIIQ o SIINQ formati con utili da locazione, devono rappresentare almeno l'80% dei componenti positivi del conto economico, al netto degli incrementi relativi agli immobili in costruzione e delle rivalutazioni da fair value ai sensi dello IAS 40, che non incidono né al numeratore né al denominatore del rapporto.

Le plusvalenze da cessione di immobili o di partecipazioni in SIIQ e SIINQ rientrano sempre nella gestione imponibile, ma ai fini del solo parametro reddituale assumono rilievo unicamente per la parte che eccede i reinvestimenti effettuati nello stesso esercizio in nuovi immobili da locare o in partecipazioni immobilizzate in altre SIIQ o SIINQ. Un esempio aiuta a capire il meccanismo: una SIIQ cede immobili destinati alla locazione incassando 360.000

euro, con una plusvalenza di 20.000 euro, e reinveste 340.000 euro in partecipazioni immobilizzate in altre SIIQ. In questo caso, ai fini del test reddituale, la plusvalenza rileva come provento della gestione imponibile soltanto per 20.000 euro, cioè per la differenza tra il corrispettivo incassato e l'importo reinvestito.

Le conseguenze del mancato rispetto di questi parametri sono severe. Se anche uno solo dei due test fallisce per due esercizi consecutivi, il regime speciale cessa definitivamente con effetto dal secondo dei due esercizi. Se invece entrambi i parametri risultano contemporaneamente non rispettati nello stesso esercizio, la decadenza è immediata e scatta già da quell'anno.

ESERCIZIO DELL'OPZIONE: TEMPISTICHE E COMUNICAZIONI

L'opzione per il regime SIIQ va esercitata entro la fine del periodo d'imposta che precede quello dal quale la società intende applicare le regole speciali: chi vuole accedere al regime dal 2027, ad esempio, deve esercitare l'opzione entro il 31 dicembre 2026. Le modalità operative sono fissate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 novembre 2007, n. 185065. Una volta esercitata, l'opzione è irrevocabile: la società non può tornare volontariamente al regime ordinario, se non attraverso la perdita dei requisiti che ne determina la decadenza secondo le regole di legge.

Per la verifica del requisito della prevalenza in sede di prima applicazione, non conta la situazione fotografata all'inizio dell'esercizio a cui si riferisce l'opzione, bensì i dati che risultano dai bilanci a partire dal primo esercizio di effettiva applicazione del regime speciale. Si tratta quindi di una verifica che avviene sempre a posteriori, mai in via preventiva.

INGRESSO NEL REGIME: IL VALORE NORMALE DEGLI IMMOBILI

Il passaggio dal regime ordinario a quello speciale comporta un evento fiscale rilevante: gli immobili e i diritti reali immobiliari destinati alla locazione, posseduti alla chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario, si considerano realizzati al valore normale, cioè al fair value determinato secondo i principi contabili internazionali. La stessa regola vale per gli immobili detenuti in leasing, per i quali il valore normale va confrontato con la quota capitale ancora da rimborsare secondo il piano di ammortamento del contratto. Questo meccanismo genera plusvalenze o minusvalenze "figurate", che la società deve gestire scegliendo una delle due modalità alternative previste dalla legge.

Il nuovo valore normale diventa il valore fiscalmente riconosciuto degli immobili solo a partire dal quarto periodo d'imposta successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime speciale. Se un immobile viene ceduto prima che sia trascorso questo periodo di sospensione triennale, ai fini del calcolo delle imposte ordinarie dovute sulla plusvalenza si utilizza ancora il costo fiscale che il bene aveva prima dell'ingresso nel regime, rettificato dalla plusvalenza o minusvalenza che aveva già concorso a formare la base imponibile dell'imposta d'ingresso.

IMPOSTA D'INGRESSO: IL PAGAMENTO RATEIZZATO DEL 20%

La prima delle due opzioni disponibili è l'applicazione di un'imposta sostitutiva, chiamata comunemente imposta d'ingresso, calcolata con l'aliquota del 20% sui plusvalori netti che emergono dal passaggio al regime speciale, ai sensi dell'articolo 1, comma 126, della legge n. 296/2006. La base imponibile è data dalla differenza tra il valore normale degli immobili alla chiusura dell'ultimo esercizio ordinario e il loro costo fiscalmente riconosciuto, al netto delle eventuali minusvalenze. Possono essere assoggettati all'imposta sostitutiva anche gli immobili destinati alla vendita, a condizione che la società ne muti la destinazione.

Il versamento avviene in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima entro il termine previsto per il saldo IRES relativo al periodo d'imposta anteriore all'ingresso nel regime, le altre quattro entro i termini di saldo IRES dei quattro periodi d'imposta successivi. Sulle rate successive alla prima si applicano interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea, aumentato di un punto percentuale, da versare insieme a ciascuna rata. Il versamento si effettua con modello F24, utilizzando il codice tributo 1120, ed è ammessa la compensazione con altri crediti ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. L'imposta sostitutiva versata costituisce un credito d'imposta scomputabile dall'IRES ai sensi dell'articolo 79 del TUIR; in caso di successiva cessione degli immobili, il credito residuo spetta in proporzione al valore dei beni ceduti.

ALTERNATIVA ALL'INGRESSO: L'INCLUSIONE NEL REDDITO D'IMPRESA

In alternativa all'imposta sostitutiva, la SIIQ può scegliere di includere l'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle minusvalenze, nel reddito d'impresa ordinario, ai sensi dell'articolo 1, comma 130, della legge n. 296/2006. Questa scelta deve riguardare tutti gli immobili della società, senza eccezioni, e va esercitata in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta che precede l'ingresso nel regime speciale. L'importo delle plusvalenze può confluire per intero nel reddito di quel periodo, oppure essere ripartito in quote costanti su quel periodo e sui quattro successivi.

Anche in questo caso il valore normale assunto come base di calcolo diventa il nuovo costo fiscale degli immobili, ma con un meccanismo di riconoscimento graduale se la società opta per la rateazione in quote costanti: il

maggiore valore fiscale si consolida progressivamente, in proporzione alla quota di plusvalenza già tassata in ciascun periodo d'imposta. Un vantaggio pratico di questa seconda strada, rispetto all'imposta sostitutiva del 20%, è che l'eventuale decadenza dal regime speciale negli anni successivi non incide sugli effetti già prodotti dall'inclusione delle plusvalenze nel reddito d'impresa, che restano definitivi.

ESENZIONE FISCALE: GESTIONE ESENTE E GESTIONE IMPONIBILE

Una volta efficace l'opzione, il reddito d'impresa che deriva dall'attività di locazione immobiliare, la cosiddetta gestione esente, non sconta l'IRES. Rientrano nell'esenzione anche i dividendi che la SIIQ percepisce da partecipazioni in altre SIIQ o SIINQ, purché siano generati da utili da locazione immobiliare. Il reddito prodotto da attività diverse dalla locazione, la gestione imponibile, resta invece soggetto all'IRES secondo le regole ordinarie.

Questa convivenza tra due regimi fiscali diversi nella stessa società impone alla SIIQ di tenere una contabilità separata per la gestione esente e per quella imponibile. Nel risultato della gestione esente confluiscono i ricavi e i costi propri dell'attività di locazione, oltre agli oneri amministrativi, finanziari e tributari direttamente riferibili a questa attività. I costi generali che non sono attribuibili in modo diretto a una sola delle due gestioni si ripartiscono secondo corretti principi contabili: un criterio ammesso dalla prassi è quello di attribuire i costi comuni in proporzione al peso dei ricavi di ciascuna gestione sul totale dei ricavi della società.

La SIIQ deve inoltre esporre in dichiarazione dei redditi, in un prospetto dedicato, il reddito fiscale della gestione esente distinto da quello della gestione imponibile. Questa distinzione serve sia a gestire correttamente le perdite fiscali di ciascuna gestione, sia a ricostruire il valore fiscale residuo degli immobili nel caso in cui la società dovesse in futuro uscire dal regime speciale.

OBBLIGO DI DISTRIBUZIONE: L'85% DELL'UTILE AI SOCI

Il cuore del regime SIIQ è la contropartita richiesta in cambio dell'esenzione: la società deve distribuire ai soci, in ciascun esercizio, almeno l'85% dell'utile netto del conto economico che deriva dall'attività di locazione immobiliare e dal possesso di partecipazioni in altre SIIQ o SIINQ. Se questo obbligo non viene rispettato, l'opzione per il regime speciale cessa di avere effetto già a partire dall'esercizio in cui gli utili non distribuiti si sono formati.

Quando l'utile del conto economico deriva in parte dalla gestione esente e in parte da quella imponibile, l'eventuale accantonamento obbligatorio a riserva legale o statutaria riduce proporzionalmente entrambe le componenti dell'utile, e le riserve così formate mantengono questa composizione mista. Se la società ha subìto una perdita del capitale sociale, l'obbligo di distribuzione riprende soltanto quando la perdita è stata coperta, tramite reintegro o riduzione del capitale. Non concorrono al rispetto dell'obbligo le distribuzioni straordinarie deliberate dopo l'approvazione del bilancio, mentre contano gli eventuali acconti sui dividendi deliberati prima dell'approvazione, per la parte riferibile alla gestione esente.

Un punto spesso frainteso riguarda le plusvalenze contabili da fair value: gli utili d'esercizio corrispondenti alle rivalutazioni iscritte in base allo IAS 40 o al criterio del patrimonio netto non sono disponibili per la distribuzione, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, e devono confluire in un'apposita riserva indisponibile di patrimonio netto. La tabella seguente riepiloga, sulla base della circolare dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2008, n. 8/E, come si comporta l'obbligo di distribuzione quando una delle due gestioni chiude in perdita.

SITUAZIONE	REGOLA APPLICABILE
Una perdita della gestione imponibile riduce l'utile contabile della gestione esente	L'utile della gestione imponibile realizzato negli esercizi successivi si considera formato, fino a concorrenza della riduzione subita, dall'utile della gestione esente, che resta quindi soggetto all'obbligo di distribuzione
Una perdita della gestione esente riduce l'utile contabile della gestione imponibile	Il successivo utile della gestione esente si considera al netto di tale riduzione, in modo da rispettare comunque il vincolo dell'85% previsto per le SIIQ

Se l'utile complessivo disponibile per la distribuzione è inferiore a quello prodotto dalla gestione esente, la percentuale dell'85% si applica sul minore importo effettivamente disponibile. Se, al contrario, la perdita della gestione esente riduce l'utile della gestione imponibile, l'obbligo di distribuzione non si applica affatto.

TASSAZIONE DEI SOCI: LA RITENUTA DEL 26%

Poiché la società non paga IRES sul reddito della gestione esente, il carico fiscale si sposta interamente sul socio nel momento in cui incassa il dividendo. Sugli utili distribuiti che derivano dalla gestione esente si applica in generale una ritenuta alla fonte pari al 26%, in linea con l'aliquota ordinaria prevista per i dividendi delle persone fisiche non imprenditori. Le riserve di utili formate prima dell'ingresso nel regime speciale, invece, restano soggette alle ordinarie regole del TUIR e, in caso di distribuzione, scontano il trattamento fiscale ordinario in capo al socio, incluse le eventuali ritenute alla fonte previste dall'articolo 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Quando l'assemblea delibera una distribuzione di utili senza specificare a quale gestione vada imputata, la legge presume che gli utili distribuiti provengano prima dalla gestione esente, fino a concorrenza dell'importo necessario a rispettare l'obbligo dell'85%, e solo per l'eventuale eccedenza dalla gestione imponibile. Regole di priorità analoghe, ma di segno opposto, valgono per la

copertura delle perdite: si utilizzano prioritariamente le riserve formate prima del regime speciale e quelle formate durante il regime con utili della gestione imponibile.

PERDITE FISCALI: RIPORTO E COMPENSAZIONE

Le perdite fiscali maturate prima dell'ingresso nel regime SIIQ possono essere utilizzate, secondo le regole ordinarie dell'articolo 84 del TUIR, sia per ridurre la base imponibile dell'imposta sostitutiva d'ingresso, sia per compensare i redditi imponibili prodotti da attività diverse dalla locazione. Le due modalità non sono alternative tra loro: la società può usarle entrambe, nei limiti consentiti.

Durante la vigenza del regime speciale, la separazione tra le due gestioni si riflette anche sul trattamento delle perdite: gli utili della gestione imponibile non possono essere compensati con le perdite della gestione esente, e viceversa. Le perdite della gestione esente si considerano compensate "virtualmente" con i redditi della stessa gestione prodotti negli esercizi successivi, sempre nei limiti temporali dell'articolo 84 del TUIR, e la SIIQ deve riportare in un prospetto dedicato della dichiarazione dei redditi il dettaglio di questo utilizzo virtuale. Fa eccezione il caso delle perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla costituzione della società, che restano riportabili senza limiti di tempo se si riferiscono a una nuova attività produttiva, secondo la regola generale valida per tutte le imprese.

Se la società decade dal regime speciale, le perdite residue della gestione esente, non ancora compensate virtualmente, diventano utilizzabili per compensare i redditi che la società produce una volta tornata alla tassazione ordinaria, sempre nel rispetto dei limiti temporali dell'articolo 84 del TUIR.

CONSOLIDATO FISCALE: SIIQ CAPOGRUPPO E CONTROLLATE

Le SIIQ possono aderire al consolidato fiscale nazionale sia come società consolidante sia come società consolidata. Se partecipano come consolidate, la società consolidante deve essere un'altra SIIQ che ne esercita il controllo; una SIIQ consolidante, a sua volta, può includere nel perimetro di consolidamento anche società che non applicano il regime speciale. Quando la SIIQ è consolidante, il reddito complessivo di gruppo si calcola sommando esclusivamente i risultati della gestione imponibile della capogruppo e delle società controllate aderenti, escludendo quindi la componente esente.

La SIIQ che partecipa al consolidato come consolidata resta soggetta agli obblighi dell'articolo 121 del TUIR limitatamente alla propria gestione imponibile; la SIIQ consolidante, invece, deve presentare la dichiarazione dei redditi del consolidato e calcolare il reddito imponibile complessivo di gruppo ai sensi dell'articolo 122 del TUIR. Se nel gruppo è presente anche una SIINQ controllata, l'opzione per il consolidato va esercitata congiuntamente dalla SIIQ controllante e dalla SIINQ, pena l'inefficacia dell'opzione per il regime speciale delle SIIQ stesse, anche quando la SIINQ svolge esclusivamente attività di gestione esente.

Le regole di continuità del consolidato in caso di decadenza dal regime SIIQ sono asimmetriche: se decade una società consolidata, la tassazione di gruppo prosegue regolarmente; se invece decade la SIIQ consolidante, decadono automaticamente dal regime speciale anche le eventuali SIINQ consolidate, mentre la tassazione di gruppo può proseguire su base consolidata se restano soddisfatti i presupposti generali degli articoli 117, comma 1, e 120 del TUIR.

DECADENZA DAL REGIME: CAUSE ED EFFETTI

Oltre alla violazione dei parametri di prevalenza e dell'obbligo di distribuzione, già descritte sopra, il regime speciale cessa immediatamente ogni volta che vengono meno i requisiti soggettivi di base: la residenza fiscale in Italia, la forma di società per azioni, la negoziazione delle azioni in un mercato regolamentato e il rispetto della soglia massima del 60% sui diritti di voto e di partecipazione agli utili. Come già ricordato, fa eccezione il requisito del flottante, che la legge richiede solo al momento dell'opzione e non in via continuativa.

Le cause di cessazione relative ai requisiti soggettivi vanno comunicate all'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio in cui si sono verificate, utilizzando lo stesso modello previsto per l'esercizio dell'opzione. Le cause legate alla prevalenza dell'attività di locazione e all'obbligo di distribuzione dell'85% vanno invece comunicate entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si sono manifestate.

Sul piano civilistico, la perdita del regime comporta l'obbligo di eliminare la sigla SIIQ dalla denominazione sociale e dai documenti della società, che però può continuare a essere quotata, anche nello specifico segmento di mercato dedicato alle Real Estate Investment Companies (REIC). Cessano invece l'obbligo di distribuire almeno l'85% degli utili della gestione esente e quello di tenere contabilità separate, così come diventano inapplicabili le norme sulla vigilanza e sullo statuto previste dall'articolo 3 del D.M. n. 174/2007. Sul piano fiscale, tornano applicabili le regole ordinarie di determinazione del reddito e di tassazione IRES: i valori fiscali degli elementi patrimoniali della gestione esente proseguono la loro movimentazione secondo le regole ordinarie e le perdite pregresse della gestione esente, non ancora compensate, restano utilizzabili nei limiti dell'articolo 84 del TUIR.

Se la fuoriuscita dal regime avviene prima che sia trascorso il periodo triennale di sospensione del riconoscimento fiscale dei plusvalori assoggettati a imposta d'ingresso, il costo fiscale originario degli immobili viene ripristinato e l'imposta sostitutiva già

versata diventa un credito d'imposta scomputabile dall'IRES ai sensi dell'articolo 79 del TUIR. Se invece la società aveva scelto di includere i plusvalori nel reddito d'impresa, i maggiori valori già tassati restano validi anche dopo la decadenza dal regime.

ADEGUAMENTO 2026: STATUTO E RESIDENZA DEI SOCI ESTERI

Il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in vigore dal periodo d'imposta 2024, ha riformato le regole sulla residenza fiscale delle società e degli enti, sostituendo i vecchi criteri della sede legale e dell'oggetto principale con quelli, alternativi tra loro, della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria svolta in via principale nel territorio dello Stato. La riforma incide anche sulla definizione di residenza applicabile ai soci esteri delle SIIQ, rilevante ai fini della corretta verifica dei requisiti partecipativi e delle regole fiscali che si applicano alla distribuzione dei dividendi.

Per effetto di questa modifica, le SIIQ hanno l'obbligo di aggiornare il proprio statuto sociale entro il 2026, in modo da recepire le nuove definizioni di residenza dei soci esteri. Si tratta di un adempimento organizzativo, non di una modifica del regime fiscale in sé, ma la sua omissione può creare incertezza nell'applicazione delle regole sui requisiti partecipativi e nella corretta gestione delle ritenute sui dividendi versati a soci non residenti. Le società interessate, con i propri consulenti legali e fiscali, devono quindi verificare che le clausole statutarie relative alla residenza dei soci siano coerenti con i nuovi criteri del D.Lgs. n. 209/2023 e provvedere tempestivamente all'aggiornamento, prima della scadenza dell'anno.

SIINQ: IL REGIME PER LE NON QUOTATE

Accanto alle SIIQ, la legge n. 296/2006 prevede anche le SIINQ, le società di investimento immobiliare non quotate, che condividono con le prime i requisiti di attività, i parametri patrimoniali e reddituali e l'obbligo di distribuzione dell'85% dell'utile della gestione esente, ma non devono essere quotate in un mercato regolamentato. Le SIINQ, tuttavia, non fruiscono in modo autonomo del regime di esenzione: l'agevolazione fiscale sui dividendi da locazione immobiliare che la SIINQ distribuisce si applica soltanto se la partecipazione è detenuta da una SIIQ come immobilizzazione finanziaria, secondo i principi contabili internazionali. In questo senso, la SIINQ funziona come un veicolo satellite delle SIIQ, spesso utilizzato per organizzare partnership con investitori istituzionali o per detenere singoli portafogli immobiliari con soci diversi da quelli della quotata, mantenendo comunque l'accesso indiretto ai vantaggi fiscali del regime speciale.

NOVITÀ 2014: LE MODIFICHE DELLO SBLOCCA ITALIA

Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con la legge 11 novembre 2014, n. 164, noto come decreto Sblocca Italia, ha introdotto modifiche mirate a rendere più efficiente il ricorso al regime SIIQ e SIINQ, incidendo in particolare sulle modalità di applicazione dell'esenzione e sul trattamento delle plusvalenze da cessione di immobili, sempre ricondotte nell'ambito della gestione esente in quanto operazioni ritenute parte integrante dell'attività tipica di queste società. Le disposizioni sono entrate in vigore dal 13 settembre 2014 e l'Agenzia delle Entrate ne ha chiarito la portata applicativa con la circolare 17 settembre 2015, n. 32/E, tuttora punto di riferimento per l'interpretazione di diversi aspetti operativi del regime, insieme alla precedente circolare n. 8/E del 2008.

CREDITO D'IMPOSTA: IMMOBILI POSSEDUTI ALL'ESTERO

Le SIIQ che possiedono immobili all'estero, inclusi nella gestione esente, e che pagano imposte sui redditi in quei Paesi, hanno diritto a un credito d'imposta scomputabile dall'IRES ai sensi dell'articolo 79 del TUIR, calcolato in misura pari all'imposta che sarebbe stata accreditabile se la società non avesse aderito al regime speciale. Il credito va determinato secondo i criteri generali dell'articolo 165 del TUIR, quindi entro il limite della quota d'imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo, al netto delle perdite pregresse. Per le SIIQ, il reddito complessivo da considerare è la somma tra il risultato della gestione imponibile e quello della gestione esente, mentre la quota estera rilevante è la parte del risultato della gestione esente riferibile agli immobili posseduti fuori dall'Italia. Il credito d'imposta maturato può essere scomputato dall'imposta dovuta in Italia sulla gestione imponibile.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Il mercato italiano delle SIIQ resta di dimensioni contenute rispetto ad altri Paesi europei, ma include alcune realtà quotate consolidate. Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (IGD), quotata sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana, è tra i casi più noti: gestisce un portafoglio di centri commerciali e ipermercati in Italia e in Romania e distribuisce annualmente un dividendo ai propri azionisti, in coerenza con l'obbligo di distribuzione previsto dal regime speciale. Casi come questo mostrano in concreto come il regime SIIQ funzioni da ponte tra la fiscalità d'impresa e quella personale: la società non paga imposte sul reddito da locazione, ma il flusso di cassa che ne deriva raggiunge rapidamente gli azionisti sotto forma di dividendi tassati, garantendo comunque un gettito complessivo per l'Erario e, allo stesso tempo, rendendo il titolo attrattivo per gli investitori che cercano rendimenti da cedola regolare.

Per chi valuta la costituzione o la trasformazione di una società immobiliare in SIIQ, il calcolo di convenienza non può limitarsi al confronto tra l'aliquota IRES ordinaria e l'esenzione: occorre considerare anche i costi di adeguamento statutario, gli oneri di quotazione e vigilanza, l'imposta d'ingresso sui plusvalori latenti e il vincolo, non sempre compatibile con le strategie di reinvestimento, di distribuire quasi per intero l'utile della gestione esente invece di trattenerlo per nuovi investimenti immobiliari.

DOMANDE FREQUENTI

QUALI REDDITI SONO ESENTI NEL REGIME SIIQ?

Il reddito derivante dall'attività di locazione beneficia dell'esenzione IRES e IRAP in capo alla società, se sono rispettati i requisiti del regime. Le altre attività restano imponibili e richiedono una gestione contabile separata. Il prelievo sui redditi esenti si trasferisce ai soci attraverso i dividendi.

QUALI TEST DI PREVALENZA DEVE RISPETTARE UNA SIIQ?

La prevalenza immobiliare richiede due test, patrimoniale e reddituale, entrambi con soglia dell'80%. Il calcolo si effettua sui dati di bilancio, con specifiche esclusioni. Il mancato rispetto di un test per due esercizi consecutivi, oppure di entrambi nello stesso esercizio, determina la cessazione del regime.

UNA SIIQ PUÒ TRATTENERE TUTTI GLI UTILI DA LOCAZIONE?

No. La SIIQ deve distribuire almeno l'85% dell'utile della gestione esente, trasferendo ai soci il flusso soggetto a tassazione. Il vincolo va considerato nel confronto di convenienza, insieme ai costi di quotazione, all'adeguamento statutario e alla tassazione dei plusvalori al momento dell'ingresso.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/regime-siiq-esenzione-requisiti-dividendi-soci/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

17 MIN LETTURA 13/11/2026

Immobili invenduti e commesse edili: le valutazioni di fine 2026 per Ires e Irap

Commesse edili e immobili invenduti a fine 2026: svalutazione, doppio binario ante 2024 e commessa completata. Effetti Ires e Irap con esempio numerico. Il magazzino di fine anno di un'impresa edile si compone di due tipi di poste, che non vanno mai scambiate l'una con l'altra. Gli immobili realizzati in proprio e destinati alla cessione sono beni merce, e vanno valutati al costo specifico di ciascuno in base all'articolo 92 del TUIR (il Testo unico delle imposte sui redditi). Le opere realizzate per un committente costituiscono invece lavori in corso su ordinazione, disciplinati dall'articolo 92, comma 6, oppure dall'articolo 93, secondo la durata del contratto.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Bilancio.

Norme chiave
TUIR, artt. 92 e 93 · D.Lgs. 192/2024, art. 13 · D.Lgs. 446/1997, art. 5 · OIC 23 · Cassazione, sentenza 10773/2023.

Destinatari
Imprese edili, responsabili amministrativi e commercialisti che valutano immobili merce e commesse al 31 dicembre 2026.

Punto pratico
Predisponi un prospetto per ogni immobile e commessa: documenta la data di avvio, confronta valori contabili e fiscali e calcola la variazione annua sottraendo lo scarto iniziale da quello finale. Verifica a parte Irap e recuperabilità delle imposte anticipate.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** Commesse edili e immobili invenduti a fine 2026: svalutazione, doppio binario ante 2024 e commessa completata. Effetti Ires e Irap con esempio numerico.
- **Impatto operativo:** 10773 del 2023): in dichiarazione occorre una variazione in aumento, e va valutata l'iscrizione di imposte anticipate.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: Una conferma ufficiale specifica però non c'è: la soluzione va proposta come tesi prudente, non come regola consolidata.

Il magazzino di fine anno di un'impresa edile si compone di due tipi di poste, che non vanno mai scambiate l'una con l'altra. Gli immobili realizzati in proprio e destinati alla cessione sono beni merce, e vanno valutati al costo specifico di ciascuno in base all'articolo 92 del TUIR (il Testo unico delle imposte sui redditi). Le opere realizzate per un committente costituiscono invece lavori in corso su ordinazione, disciplinati dall'articolo 92, comma 6, oppure dall'articolo 93, secondo la durata del contratto. Quanto agli immobili merce, la svalutazione contabile resta indeducibile ai fini Ires fino al realizzo, come ritengono la prassi dell'Agenzia delle entrate e la Cassazione (sentenza n. 10773 del 2023): in dichiarazione occorre una variazione in aumento, e va valutata l'iscrizione di imposte anticipate. Per le commesse pesa la data di avvio: quelle in corso al 31 dicembre 2023 rimangono nel regime previgente, con valore fiscale calcolato sui corrispettivi pattuiti, mentre per quelle successive il D.Lgs. n. 192/2024 permette di adottare anche ai fini fiscali il metodo scelto in bilancio. Per chiudere il 2026 serve perciò un prospetto per ogni immobile e per ogni commessa, che separi il disallineamento accumulato dalla variazione dell'anno e tenga distinta l'Irap.

PUNTO DI PARTENZA: DUE TIPI DI RIMANENZE, DUE REGOLE DIVERSE

Alla chiusura dell'esercizio, l'impresa edile deve prima di tutto individuare che cosa si trova in magazzino. A decidere è il soggetto che ha commissionato l'opera. Se l'impresa edifica un fabbricato su un terreno di sua proprietà con l'intento di venderlo, quel fabbricato è un bene merce: costituisce un prodotto dell'attività, destinato alla cessione, e rimane fra le rimanenze finché non si trova un acquirente. Se invece l'impresa costruisce per un committente che ha già sottoscritto un contratto di appalto, la costruzione in corso è un lavoro su ordinazione: non c'è un bene da vendere, c'è un'opera da consegnare a fronte di un corrispettivo già pattuito.

Non si tratta di una questione di sole parole. Mutano il metodo di valutazione, il momento in cui il margine entra nel reddito imponibile e il legame fra bilancio e dichiarazione dei redditi. Uno sbaglio ricorrente nelle chiusure di fine anno, che i professionisti incontrano spesso, consiste nell'applicare agli immobili costruiti in proprio la percentuale di completamento, metodo che ha senso soltanto per le opere su ordinazione. Nel prosieguo le due strade vengono seguite separatamente e poi riunite in un caso numerico, che mostra come cambi la dichiarazione dei redditi del 2027 di una società ipotetica.

IMMOBILI MERCE: COSTO SPECIFICO E SVALUTAZIONE

Secondo l'articolo 92, comma 1, del TUIR, le variazioni fra rimanenze finali ed esistenze iniziali concorrono a formare il reddito. Per i beni fungibili, ossia intercambiabili come le merci riunibili in categorie omogenee, la norma prevede il raggruppamento e la determinazione del valore minimo fiscale. I beni infungibili, per esempio un singolo appartamento o un capannone, hanno ciascuno un proprio costo e non è possibile collocarli in una categoria: rileva il costo riferibile in modo specifico a quel bene, composto da terreno, costruzione, oneri accessori e costi diretti.

Il punto più discusso è il caso in cui il valore di mercato dell'immobile scenda al di sotto del costo. Nel bilancio la regola civilistica impone di iscrivere il minore fra costo e valore di realizzazione, quindi di svalutare. Nella dichiarazione il quadro cambia. L'articolo 92, comma 5, ammette la valutazione al minor valore normale medio dell'ultimo mese dell'esercizio, ma rinvia ai commi 2, 3 e 4 e non al comma 1. Da tale formulazione l'Agenzia delle entrate ha dedotto che le svalutazioni dei beni valutati a costi specifici sono prive di rilevanza fiscale. La fonte di partenza di questo articolo cita la risoluzione n. 78/E del 2013 e la circolare n. 10/E del 2014 (paragrafo 6.2): sono riferimenti riportati dalla fonte e non riscontrati direttamente su fonti ufficiali in questa sede.

La Corte di cassazione ha condiviso questa lettura con la sentenza n. 10773 del 21 aprile 2023: il criterio del minore fra costo e valore di mercato non vale per i beni diversi da quelli raggruppabili in categorie omogenee, e perciò la svalutazione degli immobili merce a costo specifico non ha rilievo fiscale. La tesi contraria, sostenuta dalla norma di comportamento n. 168 del 2007 (richiamata dalla fonte come norma AIDC, senza verifica diretta del testo), giudicava non decisivo il mancato richiamo del comma 1. In dottrina il dibattito è rimasto aperto, ma nella pratica operativa prevale l'interpretazione dell'amministrazione, avallata dai giudici di legittimità. Chi intendesse adottare un comportamento diverso dovrebbe mettere in conto un contenzioso.

IRES E ANTICIPATE: IL TRATTAMENTO DELLA SVALUTAZIONE

Sul piano pratico, la svalutazione di un immobile merce fa nascere uno scarto fra il valore di bilancio e quello fiscale. Quest'ultimo rimane pari al costo storico, mentre il valore contabile diminuisce. Lo scarto è temporaneo, giacché si azzera con la vendita dell'immobile: allora il ricavo viene confrontato con il costo fiscale più elevato, e la perdita fiscale maggiore compensa ciò che non era stato dedotto prima.

Da questo scarto discende la rilevazione delle imposte anticipate, cioè delle imposte che l'impresa ha versato in anticipo e che recupererà in futuro. L'aliquota Ires è del 24%. Per iscrivere in bilancio l'attività per imposte anticipate occorre però la ragionevole certezza del recupero: l'impresa deve poter contare su redditi imponibili futuri abbastanza capienti da assorbire la perdita fiscale che emergerà con la vendita. Se tale certezza non c'è, lo scarto resta privo di contropartita in bilancio, ma va comunque seguito nel prospetto di riconciliazione.

Per l'Irap, l'imposta regionale sulle attività produttive, la risposta è meno netta. Per i soggetti cui si applica l'articolo 5 del D.Lgs. n. 446/1997, ossia le società di capitali e gli enti commerciali, il valore della produzione netta prende le mosse dal conto economico. In dottrina si ritiene che la svalutazione del magazzino possa dunque entrare nella base imponibile Irap, purché poggi su elementi certi e oggettivi. Una conferma ufficiale specifica però non c'è: la soluzione va proposta come tesi prudente, non come regola consolidata. Resta infine da ricordare che una perizia di stima, da sola, non prova né la fondatezza della svalutazione né la correttezza della sua rilevazione: il valore di realizzo deve poggiare su dati verificabili, quali offerte ricevute, trattative in corso o prezzi di mercato della zona.

COMMESSE E TEMPO: PERCHÉ LA DATA DEL 2023 SEPARA DUE REGIMI

Sulle opere su ordinazione il quadro è mutato con il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, che attua la delega fiscale (legge n. 111/2023). Prima di allora il metodo adottato in bilancio spesso non coincideva con quello ammesso in dichiarazione, e le imprese gestivano un doppio binario, con rettifiche in sede di Redditi e fiscalità differita. Il decreto ha attenuato tale divergenza intervenendo sugli articoli 92 e 93 del TUIR: se il metodo di valutazione scelto in bilancio rispetta i corretti principi contabili, può avere rilievo anche per il fisco.

La nuova disciplina si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Per un'impresa con esercizio coincidente con l'anno solare, ciò equivale al bilancio chiuso al 31 dicembre 2024. L'articolo 13 del decreto, ai commi 1 e 3, fissa la decorrenza e mantiene il regime previgente per le commesse già in esecuzione a quella data. In concreto, il confine separa le commesse in corso al 31 dicembre 2023, che continuano con le vecchie regole fino al completamento, da quelle avviate in seguito, soggette alle regole nuove. Il contenuto dell'articolo 13 è stato riscontrato in questa sede tramite commenti di stampa specializzata e non sul testo normativo integrale; nei casi dubbi, per esempio commesse con varianti sostanziali o proroghe, conviene leggere direttamente la disposizione.

Nelle fonti consultate non compaiono circolari o risposte dell'Agenzia delle entrate che chiariscano le situazioni di confine. Quanto agli effetti pratici, l'impresa deve perciò dimostrare, con il contratto e con la documentazione di cantiere, che la commessa era già in corso alla fine del

2023, poiché è questa circostanza a determinare il regime fiscale da applicare.

REGOLE VIGENTI: ARTICOLI 92 E 93 DOPO LA RIFORMA

L'articolo 92, comma 6, si occupa di opere, forniture e servizi di durata non superiore a dodici mesi, ai quali l'articolo 93 non si applica. In passato la regola era la valutazione al costo. Con la modifica del 2024, la norma ammette anche il metodo della percentuale di completamento, se correttamente adottato in bilancio. In sostanza, per le commesse brevi l'impresa non deve più eseguire un doppio calcolo.

L'articolo 93 concerne le commesse di durata superiore a dodici mesi. Il comma 2 prevede la valutazione in base ai corrispettivi pattuiti, considerando, per la parte coperta da stati di avanzamento lavori (SAL), i corrispettivi liquidati. In termini semplici, il valore fiscale della rimanenza aumenta con il progredire dell'opera, in proporzione al prezzo concordato e non soltanto ai costi sostenuti: la quota di margine matura così a ogni chiusura d'esercizio. Il nuovo comma 6 offre un'alternativa: valutare al costo, imputando i corrispettivi all'esercizio in cui le opere vengono consegnate o in cui servizi e forniture sono ultimati, a patto che il metodo della commessa completata sia utilizzato in bilancio in conformità ai corretti principi contabili.

Il nodo è che l'alternativa non rappresenta una libera scelta fiscale. Il principio contabile OIC 23 (lavori in corso su ordinazione) impone di decidere fra percentuale di completamento e commessa completata in base alla natura del contratto e all'attendibilità delle stime, non in funzione dell'effetto sul risultato. Chi ricorre alla commessa completata al solo scopo di rinviare il reddito, in assenza dei presupposti contabili, rischia di perdere anche il riconoscimento fiscale.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Per capire come operano le regole, si immagini Alfa Costruzioni Srl, con esercizio coincidente con l'anno solare, bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali e Irap determinata ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 446/1997. Al 31 dicembre 2026 la società si trova in tre situazioni. Per semplicità si ipotizza che i costi stimati siano rimasti invariati, che non ci siano maggiorazioni di prezzo né SAL liquidati in via definitiva dal committente, e che al completamento corrispettivi e costi risultino quelli preventivati. I dati sono di fantasia e ricostruiti per coerenza con i risultati dell'esempio.

FATTISPECIE	NATURA	DATI IPOTIZZATI
1. Immobile invenduto	Bene merce a costo specifico	Costo 280.000 euro, valore contabile ridotto a 220.000 euro, vendita nel 2027 a 240.000 euro
2. Commessa ultrannuale in corso al 31 dicembre 2023	Lavoro su ordinazione, articolo 93, comma 2	Corrispettivo 2.400.000 euro, costi stimati 1.920.000 euro, in bilancio valutata al costo, completamento nel 2027
3. Commessa avviata nel 2025	Lavoro su ordinazione, articolo 93, comma 6	Corrispettivo 1.500.000 euro, costi stimati 1.200.000 euro, costi sostenuti a fine 2026 per 900.000 euro, consegna nel 2027

Il valore contabile scende da 280.000 a 220.000 euro, e ne risulta una svalutazione di 60.000 euro, che nell'esercizio non è deducibile ai fini Ires. Nel modello Redditi 2027, riferito al 2026, occorre quindi una variazione in aumento di 60.000 euro, mentre il valore fiscale dell'immobile rimane di 280.000 euro. Se sussistono i presupposti per il recupero, si iscrivono imposte anticipate Ires per 14.400 euro (60.000 per il 24%).

Con la vendita a 240.000 euro nel 2027, il margine contabile è di 20.000 euro (240.000 meno 220.000). Il risultato fiscale è invece negativo per 40.000 euro, poiché il ricavo va confrontato con il costo fiscale di 280.000 euro. I 60.000 euro di differenza si recuperano con una variazione in diminuzione nel modello Redditi 2028 e con il riassorbimento delle imposte anticipate, se iscritte.

In bilancio Alfa adotta il criterio del costo, ma per questa commessa l'articolo 13, comma 3, del D.Lgs. n. 192/2024 impone di proseguire con la disciplina fiscale previgente. Il criterio contabile non si trasferisce quindi in automatico al reddito imponibile: ai fini Ires i lavori si valorizzano in base ai corrispettivi pattuiti, in proporzione all'avanzamento, fermo restando il trattamento dei SAL.

Al 31 dicembre 2025 i costi sostenuti ammontano a 1.152.000 euro su 1.920.000 stimati, vale a dire il 60%. La rimanenza fiscale è pari a 1.440.000 euro (il 60% di 2.400.000), a fronte di un valore contabile di 1.152.000 euro. Al 31 dicembre 2026 l'avanzamento sale all'80%: costi per 1.536.000 euro e rimanenza fiscale di 1.920.000 euro. Lo scarto fra valore fiscale e contabile passa così da 288.000 a 384.000 euro.

VOCE	31 DICEMBRE 2025	31 DICEMBRE 2026
Avanzamento	60%	80%
Rimanenza contabile (costi)	1.152.000 euro	1.536.000 euro
Rimanenza fiscale (corrispettivi)	1.440.000 euro	1.920.000 euro
Differenza cumulata	288.000 euro	384.000 euro
Imposte anticipate al 24% (cumulate)	69.120 euro	92.160 euro

Ed è qui che si annida lo sbaglio più diffuso: la variazione in aumento del 2026 non vale 384.000 euro, bensì 96.000 euro. I 384.000 euro rappresentano la differenza complessiva maturata fino alla chiusura; quella di competenza dell'anno si ottiene sottraendo i due scarti (384.000 meno 288.000). Lo stesso ragionamento vale per le imposte anticipate: dei 92.160 euro cumulati, 23.040 euro riguardano il 2026, mentre 69.120 euro si sono formati negli esercizi precedenti, se rilevati correttamente.

Quando la commessa sarà completata, nel 2027, il margine civilistico complessivo sarà di 480.000 euro (2.400.000 meno 1.920.000), ma 384.000 euro risultano già tassati tramite le maggiori rimanenze. Nel modello Redditi 2028 occorre perciò una variazione in diminuzione di 384.000 euro, con il riassorbimento delle imposte anticipate. Quanto all'Irap, la valutazione segue il conto economico: lo scarto fra valore fiscale Ires e valore civilistico non produce di per sé una variazione Irap, né una fiscalità anticipata Irap.

A questa commessa si applica l'articolo 93, comma 6, del TUIR nella versione introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024. Se il metodo della commessa completata è applicato correttamente in bilancio secondo l'OIC 23, il costo cumulato di 900.000 euro al 31 dicembre 2026 coincide anche con il valore fiscale della rimanenza: non sorgono variazioni in dichiarazione né differenze temporanee Ires.

Col vecchio criterio dei corrispettivi pattuiti l'avanzamento sarebbe stato del 75% (900.000 su 1.200.000 euro) e il valore fiscale di 1.125.000 euro, con un margine anticipato di 225.000 euro. Il regime nuovo elimina tale disallineamento, ma non attribuisce all'impresa una scelta fiscale autonoma: la valutazione al costo deve trovare una reale giustificazione e una documentazione sul piano contabile. Alla consegna, nel 2027, il margine complessivo di 300.000 euro entra nel risultato dell'esercizio e, se non vi sono altre differenze, nel reddito imponibile Ires. Anche per l'Irap la commessa rileva secondo il conto economico.

CONFRONTO FINALE: CHE COSA MUTA NEI TRE CASI

CASO	VALORE FISCALE AL 31 DICEMBRE 2026	VARIAZIONE REDDITI 2027	RECUPERO
Immobile merce svalutato	280.000 euro (costo storico)	In aumento di 60.000 euro	In diminuzione di 60.000 euro in Redditi 2028 (anno della vendita)
Commessa ante 2024	1.920.000 euro (corrispettivi)	In aumento di 96.000 euro (quota dell'anno)	In diminuzione di 384.000 euro in Redditi 2028
Commessa avviata nel 2025 a commessa completata	900.000 euro (costo)	Nessuna	Nessuno: il margine di 300.000 euro è imponibile nel 2027

Dal confronto emerge che la medesima impresa, nello stesso esercizio, può trovarsi di fronte a tre trattamenti diversi, e che soltanto un prospetto distinto per ogni posta consente di compilare in modo corretto il quadro RF del modello Redditi e di calcolare la fiscalità differita.

ERRORI FREQUENTI: DOVE SI SBAGLIA IN CHIUSURA

Nella prassi di fine anno si ripetono alcune insidie, da controllare prima di firmare il bilancio e la dichiarazione:

- considerare gli immobili costruiti in proprio per la vendita come lavori su ordinazione, e applicare loro la percentuale di completamento;
- riconoscere ai fini Ires la svalutazione di un immobile merce valutato a costo specifico;
- applicare il nuovo articolo 93, comma 6, alle commesse in corso al 31 dicembre 2023, dimenticando la norma transitoria;
- assumere come variazione dell'anno l'intera differenza cumulata fra rimanenze fiscali e civilistiche, senza detrarre il disallineamento già maturato alla fine dell'esercizio precedente;
- trattare la commessa completata come un'opzione esercitabile a piacere, a prescindere dalle condizioni dell'OIC 23;
- trascurare il controllo dei SAL, delle maggiorazioni di prezzo e della recuperabilità delle imposte anticipate.

Su SAL e maggiorazioni di prezzo sono necessarie alcune precisazioni. Gli acconti versati dal committente non equivalgono alle liquidazioni definitive: incidono sul calcolo fiscale previsto dall'articolo 93, comma 2, solo queste ultime. Riserve, richieste di maggiori compensi e revisioni prezzi rispondono a regole proprie, che il caso numerico ha escluso di proposito e che vanno esaminate contratto per contratto.

CHECK LIST: GLI ADEMPIMENTI DI FINE ESERCIZIO

CONTROLLO	VERIFICA OPERATIVA
Qualificazione	Immobile merce o lavoro per committente: verificare natura e durata del contratto
Regime temporale	Accertare se la commessa era in corso al 31 dicembre 2023 oppure è iniziata dopo
Criterio contabile	Documentare la conformità del metodo all'OIC 23 e i presupposti della commessa completata
Valutazione fiscale	Determinare il valore secondo l'articolo 92 o 93 del TUIR e confrontarlo con quello di bilancio
SAL e maggiorazioni	Distinguere acconti e liquidazioni definitive, verificare riserve e variazioni di prezzo
Svalutazioni	Individuare i beni a costo specifico e le variazioni in aumento ai fini Ires
Variazioni annuali	Confrontare i disallineamenti cumulati di fine e di inizio esercizio
Irap	Verificare il regime del soggetto e la rilevanza delle poste nel conto economico
Imposte anticipate	Verificare esistenza, quantificazione e recuperabilità delle differenze temporanee
Documentazione	Conservare contratti, stime, perizie, prospetti di commessa e riconciliazioni fiscali

Per chiudere il 2026 serve quindi un lavoro di riconciliazione analitica, svolto per ogni commessa e per ogni immobile. L'impresa che mantiene aggiornati il prospetto dei disallineamenti e la documentazione contrattuale si fa trovare pronta in caso di controllo e riduce il rischio di errori nelle variazioni del modello Redditi 2027 e in quelle degli anni seguenti, quando i valori fiscali e contabili torneranno a coincidere.

DOMANDE FREQUENTI

LA SVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI INVENDUTI È DEDUCIBILE AI FINI IRES?

Per gli immobili merce valutati a costo specifico la svalutazione contabile resta indeducibile ai fini Ires fino al realizzo. Occorre una variazione in aumento e bisogna seguire la differenza tra valore contabile e fiscale, valutando la recuperabilità delle eventuali imposte anticipate.

COME SI CALCOLA LA VARIAZIONE FISCALE ANNUALE DI UNA COMMESSA?

La variazione dell'anno si ottiene confrontando il disallineamento fiscale e contabile di fine esercizio con quello iniziale. Nell'esempio proposto, lo scarto cumulato passa da 288.000 a 384.000 euro: la variazione in aumento del 2026 è quindi di 96.000 euro.

UNA SVALUTAZIONE DEL MAGAZZINO RILEVA SEMPRE AI FINI IRAP?

La rilevanza Irap va verificata secondo il regime del soggetto. Per chi applica l'articolo 5 del D.Lgs. 446/1997, la deducibilità della svalutazione sostenuta da elementi certi e oggettivi è presentata come tesi prudente di dottrina, priva di una conferma ufficiale specifica.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/immobili-invenduti-commesse-edili-rimanenze-fine-2026/ →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?
Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.
CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

5 MIN LETTURA 11/11/2026

Bollo auto, prescrizione: chi la eccepisce deve provare la sequenza degli atti

Per la Cgt di Milano (sentenza 861/2026) chi eccepisce la prescrizione del bollo auto deve provare la notifica della cartella e l'assenza di atti interruttivi. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 861/2026, ha fissato una regola concreta per chi si oppone a una pretesa in materia di bollo auto: spetta a chi solleva la prescrizione dimostrarla. Il contribuente è tenuto a provare in quale data ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento e che, a partire da quel momento, il termine prescrizionale è trascorso interamente, senza che alcun altro atto lo interrompesse. Richiamare il mero passare del tempo rispetto all'annualità d'imposta non basta.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Riscossione.

Norme chiave
D.P.R. 602/1973, art. 50 · D.L. 953/1982, art. 5 · L.R. Lombardia 10/2003.

Destinatari
Contribuenti destinatari di intimazioni per tassa automobilistica e difensori tributari.

Punto pratico
Richiedi all'agente della riscossione cartelle e relate di notifica; disponi in ordine cronologico notifiche e atti successivi e documenta l'intervallo su cui fondare l'eccezione di prescrizione, verificando le cartelle già impugnate o definite.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Il Consiglio dei Ministri ha deliberato un decreto legge che prevede l'esenzione totale dal pagamento del bollo auto per il 2027 a favore delle persone fisiche proprietarie di autovetture con potenza fino a 80 kW (109 CV).
- 💡 **Impatto operativo:** Il beneficio spetta a un solo veicolo per proprietario; in caso di possesso plurimo l'agevolazione premia l'auto con potenza minore (o tributo inferiore a parità di kW), estendendosi a moto e ciclomotori solo in assenza di autovetture.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'esenzione non riguarda le persone giuridiche, le flotte societarie né i veicoli strumentali; l'efficacia definitiva è subordinata alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e alla conversione in legge.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 861/2026, ha fissato una regola concreta per chi si oppone a una pretesa in materia di bollo auto: spetta a chi solleva la prescrizione dimostrarla. Il contribuente è tenuto a provare in quale data ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento e che, a partire da quel momento, il termine prescrizionale è trascorso interamente, senza che alcun altro atto lo interrompesse. Richiamare il mero passare del tempo rispetto all'annualità d'imposta non basta. La vicenda nasceva da un'intimazione di pagamento notificata nel luglio 2025, relativa anche al bollo auto degli anni 2010 e 2011. Per la parte rimasta in discussione il ricorso è stato respinto, mentre per una cartella interessata da una definizione agevolata i giudici hanno dichiarato cessata la materia del contendere. Si tratta di una decisione di merito, legata a un caso particolare, che però indica un criterio probatorio da ricordare in ogni controversia analoga.

IL CASO: LA VICENDA DELL'INTIMAZIONE E DELLE CARTELLE ALLA BASE

Con l'intimazione di pagamento l'agente della riscossione invita a saldare le somme iscritte a ruolo, prima di dare inizio alle procedure esecutive. La contribuente l'aveva impugnata sostenendo che il diritto alla riscossione fosse ormai decaduto e prescritto, anche per il bollo auto relativo al 2010 e al 2011. L'atto poggiava su cartelle di pagamento già notificate, che la contribuente non aveva contestato entro i termini.

Proprio questa omessa impugnazione costituisce il primo nodo della pronuncia, poiché da essa discende quanto resta contestabile a distanza di anni.

DECADENZA: CHE COSA COPRE LA DEFINITIVITÀ DELLA CARTELLA

Anzitutto i giudici tengono distinte la decadenza e la prescrizione. La decadenza concerne il termine entro cui l'ente titolare del tributo deve notificare l'atto con cui ne chiede il pagamento. Dato che la cartella presupposta non era stata impugnata in tempo, i vizi relativi alla fase genetica della pretesa, decadenza compresa, dovevano ritenersi sanati dalla definitività dell'atto.

La sentenza, rifacendosi all'art. 50 del DPR n. 602/1973, osserva che l'intimazione è un atto consequenziale: contro di essa non si possono far valere i vizi dell'atto precedente, quando quest'ultimo è divenuto definitivo perché non impugnato. Nel caso esaminato la Corte ha inoltre constatato che erano stati osservati i termini per il recupero del bollo del 2010 e del 2011, stabiliti dalla legge regionale lombarda n. 10/2003 al 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento.

PRESCRIZIONE TRIENNALE: QUANTO DURA IL TERMINE PER IL BOLLO AUTO

Quanto alla tassa automobilistica, la Corte richiama la prescrizione di tre anni prevista dall'art. 5 del D.L. n. 953/1982. Essa decorre dal 1° gennaio dell'anno seguente a quello in cui il tributo andava versato. Ad esempio, per il bollo dovuto nel 2010 il termine inizia a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Tuttavia la notifica della cartella di pagamento interrompe la prescrizione, e da quella data prende avvio un nuovo termine. La giurisprudenza di legittimità non è sempre uniforme sulla durata precisa di tale nuovo termine e sul momento da cui la prescrizione decorre dopo l'atto impositivo: perciò, nel singolo caso, è opportuno controllare le più recenti sentenze della Cassazione, intervenute a più riprese sulla decorrenza del triennio per le cartelle relative al bollo auto.

ONERE DELLA PROVA: CIÒ CHE IL CONTRIBUENTE È TENUTO A DIMOSTRARE

Il punto decisivo riguarda come si distribuisce l'onere probatorio. Chi solleva la prescrizione ne deve dimostrare i presupposti. Nella vicenda in esame la ricorrente non aveva dato prova di tre elementi.

- la data di notifica della cartella presupposta;
- il decorso integrale del termine di prescrizione dopo quella notifica;
- l'assenza di ulteriori atti interruttivi nel frattempo.

In mancanza di tale ricostruzione l'eccezione non trova accoglimento. Il solo fatto che siano trascorsi molti anni dal bollo non è sufficiente: bisogna disporre in ordine cronologico notifiche e atti e far vedere che fra l'ultimo e quello successivo è passato un tempo maggiore del termine. Sul piano pratico, il contribuente deve quindi reperire la documentazione, ad esempio le relate di notifica e l'estratto di ruolo, che si trovano di frequente presso l'agente della riscossione.

ESITO: IL RIGETTO DEL RICORSO E LA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Accertata la regolarità delle cartelle presupposte e mancando la prova dell'estinzione del credito, la Corte ha rigettato il ricorso. Secondo i giudici l'intimazione era stata emessa nel rispetto dell'art. 50 del DPR n. 602/1973, quale atto preliminare alle procedure esecutive e privo di vizi propri. Quanto alla cartella confluita in una definizione agevolata, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.

INDICAZIONI PRATICHE: COME COSTRUIRE LA DIFESA

Davanti a un'intimazione per vecchi bolli auto conviene, prima di tutto, ripercorrere la storia degli atti: cartella, notifiche, eventuali solleciti, rateazioni o dilazioni e definizioni agevolate. Occorre poi accertare se la cartella sia stata impugnata nei termini, dato che altrimenti le censure sulla fase originaria risultano ormai precluse. Soltanto a quel punto si può formulare l'eccezione di prescrizione, producendo la data di notifica della cartella e provando che il termine è maturato successivamente. Come ricorda la sentenza, l'assenza di altri atti interruttivi deve essere provata, non semplicemente asserita.

DOMANDE FREQUENTI

BASTA CHE IL BOLLO AUTO SIA MOLTO VECCHIO PER ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE?

No. Nella decisione della Cgt di Milano richiamata, il contribuente deve provare la data di notifica della cartella, il decorso integrale del termine successivo e l'assenza di atti interruttivi. Il semplice riferimento all'annualità remota del bollo non dimostra che il credito sia estinto.

POSSO CONTESTARE LA DECADENZA IMPUGNANDO SOLTANTO L'INTIMAZIONE?

Nel caso esaminato, i vizi originari della pretesa, compresa la decadenza, non erano più contestabili perché le cartelle precedenti non erano state impugnate nei termini. L'intimazione è un atto successivo: resta da valutare distintamente l'eventuale prescrizione maturata dopo la notifica della cartella.

QUALI DOCUMENTI SERVONO PER RICOSTRUIRE LA PRESCRIZIONE DEL BOLLO?

Occorre recuperare cartelle, relate di notifica e atti successivi, disponendoli in ordine cronologico. Vanno esaminati anche solleciti, rateazioni, dilazioni e definizioni agevolate. La documentazione consente di individuare l'intervallo su cui fondare l'eccezione e di verificare eventuali interruzioni del termine.

VADEMECUM APPLICATIVO: VERIFICA REQUISITI ESENZIONE BOLLO AUTO 2027

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **VERIFICA SOGGETTIVA INTESTATARIO**
   Accertare che l'intestazione al PRA sia a nome di persona fisica (esclusi veicoli intestati a persone giuridiche e ditte).
2. **CONTROLLO POTENZA A LIBRETTO**
   Verificare sulla carta di circolazione al riquadro (P.2) che la potenza non sia superiore alla soglia limite di 80 kW.
3. **GESTIONE DEL POSSESSO PLURIMO**
   In presenza di più vetture intestate allo stesso soggetto, selezionare il mezzo con minor potenza per beneficiare dell'esonero.
4. **MONITORAGGIO ITER LEGISLATIVO**
   Verificare la pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale e i protocolli telematici dell'ACI e degli enti regionali.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/bollo-auto-prescrizione-onere-prova-notifiche-cartelle/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?
Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.
RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

FISCO & AGGIORNAMENTI

10 MIN LETTURA 13/11/2026

Riduzione del canone di locazione opponibile al Fisco solo con data certa

Se le parti di una locazione già avviata, proprietario e inquilino, decidono di abbassare il canone pattuito, non scatta alcun obbligo di registrare nuovamente il contratto: l'Agenzia delle Entrate lo ha precisato molti anni fa e la stessa conclusione discende dal Testo Unico dell'imposta di registro. Da qui, tuttavia, non deriva che l'Erario sia tenuto a dare per buono senza verifiche il canone più basso che il contribuente espone. Nell'ordinanza n. 21394 del 23 giugno 2026 la Corte di Cassazione ha rimarcato quanto aveva già stabilito con alcune decisioni del 2025: finché manca una data certa, opponibile ai terzi in base all'articolo 2704 del codice civile, la pattuizione che riduce il canone non vale nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, la quale resta libera di applicare l'imposta sul canone iniziale fino a quando la scrittura non ottiene quella data certa.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Locazione immobili.

Norme chiave
Codice civile, art. 2704 · D.P.R. 131/1986, artt. 3, 17 e 19 · D.L. 133/2014, art. 19 · TUIR, art. 26 · Risoluzione Agenzia delle Entrate 60/E/2010 · Cassazione, ordinanza 21394/2026.

Destinatari
Locatori e conduttori che concordano una riduzione del canone e consulenti che ne curano la tassazione.

Punto pratico
Formalizza e registra subito l'accordo di sola riduzione del canone, esente da registro e bollo, conservandone ricevuta e applicazione effettiva. Se non registri, procurati una prova oggettiva della data opponibile al Fisco prima di dichiarare il canone ridotto.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Per capire la questione occorre muovere dalle regole sulla registrazione delle locazioni, fissate nel Testo Unico dell'imposta di registro (D.P.R.
- 💡 **Impatto operativo:** Registrare l'atto rimane la via più agevole, e oggi non costa nulla in termini di imposta di registro e di bollo se l'operazione si limita alla riduzione del canone.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: La mancanza di un obbligo di registrazione tocca solo l'aspetto formale: chi non registra l'accordo di riduzione non incorre in alcuna sanzione.

Se le parti di una locazione già avviata, proprietario e inquilino, decidono di abbassare il canone pattuito, non scatta alcun obbligo di registrare nuovamente il contratto: l'Agenzia delle Entrate lo ha precisato molti anni fa e la stessa conclusione discende dal Testo Unico dell'imposta di registro. Da qui, tuttavia, non deriva che l'Erario sia tenuto a dare per buono senza verifiche il canone più basso che il contribuente espone. Nell'ordinanza n. 21394 del 23 giugno 2026 la Corte di Cassazione ha rimarcato quanto aveva già stabilito con alcune decisioni del 2025: finché manca una data certa, opponibile ai terzi in base all'articolo 2704 del codice civile, la pattuizione che riduce il canone non vale nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, la quale resta libera di applicare l'imposta sul canone iniziale fino a quando la scrittura non ottiene quella data certa. Non sono sufficienti le affermazioni dei contraenti né le quietanze di pagamento: occorrono riscontri oggettivi, sottratti al controllo di chi ha firmato. Registrare l'atto rimane la via più agevole, e oggi non costa nulla in termini di imposta di registro e di bollo se l'operazione si limita alla riduzione del canone.

IL CASO ARRIVATO IN CASSAZIONE: CANONE ABBASSATO, IMPOSIZIONE SULL'INTERO IMPORTO

Al centro dell'ordinanza n. 21394/2026 c'è una locazione in cui i contraenti avevano pattuito un canone inferiore mediante una scrittura privata recante la data di dicembre 2013. La registrazione di quell'accordo, però, è avvenuta solo nell'ottobre 2014. Facendo leva su questa distanza di tempo, l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito da locazione dei primi dieci mesi del 2014 sulla base del canone originario, superiore, e aveva ammesso l'importo ridotto unicamente dalla data di registrazione in avanti. Il contribuente ha contestato la ripresa, affermando che l'accordo, benché registrato in ritardo, spiegava effetti fin dalla data scritta nel documento. Nel processo, tuttavia, non ha saputo portare riscontri esterni capaci di fissare con sicurezza la formazione della scrittura al dicembre 2013: né le dichiarazioni dei contraenti né le ricevute dei versamenti del canone ridotto sono bastate, perché a loro volta prive di una data certa propria. I giudici di legittimità hanno perciò accolto la tesi dell'Agenzia, confermando che **la data di una scrittura privata non autenticata non è opponibile al Fisco se non dal giorno della registrazione**, a meno che il contribuente non provi

che il documento è anteriore con fatti oggettivi e fuori dalla sua sfera di controllo.

PERCHÉ ABBASSARE IL CANONE NON IMPONE DI REGISTRARE DI NUOVO IL CONTRATTO

Per capire la questione occorre muovere dalle regole sulla registrazione delle locazioni, fissate nel Testo Unico dell'imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986, di solito abbreviato in TUR). Gli articoli 3 e 17 di quel provvedimento elencano quali fatti, successivi alla prima registrazione, vanno portati a conoscenza dell'Agenzia delle Entrate: la cessione, la risoluzione e la proroga del contratto. Ridurre il canone, di per sé, non compare in quell'elenco. La stessa Agenzia lo ha messo in chiaro con la risoluzione n. 60/E del 28 giugno 2010, in risposta a un interpello dedicato al tema: l'intesa con cui i contraenti diminuiscono il canone di una locazione già registrata non equivale a una risoluzione e nemmeno a una novazione del rapporto, perché non lo rimpiazza con un contratto diverso, ma interviene solo su una clausola di quello in essere. Di qui l'assenza di una nuova liquidazione dell'imposta di registro secondo l'articolo 19 del medesimo TUR. Ne discende che locatore e conduttore non sono tenuti a segnalare la variazione all'Amministrazione finanziaria entro una scadenza prestabilita, a differenza di quanto accade per proroghe e cessioni.

REGISTRARE RESTA UNA SCELTA, MA IL COSTO È PRESSOCHÉ NULLO

Il fatto che non ci sia un obbligo non rende inopportuno registrare l'intesa. Al contrario, il decreto legge n. 133/2014, noto come decreto Sblocca Italia, ha reso l'adempimento assai vantaggioso: in base all'articolo 19, quando l'atto si limita a ridurre il canone di una locazione in corso, la sua registrazione è **esente sia dall'imposta di registro sia dall'imposta di bollo**. Il beneficio, però, opera soltanto se il documento contiene esclusivamente la riduzione del canone: se vi figurano anche altre modifiche contrattuali, la registrazione torna a pagamento secondo le regole comuni. Registrare l'accordo di riduzione, dunque, non aggiunge alcuna spesa a carico del contribuente, ma gli assicura un risultato altrimenti difficile da ottenere: una data certa opponibile all'Erario.

L'ASSENZA DELL'OBBLIGO NON PORTA IL FISCO AD AMMETTERE DA SUBITO IL CANONE RIDOTTO

Proprio qui si nasconde il malinteso più comune. La mancanza di un obbligo di registrazione tocca solo l'aspetto formale: chi non registra l'accordo di riduzione non incorre in alcuna sanzione. Nella sostanza, invece, l'abbassamento del canone si riflette sull'importo dei redditi da locazione da indicare ai fini delle imposte dirette e può abbassare la base imponibile dell'imposta di registro pure per le annualità seguenti, nei contratti in cui si è optato per il versamento anno per anno anziché in un'unica soluzione per l'intera durata. Rispetto all'intesa raggiunta da locatore e conduttore l'Agenzia delle Entrate resta un terzo: le è consentito non tener conto della data riportata nella scrittura privata se quest'ultima non è opponibile secondo le regole civilistiche sulla data certa. La domanda vera, quindi, non è se registrare l'accordo, bensì con quali mezzi e a partire da quando si riesce a provare che la riduzione ha effetto da una determinata data.

LA DATA CERTA: IL PRESUPPOSTO EFFETTIVO PER FAR VALERE L'ACCORDO DAVANTI AL FISCO

IN CHE MODO SI ACQUISISCE, ALLA LUCE DELL'ARTICOLO 2704 DEL CODICE CIVILE

Il punto decisivo ruota attorno all'articolo 2704 del codice civile, che disciplina quando una scrittura privata è opponibile ai terzi, e fra i terzi va annoverata senza dubbio l'Amministrazione finanziaria. La norma stabilisce che, verso chi non l'ha sottoscritta, la data di una scrittura privata non autenticata non è certa né conteggiabile prima del giorno della registrazione. Diversamente, essa acquista certezza dal giorno in cui muore, o diventa fisicamente incapace di firmare, chi l'ha sottoscritta, oppure dal giorno in cui il contenuto è riprodotto in un atto pubblico, oppure ancora da un ulteriore fatto che dimostri con pari sicurezza che il documento è stato formato prima. Applicato a un accordo di riduzione del canone, ciò comporta che, senza registrazione, il contribuente deve reperire uno di questi elementi alternativi per provare che la riduzione operava già prima della data che vuole opporre. L'operazione non è affatto agevole, come mostrano le decisioni più recenti della Cassazione.

CIÒ CHE, PER LA CASSAZIONE, NON È SUFFICIENTE A PROVARE LA DATA DELL'ACCORDO

Nel corso degli ultimi due anni la Corte è intervenuta ripetutamente sull'argomento, riducendo via via le prove che considera valide. Con le ordinanze gemelle n. 10870 e n. 10871 del 24 aprile 2025 ha negato che le dichiarazioni dei soggetti che hanno stipulato l'intesa e le ricevute dei pagamenti del canone ridotto bastino, da sole, a dare data certa alla scrittura, dato che provengono proprio da chi ha interesse a sostenere l'anteriorità del documento e non offrono alcuna terzietà. Qualche giorno più tardi, con l'ordinanza n. 12081 del 7 maggio 2025, su un immobile a uso commerciale locato da due comproprietari, la Cassazione ha confermato l'impostazione, chiarendo che servono riscontri oggettivi, provenienti da soggetti estranei al rapporto fra locatore e conduttore. L'ordinanza n. 21394 del 23 giugno 2026 prosegue lungo la stessa linea e ribadisce che né le dichiarazioni né le quietanze di pagamento, quando sono a loro volta prive di una data

certa autonoma, permettono di fissare nel tempo la nascita dell'accordo.

VOCE	ATTRIBUISCE DATA CERTA ALLA SCRITTURA
Registrazione dell'accordo presso l'Agenzia delle Entrate	Sì, a decorrere dal giorno della registrazione
Riproduzione del contenuto dell'accordo in un atto pubblico	Sì, a partire dal giorno della riproduzione
Morte o sopravvenuta impossibilità fisica di chi ha sottoscritto la scrittura	Sì, a decorrere dal giorno in cui l'evento si verifica
Altro fatto obiettivo, formato da un soggetto estraneo alle parti, idoneo a collocare con certezza l'anteriorità del documento	Sì, purché sia davvero riscontrabile
Dichiarazioni di locatore e conduttore sulla data dell'accordo	No
Ricevute di pagamento del canone ridotto, prive di data certa autonoma	No

GLI EFFETTI SULLE IMPOSTE DIRETTE E SULL'IMPOSTA DI REGISTRO

Se l'Erario non ammette la data scritta nell'accordo di riduzione, le ricadute si avvertono su due versanti. Sul fronte delle imposte dirette, l'articolo 26 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, D.P.R. n. 917/1986) prevede che i redditi fondiari entrino nel reddito complessivo del proprietario a prescindere dal loro effettivo incasso, con riferimento al periodo d'imposta in cui l'immobile è stato posseduto. In concreto, se per un dato intervallo la riduzione non è opponibile al Fisco, il locatore è tenuto a dichiarare il canone pieno stabilito all'origine, pur avendo materialmente riscosso una somma minore. Sul fronte dell'imposta di registro, la riduzione del canone si ripercuote sulla base imponibile delle annualità successive nei contratti con versamento annuale del tributo: anche qui, in mancanza di una data certa opponibile, l'ufficio può seguitare a liquidare l'imposta sul canone originario fino a quando l'accordo non diventa efficace nei confronti del Fisco.

COME DEVONO MUOVERSI, IN CONCRETO, LOCATORE E CONDUTTORE

L'indicazione che si ricava da queste pronunce è netta: anche se sul piano formale resta una facoltà, registrare l'atto è di fatto **il mezzo più lineare e meno rischioso per attribuire data certa all'accordo di riduzione del canone**. Poiché, quando riguarda la sola riduzione, l'operazione non sconta imposta di registro né di bollo, il prezzo di questa precauzione è in pratica nullo se paragonato al pericolo di veder tassato per mesi, o addirittura per anni, un canone che di fatto non si è mai incassato per intero. Chi sceglie di non registrare farebbe bene comunque a costruirsi una data certa con mezzi equivalenti, per esempio spedendo la scrittura via posta elettronica certificata, apponendo una marca temporale o facendo autenticare le firme da un notaio, senza limitarsi a intese reciproche o a ricevute di pagamento che, prese da sole, la giurisprudenza più recente giudica inidonee. In ogni caso restano indispensabili la prova del contenuto dell'accordo e la dimostrazione che le parti lo hanno davvero applicato, aspetti che l'Amministrazione finanziaria può sempre chiedere di documentare in sede di controllo.

DOMANDE FREQUENTI

È OBBLIGATORIO REGISTRARE L'ACCORDO CHE RIDUCE IL CANONE DI LOCAZIONE?

La sola riduzione del canone di una locazione già registrata non impone una nuova registrazione. Registrare l'accordo resta però il modo più semplice per attribuirgli data certa e far valere il canone ridotto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

QUANTO COSTA REGISTRARE UN ACCORDO DI RIDUZIONE DEL CANONE?

Se l'accordo contiene esclusivamente la diminuzione del canone, la registrazione è esente sia dall'imposta di registro sia dal bollo. Quando il documento introduce anche altre modifiche contrattuali, l'esenzione non opera e si applicano le regole ordinarie.

LE RICEVUTE DEI CANONI RIDOTTI BASTANO A PROVARE LA DATA DELL'ACCORDO?

Le quietanze prive di una propria data certa e le dichiarazioni dei contraenti non bastano. Per rendere opponibile l'accordo al Fisco occorrono elementi oggettivi, sottratti al controllo delle parti, che dimostrino quando la scrittura è stata formata.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/riduzione-del-canone-locazione-fisco-data-certa/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

AGEVOLAZIONI & BONUS EDILIZI

11 MIN LETTURA 13/11/2026

Barriere architettoniche: come cambia il bonus tra vecchio e nuovo regime fiscale

Tra il 2022 e il 2026 il quadro degli sconti fiscali destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche si è modificato in profondità. Un regime speciale è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2025: prevedeva la detrazione rafforzata del 75%, disciplinata dall'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020. Con il 1° gennaio 2026, non essendo arrivata alcuna proroga, i medesimi lavori ricadono nel regime ordinario del recupero edilizio, quello dell'articolo 16-bis del TUIR, dove le percentuali risultano inferiori: 36% nella generalità dei casi e 50% quando si tratta dell'abitazione principale di chi vanta un diritto reale.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Barriere architettoniche.

Norme chiave
TUIR, art. 16-bis · D.L. 34/2020, art. 119-ter · D.L. 212/2023 · D.L. 39/2024, art. 4-bis · D.P.R. 633/1972, Tabella A, parte II, n. 41-ter · Circolare Agenzia delle Entrate 17/E/2023.

Destinatari
Famiglie, eredi e amministratori condominiali con spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Punto pratico
Classifica i pagamenti per anno e regime: le rate residue del bonus speciale non passano agli eredi. Per le spese dal 2026 documenta chi mantiene la detenzione materiale e diretta dell'immobile prima di attribuire le quote residue del recupero edilizio.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Requisiti amministrativi, igienico-sanitari e fiscali per l'apertura e la gestione di attività di somministrazione alimenti e bevande.
- 💡 **Impatto operativo:** Necessario completare SCIA commerciale, conformità ASL, licenza UTF per alcolici e corretta programmazione del registratore telematico con POS integrato.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'errata attribuzione del codice attività ATECO 2025 può comportare anomalie nei controlli automatici e nei parametri ISA.

Tra il 2022 e il 2026 il quadro degli sconti fiscali destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche si è modificato in profondità. Un regime speciale è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2025: prevedeva la detrazione rafforzata del 75%, disciplinata dall'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020. Con il 1° gennaio 2026, non essendo arrivata alcuna proroga, i medesimi lavori ricadono nel regime ordinario del recupero edilizio, quello dell'articolo 16-bis del TUIR, dove le percentuali risultano inferiori: 36% nella generalità dei casi e 50% quando si tratta dell'abitazione principale di chi vanta un diritto reale. Nessuna variazione tocca invece l'IVA agevolata al 4%, che dipende dal carattere oggettivo dell'opera e non dalla situazione soggettiva del committente. L'aspetto più insidioso attiene al passaggio del vantaggio agli eredi: le quote non ancora fruite svaniscono sotto il regime speciale, mentre con quello ordinario ritornano cedibili a chi mantiene la detenzione materiale dell'immobile. Un identico intervento, dunque, è capace di generare esiti contrapposti a seconda del semplice anno di sostenimento della spesa.

DUE DISCIPLINE CHE SI SONO SUCCEDUTE

Chi vuole inquadrare lo scenario odierno deve tenere separate due fasi. La prima coincide con il regime speciale, sorto insieme al Decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 2020) e rafforzato dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), che nel Decreto Rilancio ha collocato l'articolo 119-ter. Grazie a questa disposizione è stata ammessa una detrazione del 75% sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 in poi. Pensata in origine soltanto per il 2022, la misura ha poi ottenuto dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) una proroga fino al 31 dicembre 2025.

La seconda fase prende avvio il 1° gennaio 2026. Non essendo intervenuta un'ulteriore proroga della detrazione rafforzata, gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sono rientrati nel regime ordinario delle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio, ossia nell'articolo 16-bis del TUIR, che fra i lavori agevolati ha da sempre annoverato anche quelli diretti al superamento delle barriere. A mutare non è il tipo di opera, bensì le condizioni fiscali: la percentuale, il tetto di spesa e, come si dirà, la sorte del vantaggio quando il titolare viene a mancare.

IL BONUS SPECIALE AL 75%: PERCENTUALE, TETTI E RECUPERO IN QUOTE

Quando la spesa è sostenuta entro il 31 dicembre 2025, la detrazione opera al 75% e si applica su massimali che

variano secondo il tipo di fabbricato. Per gli edifici unifamiliari, così come per le unità immobiliari collocate in edifici plurifamiliari purché funzionalmente autonome e provviste di almeno un accesso indipendente dall'esterno, il limite arriva a 50.000 euro. Negli edifici che contano da due a otto unità immobiliari il tetto corrisponde a 40.000 euro per ciascuna unità. Se le unità superano le otto, il valore di riferimento cala a 30.000 euro per ognuna.

Nel tempo il recupero della detrazione ha seguito regole diverse. Le spese del 2022 e del 2023 si recuperano in cinque rate annuali di identico ammontare. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024, invece, l'articolo 4-bis del decreto legge n. 39 del 2024, convertito dalla legge n. 67 del 2024, ha portato la ripartizione a dieci quote annuali, senza toccare la misura del 75%. In sostanza, chi ha saldato i lavori nel 2024 o nel 2025 riprende la stessa cifra, distribuita però su una durata doppia.

LA STRETTA DEL 2023: SOLTANTO SCALE, RAMPE E ASCENSORI

Verso la fine del 2023 il regime speciale è stato ritoccato in modo rilevante. Con il decreto legge n. 212 del 2023 l'ambito oggettivo dell'agevolazione si è ristretto: dalle spese del 30 dicembre 2023 in avanti, la detrazione del 75% copre unicamente i lavori su scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Ne sono usciti l'automazione degli impianti e il rimpiazzo di infissi e pavimentazioni, che le stesure precedenti della disposizione consentivano.

Su questi interventi serve, altrimenti il beneficio decade, l'asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi la conformità ai requisiti tecnici del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, cioè il regolamento che fissa le regole su accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici privati. Il medesimo decreto legge n. 212 del 2023 ha per giunta compresso pesantemente la facoltà di scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura: sulle spese più recenti questa via rimane percorribile soltanto in casi marginali, collegati a situazioni di difficoltà economica o alla presenza di persone con disabilità. Fuori da tali ipotesi, il 75% si sfrutta solo come detrazione nella dichiarazione dei redditi.

DAL 2026 SUBENTRA L'ARTICOLO 16-BIS DEL TUIR

Alle spese sostenute dal 1° gennaio 2026 si applicano le consuete regole del recupero edilizio. La detrazione vale il 36% e cresce al 50% se a sostenerla è il proprietario, oppure chi ha un altro diritto reale di godimento, sull'immobile usato come abitazione principale. Il tetto ammonta a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e il recupero si sviluppa in dieci rate annuali uguali, lo stesso ritmo già adottato nel 2024 per il bonus speciale. Del beneficio può avvalersi pure il familiare convivente di chi possiede o detiene l'immobile oggetto dei lavori.

Le percentuali degli anni seguenti figurano già nel testo di legge, pur non essendo ancora operative: per il 2027 si prevede una discesa al 30% sugli immobili diversi dall'abitazione principale e al 36% sull'abitazione principale, sempre entro il tetto di 96.000 euro. Chi pianifica lavori a cavallo tra due anni farebbe bene, perciò, a soppesare con cura la data in cui la spesa viene sostenuta, dato che da essa dipende la percentuale utilizzabile.

A differenza del regime speciale, l'articolo 16-bis abbraccia un ventaglio più esteso di lavori: vi ricadono, per fare qualche caso, il montaggio o il cambio di ascensori e montacarichi, la posa di rampe al posto dei gradini e, in senso lato, gli interventi che agevolano gli spostamenti delle persone con disabilità all'interno e all'esterno dell'abitazione. Ne restano fuori, al contrario, gli acquisti di beni mobili come gli ausili informatici, che al più trovano posto in altre detrazioni, per esempio quella del 19% per i sussidi tecnici e informatici.

PROFILO	REGIME SPECIALE (SPESE FINO AL 31 DICEMBRE 2025)	REGIME ORDINARIO (SPESE DAL 1° GENNAIO 2026)
Base normativa	art. 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020	art. 16-bis del TUIR
Percentuale	75%	50% quando a sostenere la spesa è chi ha un diritto reale sull'abitazione principale, 36% in tutte le altre situazioni
Tetto di spesa	tra 30.000 e 50.000 euro per unità, a seconda del tipo di fabbricato	96.000 euro per unità immobiliare
Recupero in quote	5 rate annuali per le spese fino al 2023, 10 rate per quelle dal 2024	10 rate annuali
Lavori agevolabili	soltanto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici (dal 30 dicembre 2023)	gamma più estesa di interventi di abbattimento delle barriere
Asseverazione tecnica sul d.m. n. 236 del 1989	obbligatoria, pena la decadenza	non prevista nella forma tipizzata del bonus 75%
Trasmissione agli eredi	non consentita	consentita, se l'erede mantiene la detenzione materiale e diretta dell'immobile

NESSUNA MODIFICA PER L'IVA AGEVOLATA AL 4%

Quanto all'imposta sul valore aggiunto, i lavori per il superamento delle barriere architettoniche restano tassati con l'IVA al 4%. Il beneficio non è ancorato a una condizione soggettiva di disabilità di chi commissiona l'opera, ma poggia sul numero 41-ter della Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, che attribuisce l'aliquota ridotta alle prestazioni di servizi derivanti da contratti di appalto per la realizzazione di opere direttamente rivolte al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Il vantaggio, dunque, si aggancia al carattere oggettivo dell'opera edilizia e non a chi la commissiona. Non occorre che il committente abbia una disabilità o risulti fiscalmente a carico: pesa il genere di lavori realizzati. Più sfumata rimane invece la percentuale da applicare alle mere cessioni di beni con posa in opera, come certe forniture di

infissi, che rispondono a regole a sé e richiedono una valutazione volta per volta.

IL BENEFICIO IN SUCCESSIONE: DOVE I DUE REGIMI DIVERGONO

L'elemento che separa nettamente le due discipline è la possibilità di trasferire la detrazione agli eredi. Sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 l'Agenzia delle Entrate ha seguito una linea restrittiva, precisata nella circolare n. 17/E del 26 giugno 2023: mentre la detrazione per il recupero edilizio contempla in modo esplicito il subentro degli eredi, il bonus barriere architettoniche in versione speciale non ha una regola analoga. Le quote residue che il beneficiario deceduto non ha ancora sfruttato non risultano perciò cedibili né passano all'eventuale compratore dell'immobile: il vantaggio si spegne per sempre, pur se l'erede seguita a detenere il bene.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2026 l'esito è capovolto. Rientrare nell'articolo 16-bis del TUIR significa applicare le regole generali del recupero edilizio: le quote residue passano all'erede o agli eredi che tengono la detenzione materiale e diretta dell'immobile. Quando a detenere sono più eredi, la detrazione si divide fra loro in quote uguali; se invece l'immobile finisce in locazione, il diritto alla detrazione si perde e non si trasmette. Nella prassi dell'Agenzia delle Entrate, la detrazione va riconosciuta anche all'erede che ottiene la detenzione materiale e diretta dopo l'apertura della successione, a patto che la conservi per tutto il periodo d'imposta.

Il risvolto pratico è evidente: un medesimo tipo di lavoro, in funzione del solo anno di sostenimento della spesa, può oggi avere effetti opposti sulla trasmissione del beneficio fiscale in successione. Chi sta fruendo di una detrazione al 75% maturata su spese fino al 2025 sa già che, alla propria morte, le quote non ancora impiegate saranno perdute.

I CONTROLLI UTILI PER FAMIGLIE E AMMINISTRATORI

In tutti e due i regimi si applicano gli adempimenti abituali dei lavori di recupero edilizio. I versamenti si effettuano con bonifico parlante, bancario o postale, in cui compaiano la causale con i riferimenti normativi dell'agevolazione, il codice fiscale di chi fruisce della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA dell'impresa esecutrice. Occorre tenere le fatture intestate al contribuente o, nel caso condominiale, al condominio, le copie dei bonifici, gli eventuali titoli edilizi e, per gli interventi condominiali, i verbali assembleari con l'indicazione delle maggioranze e dei lavori approvati. Sulle spese ancora coperte dal bonus 75% va custodita in più l'asseverazione tecnica sul rispetto del decreto ministeriale n. 236 del 1989.

Quanto alla convenienza, il confronto tra regimi ha senso solo per le spese di competenza fino al 2025, periodo in cui più agevolazioni potevano in teoria valere per gli stessi lavori: lì il contribuente sceglie una sola detrazione per ogni quota di spesa. Dal 2026 il problema svanisce, perché sopravvive unicamente la strada dell'articolo 16-bis. Per i lavori in programma nei mesi a venire conviene preventivare una percentuale inferiore a quella di un tempo, accertare che le opere siano davvero ascrivibili all'eliminazione delle barriere architettoniche e, nei nuclei familiari in cui il titolare della detrazione è anziano o malato, stabilire subito chi terrà la detenzione dell'immobile, visto che da questo dipende la chance di non perdere le quote future.

DOMANDE FREQUENTI

LE RATE RESIDUE DEL BONUS BARRIERE AL 75% PASSANO AGLI EREDI?

No. Nel regime speciale le quote residue non utilizzate dal beneficiario deceduto non si trasferiscono agli eredi, anche se questi continuano a detenere l'immobile. Il beneficio non passa neppure all'eventuale compratore e le rate ancora disponibili vengono perdute.

QUANDO GLI EREDI POSSONO RECUPERARE LE RATE DELLE SPESE DAL 2026?

Per le spese dal 2026 si applica il regime ordinario del recupero edilizio. Le quote residue passano agli eredi che mantengono la detenzione materiale e diretta dell'immobile; se più eredi lo detengono, le quote sono ripartite in parti uguali.

L'IVA AL 4% DIPENDE DALLA DISABILITÀ DEL COMMITTENTE?

No. L'aliquota del 4% si collega alla natura delle opere direttamente rivolte a superare o eliminare le barriere architettoniche, realizzate mediante appalto. Non dipende dalla disabilità del committente; le semplici cessioni di beni con posa richiedono invece una valutazione specifica.

CHECKLIST OPERATIVA: AVVIO PUBBLICO ESERCIZIO & SOMMINISTRAZIONE

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1 INQUADRAMENTO & ATECO
Scelta del codice ATECO 2025, definizione della forma giuridica (ditta individuale vs S.r.l.) e opzione per il regime contabile e fiscale ottimale.

2 TITOLI ABILITATIVI & ASL
Presentazione SCIA commerciale al SUAP comunale, piano di autocontrollo HACCP, certificazione impatto acustico e licenza UTF per alcolici.

3 HARDWARE FISCALE & POS
Acquisto, fiscalizzazione e abbinamento del Registratore Telematico (RT) con POS per la gestione dei pagamenti elettronici e trasmissione corrispettivi.

4 PIANIFICAZIONE PERSONALE
Inquadramento contrattuale CCNL dipendenti, comunicazione preventiva UNILAV e apertura posizioni INPS/INAIL aziendali.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/barriere-architettoniche-regime-speciale-e-ordinario-iva-4-eredi/ →

NECESSITI DI CHIARIMENTI SU VARIAZIONI CATASTALI DOCFA O BONUS FISCALI?
Offriamo consulenza per la verifica di conformità fiscale e l'impatto delle rendite catastali su investimenti energetici e immobili.

RICHIEDI CHECK-UP EDILIZIO →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

13 MIN LETTURA 09/11/2026

Testo unico IVA dal 2027: le nuove numerazioni e il termine biennale di detrazione

Testo unico IVA dal 1° gennaio 2027: D.Lgs. 10/2026, tabelle di raccordo con il DPR 633/1972 e nuovo termine biennale per la detrazione IVA. Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, ha approvato il nuovo Testo unico IVA, che troverà applicazione dal 1° gennaio 2027. I suoi 171 articoli raccolgono in un unico corpo il DPR n. 633/1972, il D.L. n. 331/1993 sugli scambi con l'estero dell'Unione europea, il D.L. n. 41/1995 sul regime del margine, il D.Lgs. n. 127/2015 sulla fatturazione elettronica e numerose altre disposizioni disperse. Lo schema ripercorre quello della Direttiva 2006/112/CE.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IVA.

Norme chiave
D.Lgs. 10/2026 · Artt. 56, 88, 170 e 171 TU IVA · Art. 12 D.Lgs. 148/2026 · D.Lgs. 141/2026 · DPR 633/1972 · L. 111/2023.

Destinatari
Imprese, professionisti, commercialisti, responsabili amministrativi, fornitori di software gestionale.

Punto pratico
Dal 1° gennaio 2027 si cita il Testo unico IVA al posto del DPR 633/1972 e delle altre fonti. Vanno aggiornati modelli e gestionali, e vanno sfruttati con prudenza i nuovi termini biennali per detrazione e registrazione degli acquisti.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
- 💡 **Impatto operativo:** 127/2015 sulla fatturazione elettronica e numerose altre disposizioni disperse.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Permangono incertezze sull'applicazione ai termini già scaduti, motivo per cui è consigliabile un atteggiamento prudente.

Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, ha approvato il nuovo Testo unico IVA, che troverà applicazione dal 1° gennaio 2027. I suoi 171 articoli raccolgono in un unico corpo il DPR n. 633/1972, il D.L. n. 331/1993 sugli scambi con l'estero dell'Unione europea, il D.L. n. 41/1995 sul regime del margine, il D.Lgs. n. 127/2015 sulla fatturazione elettronica e numerose altre disposizioni disperse. Lo schema ripercorre quello della Direttiva 2006/112/CE. Il testo ha un carattere in prevalenza compilativo: le regole su imponibilità, territorialità, esigibilità e detrazione non vengono riscritte, ma sistemate in nuovi articoli. Mutano perciò i numeri da richiamare nelle fatture, nei contratti, nei manuali interni e nei software, mentre i principi restano in gran parte invariati. Sulla detrazione, tuttavia, arriva una novità di sostanza: l'articolo 12 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 permette di detrarre l'IVA e di registrare le fatture di acquisto fino alla dichiarazione del secondo anno successivo, e interviene già sugli articoli 56 e 88 del nuovo testo. Permangono incertezze sull'applicazione ai termini già scaduti, motivo per cui è consigliabile un atteggiamento prudente.

IL RIORDINO: DAL DPR 633 A UN UNICO TESTO

Per molti decenni la disciplina italiana dell'IVA si è formata per sedimentazione. Il DPR 26 ottobre 1972, n. 633 ne è rimasto l'asse portante, ma attorno a esso si sono addensati decreti, leggi speciali e norme di recepimento del diritto europeo. Per un quesito su una cessione verso un altro Stato dell'Unione si apriva il D.L. n. 331/1993, per i beni usati si passava dal D.L. n. 41/1995, per le fatture elettroniche dal D.Lgs. n. 127/2015.

La finalità del Testo unico è attenuare questa frammentazione. Esso si inserisce nel percorso di riordino della normativa tributaria avviato dalla legge delega 9 agosto 2023, n. 111, la quale ha previsto testi unici per i diversi settori. Il D.Lgs. n. 10/2026 è uno degli esiti di tale percorso: un unico documento, dotato di un indice leggibile, in cui le regole sono collocate per materia e non per data di emanazione.

Secondo la relazione illustrativa, come riportata dalla stampa specializzata, il riordino ha natura compilativa: le norme in vigore vengono trasposte senza alterarne la formulazione, fatto salvo l'aggiornamento dei rinvii ormai superati e il coordinamento formale con gli altri testi unici della riforma. Ne discende che il nuovo testo non va letto come una riforma dell'imposta, bensì come un cambio di contenitore. L'organizzazione di questo contenitore è l'argomento della sezione seguente.

STRUTTURA NUOVA: 171 ARTICOLI SEGUENDO LA DIRETTIVA

L'ordine delle materie riprende quello della Direttiva 2006/112/CE, ossia la direttiva europea che definisce il sistema comune dell'IVA. Si comincia con le operazioni imponibili e i soggetti passivi, per poi passare alla territorialità (il luogo in cui l'operazione si ritiene effettuata e dunque tassata), all'esigibilità (il momento in cui l'imposta diventa dovuta), alla base imponibile, alle aliquote e alle esenzioni. Ampio spazio è dedicato agli obblighi dei soggetti passivi: fatturazione, registrazione, liquidazione e riscossione.

Vengono poi i titoli sui rimborsi, sul gruppo IVA, sui regimi speciali e sui regimi di franchigia. Stando alle ricostruzioni della stampa specializzata, il testo si divide in 18 titoli. Si aggiunge la Tabella A, che riguarda i beni e i servizi soggetti alle aliquote ridotte.

L'organizzazione per materia incide soprattutto sulla lettura degli scambi intracomunitari. Le regole che oggi si trovano quasi tutte nel D.L. n. 331/1993 sono ripartite nei diversi titoli secondo la funzione: operazioni imponibili, luogo di effettuazione, non imponibilità, fatturazione e registrazione. Chi era solito cercare "gli scambi UE" in un solo decreto dovrà dunque orientarsi tra più punti del testo.

DECORRENZA E ABROGAZIONI: GLI ARTICOLI 170 E 171

Ai sensi dell'articolo 171, le disposizioni del Testo unico si applicano a partire dal 1° gennaio 2027. L'articolo 170 indica analiticamente le norme abrogate in quanto confluite nel nuovo testo e dispone che i rinvii a tali norme siano intesi come riferiti alle disposizioni corrispondenti. Anche tale elenco ha subito interventi di coordinamento, fra cui quelli del D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, come riferisce la fonte consultata.

Di fatto, fino al 31 dicembre 2026 si continua a operare con il DPR n. 633/1972 e con le altre fonti attuali. Dal 1° gennaio 2027 il punto di riferimento diventa il D.Lgs. n. 10/2026. Il tempo residuo serve a imprese, studi e Amministrazione finanziaria per adeguare procedure, modelli e citazioni. Per capire quali siano gli effetti concreti sulle citazioni occorre servirsi della tabella di raccordo.

TABELLE DI RACCORDO: DOVE SONO FINITI GLI ARTICOLI

In calce alla circolare di riferimento compaiono tabelle che associano ciascun vecchio articolo al nuovo. Qui sotto sono riepilogate le corrispondenze più utili nell'attività di ogni giorno, prese dalla sezione dedicata al DPR n. 633/1972.

MATERIA	DPR 633/1972	TESTO UNICO IVA
Operazioni imponibili	Art. 1	Art. 1
Cessioni di beni	Art. 2	Art. 5
Prestazioni di servizi	Art. 3	Art. 10
Effettuazione delle operazioni	Art. 6	Art. 24
Territorialità: definizioni	Art. 7	Art. 2
Cessioni all'esportazione	Art. 8	Art. 45
Operazioni esenti	Art. 10	Art. 37
Base imponibile	Art. 13	Art. 27
Aliquote	Art. 16	Art. 34
Debitore d'imposta (reverse charge)	Art. 17	Art. 64
Rivalsa	Art. 18	Art. 55
Detrazione	Art. 19	Art. 56
Percentuale di detrazione (pro rata)	Art. 19-bis	Art. 57
Esclusione o riduzione della detrazione	Art. 19-bis1	Art. 58
Rettifica della detrazione	Art. 19-bis2	Art. 59
Volume d'affari	Art. 20	Art. 62
Fatturazione delle operazioni	Art. 21	Art. 72
Registrazione delle fatture	Art. 23	Art. 86
Registrazione dei corrispettivi	Art. 24	Art. 87
Registrazione degli acquisti	Art. 25	Art. 88
Variazioni dell'imponibile o dell'imposta	Art. 26	Art. 92
Versamenti periodici	Art. 27	Art. 109
Gruppo IVA (requisiti soggettivi)	Art. 70-bis	Art. 121

Per gli scambi con l'estero dell'Unione europea la corrispondenza è differente, dato che le norme del D.L. n. 331/1993 sono state redistribuite. Lo mostra la tabella che segue.

MATERIA	D.L. 331/1993	TESTO UNICO IVA
Acquisti intraunionali	Art. 38	Art. 8
Vendite a distanza	Art. 38-bis	Art. 6
Acquisti in regime call-off stock	Art. 38-ter	Art. 9
Territorialità delle operazioni intraunionali	Art. 40	Art. 16
Cessioni intraunionali non imponibili	Art. 41	Art. 39
Cessioni in regime call-off stock	Art. 41-bis	Art. 40
Cessioni a catena	Art. 41-ter	Art. 41
Detrazione per gli acquisti intraunionali	Art. 45	Art. 56
Fatturazione delle operazioni intraunionali	Art. 46	Art. 97
Registrazione delle operazioni intraunionali	Art. 47	Art. 98
Depositi fiscali ai fini IVA	Art. 50-bis	Art. 53

L'elemento di maggior rilievo è che la detrazione, finora ripartita tra l'articolo 19 del DPR n. 633/1972 e l'articolo 45 del D.L. n. 331/1993, converge nel solo articolo 56. Un analogo accorpamento riguarda le altre norme di dettaglio, elencate nella sezione "Altre disposizioni" della tabella ufficiale, che include anche il regime dei beni usati,

la fatturazione elettronica del D.Lgs. n. 127/2015 e la liquidazione dell'IVA per cassa.

ALTRE FONTI: MARGINE, E-FATTURA E REGIMI SPECIALI

Accanto al DPR n. 633/1972 e al D.L. n. 331/1993, il Testo unico incorpora altre norme di impiego frequente. Il regime del margine per i beni usati, ora contenuto nel D.L. n. 41/1995, si sposta negli articoli da 143 a 148: la base imponibile dei beni usati diviene l'articolo 143, le operazioni con l'estero e il volume d'affari l'articolo 144, la fatturazione e la registrazione l'articolo 145. Il regime speciale delle agenzie di vendita all'asta trova collocazione nell'articolo 148.

Le disposizioni sulla fatturazione elettronica del D.Lgs. n. 127/2015 si rintracciano negli articoli 77 (fatturazione elettronica e trasmissione telematica), 82 (trasmissione dei dati dei corrispettivi) e 89 (semplificazioni amministrative e contabili). L'IVA per cassa, regolata dall'articolo 32-bis del D.L. n. 83/2012, diventa l'articolo 132. L'acconto IVA, che oggi sta nell'articolo 6 della legge n. 405/1990, confluisce nell'articolo 111, mentre i regimi OSS e IOSS, che semplificano l'IVA sulle vendite a distanza ai consumatori europei, passano agli articoli da 149 a 153.

Il testo accoglie inoltre i più recenti interventi del legislatore. La fonte richiama in particolare quelli relativi a esportazioni, aliquote agevolate, gruppo IVA ed enti del Terzo settore. Alcune ricostruzioni giornalistiche indicano come novità puntuali la prova dell'uscita dal territorio doganale per le esportazioni, nel nuovo articolo 45, e il rinvio al DPR n. 380/2001 per gli interventi edilizi con aliquota del 10%. Sono segnalazioni di stampa che è opportuno riscontrare sul testo prima di applicarle.

DETRAZIONE IVA: IL TERMINE BIENNALE DEL CORRETTIVO

La novità di sostanza più importante tocca il diritto alla detrazione, ossia la facoltà di sottrarre l'IVA assolta sugli acquisti da quella incassata sulle vendite. Prima del correttivo, l'IVA andava detratta al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto era nato, e le fatture di acquisto dovevano essere registrate entro tale termine, con riferimento allo stesso anno.

L'articolo 12 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, il c.d. correttivo "omnibus", in vigore dal 12 agosto 2026 secondo la stampa specializzata, modifica gli articoli 19 e 25 del DPR n. 633/1972. Il diritto alla detrazione è esercitabile, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello della sua nascita. Le fatture di acquisto possono essere annotate entro la scadenza di presentazione della dichiarazione annuale riferita al secondo anno successivo a quello di ricezione.

Lo stesso principio è trasposto nel nuovo testo: l'articolo 12 del D.Lgs. n. 148/2026 incide anche sugli articoli 56 e 88 del Testo unico, cosicché il termine biennale conservi efficacia dal 1° gennaio 2027. Rimangono immutate le condizioni presenti nel momento in cui sorge il diritto: il maggior tempo a disposizione non altera la misura dell'IVA detraibile.

ESEMPI: QUANDO SI PUÒ DETRARRE

Un esempio rende più chiaro il nuovo calendario. Un'impresa riceve nel 2026 una fattura di acquisto con IVA detraibile. In base all'impostazione illustrata dalla stampa, l'imposta può essere detratta al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al 2028, da presentare nel 2029 entro il 30 aprile.

SITUAZIONE	TERMINE ULTIMO PER DETRAZIONE E REGISTRAZIONE
Fattura ricevuta e operazione effettuata nel 2026	Dichiarazione IVA relativa al 2028 (presentata nel 2029)
Fattura ricevuta e operazione effettuata nel 2027	Dichiarazione IVA relativa al 2029 (presentata nel 2030)

Merita attenzione pure la fattura "a cavallo d'anno". Si consideri un servizio prestato a dicembre 2026 e fatturato a gennaio 2027. Dato che è venuta meno l'espressione "con riferimento al medesimo anno", la stampa specializzata ritiene che il contribuente possa imputare l'acquisto al 2026, annotando la fattura in una sezione apposita del registro acquisti e computandola nella dichiarazione del 2026. È una lettura interpretativa, non una regola espressa dalla fonte, e richiede prudenza finché l'Agenzia delle entrate non prende posizione.

TERMINI SCADUTI: COSA NON È CHIARO

Il correttivo non pare recare una disciplina transitoria. Per tale ragione ci si chiede se il nuovo termine possa giovare a chi, con le regole precedenti, ha già perduto la detrazione relativa al 2024 o al 2025. Alcune analisi specializzate affermano che il ritorno al biennio non riapra i termini già decorsi, altre raccomandano di attendere chiarimenti ufficiali. Nessuna delle fonti consultate cita una circolare o una risoluzione che risolva la questione.

Un atteggiamento prudente consiste dunque nel documentare con cura le fatture per cui il termine annuale è già trascorso e nel differire il recupero di importi rilevanti fino a un chiarimento dell'Agenzia delle entrate. L'argomento richiede attenzione perché la detrazione tardiva comporta il rischio di disconoscimento e di sanzioni.

ADEMPIMENTI: COSA FARE ENTRO FINE 2026

Per imprese e professionisti l'impegno principale è la sostituzione dei riferimenti. A partire dal 1° gennaio 2027 le citazioni normative in fattura, in particolare per le operazioni non imponibili, esenti o in inversione contabile, dovranno rinviare al Testo unico e non più al DPR n. 633/1972. A tale scopo servono le tabelle di raccordo.

- aggiornare i modelli di fattura, le lettere di intento, i contratti tipo e le note interne con i nuovi articoli;

- chiedere al fornitore del software gestionale la mappa dei nuovi riferimenti normativi e il calendario degli aggiornamenti;
- riorganizzare il registro acquisti per gestire le fatture imputate all'anno precedente, dove il nuovo termine biennale lo consente;
- formare chi cura la contabilità sulla nuova collocazione delle regole di detrazione, rettifica e pro rata;
- controllare le fatture del 2024 e del 2025 con detrazione non ancora esercitata, senza operare recuperi finché non arrivano chiarimenti.

Il testo, da ultimo, non va scambiato per una riforma dei presupposti dell'imposta. Chi si occupa di operazioni complesse, quali cessioni a catena, call-off stock o regimi speciali, deve accertarsi che la regola sostanziale non sia mutata nel passaggio, facendo ricorso alle tabelle e al testo ufficiale. Le notizie sul D.Lgs. n. 148/2026 e su alcune novità puntuali derivano dalla stampa specializzata e vanno raffrontate con la Gazzetta Ufficiale.

DOMANDE FREQUENTI

COME TROVO I NUOVI ARTICOLI DEL TESTO UNICO IVA?

Si utilizzano le tabelle di raccordo tra le disposizioni attuali e quelle del nuovo testo. Per esempio, l'articolo 19 del DPR 633/1972 sulla detrazione corrisponde all'articolo 56. Occorre aggiornare i rinvii in fatture, contratti, procedure interne e software, verificando anche il testo ufficiale.

IL NUOVO TERMINE BIENNALE RIAPRE AUTOMATICAMENTE LE DETRAZIONI IVA SCADUTE?

Non è chiarito. Le ricostruzioni richiamate non individuano una disciplina transitoria né documenti ufficiali che risolvano il problema. È prudente documentare le fatture con termini già trascorsi e differire i recuperi rilevanti finché l'Agenzia delle entrate non fornisce indicazioni sull'applicazione della modifica.

COME SI TRATTANO LE FATTURE RICEVUTE NELL'ANNO SUCCESSIVO ALL'OPERAZIONE?

La possibilità di imputare all'anno precedente una fattura ricevuta a gennaio è presentata come un'interpretazione della stampa specializzata. Non viene indicata come regola espressa della fonte: prima di applicarla serve prudenza e occorre attendere una posizione dell'Agenzia delle entrate.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/testo-unico-iva-2027-raccordo-detrazione-biennale-dlgs-10-2026/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

AGEVOLAZIONI & BONUS EDILIZI

6 MIN LETTURA 09/11/2026

Bonus casa 2027: la Manovra proroga il 50% e il 36%, ecobonus al 65% incerto

Il DdL di Bilancio 2027 conferma detrazioni al 50% sulla prima casa e al 36% sulle altre e il bonus mobili. Senza proroga, dal 2027 sarebbero 36% e 30%. I bonus casa trovano posto nella Manovra 2027. Il disegno di legge di Bilancio, che il Consiglio dei Ministri ha approvato il 28 ottobre 2026, stabilisce di estendere alle spese sostenute nel 2027 la detrazione del 50% per gli interventi sull'abitazione principale e quella del 36% per gli altri immobili. A essere confermato è anche il bonus mobili. Se la proroga non ci fosse, dal 1° gennaio 2027 le aliquote si fermerebbero al 36% per la prima casa e al 30% per le altre.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Bonus edilizi.

Norme chiave
DdL di Bilancio 2027 (approvato dal CdM il 28 ottobre 2026) · Art. 16 D.L. 63/2013 · L. 207/2024 · L. 199/2025 · Direttiva (UE) 2024/1275.

Destinatari
Proprietari di immobili, condòmini, imprese edili, amministratori di condominio, commercialisti.

Punto pratico
La proroga del 50% e del 36% e il bonus mobili non sono ancora legge. Senza proroga dal 2027 le aliquote sarebbero 36% e 30%: per avere certezza, i pagamenti del 2026 godono di aliquote già in vigore.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** 63, nella versione modificata dalla legge 207 del 2024 e, da ultimo, dalla legge 199 del 2025.
- 💡 **Impatto operativo:** Resta invece irrisolto il nodo dell'ecobonus al 65%, cioè la detrazione per la riqualificazione energetica: al momento non figura nel testo, poiché dipende dal negoziato con l'Europa.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Conviene poi custodire con attenzione bonifici parlanti, fatture e comunicazioni da inviare all'ENEA per l'ecobonus.

I bonus casa trovano posto nella Manovra 2027. Il disegno di legge di Bilancio, che il Consiglio dei Ministri ha approvato il 28 ottobre 2026, stabilisce di estendere alle spese sostenute nel 2027 la detrazione del 50% per gli interventi sull'abitazione principale e quella del 36% per gli altri immobili. A essere confermato è anche il bonus mobili. Se la proroga non ci fosse, dal 1° gennaio 2027 le aliquote si fermerebbero al 36% per la prima casa e al 30% per le altre. Resta invece irrisolto il nodo dell'ecobonus al 65%, cioè la detrazione per la riqualificazione energetica: al momento non figura nel testo, poiché dipende dal negoziato con l'Europa. Il testo del disegno di legge non è ancora disponibile e l'iter si concluderà con l'approvazione definitiva della legge entro fine anno.

QUADRO VIGENTE: IL RISCHIO DI UNA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE

Le detrazioni per i lavori edilizi trovano la loro disciplina nell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, nella versione modificata dalla legge 207 del 2024 e, da ultimo, dalla legge 199 del 2025. Con la legge di Bilancio 2025 il Governo ha abbassato le aliquote in modo graduale. Nel 2026 restano al 50% per i lavori sull'abitazione principale e al 36% per gli altri immobili, con un tetto di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. In base alla legge, dal 2027 le percentuali calerebbero al 36% e al 30%.

La proroga contenuta nella Manovra mira a scongiurare questo calo: l'aliquota più alta continuerebbe a valere per i lavori sull'abitazione principale, ovvero la prima casa, mentre per le seconde case e per gli altri immobili la detrazione rimarrebbe al 36%.

INTERVENTI COPERTI: EFFICIENZA ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONI

La novità interesserebbe le due agevolazioni attualmente in vigore per l'edilizia. Si tratta, anzitutto, del bonus ristrutturazioni, che abbraccia lavori di ogni tipo, dalle ristrutturazioni profonde all'abbattimento delle barriere architettoniche. In secondo luogo c'è l'ecobonus, la detrazione dedicata agli interventi di efficientamento energetico, dalla posa di pompe di calore alla sostituzione di finestre e infissi.

Il recupero della detrazione avviene in dieci quote annuali di pari importo: il vantaggio si ripartisce dunque su dieci dichiarazioni dei redditi. Un esempio mostra quanto pesi la proroga: su lavori da 40.000 euro per la prima casa, la detrazione al 50% ammonta a 20.000 euro, da recuperare in dieci rate da 2.000 euro. Con l'aliquota scesa al 36%, il totale sarebbe stato di 14.400 euro, cioè rate da 1.440 euro. Lo scarto è di 5.600 euro.

LAVORI SU ABITAZIONE PRINCIPALE (40.000 EURO)	DETRAZIONE TOTALE	RATA ANNUALE (10 ANNI)
Aliquota 50% (con proroga)	20.000 euro	2.000 euro
Aliquota 36% (senza proroga)	14.400 euro	1.440 euro

BONUS MOBILI: CIÒ CHE VIENE CONFERMATO

Oltre a prorogare le detrazioni, la Manovra conferma il bonus mobili ed elettrodomestici. Si tratta di uno sconto fiscale legato alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie, pari al 50% delle spese sostenute, entro un massimo di 5.000 euro di costi detraibili. Il collegamento con la ristrutturazione è una condizione da tenere presente: l'agevolazione spetta se l'acquisto di mobili ed elettrodomestici si lega a un intervento di recupero edilizio iniziato dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto.

ECOBONUS 65%: UNA QUESTIONE ANCORA APERTA

Nel pacchetto casa, per il momento, non compare il ritorno dell'ecobonus al 65%, che era stato annunciato nei mesi passati. Dal 2025 l'agevolazione ha perso parte della sua portata: come accaduto al bonus ristrutturazioni, terminata la stagione del Superbonus si è passati alle aliquote differenziate del 50% per la prima casa e del 36% per le seconde case. L'aliquota potenziata del 65% non esiste più da due anni, e lo stesso vale per le maggiorazioni del 70–75% previste per gli interventi nei condomìni.

Il dibattito sul rafforzamento dell'ecobonus è rientrato nei lavori sulla Manovra per due motivi: da un lato l'attuazione della direttiva europea sulle case green (la direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia), dall'altro il peso dei costi energetici per le famiglie, cresciuti per le recenti tensioni internazionali. La questione, tuttavia, è legata al negoziato con l'Unione europea su una maggiore flessibilità per le spese in campo energetico, e il lavoro del Parlamento sarà determinante. Finché non arriva una conferma, nessuno dovrebbe fare affidamento sul 65%.

COSA FARE: COME ORGANIZZARE I LAVORI

La proroga concede più tempo, ma non è ancora legge. Per chi deve avviare dei cantieri le strade sono due. Una è aspettare l'approvazione definitiva, prevista entro fine anno, con la consapevolezza che il testo potrebbe ancora subire modifiche. L'altra è saldare entro il 31 dicembre 2026 le spese da detrarre, dato che per le persone fisiche vale la data del pagamento (criterio di cassa): così si applicano le aliquote già in vigore, 50% e 36%, che offrono certezza.

Conviene poi custodire con attenzione bonifici parlanti, fatture e comunicazioni da inviare all'ENEA per l'ecobonus. Chi interviene su più immobili farebbe bene a individuare con precisione quale sia l'abitazione principale, perché da ciò discende l'aliquota. Quanto all'ecobonus al 65%, rimane infine prudente non contare su sconti più alti di quelli oggi previsti.

DOMANDE FREQUENTI

LA PROROGA DEI BONUS CASA AL 50% E AL 36% PER IL 2027 È GIÀ LEGGE?

No. Le aliquote sono previste dalla proposta di bilancio, ancora soggetta all'approvazione parlamentare. La proroga manterrebbe il 50% per l'abitazione principale e il 36% per gli altri immobili, evitando il calo al 36% e al 30% indicato in assenza di interventi.

SI PUÒ GIÀ CONTARE SULL'ECOBONUS AL 65% NEL 2027?

No. Il ritorno dell'aliquota al 65% resta una questione aperta, legata al confronto con l'Unione europea e ai lavori parlamentari. In mancanza di conferma non è prudente programmare gli interventi facendo affidamento su una detrazione più elevata di quelle attualmente previste.

QUALI VERIFICHE CONVIENE FARE PRIMA DI SPOSTARE I PAGAMENTI AL 2027?

Occorre confrontare le aliquote già applicabili nel 2026 con la proroga proposta, individuare l'abitazione principale e conservare fatture e bonifici parlanti. Per le persone fisiche conta la data del pagamento; per l'ecobonus vanno custodite anche le comunicazioni da inviare all'ENEA.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/bonus-casa-2027-proroga-detrazione-50-36-manovra-bonus-mobili-ecobonus-65/ →

NECESSITI DI CHIARIMENTI SU VARIAZIONI CATASTALI DOCFA O BONUS FISCALI?
Offriamo consulenza per la verifica di conformità fiscale e l'impatto delle rendite catastali su investimenti energetici e immobili.
RICHIEDI CHECK-UP EDILIZIO →

AGEVOLAZIONI & BONUS EDILIZI

5 MIN LETTURA 10/11/2026

Bonus mobili 2027 solo per gli arredi: addio agli elettrodomestici?

Bonus mobili 2027: il Ddl di bilancio manterrebbe la detrazione del 50% su 5.000 euro ma solo per i mobili, senza grandi elettrodomestici. Stando all'interpretazione offerta dalla stampa di settore, l'articolo 4 del disegno di legge di bilancio 2027 (atto Camera 3174) prolunga il bonus mobili per le spese sostenute nel 2027, ma il comma 2 menziona esclusivamente l'acquisto di mobili destinati ad arredare l'immobile oggetto di ristrutturazione. Verrebbe meno il richiamo ai grandi elettrodomestici, che l'art. 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013 ha sempre affiancato agli arredi.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Bonus mobili.

Norme chiave
D.L. 63/2013, art. 16, comma 2 · Ddl di bilancio 2027, A.C. 3174, art. 4, comma 2.

Destinatari
Contribuenti che ristrutturano e acquistano arredi o elettrodomestici, professionisti dei bonus edilizi.

Punto pratico
Separa gli acquisti di arredi da quelli di elettrodomestici e calcola il plafond residuo sottraendo le spese già agevolate sul medesimo cantiere; verifica avvio lavori e testo definitivo prima di decidere quando pagare o richiedere il voucher.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** La modifica pare solo di lessico, eppure le conseguenze pratiche sono nette: chi ristruttura casa nel 2027 e acquista, ad esempio, una lavastoviglie non potrebbe più portarne in detrazione la spesa come bonus mobili.
- **Impatto operativo:** I numeri di fondo resterebbero gli stessi: detrazione IRPEF del 50% su una spesa massima di 5.000 euro, cioè fino a 2.500 euro, ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: Nel testo che si attribuisce al disegno di legge, la formulazione si limiterebbe ai soli mobili.

Stando all'interpretazione offerta dalla stampa di settore, l'articolo 4 del disegno di legge di bilancio 2027 (atto Camera 3174) prolunga il bonus mobili per le spese sostenute nel 2027, ma il comma 2 menziona esclusivamente l'acquisto di mobili destinati ad arredare l'immobile oggetto di ristrutturazione. Verrebbe meno il richiamo ai grandi elettrodomestici, che l'art. 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013 ha sempre affiancato agli arredi. Qualora il testo rimanesse identico, a partire dal 1° gennaio 2027 la detrazione riguarderebbe armadi, letti, tavoli, sedie, librerie, comodini, divani, apparecchi di illuminazione e mobili su misura, ma lascerebbe fuori frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, forni e prodotti analoghi. I numeri di fondo resterebbero gli stessi: detrazione IRPEF del 50% su una spesa massima di 5.000 euro, cioè fino a 2.500 euro, ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Per smorzare le conseguenze, la manovra rinvierebbe al voucher per gli elettrodomestici già introdotto nel 2025, dotato di 50 milioni di euro e di regole che un decreto attuativo dovrà stabilire. Trattandosi di un disegno di legge ancora in discussione in Parlamento, ogni affermazione va intesa al condizionale e controllata sul testo definitivo.

COSA CAMBIA: IL PERIMETRO DELLA SPESA AGEVOLABILE

Fino a oggi l'art. 16, comma 2, del D.L. 63/2013 ha agevolato l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di adeguata classe energetica, a condizione che servissero ad arredare un immobile in corso di ristrutturazione. Nel testo che si attribuisce al disegno di legge, la formulazione si limiterebbe ai soli mobili. La modifica pare solo di lessico, eppure le conseguenze pratiche sono nette: chi ristruttura casa nel 2027 e acquista, ad esempio, una lavastoviglie non potrebbe più portarne in detrazione la spesa come bonus mobili.

BENE	BONUS MOBILI 2027 (SE IL TESTO RESTASSE INVARIATO)
Letti, armadi, tavoli, sedie, librerie, divani, comodini	Agevolati
Apparecchi di illuminazione, mobili su misura	Agevolati
Frigoriferi, lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie	Esclusi
Piani cottura, forni a incasso, condizionatori	Esclusi

La lista dei beni esclusi deriva dalla ricostruzione giornalistica e deve essere raffrontata con il testo parlamentare. Rimane inoltre da accertare se, durante l'esame, un emendamento riporterà gli elettrodomestici nel perimetro dell'agevolazione.

PARAMETRI INVARIATI: ALIQUOTA, TETTO E RATE

Per tutto il resto, stando alle ricostruzioni, l'impostazione dei primi anni sarebbe confermata. La detrazione rimane pari al 50% della spesa documentata, il tetto di spesa è

fissato a 5.000 euro e la detrazione massima a 2.500 euro. Il vantaggio si recupera in dieci quote annuali di uguale importo tramite la dichiarazione dei redditi, entro il limite dell'imposta lorda dovuta.

Permane pure il vincolo di fondo: il bonus mobili non vive di vita propria, ma suppone un intervento edilizio qualificato sull'immobile, ad esempio manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo oppure ristrutturazione edilizia. Per gli acquisti del 2027, i lavori devono essere stati avviati a partire dal 1° gennaio 2026.

PLAFOND COORDINATO: I LAVORI A CAVALLO DI DUE ANNI

Un esempio rende chiaro il limite. Un contribuente inizia la ristrutturazione a marzo 2026 e nello stesso anno acquista mobili per 3.000 euro, portandoli in detrazione. Nel 2027 compra nuovi arredi per 4.000 euro. Il tetto di 5.000 euro relativo al 2027 si riduce delle spese già detratte nel 2026 per il medesimo cantiere: rimangono perciò 2.000 euro di spesa agevolabile, che corrispondono a 1.000 euro di detrazione.

Non c'è dunque un nuovo plafond che si ripresenta ogni anno, bensì un limite raccordato con l'anno precedente per lo stesso intervento. A chi programma gli acquisti conviene ripartirli tenendo presente questo meccanismo.

VOUCHER ELETTRODOMESTICI: RISORSE LIMITATE E ROTTAMAZIONE

Per addolcire l'esclusione, la manovra recupererebbe il buono per comprare elettrodomestici già previsto nel 2025. Viene concesso su richiesta, a patto di rottamare un apparecchio dello stesso tipo e di classe energetica più bassa. A differenza della detrazione, dispone di fondi stabiliti in anticipo: 50 milioni di euro in totale.

Non rappresenta perciò un pieno sostituto dell'agevolazione fiscale, bensì un incentivo dalla portata ristretta. Un decreto attuativo fisserà importi, requisiti e modalità di domanda, per cui al momento non si possono dare per acquisite le condizioni delle edizioni passate. Giova ricordare che in precedenza il contributo non si cumulava con il bonus mobili sugli stessi beni.

COME REGOLARSI: ACQUISTI DA PIANIFICARE NEL 2027

Fino all'approvazione della legge da parte del Parlamento, serve cautela. Chi intende acquistare un grande elettrodomestico potrebbe considerare di anticipare la spesa al 2026, anno in cui la regola vigente lo consente, oppure di aspettare il decreto sul voucher. Per gli arredi, al contrario, il quadro appare stabile.

In ogni caso occorre conservare bonifici o ricevute dei pagamenti con carta, insieme alle fatture che indichino natura, qualità e quantità dei beni. I professionisti possono informare i clienti con cantieri aperti che il risultato dipenderà dal percorso parlamentare e da eventuali emendamenti.

DOMANDE FREQUENTI

NEL 2027 GLI ELETTRODOMESTICI SARANNO ESCLUSI DAL BONUS MOBILI?

Secondo la ricostruzione giornalistica del disegno di legge, la proroga riguarderebbe soltanto gli arredi ed escluderebbe i grandi elettrodomestici. Il testo è ancora in discussione: l'esclusione deve essere verificata sulla versione definitiva e potrebbe cambiare durante l'esame parlamentare.

COME SI CALCOLA IL BONUS SE HO GIÀ COMPRATO MOBILI PER GLI STESSI LAVORI?

Il tetto di spesa di 5.000 euro ipotizzato per il 2027 si riduce degli acquisti già agevolati nel 2026 per lo stesso intervento. Con 3.000 euro già utilizzati, resterebbero 2.000 euro di spesa agevolabile e 1.000 euro di detrazione.

IL VOUCHER ELETTRODOMESTICI SOSTITUIRÀ INTEGRALMENTE LA DETRAZIONE?

Il voucher descritto non sarebbe un sostituto integrale della detrazione: avrebbe fondi limitati a 50 milioni di euro e richiederebbe la rottamazione di un apparecchio dello stesso tipo, di classe energetica inferiore. Importi, requisiti e modalità di domanda resterebbero affidati a un decreto attuativo.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/bonus-mobili-2027-solo-arredi-proposta-esclusione-elettrodomestici/ →

NECESSITI DI CHIARIMENTI SU VARIAZIONI CATASTALI DOCFA O BONUS FISCALI?
Offriamo consulenza per la verifica di conformità fiscale e l'impatto delle rendite catastali su investimenti energetici e immobili.
RICHIEDI CHECK-UP EDILIZIO →

FISCO & AGGIORNAMENTI

6 MIN LETTURA 11/11/2026

Prima casa: nel 2027 termini uniformati a due anni per agevolazioni e bonus

Prima casa: il DDL Bilancio 2027 porta a due anni i termini per residenza, rivendita e credito d'imposta sul riacquisto. Cosa cambia, anche per gli atti già fatti. Con l'art. 41 del DDL Bilancio 2027 verrebbero resi omogenei i termini delle agevolazioni fiscali sull'acquisto della prima casa. Due anni diventerebbero il limite sia per trasferire la residenza nel comune dell'immobile, oggi fissato a 18 mesi, sia per riacquistare un'abitazione, oggi fissato a un anno, tanto per non decadere dalle agevolazioni quanto per ottenere il credito d'imposta: si allineerebbero così al termine già vigente per rivendere la casa posseduta prima dell'acquisto.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Agevolazioni Fiscali.

Norme chiave
DDL Bilancio 2027, art. 41 · D.P.R. 131/1986, Tariffa, parte I, art. 1, nota II-bis · L. 448/1998, art. 7 · D.Lgs. 123/2025 · Circolare Agenzia delle Entrate 12/E/2016.

Destinatari
Acquirenti della prima casa, notai e consulenti immobiliari e fiscali.

Punto pratico
Annota le date di rogito, vendita e trasferimento della residenza e calcola le scadenze oggi applicabili; verifica se al 1° gennaio 2027 sarebbero ancora aperte, senza rinviare gli adempimenti sulla sola base del DDL.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Il conferimento in trust entro i 5 anni dall'acquisto agevolato comporta orientamenti contrastanti sulla decadenza dal beneficio e sul recupero delle imposte d'atto.
- 💡 **Impatto operativo:** Rischio di contestazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali agevolate in caso di trasferimento anticipato dell'immobile in trust.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: la giurisprudenza di merito è divisa; è consigliabile attendere il decorso del quinquennio prima di disporre dell'immobile in trust.

Con l'art. 41 del DDL Bilancio 2027 verrebbero resi omogenei i termini delle agevolazioni fiscali sull'acquisto della prima casa. Due anni diventerebbero il limite sia per trasferire la residenza nel comune dell'immobile, oggi fissato a 18 mesi, sia per riacquistare un'abitazione, oggi fissato a un anno, tanto per non decadere dalle agevolazioni quanto per ottenere il credito d'imposta: si allineerebbero così al termine già vigente per rivendere la casa posseduta prima dell'acquisto. Il credito d'imposta, noto come bonus riacquisto, spetterebbe in modo espresso anche se la vecchia abitazione viene venduta dopo l'acquisto di quella nuova, purché entro due anni. Le nuove regole si estenderebbero agli atti registrati prima del 1° gennaio 2027, a condizione che a quella data i termini precedenti non siano ancora decorsi. Come qualsiasi previsione contenuta in un disegno di legge, la norma potrà essere modificata durante l'iter parlamentare.

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: LA SITUAZIONE ATTUALE

Un trattamento fiscale di favore spetta a chi acquista la prima casa, esclusi gli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso, ville e castelli), e ne soddisfa i requisiti di legge. Quando l'acquisto è soggetto a IVA, ad esempio perché avviene dal costruttore, l'aliquota è del 4%; le imposte di registro, ipotecaria e catastale si pagano in misura fissa, 200 euro ciascuna, a cui si aggiungono imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie.

Se invece l'acquisto non rientra nell'IVA, vale a dire che si compra da un privato o da un'impresa in regime di esenzione, si versa l'imposta di registro proporzionale del 2%, con un minimo di 1.000 euro. Le imposte ipotecaria e catastale si riducono a 50 euro ciascuna, mentre non si pagano bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie.

NORME IN VIGORE: QUATTRO TERMINI DIVERSI TRA LORO

Oggi requisiti e termini sono contenuti nella nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, mentre per il credito d'imposta rileva l'art. 7 della legge 448/1998. A partire dal 1° gennaio 2027 tali disposizioni confluiranno nella nota I all'art. 1 della Tariffa allegata al nuovo Testo unico dell'imposta di registro e delle altre imposte indirette, approvato con il D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123. Sono quattro i termini oggi previsti:

- 18 mesi per spostare la residenza nel comune dell'immobile acquistato, quando al momento dell'atto l'acquirente risiede in un altro comune;

- due anni dall'acquisto agevolato per vendere l'eventuale abitazione già posseduta, così da soddisfare a posteriori il requisito di non essere titolari di altre case;
- un anno dalla rivendita della prima casa, se questa avviene entro cinque anni dall'acquisto, per comprarne un'altra da destinare ad abitazione principale ed evitare di perdere le agevolazioni;
- un anno dalla vendita della precedente prima casa per acquistare quella nuova e ottenere il credito d'imposta, pari al minore tra l'imposta ridotta versata sulla vecchia casa e quella dovuta per la nuova.

LA NOVITÀ: UN UNICO TERMINE DI DUE ANNI

Con l'art. 41, comma 1, del DDL Bilancio 2027 la nota I viene modificata e i termini di 18 mesi e di un anno salgono al limite più ampio di due anni, che già vale per la rivendita della casa posseduta prima dell'acquisto. Ne deriva una maggiore semplicità: un solo termine biennale per quasi tutti gli adempimenti, e più tempo per trasferire la residenza, vendere o ricomprare senza rinunciare alle agevolazioni.

Il comma 7 viene inoltre integrato per precisare che il credito d'imposta sul riacquisto spetta anche se la casa precedente è venduta dopo l'acquisto di quella nuova, entro il termine del comma 5, cioè sempre due anni. In questo modo la legge recepisce un'interpretazione già sostenuta dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 12/E dell'8 aprile 2016 e con le risposte a interpello n. 197 e n. 238 del 2025.

QUADRO COMPARATIVO: TERMINI VIGENTI E TERMINI PROPOSTI

ADEMPIMENTO	TERMINE ATTUALE	TERMINE PROPOSTO
Trasferimento della residenza nel comune dell'immobile	18 mesi	2 anni
Rivendita della casa posseduta prima dell'acquisto agevolato	2 anni	2 anni (invariato)
Riacquisto dopo rivendita entro 5 anni, per evitare la decadenza	1 anno	2 anni
Riacquisto per il credito d'imposta	1 anno	2 anni
Vendita della vecchia casa dopo l'acquisto della nuova, per il credito d'imposta	Ammessa in via interpretativa	Ammessa espressamente, entro 2 anni

APPLICAZIONE NEL TEMPO: EFFETTI ANCHE SUGLI ATTI GIÀ STIPULATI

Il comma 2 dell'art. 41 stabilisce un'applicazione ampia. Le nuove regole riguarderebbero anche gli acquisti e le vendite compiuti prima del 1° gennaio 2027, data di ingresso in vigore della legge, purché a tale data i termini precedenti non siano ancora scaduti. Si pensi a chi ha acquistato con le agevolazioni il 10 settembre 2026 ed è residente altrove: con il termine di 18 mesi la scadenza cade il 10 marzo 2028. Se la norma venisse approvata, il termine slitterebbe al 10 settembre 2028. Chi invece ha lasciato scadere il termine prima del 1° gennaio 2027 non ottiene alcun recupero.

Ne consegue che, per chi ha un termine in scadenza nelle prossime settimane, conviene controllare il testo definitivo prima di muoversi in fretta, ricordando comunque che fino all'approvazione nulla è certo.

CHE COSA FARE: CONTROLLI PRATICI PER NOTAI, CONSULENTI E ACQUIRENTI

Prima di rogitare con le agevolazioni prima casa, conviene registrare quale termine valga oggi e quale varrebbe se la norma passasse, senza fondarsi soltanto sulla proposta. Chi si trova con termini vicini non dovrebbe fare affidamento sulla proroga: finché la legge non entra in vigore restano applicabili i termini attuali, ed è più prudente rispettarli. Chi ha acquistato la nuova casa prima di vendere la vecchia può fare affidamento sulla conferma, ormai anche di rango normativo, del diritto al credito d'imposta, a condizione di vendere entro due anni.

DOMANDE FREQUENTI

IL TERMINE PER TRASFERIRE LA RESIDENZA È GIÀ DI DUE ANNI?

No. Il termine attuale indicato per trasferire la residenza nel comune dell'immobile è di diciotto mesi. L'estensione a due anni è contenuta nel disegno di legge per il 2027 e potrebbe cambiare durante l'esame parlamentare. Nel frattempo occorre rispettare la scadenza vigente.

LA PROPOSTA SI APPLICA ANCHE A UNA CASA COMPRATA PRIMA DEL 2027?

L'estensione riguarderebbe anche acquisti e vendite anteriori al primo gennaio 2027, purché a quella data i termini precedenti non siano ancora scaduti. Non recupererebbe invece scadenze già superate. L'applicazione resta subordinata all'approvazione della norma nella sua versione definitiva.

IL BONUS RIACQUISTO SPETTEREBBE ANCHE VENDENDO DOPO IL NUOVO ACQUISTO?

La proposta riconoscerebbe espressamente il credito d'imposta anche quando la precedente abitazione viene venduta dopo l'acquisto della nuova, entro due anni. Questa sequenza è già ammessa in via interpretativa secondo la prassi richiamata, ma occorre verificare il testo definitivo della disposizione proposta.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/prima-casa-termini-due-anni-proposta-2027/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

12 MIN LETTURA 13/11/2026

Agriturismo: requisiti, connessione con l'attività agricola e regime fiscale

Più che una comune attività ricettiva di campagna, l'agriturismo è un modo di fare ospitalità che l'imprenditore agricolo aggiunge alla coltivazione, all'allevamento o alla selvicoltura, senza smettere di considerare queste ultime il proprio lavoro centrale. A stabilire le condizioni è la legge quadro 20 febbraio 2006, n. 96: possesso della qualifica di imprenditore agricolo secondo l'articolo 2135 del Codice civile, presenza nella sezione speciale agricola del Registro delle imprese, un'azienda agricola davvero operativa, un legame di connessione e complementarità con la produzione agricola e il fatto che quest'ultima resti prevalente.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Imprese.

Norme chiave
Legge 96/2006 · Codice civile, artt. 2135 e 230-bis · D.L. 73/2021, art. 68 · Legge 413/1991, art. 5 · D.L. 145/2023, art. 13-ter.

Destinatari
Imprenditori agricoli, società agricole e consulenti che avviano o gestiscono attività agrituristiche.

Punto pratico
Documenta produzione agricola, risorse usate per l'ospitalità e prevalenza secondo i criteri regionali. Verifica iscrizione agricola e quote dei prodotti serviti; per l'alloggio controlla CIN e annunci, quindi confronta regime forfettario e ordinario con i costi effettivi.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Ecco perché i requisiti fissati dalla legge non vanno letti come formalità, ma come condizioni da mantenere per l'intera vita dell'attività.
- 💡 **Impatto operativo:** Si può operare da soli oppure in forma associata, ricorrendo a società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi e a una parte degli enti non commerciali.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Chi non lo ottiene incorre in sanzioni amministrative da € 800 a € 8.000.

Più che una comune attività ricettiva di campagna, l'agriturismo è un modo di fare ospitalità che l'imprenditore agricolo aggiunge alla coltivazione, all'allevamento o alla selvicoltura, senza smettere di considerare queste ultime il proprio lavoro centrale. A stabilire le condizioni è la legge quadro 20 febbraio 2006, n. 96: possesso della qualifica di imprenditore agricolo secondo l'articolo 2135 del Codice civile, presenza nella sezione speciale agricola del Registro delle imprese, un'azienda agricola davvero operativa, un legame di connessione e complementarità con la produzione agricola e il fatto che quest'ultima resti prevalente. Con il decreto-legge n. 73 del 2021 il criterio del tempo di lavoro è uscito dalla verifica della connessione, che ora guarda al peso economico dell'attività agricola e all'impiego delle risorse dell'azienda. Dal lato fiscale, i proventi dell'agriturismo contano come reddito agricolo quando si tratta di riconoscere la qualifica di imprenditore agricolo e di applicare le agevolazioni di settore, ma ai fini delle imposte sui redditi danno luogo a reddito d'impresa, calcolato forfettariamente con un coefficiente del 25% sui ricavi e con detrazione IVA forfettizzata al 50%. A partire dal 2025 gli agriturismi che offrono alloggio devono poi procurarsi il Codice Identificativo Nazionale e comparire nella banca dati nazionale delle strutture ricettive. Nelle pagine che seguono si vede chi può aprire un agriturismo, quali attività sono consentite, con quale metodo si misura la prevalenza, come vengono tassati i proventi e quali obblighi sono stati aggiunti da poco.

PERCHÉ L'AGRITURISMO SI DISTINGUE DALLE ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

Prendendo il posto della vecchia legge n. 730 del 1985, la legge 20 febbraio 2006, n. 96 ha reso più netto il confine tra agriturismo e imprese propriamente turistiche. L'idea di fondo è che offrire un letto o un pasto in campagna non basta a fare agriturismo. Si tratta di un'attività di ricezione e ospitalità che rimane legata alla conduzione di un'impresa agricola: accogliere gli ospiti deve affiancare, senza rimpiazzarle, la coltivazione dei terreni, l'allevamento o la selvicoltura, che restano il cuore dell'azienda.

Da questa impostazione discendono effetti pratici. Proprio perché rientra nell'impresa agricola, l'agriturismo beneficia di un trattamento amministrativo e fiscale più vantaggioso di quello di un albergo o di un affittacamere. Quando il collegamento con l'agricoltura si interrompe, quel regime agevolato decade e l'attività torna sotto le regole comuni del turismo. Ecco perché i requisiti fissati dalla legge non vanno letti come formalità, ma come condizioni da mantenere per l'intera vita dell'attività.

CHI È AMMESSO A FARE AGRITURISMO: LA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO

A poter esercitare sono, per la legge, gli imprenditori agricoli come li descrive l'articolo 2135 del Codice civile: chi si occupa di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Si può operare da soli oppure in forma associata, ricorrendo a società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi e a una parte degli enti non commerciali.

Due requisiti valgono comunque. Anzitutto l'impresa deve figurare nella sezione speciale agricola del Registro delle imprese, quella destinata agli imprenditori agricoli e ai coltivatori diretti. In secondo luogo occorre poter disporre, a titolo legittimo, di un'azienda agricola realmente operativa: possedere terreni e fabbricati non è necessario, bastano titoli come l'affitto, il comodato o l'usufrutto. Il punto è che l'azienda agricola ci sia sul serio e produca, dato che l'agriturismo si somma all'attività agricola e non ne prende il posto.

LE ATTIVITÀ CHE POSSONO RIENTRARE NELL'AGRITURISMO

L'elenco delle attività consentite è vasto. Quanto all'ospitalità, l'azienda può mettere a disposizione alloggio in camere o appartamenti e aree attrezzate per chi campeggia. Sul versante della ristorazione può servire pasti e bevande ottenuti soprattutto da prodotti propri, ai quali si aggiungono quelli di altre aziende agricole della zona. Il testo di legge domanda di dare rilievo alle produzioni tipiche e a qualità certificata, per esempio quelle a marchio Dop, Igp, Doc, Docg e Igt, e ai prodotti agroalimentari tradizionali. Quanto alle quote minime di prodotti aziendali e di origine locale, le stabiliscono le singole Regioni e cambiano da un territorio all'altro, con limiti di norma più contenuti per le aziende di montagna.

Oltre ad alloggio e ristorazione trovano posto degustazioni, visite guidate, iniziative didattiche e culturali, itinerari naturalistici, escursioni, ippoturismo e attività sportive e ricreative. Ciascuna, però, deve servire a uno scopo definito: far conoscere la campagna, l'ambiente e il patrimonio agricolo dell'azienda. Non è ammesso che diventino servizi turistici a sé, staccati dalla vita dell'azienda.

IL RAPPORTO DI CONNESSIONE E LA PREVALENZA DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

A reggere l'intera costruzione sono due principi. Uno è la prevalenza dell'attività agricola: l'agriturismo sta in piedi soltanto se l'azienda porta avanti davvero la produzione agricola e le riserva un ruolo di primo piano, anche in termini economici. L'altro è la connessione e complementarità: l'ospitalità va organizzata attingendo per lo più alle risorse dell'azienda, vale a dire i fabbricati rurali, i terreni, i prodotti e le strutture che già ci sono. Si punta così a mettere a frutto quello che l'attività agricola genera, senza lasciare che l'agriturismo si trasformi in un'impresa turistica indipendente.

Alle Regioni la legge lascia poi la facoltà di ritenere in ogni caso prevalente l'attività agricola quando alloggio e somministrazione interessano pochi ospiti, non oltre dieci: è una soglia di garanzia pensata per le aziende minori, esonerate dal provare di volta in volta che il rapporto di prevalenza è rispettato.

LE NOVITÀ PORTATE DAL DECRETO SOSTEGNI-BIS

Prima del 2021 tra gli indicatori della connessione figurava il tempo di lavoro: all'agricoltura dovevano andare più ore che all'agriturismo. Con l'articolo 68 del decreto-legge n. 73 del 2021, noto come Sostegni-bis, il richiamo al tempo di lavoro come parametro di base è stato tolto dalla legge quadro. Adesso la connessione si misura in prima battuta sul piano economico e sull'uso delle risorse dell'azienda, seguendo i criteri che ogni Regione stabilisce. Il medesimo provvedimento ha precisato che chi lavora nell'agriturismo rientra tra i lavoratori agricoli pure quando bisogna accertare il rapporto di connessione con l'attività agricola. Concretamente, un'azienda che impiega molte ore nell'accoglienza non perde per questo la veste di agriturismo, a patto che la produzione agricola conservi un peso economico rilevante e che l'ospitalità resti appoggiata alle strutture e ai prodotti dell'azienda.

CHI È AMMESSO A LAVORARE IN AGRITURISMO

Di regola se ne occupano l'imprenditore agricolo, i familiari che danno una mano nell'impresa a norma dell'articolo 230-bis del Codice civile e i dipendenti, assunti a tempo determinato, indeterminato o parziale. Personale esterno se ne può usare solo per attività e servizi complementari, cioè per arricchire l'offerta, non per mandare avanti l'agriturismo in luogo dell'imprenditore.

Sotto il profilo previdenziale, assicurativo e fiscale, ogni addetto resta un lavoratore agricolo. La cosa pesa sui costi, visto che il regime contributivo agricolo non coincide con quello previsto per alberghi e ristorazione.

IL REDDITO DELL'AGRITURISMO: VESTE AGRICOLA E TASSAZIONE D'IMPRESA

Sul reddito vanno tenuti separati due livelli che spesso si sovrappongono. Quando si tratta di riconoscere la qualifica di imprenditore agricolo, di iscriversi alla previdenza come coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e di ottenere contributi e agevolazioni di settore, i proventi dell'agriturismo restano reddito agricolo. A determinarlo è il collegamento con l'attività primaria.

Per le imposte sui redditi, invece, l'agriturismo produce reddito d'impresa e non reddito agrario ai sensi

dell'articolo 32 del Tuir. Di norma questo reddito d'impresa si calcola in forma forfettaria.

LE IMPOSTE DIRETTE E IL COEFFICIENTE DEL 25%

In base all'articolo 5 della legge n. 413 del 1991, chi gestisce un agriturismo ricava l'imponibile applicando ai ricavi incassati, tolta l'IVA, un coefficiente di redditività del 25%. Si tassa quindi un quarto degli incassi, mentre il 75% rimanente si dà per assorbito in via forfettaria dai costi, che non serve documentare voce per voce. Per gli imprenditori individuali, le società di persone e gli enti non commerciali che fanno agriturismo questo è il regime naturale. Fuori restano le società di capitali, tenute a calcolare il reddito in modo ordinario, mettendo a confronto costi e ricavi effettivi.

Nessun obbligo di stare nel forfettario. L'impresa può scegliere la determinazione ordinaria, soluzione vantaggiosa quando i costi effettivi vanno oltre il 75% dei ricavi, per esempio all'avvio con investimenti rilevanti. La scelta si manifesta nella dichiarazione annuale e lega per un triennio.

L'IVA E LA DETRAZIONE FORFETTIZZATA DEL 50%

Sul fronte IVA la medesima norma introduce una regola semplificata: quanto dovuto si ottiene versando lo scarto tra l'IVA sulle operazioni attive e una detrazione forfettaria pari al 50% di quella stessa imposta. In concreto l'agriturismo versa la metà dell'IVA riscossa dai clienti, a prescindere dall'IVA davvero pagata sugli acquisti. Anche qui, come per le imposte dirette, si può abbandonare il regime e passare all'IVA ordinaria, con opzione che vincola per tre anni.

Non rientrano in questo quadro l'enoturismo e l'oleoturismo, dotati di regole loro e di un forfettario autonomo, benché la stessa azienda agricola possa praticarli.

GLI OBBLIGHI INTRODOTTI DI RECENTE: CIN E BANCA DATI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Nel giro degli ultimi due anni, per quanto riguarda i controlli, l'agriturismo con alloggio è finito dentro la disciplina nazionale delle strutture ricettive. Con l'articolo 13-ter del decreto-legge n. 145 del 2023 è arrivato il Codice Identificativo Nazionale, il CIN, che contrassegna in modo univoco ogni unità immobiliare adibita a ospitalità e affitti brevi, agriturismi inclusi. Lo si chiede attraverso la Banca dati nazionale delle strutture ricettive del Ministero del turismo, attiva dal settembre 2024, e vale come obbligo pieno dal 2025.

Gli adempimenti che ne derivano sono parecchi. Il codice va affisso all'esterno della struttura e citato in qualunque annuncio, comprese le piattaforme online. A decorrere dal 20 maggio 2026 le piattaforme controllano che il CIN sia valido prima di pubblicare l'annuncio e inviano al Ministero i dati delle prenotazioni. Il codice, inoltre, va indicato nella dichiarazione dei redditi e nella Certificazione Unica relativa ai compensi da locazione. Chi non lo ottiene incorre in sanzioni amministrative da € 800 a € 8.000. Rimangono validi, infine, gli obblighi comuni a tutte le strutture ricettive: la comunicazione dei dati degli alloggiati alla Questura attraverso il portale telematico e, nei Comuni che la applicano, l'imposta di soggiorno.

LE CONSEGUENZE DEL VENIR MENO DI UN REQUISITO

Quattro sono i requisiti che la normativa considera indispensabili: la qualifica di imprenditore agricolo, un'azienda agricola realmente operativa, il legame di connessione con la produzione agricola e il permanere della sua prevalenza sull'ospitalità. Basta che uno di essi salti perché l'attività non possa più dirsi agrituristica.

Gli effetti sono tangibili. L'attività diventa un'impresa ricettiva ordinaria, con autorizzazioni e titoli richiesti ad alberghi, affittacamere o case vacanza. Il reddito abbandona il coefficiente del 25% per il calcolo ordinario e si perde la detrazione IVA forfettizzata. Si sposta anche l'inquadramento previdenziale del personale, che lascia il comparto agricolo. È la situazione classica dell'azienda che a poco a poco riduce o smette la coltivazione e manda avanti soltanto l'ospitalità: nella sostanza non è più un agriturismo, e un controllo può portarne alla luce le conseguenze anche sulle annualità passate.

I PUNTI DA VERIFICARE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Sia prima di partire sia poi a intervalli regolari, vale la pena controllare alcuni aspetti pratici:

- l'impresa risulta nella sezione speciale agricola del Registro delle imprese e ha un titolo valido sull'azienda agricola;
- la produzione agricola esiste davvero, si può documentare e conserva un peso economico rilevante rispetto agli incassi dell'ospitalità;
- l'ospitalità si serve soprattutto di fabbricati, terreni, prodotti e strutture dell'azienda;
- i prodotti usati per la somministrazione rispettano le quote minime di origine aziendale e locale stabilite dalla Regione;
- il personale esterno è impiegato unicamente in attività complementari;
- il CIN è stato ottenuto, la struttura figura nella banca dati nazionale e il codice appare negli annunci e nei documenti dovuti;
- l'opzione tra regime forfettario e regime ordinario, per imposte dirette e IVA, si accorda con la struttura dei costi ed è stata formalizzata nella dichiarazione.

Verifiche che richiedono poco tempo e proteggono dal pericolo maggiore, cioè perdere con effetto retroattivo la

qualifica agrituristica e vedersi recuperare le imposte ricalcolate in via ordinaria e le differenze contributive.

DOMANDE FREQUENTI

CHI PUÒ ESERCITARE UN'ATTIVITÀ AGRITURISTICA?

Può esercitarla l'imprenditore agricolo iscritto nella sezione speciale agricola del Registro delle imprese, con un'azienda realmente operativa e un titolo valido per utilizzarla. L'ospitalità deve restare connessa e complementare alla produzione agricola, che conserva un ruolo prevalente.

COME SI CALCOLA IL REDDITO IMPONIBILE DELL'AGRITURISMO?

Il regime naturale per imprenditori individuali, società di persone ed enti non commerciali determina il reddito d'impresa applicando il 25% ai ricavi incassati al netto dell'IVA. Le società di capitali seguono invece il calcolo ordinario; gli altri soggetti possono optare per questo regime.

CHE COSA SUCCEDE SE VIENE MENO LA CONNESSIONE CON L'AGRICOLTURA?

Se vengono meno la connessione o gli altri requisiti essenziali, l'attività diventa ricettiva ordinaria. Si perdono il coefficiente reddituale del 25% e la detrazione IVA forfettizzata, cambiano gli obblighi autorizzativi e il personale esce dall'inquadramento agricolo, con possibili conseguenze anche sulle annualità passate.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/agriturismo-requisiti-connessione-attivita-agricola-regime-fiscale-2026/ →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?
Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.
CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

6 MIN LETTURA 13/11/2026

Controlli preventivi sui rimborsi 730/2026: perché slittano i tempi

Non sempre il credito esposto nel modello 730 si traduce in un accredito già a luglio, con lo stipendio, o ad agosto sul rateo di pensione. Per una parte delle dichiarazioni a credito, prima di mettere a disposizione le somme, l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di svolgere una verifica preventiva; quando ciò accade il pagamento non transita più per il datore di lavoro o per l'ente previdenziale, ma raggiunge il contribuente per via diretta, e i tempi si allungano. Il fondamento normativo è l'art. 5, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 175 del 2014, che fissa in quattro mesi dal termine di invio della dichiarazione la finestra entro cui il controllo è ammesso.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Dichiarazioni.

Norme chiave
D.Lgs. 175/2014, art. 5, comma 3-bis · Provvedimento Agenzia delle Entrate 182408/2026.

Destinatari
Dipendenti e pensionati con 730 a credito, CAF e professionisti che assistono nella dichiarazione.

Punto pratico
Confronta le modifiche al 730 con CU e versamenti e conserva i documenti che le giustificano. Controlla l'IBAN comunicato all'Agenzia e, se il rimborso è sottoposto a verifica preventiva, pianifica la liquidità senza contare sull'accredito estivo.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** 175 del 2014, che fissa in quattro mesi dal termine di invio della dichiarazione la finestra entro cui il controllo è ammesso.
- 💡 **Impatto operativo:** Non sempre il credito esposto nel modello 730 si traduce in un accredito già a luglio, con lo stipendio, o ad agosto sul rateo di pensione.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'omesso o tardivo adempimento in materia di Controlli preventivi sui rimborsi 730/2026 espone al disconoscimento del trattamento fiscale applicato e all'irrogazione delle relative sanzioni.

Non sempre il credito esposto nel modello 730 si traduce in un accredito già a luglio, con lo stipendio, o ad agosto sul rateo di pensione. Per una parte delle dichiarazioni a credito, prima di mettere a disposizione le somme, l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di svolgere una verifica preventiva; quando ciò accade il pagamento non transita più per il datore di lavoro o per l'ente previdenziale, ma raggiunge il contribuente per via diretta, e i tempi si allungano. Il fondamento normativo è l'art. 5, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 175 del 2014, che fissa in quattro mesi dal termine di invio della dichiarazione la finestra entro cui il controllo è ammesso. La verifica si attiva se il 730 contiene variazioni rispetto alla precompilata e queste, in alternativa, portano il rimborso oltre i 4.000 euro oppure toccano reddito e imposta presentando profili di incoerenza rispetto ai parametri stabiliti dall'Agenzia. Per il 730/2026 tali parametri sono contenuti nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2026, n. 182408. Chiusa l'istruttoria, la somma dovuta viene liquidata da dicembre in avanti, sul conto comunicato dal contribuente oppure, quando manca l'IBAN, con titoli di credito di Poste Italiane. Nelle pagine che seguono si vede chi è esposto alla verifica, quali sono gli indicatori di incoerenza e con quali strumenti avviene il pagamento.

IL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DEL RIMBORSO DA 730

Di regola il contribuente che chiude il 730 a credito ottiene quanto gli spetta senza dover compiere alcun passo. Dove opera un sostituto d'imposta, vale a dire un datore di lavoro o un ente pensionistico che eroga assistenza fiscale, l'importo rientra direttamente nella busta paga o nel cedolino: per i dipendenti di norma da luglio, per i pensionati da agosto oppure settembre. Quando invece il 730 è presentato senza sostituto, è l'Agenzia delle Entrate a versare il rimborso in prima persona.

In questo schema i controlli preventivi entrano come una parentesi che lo blocca. Se la dichiarazione finisce tra quelle estratte, l'erogazione per il tramite del sostituto non viene avviata: l'Agenzia sospende la lavorazione, conduce gli accertamenti e, una volta confermato il credito, salda direttamente il contribuente. Un chiarimento è opportuno: essere selezionati non equivale a una dichiarazione irregolare, ma indica soltanto la presenza di caratteristiche che l'amministrazione intende controllare prima di liquidare le somme.

IN QUALI CASI LA VERIFICA SI ATTIVA

Oggetto della verifica preventiva è il modello 730, tanto nella versione ordinaria quanto in quella precompilata, che si discosti dalla precompilata resa disponibile dall'Agenzia. Gli interventi operati dal contribuente devono, in via alternativa, rientrare in una di due ipotesi.

La prima ha natura quantitativa: per effetto delle modifiche il rimborso supera la soglia di 4.000 euro. Qui la verifica può attivarsi qualunque sia il tipo di correzione apportata.

La seconda ha natura qualitativa: le modifiche pesano sul calcolo del reddito o dell'imposta e mostrano profili di incoerenza rispetto ai criteri diffusi con provvedimento del direttore dell'Agenzia. Per le dichiarazioni trasmesse quest'anno il testo di riferimento è il provvedimento 17 giugno 2026, n. 182408.

I PROFILI DI INCOERENZA INDICATI DAL PROVVEDIMENTO

Nel provvedimento sono elencati gli indicatori che rendono una dichiarazione a credito bisognosa di controllo anticipato. Il primo consiste in uno scarto, di importo rilevante, rispetto a quanto emerge dai modelli di versamento, dalle certificazioni uniche e dalle dichiarazioni relative all'anno prima. Il secondo riguarda ulteriori profili di marcata incoerenza rispetto ai dati comunicati da soggetti terzi o a quelli riportati nelle certificazioni uniche.

Vi si affianca un parametro che guarda alla storia del contribuente: rientrano tra le selezionabili anche le dichiarazioni a credito quando si presentano situazioni di rischio collegate a irregolarità riscontrate in annualità precedenti. In pratica l'amministrazione confronta i dati della dichiarazione con quelli di cui già dispone e indirizza i controlli là dove i conti non quadrano.

QUANTO SI ASPETTA PER IL PAGAMENTO

Terminati gli accertamenti, l'Agenzia salda il rimborso dovuto in via diretta al contribuente, saltando il sostituto d'imposta. I tempi di questa procedura sono differenti, e di solito più dilatati, rispetto all'accredito nella busta paga o nel cedolino. Il versamento parte dal mese di dicembre e si colloca entro il sesto mese che segue la scadenza fissata per l'invio della dichiarazione; se invece la dichiarazione è stata inoltrata oltre quella scadenza, il termine è il sesto mese dalla data di invio.

Chi viene estratto per la verifica, di conseguenza, deve aspettarsi che il rimborso non arrivi nei mesi estivi, bensì a ridosso di fine anno o nei primi mesi dell'anno seguente, in funzione del momento in cui l'istruttoria si chiude.

CON QUALI STRUMENTI AVVIENE IL VERSAMENTO

Il rimborso viene accreditato dall'Agenzia sul conto corrente, bancario o postale, munito di codice IBAN, che il contribuente ha indicato tramite i canali richiamati nelle istruzioni di compilazione del modello 730/2026, consultabili nella sezione del sito dell'Agenzia riservata alle dichiarazioni. Conviene controllare che le coordinate registrate siano attuali, poiché un IBAN sbagliato o mai comunicato dilata ancora di più l'attesa.

In assenza di coordinate bancarie fornite dal contribuente, il pagamento passa per titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A. È una via alternativa, che però obbliga a incassare fisicamente il titolo e risulta più lenta dell'accredito diretto.

LE MOSSE A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE

Per abbassare la probabilità di finire sotto verifica, il primo accorgimento è controllare che i dati riportati nel 730 collimino con quelli già in mano all'amministrazione, in particolare certificazioni uniche e versamenti eseguiti. Intervenire sulla precompilata è pienamente lecito, ma se le variazioni modificano in misura apprezzabile reddito o imposta è bene tenere ordinata la documentazione di supporto, dato che potrà essere chiesta.

Chi trasmette una dichiarazione con un credito consistente o con correzioni di peso farà bene, poi, a organizzare la propria liquidità nell'ipotesi che l'incasso non preceda dicembre. Un'ultima verifica riguarda l'IBAN comunicato all'Agenzia: deve essere esatto e intestato al contribuente, perché è il canale più veloce per ricevere il rimborso una volta conclusa l'istruttoria.

DOMANDE FREQUENTI

QUANDO IL RIMBORSO DEL 730 PUÒ ESSERE SOTTOPOSTO A CONTROLLO PREVENTIVO?

La verifica può riguardare dichiarazioni modificate rispetto alla precompilata quando il rimborso supera 4.000 euro oppure le variazioni incidono su reddito o imposta con profili di incoerenza. Essere selezionati per il controllo non significa che la dichiarazione sia già considerata irregolare.

CHI PAGA IL RIMBORSO DOPO IL CONTROLLO PREVENTIVO E QUANDO ARRIVA?

Il pagamento viene effettuato direttamente dall'Agenzia delle Entrate, senza passare dal sostituto d'imposta. Il versamento parte da dicembre ed è previsto entro il sesto mese successivo al termine di presentazione, oppure dalla trasmissione se questa è avvenuta oltre la scadenza.

COME VIENE PAGATO IL RIMBORSO SE NON HO COMUNICATO L'IBAN?

In mancanza di coordinate bancarie, il rimborso viene pagato con titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane. Questa modalità richiede l'incasso fisico del titolo e risulta più lenta dell'accredito sul conto corrente comunicato all'Agenzia.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/controlli-preventivi-rimborsi-730-2026-tempi-di-erogazione/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

8 MIN LETTURA 11/11/2026

Ravvedimento operoso sui crediti d'imposta: come si regolarizza l'indebito uso

Ravvedimento operoso sui crediti d'imposta non spettanti e inesistenti: sanzioni del 25% e del 70% ridotte, riversamento con F24, memoria e ritrattazione. Con il ravvedimento operoso il contribuente sistema di propria iniziativa una violazione fiscale e versa sanzioni ridotte; quando però si tratta di crediti d'imposta compensati senza spettanza, il meccanismo ha un funzionamento tutto suo. Manca una dichiarazione integrativa che chiarisca che cosa viene sanato: ogni informazione è affidata alla sola delega di pagamento F24. La sanatoria è possibile tanto per i crediti non spettanti quanto per quelli inesistenti, anche se è già stato redatto un processo verbale di constatazione, a condizione che non siano ancora state notificate né la comunicazione di irregolarità né l'atto di recupero.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Sanzioni.

Norme chiave
D.Lgs. 472/1997, art. 13 · D.Lgs. 74/2000, artt. 10-quater, 13 e 13-bis · D.P.R. 600/1973, art. 38-bis · Circolare Agenzia delle Entrate 11/E/2022 · Risposta Agenzia delle Entrate 440/2023.

Destinatari
Imprese, titolari di crediti d'imposta e consulenti che gestiscono riversamenti.

Punto pratico
Qualifica il credito come non spettante o inesistente e verifica gli atti già notificati; ricostruisci gli utilizzi in F24, calcola riversamento, interessi e sanzione ridotta e, nei casi complessi, notifica una memoria che identifichi crediti e violazioni sanate.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** A fissare il confine nel tempo è la notifica dell'atto di recupero, ovvero la contestazione della compensazione tramite le comunicazioni di irregolarità dei controlli automatizzati (artt.
- 💡 **Impatto operativo:** Manca una dichiarazione integrativa che chiarisca che cosa viene sanato: ogni informazione è affidata alla sola delega di pagamento F24.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: L'interessato restituisce quanto compensato e paga la sanzione (25% per i non spettanti, 70% per gli inesistenti), con una riduzione che dipende dal momento dell'intervento.

Con il ravvedimento operoso il contribuente sistema di propria iniziativa una violazione fiscale e versa sanzioni ridotte; quando però si tratta di crediti d'imposta compensati senza spettanza, il meccanismo ha un funzionamento tutto suo. Manca una dichiarazione integrativa che chiarisca che cosa viene sanato: ogni informazione è affidata alla sola delega di pagamento F24. La sanatoria è possibile tanto per i crediti non spettanti quanto per quelli inesistenti, anche se è già stato redatto un processo verbale di constatazione, a condizione che non siano ancora state notificate né la comunicazione di irregolarità né l'atto di recupero. L'interessato restituisce quanto compensato e paga la sanzione (25% per i non spettanti, 70% per gli inesistenti), con una riduzione che dipende dal momento dell'intervento. Soltanto nel primo caso il credito riversato torna disponibile per un nuovo utilizzo. Poiché il solo F24 non permette di stabilire con precisione l'ambito della regolarizzazione, nelle situazioni complesse è consigliabile far arrivare all'Agenzia delle Entrate, con notifica, una breve memoria illustrativa. Infine, il ravvedimento può essere ritrattato esclusivamente in presenza di un errore essenziale e riconoscibile, in base all'art. 1428 del codice civile.

PERIMETRO SOGGETTIVO: QUANDO RESTA ANCORA PRATICABILE IL RAVVEDIMENTO

Il fondamento sta nell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, che consente di sanare le violazioni pagando imposta, interessi e una sanzione ridotta. Per i crediti d'imposta la disciplina riguarda entrambe le categorie: da un lato i crediti non spettanti, ossia esistenti ma utilizzati senza rispettarne le regole o in misura superiore al dovuto, dall'altro i crediti inesistenti, per i quali mancano i presupposti o vi è stata una rappresentazione fraudolenta.

A fissare il confine nel tempo è la notifica dell'atto di recupero, ovvero la contestazione della compensazione tramite le comunicazioni di irregolarità dei controlli automatizzati (artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e art. 54-bis del DPR 633/1972). Fino ad allora il ravvedimento si può fare anche se la violazione risulta già in un processo verbale o, solo per i crediti non spettanti, in uno schema di atto. Per i crediti inesistenti lo schema di atto non è previsto, dato che i loro atti di recupero restano fuori dal contraddittorio dell'art. 6-bis dello Statuto del contribuente (art. 7-bis del D.L. 39/2024).

CREDITI INESISTENTI: IL SUPERAMENTO DEL DIVIETO STORICO

Si parla oggi di credito inesistente quando difettano, del tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi richiesti dalla norma che lo regola, o quando nasce da documenti falsi, simulazioni o artifici. Secondo la circolare 180/E del 1998 le condotte fraudolente escludevano il ravvedimento, ma quel divieto è ormai caduto: lo ha riconosciuto l'Agenzia delle Entrate con la circolare 11/E del 2022.

La svolta dipende dagli interventi sul D.Lgs. 74/2000 che toccano le conseguenze penali. L'art. 13, comma 1, esclude la punibilità per i crediti non spettanti, mentre per i reati dichiarativi, anche fraudolenti, il comma 2 consente di escluderla o attenuarla a determinate condizioni. Nel caso dei crediti inesistenti l'unica strada è l'art. 13-bis, che riduce la pena, poiché la causa di non punibilità del comma 1 non è applicabile. Il comma 3-ter dell'art. 13 non diminuisce la pena, ma stabilisce gli indici per riconoscere la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Solo per i crediti non spettanti vale inoltre la non punibilità per obiettiva incertezza normativa (art. 10-quater, comma 2-bis).

RIGENERAZIONE DEL CREDITO: IL RIVERSAMENTO ATTRAVERSO L'F24

La sanatoria si realizza con un procedimento che in dottrina prende il nome di rigenerazione. Chi si ravvede versa un importo uguale al credito compensato, ricostituendo a posteriori la capienza originaria, e nello stesso momento paga la sanzione. Si parte dal 25% per i crediti non spettanti e dal 70% per quelli inesistenti, misura che sale da metà al doppio se la frode è accertata. A queste percentuali si applica la riduzione dell'art. 13, tanto maggiore quanto più tempestivo è l'intervento (circolare 101/E del 2000).

I due casi producono effetti differenti. Con i crediti inesistenti il riversamento ha il solo scopo di sanare la violazione. Con i crediti non spettanti, che comunque hanno un fondamento e non comportano adempimenti da assolvere a pena di decadenza, il credito rigenerato può essere impiegato in un momento successivo.

ASPETTO	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE
Sanzione di partenza	25%	70% (da metà al doppio in caso di frode)
Effetto del riversamento	Sana la violazione e rigenera il credito, riutilizzabile	Sana soltanto la violazione
Schema di atto	Previsto, il ravvedimento è possibile anche dopo	Non previsto (art. 7-bis D.L. 39/2024)
Profilo penale	Non punibilità del comma 1 dell'art. 13 D.Lgs. 74/2000	Solo attenuazione dell'art. 13-bis

COMPENSAZIONE LIBERA: PERCHÉ SI POSSONO IMPIEGARE ALTRI CREDITI

Un tratto particolare riguarda le modalità di pagamento. Diversamente dagli strumenti deflattivi del contenzioso (adesione al processo verbale, acquiescenza, accertamento con adesione), chi si ravvede può sanare servendosi di altri crediti d'imposta di cui sia titolare. La rigenerazione, tuttavia, opera solo per i crediti usati in violazione delle modalità di utilizzo o oltre il limite spettante (art. 1, comma 1, lett. g-quinquies, n. 1, del D.Lgs. 74/2000), e non per quelli basati su fatti estranei alla disciplina che li riconosce (n. 2). Se invece le somme sono richieste in forza di un atto di recupero, la compensazione è vietata in modo espresso (art. 38-bis, comma 1, del DPR 600/1973).

DEFICIT INFORMATIVO: IL PROBLEMA DEL DOCUMENTO UNICO

Dal punto di vista pratico, la difficoltà è che questo procedimento, già articolato, può contare soltanto sulla delega F24 come supporto documentale. La questione si fa seria nei ravvedimenti parziali e nelle regolarizzazioni che riguardano i bonus edilizi, dove all'ufficio riesce difficile capire che cosa sia stato sanato e riferito a quale credito.

Con la risposta ad interpello 440 del 2023 è stato chiarito che il percorso varia in funzione del danno erariale ancora in essere. Se il credito è stato già compensato, occorrono sanzioni ridotte e interessi. Se invece il credito è stato immesso in circolazione per errore, ma l'ultimo cessionario non l'ha ancora utilizzato e la comunicazione di cessione non è più annullabile, il contribuente può metterlo a disposizione del cessionario versando solo la quota capitale, senza interessi né sanzioni. Il beneficio, però, richiede che sia il contribuente a dimostrare che il cessionario non lo ha utilizzato.

MEMORIA ILLUSTRATIVA: COME EVITARE AVVISI INUTILI

Per delimitare l'ambito del ravvedimento, specie nelle situazioni complesse, il contribuente può redigere una breve memoria da notificare all'Agenzia delle Entrate. Il documento serve a tre scopi. In ambito amministrativo, impedisce che partano avvisi di recupero per violazioni già sanate. In ambito penale, mette in luce la finalità deflattiva e il fatto che il ravvedimento non equivale a un'ammissione di responsabilità. Può inoltre essere utile per ottenere il rimborso di somme versate per errore.

RITRATTAZIONE: QUANDO È POSSIBILE TORNARE SUI PROPRI PASSI

Il ravvedimento ha natura di atto negoziale, affine alle opzioni manifestate in dichiarazione, e perciò può essere ritrattato se sussistono le condizioni dell'art. 1428 del codice civile: l'errore deve essere essenziale e

riconoscibile dalla controparte. Quanto alla sanzione ridotta, la dottrina richiama le sentenze della Cassazione 6108 del 2016 e 11993 del 2023, mentre le decisioni 9224 e 27121 del 2026 vengono citate a sostegno del principio generale. Riguardo al credito riversato, la sentenza 3346 del 2026 avrebbe considerato ripetibili imposta e interessi, qualificandoli come dichiarazione di scienza emendabile, ma la 27121 del 2026 giudica isolato tale orientamento. Gli estremi di queste pronunce derivano da un commento di stampa e non sono stati riscontrati sui testi ufficiali: prima di citarli vanno controllati. In ogni caso, la memoria illustrativa è utile per dimostrare che l'errore era essenziale e riconoscibile.

COSA FARE: INDICAZIONI OPERATIVE

Prima di effettuare il versamento è opportuno qualificare il credito (non spettante o inesistente), perché da tale qualifica discendono sanzione, riutilizzabilità e profilo penale. Quindi si accerta che non siano già stati notificati un atto di recupero o una comunicazione di irregolarità, si determina la sanzione ridotta in base alla data reale del versamento e si compila l'F24 con attenzione. Nei ravvedimenti parziali, nei bonus edilizi e nei casi con cessionari, inviare la memoria è una scelta prudente. Qualora non si possa escludere una frode, conviene affiancare anche un difensore penalista.

DOMANDE FREQUENTI

FINO A QUANDO POSSO RAVVEDERE UNA COMPENSAZIONE INDEBITA?

Il ravvedimento resta possibile finché non vengono notificati l'atto di recupero o una comunicazione di irregolarità che contesti la compensazione. La presenza di un processo verbale di constatazione non lo impedisce. Occorre comunque verificare la natura del credito e il momento del pagamento.

DOPO IL RIVERSAMENTO POSSO RIUTILIZZARE QUALSIASI CREDITO?

No. Il riutilizzo riguarda soltanto determinate ipotesi di crediti non spettanti, impiegati violando le modalità di utilizzo o oltre il limite spettante, senza adempimenti richiesti a pena di decadenza. Per i crediti inesistenti il riversamento sana la violazione e non crea un credito utilizzabile.

PERCHÉ ALLEGARE UNA MEMORIA AL RAVVEDIMENTO CON F24?

La sola delega F24 non descrive con precisione la violazione sanata. Nei ravvedimenti parziali, nei bonus edilizi e nelle situazioni con cessionari, una memoria notificata all'Agenzia delle Entrate aiuta a identificare il credito regolarizzato e a documentare l'ambito del versamento effettuato.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/ravvedimento-operoso-crediti-d-imposta-riversamento-sanzioni/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?
Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.
RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

9 MIN LETTURA 12/11/2026

Certificazione Unica inviata entro 5 giorni dalla scadenza: sanzioni e rimedi

CU inviata entro cinque giorni dalla scadenza: se è il primo invio la sanzione scatta. Cosa vale per correzioni, scarti, riduzione a un terzo e ravvedimento. Se una CU parte il 20 marzo, quattro giorni dopo la scadenza del 16 marzo, risulta tardiva e soggetta a sanzione, pur collocandosi in apparenza entro i "cinque giorni di tolleranza". Il termine di cinque giorni dell'articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. 322/1998 non proroga infatti la scadenza: serve a sistemare certificazioni già trasmesse entro il termine ordinario, oppure a rimandare un file respinto dal sistema.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Sanzioni.

Norme chiave
D.P.R. 322/1998, art. 4, comma 6-quinquies · D.Lgs. 472/1997, artt. 12 e 13 · D.Lgs. 87/2024 · Circolare Agenzia delle Entrate 12/E/2024 · Provvedimento Agenzia delle Entrate 15707/2026.

Destinatari
Sostituti d'imposta, uffici paghe e intermediari incaricati della trasmissione delle Certificazioni uniche.

Punto pratico
Controlla subito ricevuta e data del primo invio: correggi una CU tempestiva entro la finestra ammessa e ritrasmetti solo quelle scartate. Se il primo invio è tardivo, trasmetti la CU corretta entro sessanta giorni e calcola la sanzione valutando il ravvedimento.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** CU inviata entro cinque giorni dalla scadenza: se è il primo invio la sanzione scatta. Cosa vale per correzioni, scarti, riduzione a un terzo e ravvedimento.
- 💡 **Impatto operativo:** La sanzione base è di 100 euro per ogni Certificazione Unica omessa, tardiva o errata, fino a un massimo di 50.000 euro per sostituto d'imposta, e non opera il cumulo giuridico dell'articolo 12 del D.Lgs.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Se una CU parte il 20 marzo, quattro giorni dopo la scadenza del 16 marzo, risulta tardiva e soggetta a sanzione, pur collocandosi in apparenza entro i "cinque giorni di tolleranza".

Se una CU parte il 20 marzo, quattro giorni dopo la scadenza del 16 marzo, risulta tardiva e soggetta a sanzione, pur collocandosi in apparenza entro i "cinque giorni di tolleranza". Il termine di cinque giorni dell'articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. 322/1998 non proroga infatti la scadenza: serve a sistemare certificazioni già trasmesse entro il termine ordinario, oppure a rimandare un file respinto dal sistema. La sanzione base è di 100 euro per ogni Certificazione Unica omessa, tardiva o errata, fino a un massimo di 50.000 euro per sostituto d'imposta, e non opera il cumulo giuridico dell'articolo 12 del D.Lgs. 472/1997, ossia la riduzione che di norma si applica quando vengono commesse più violazioni dello stesso tipo. Se la regolarizzazione della CU avviene entro sessanta giorni, la sanzione si riduce a un terzo, cioè 33,33 euro per certificazione, con un limite di 20.000 euro. Superato questo termine rimane comunque il ravvedimento operoso, che l'Agenzia delle Entrate ha ammesso con la Circolare 12/E del 31 maggio 2024. In concreto: i cinque giorni di tolleranza tutelano errori e scarti, non i ritardi del primo invio.

EQUIVOCO DIFFUSO: IL VERO SIGNIFICATO DEI CINQUE GIORNI

Molti sostituti d'imposta si chiedono semplicemente se, inviando la Certificazione Unica entro cinque giorni dalla scadenza, si possa evitare la sanzione. No, non si può. L'equivoco deriva da una lettura frettolosa dell'articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. 322/1998, che contempla sì un periodo di cinque giorni, ma lo riferisce a un caso preciso: la trasmissione errata.

Le violazioni previste dalla norma sono tre. La **omessa** trasmissione è la CU mai inviata. La **tardiva** è quella spedita dopo la scadenza ordinaria. La **errata** è quella inviata nei termini ma con dati inesatti. Solo quest'ultima rientra nella finestra dei cinque giorni: se il sostituto si accorge dell'errore dopo aver trasmesso il file in tempo, può sostituire o annullare la certificazione nei cinque giorni successivi alla scadenza, senza subire alcuna conseguenza sanzionatoria.

La questione conta perché tra un ritardo e un errore corretto per tempo corrono, nella sostanza, pochi giorni di calendario, ma anche centinaia o migliaia di euro di sanzioni. Chi ha già trasmesso il file entro la scadenza gode di una tutela. Chi non ha trasmesso nulla ne è privo.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Per la CU 2026, che riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2025, la scadenza ordinaria per l'invio telematico era il 16 marzo 2026. Si pensi a due sostituti d'imposta che appaiono nella medesima condizione.

Il primo ha spedito regolarmente il file il 13 marzo, ma solo dopo la scadenza si è reso conto di aver indicato in modo errato l'importo delle ritenute. Entro i cinque giorni successivi al 16 marzo, ossia fino al 21 marzo 2026, può sostituire la certificazione senza rischiare alcuna sanzione. Il secondo non aveva trasmesso ancora nulla e invia il file il 20 marzo. Il suo invio è tardivo: la CU è stata trasmessa per la prima volta dopo la scadenza, anche se i giorni trascorsi sono meno di cinque, e la violazione si configura.

A fare la differenza non è il numero di giorni passati, bensì l'esistenza, nel primo caso, di una trasmissione tempestiva da correggere. Nel secondo caso quella trasmissione non c'è.

SCARTO TELEMATICO: QUANDO IL RINVIO ENTRO CINQUE GIORNI È PROTETTO

Lo stesso esonero dalla sanzione vale se il file è stato respinto dal sistema dell'Agenzia delle Entrate. Lo scarto consiste nel rifiuto automatico del file, o di alcune delle certificazioni contenute, per errori formali di compilazione o di struttura: il sostituto ne viene a conoscenza dalla ricevuta che il sistema restituisce dopo la trasmissione.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2026, n. 15707, con cui è stato approvato il modello CU 2026, stabilisce ai punti 7.4 e 7.5 (stando a quanto riportato dalla fonte di riferimento di questo articolo, la cui numerazione dei punti non è stata riscontrata sul testo ufficiale) che, se viene scartato l'intero file o una singola certificazione, si può ritrasmettere entro cinque giorni. Le condizioni sono due:

- il file originario deve essere stato inviato entro la scadenza ordinaria;
- il nuovo invio deve avvenire nei termini previsti dal provvedimento.

Quando lo scarto è parziale, e interessa dunque solo alcune certificazioni, occorre rinviare unicamente quelle non accolte. Reinviare anche le CU già accettate rischierebbe di duplicare i dati e di creare disallineamenti nell'archivio. Alcune fonti di prassi riportano inoltre che i cinque giorni possono decorrere dalla data della comunicazione di scarto, se questa giunge dopo la scadenza: l'indicazione va controllata caso per caso sulla ricevuta, poiché la regola di partenza resta quella dei cinque giorni dalla scadenza ordinaria.

PRIMO INVIO TARDIVO: GLI IMPORTI E LE RIDUZIONI PREVISTI

Se la CU viene trasmessa per la prima volta dopo la scadenza, oppure se una correzione giunge oltre i cinque giorni, si applica la disciplina sanzionatoria ordinaria, temperata in modo rilevante per chi si regolarizza entro sessanta giorni. Ecco il quadro per ogni singola certificazione.

SITUAZIONE	SANZIONE PER CU	TETTO PER SOSTITUTO
Errore sistemato entro cinque giorni dalla scadenza (file trasmesso in tempo)	Nessuna	Nessuno
Scarto rinviato entro cinque giorni (file originario in tempo)	Nessuna	Nessuno
CU omessa, tardiva o errata, regolarizzata entro sessanta giorni	33,33 euro (un terzo di 100)	20.000 euro
CU omessa, tardiva o errata, dopo sessanta giorni	100 euro	50.000 euro

Un esempio con i numeri rende evidente la differenza. Un sostituto d'imposta che invia per la prima volta 120 certificazioni il 20 marzo 2026 rischia, secondo la regola generale, 12.000 euro (120 per 100 euro). Se le avesse inviate entro sessanta giorni dalla scadenza, vale a dire entro la metà di maggio 2026 in base al computo ordinario, la sanzione sarebbe scesa a circa 4.000 euro (120 per 33,33 euro). Per toccare i tetti servono volumi elevati: 500 certificazioni per i 50.000 euro, 600 per i 20.000 euro.

Occorre tenere presente che i sessanta giorni decorrono dalla scadenza ordinaria e che, per beneficiare della riduzione, il sostituto deve trasmettere in modo corretto la certificazione entro tale limite: una CU rinviata ancora con errori non vale come regolarizzazione.

RAVVEDIMENTO OPEROSO: LA SVOLTA SEGNATA DALLA CIRCOLARE 12/E DEL 2024

Per gli invii effettuati oltre i cinque giorni esiste ancora un'altra strada: il ravvedimento operoso, ossia la regolarizzazione spontanea della violazione prima che l'Agenzia la contesti, con il pagamento di una sanzione ridotta e degli eventuali interessi. La base normativa è l'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997.

Per lungo tempo l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto la tesi contraria. La Circolare 6/E del 2015 negava infatti il ravvedimento per le Certificazioni Uniche, ritenendo che la violazione non si potesse sanare con tale strumento. La Circolare 12/E del 31 maggio 2024 ha abbandonato quella posizione e ha riconosciuto che l'articolo 13 si applica anche alle CU trasmesse in ritardo. Il sostituto d'imposta può perciò regolarizzare di sua iniziativa, avvalendosi delle riduzioni previste in base al momento in cui interviene.

Le riduzioni dell'articolo 13 cambiano a seconda del tempo trascorso e sono state ritoccate più volte, da ultimo con il D.Lgs. 87/2024. Le frazioni precise per ogni fascia

temporale vanno riscontrate sul testo in vigore al momento della regolarizzazione: in questo articolo non si riportano importi per le fasce oltre i sessanta giorni, dato che non sono stati verificati sul testo ufficiale. Si consiglia di versare la sanzione ridotta con modello F24 e di trasmettere la CU corretta nello stesso giorno, così da documentare che i due adempimenti coincidono.

CHECKLIST OPERATIVA: LE REGOLE DA SEGUIRE IN STUDIO

Dal quadro appena tracciato derivano alcune indicazioni pratiche che uno studio o un ufficio amministrativo può far proprie fin dalla prossima campagna di CU.

- **Non fare affidamento sui cinque giorni per il primo invio.** Il calendario interno va impostato sulla scadenza ordinaria, con un margine di sicurezza di qualche giorno lavorativo.
- **Trasmettere in tempo, anche con dati non perfetti.** Un file spedito per tempo e poi corretto entro cinque giorni non comporta sanzioni; uno spedito in ritardo sì.
- **Verificare subito la ricevuta.** Lo scarto va individuato il prima possibile, perché la ritrasmissione protetta deve restare entro i cinque giorni.
- **Rinviare solo le certificazioni scartate** quando lo scarto è parziale.
- **Archiviare le ricevute** di invio e di scarto: provano che il primo invio era avvenuto in tempo.
- **Se la scadenza è comunque superata,** trasmettere entro sessanta giorni per ottenere la sanzione di 33,33 euro, valutando il ravvedimento operoso.

Rimane infine una distinzione da tenere a mente: la scadenza qui trattata attiene alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. La consegna della certificazione al percipiente segue scadenze e conseguenze proprie, e va gestita a parte.

DOMANDE FREQUENTI

SE INVIO LA CU PER LA PRIMA VOLTA ENTRO CINQUE GIORNI EVITO LA SANZIONE?

No. I cinque giorni non prorogano il termine ordinario del primo invio. La finestra protegge la correzione di una certificazione trasmessa tempestivamente e, alle condizioni previste, la ritrasmissione dopo uno scarto; la prima trasmissione successiva alla scadenza resta tardiva.

QUANTO COSTA REGOLARIZZARE UNA CU ENTRO SESSANTA GIORNI?

La sanzione ordinaria è di 100 euro per certificazione, con un massimo di 50.000 euro per sostituto. Se la certificazione viene regolarizzata correttamente entro sessanta giorni dalla scadenza, la sanzione si riduce a un terzo, pari a 33,33 euro, con un limite di 20.000 euro.

POSSO USARE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER UNA CU TARDIVA?

Sì. La circolare 12/E del 31 maggio 2024 ha ammesso il ravvedimento anche per le Certificazioni Uniche trasmesse in ritardo. Le riduzioni dipendono dal momento della regolarizzazione: le frazioni applicabili devono essere controllate sul testo vigente, insieme alla trasmissione della CU corretta.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/certificazione-unica-tardiva-sanzioni-cinque-giorni-ravvedimento/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?
Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.
RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

AGEVOLAZIONI & BONUS EDILIZI

9 MIN LETTURA 13/11/2026

Detrazioni barriere architettoniche 2026: cosa resta dopo il bonus 75%

Davanti a chi abbatte barriere architettoniche nella propria abitazione o nelle parti comuni di un condominio si aprono due percorsi fiscali distinti. Il primo è lo sconto ordinario per il recupero del patrimonio edilizio disciplinato dall'articolo 16-bis del TUIR: si tratta di un istituto stabile, che ricomprende pure questa categoria di lavori e che, nel 2026, riconosce il 50% della somma spesa quando l'immobile è l'abitazione principale di chi vanta un diritto reale, mentre negli altri casi si ferma al 36%, in ogni ipotesi con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Barriere architettoniche.

Norme chiave
TUIR, art. 16-bis · D.L. 34/2020, art. 119-ter · D.M. 236/1989 · Legge 104/1992, art. 3, comma 3.

Destinatari
Proprietari e titolari di diritti reali, condomìni e amministratori che finanziano opere di accessibilità.

Punto pratico
Separa le spese pagate entro il 2025 dai nuovi pagamenti del 2026 e applica il relativo regime. Verifica diritto reale e abitazione principale per il 50%, usa il bonifico parlante e conserva l'asseverazione per le rate del 75%.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Requisiti amministrativi, igienico-sanitari e fiscali per l'apertura e la gestione di attività di somministrazione alimenti e bevande.
- 💡 **Impatto operativo:** Necessario completare SCIA commerciale, conformità ASL, licenza UTF per alcolici e corretta programmazione del registratore telematico con POS integrato.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'errata attribuzione del codice attività ATECO 2025 può comportare anomalie nei controlli automatici e nei parametri ISA.

Davanti a chi abbatte barriere architettoniche nella propria abitazione o nelle parti comuni di un condominio si aprono due percorsi fiscali distinti. Il primo è lo sconto ordinario per il recupero del patrimonio edilizio disciplinato dall'articolo 16-bis del TUIR: si tratta di un istituto stabile, che ricomprende pure questa categoria di lavori e che, nel 2026, riconosce il 50% della somma spesa quando l'immobile è l'abitazione principale di chi vanta un diritto reale, mentre negli altri casi si ferma al 36%, in ogni ipotesi con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Il secondo percorso è l'agevolazione rafforzata del 75% prevista dall'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020; questa, tuttavia, copre esclusivamente le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, perché a partire dal 1° gennaio 2026 nessun nuovo diritto a tale beneficio può più sorgere e restano spendibili solo le rate ancora da utilizzare. In tutti e due i casi occorre che gli interventi mirino concretamente all'abbattimento delle barriere, che i pagamenti passino per un bonifico parlante e che sia messa da parte una documentazione puntuale. Limitatamente al bonus 75% è inoltre necessaria l'asseverazione di un tecnico che certifichi l'osservanza delle prescrizioni tecniche del decreto ministeriale n. 236 del 1989. Le due misure non si sommano sulla medesima spesa; la spesa, però, può essere suddivisa così da tenere separata la componente edilizia da quella destinata agli ausili mobili.

DUE BINARI AGEVOLATIVI CHE RISPONDONO A CRITERI DIFFERENTI

Sul primo binario si colloca lo sconto per i lavori di recupero del patrimonio edilizio regolato dall'articolo 16-bis del TUIR. Parliamo di uno strumento stabile e a regime, il cui elenco di opere ammesse comprende anche quelle dirette a rimuovere le barriere architettoniche. Nell'arco temporale 2025-2033 percentuali e soglie di spesa hanno subito una revisione, che comporta un assottigliamento graduale del vantaggio con il passare degli anni.

Sulle somme pagate nel 2025 e nel 2026 lo sconto si attesta al 36%, ma raggiunge il 50% se a sostenere la spesa è il proprietario, oppure chi dispone di un altro diritto reale di godimento, su un immobile usato come abitazione principale. Il limite di spesa ammonta a 96.000 euro per ogni unità immobiliare e il recupero avviene in dieci rate annuali di identico ammontare.

Per le annualità seguenti il legislatore ha già fissato le regole, che però non hanno ancora efficacia. Nel 2027 è stabilito che lo sconto cali al 30% per gli immobili che non siano abitazione principale e al 36% per quella principale, mantenendo il limite di 96.000 euro. Tra il 2028 e il 2033 la percentuale dovrebbe collocarsi al 30%, con un tetto abbassato a 48.000 euro, secondo la disciplina a regime

dettata dall'articolo 16-bis, comma 3-ter, del TUIR. Lo schema qui sotto sintetizza la situazione.

ANNUALITÀ D'IMPOSTA	PERCENTUALE ORDINARIA	TETTO PER UNITÀ	PERCENTUALE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
2025-2026	36%	96.000 euro	50% quando a pagare è chi ha un diritto reale sull'abitazione principale
2027	30%	96.000 euro	36%
2028-2033	30%	48.000 euro	disciplina a regime ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3-ter, TUIR

Il secondo binario è lo sconto del 75% contemplato dall'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020. Qui siamo di fronte a un regime eccezionale e circoscritto nel tempo, che vale unicamente per gli esborsi effettuati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025. Con il 1° gennaio 2026 viene meno la possibilità di far sorgere nuovi diritti allo sconto del 75%: chi ha pagato entro la conclusione del 2025 seguita a godere delle rate ancora aperte, mentre gli interventi saldati dal 2026 in poi trovano spazio soltanto nel canale ordinario dell'articolo 16-bis.

TETTI DI SPESA DEL BONUS 75% E SUDDIVISIONE IN RATE

Nel caso dello sconto del 75%, l'importo agevolabile si commisura a soglie di spesa che cambiano a seconda di come è fatto l'edificio. Se l'edificio è unifamiliare, oppure se si tratta di un'unità funzionalmente autonoma dotata di uno o più ingressi indipendenti dall'esterno, il limite è pari a 50.000 euro. Quando l'edificio raccoglie da due a otto unità immobiliari, la soglia diventa 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità. Sopra le otto unità immobiliari, invece, il valore di riferimento cala a 30.000 euro per il numero delle unità.

Lo sconto, che corrisponde al 75% delle spese comprovate, va spalmato su cinque rate annuali di uguale valore se le spese sono state sostenute entro il 31 dicembre 2023, mentre passa a dieci rate annuali per quelle affrontate a partire dal 1° gennaio 2024.

GLI INTERVENTI CHE DANNO ACCESSO AL BENEFICIO

Sul versante del recupero edilizio, godono dell'agevolazione i lavori sugli immobili diretti a eliminare o a superare le barriere architettoniche. Vi rientrano, per fare qualche caso concreto, il montaggio o la sostituzione di ascensori e montacarichi, la costruzione di rampe, interne o esterne, al posto dei gradini nel rispetto delle regole tecniche sull'accessibilità, la posa di servoscala e di piattaforme elevatrici e, in senso più ampio, tutte le opere che agevolano gli spostamenti, all'interno e all'esterno della casa, delle persone che necessitano di sostegno intensivo secondo l'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Il beneficio, però, si ferma alle opere edilizie. Fuori da questo canale restano perciò gli acquisti di beni mobili, come gli ausili informatici e telematici, i quali semmai possono trovare posto in altri sconti, per esempio quello del 19% riservato ai sussidi tecnici e informatici oppure alle spese sanitarie.

Quanto allo sconto del 75%, il perimetro dei lavori ammessi si è via via ridotto. A decorrere dal 30 dicembre 2023 il beneficio spetta solo per gli interventi che riguardano unicamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Su queste opere occorre, altrimenti si perde l'agevolazione, l'asseverazione di un tecnico abilitato che confermi il rispetto dei parametri tecnici fissati dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, ossia il regolamento che stabilisce le prescrizioni tecniche su accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici privati e dell'edilizia residenziale pubblica. Sempre a proposito del 75%, sono ormai preclusi sia la cessione del credito sia lo sconto in fattura: il vantaggio si ottiene esclusivamente come detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Nel caso della detrazione ordinaria dell'articolo 16-bis permane il dovere di provare che i lavori siano davvero orientati ad abbattere le barriere architettoniche e a rendere più agevoli gli spostamenti delle persone con disabilità; non serve, invece, quella specifica asseverazione codificata sul decreto ministeriale n. 236 del 1989 che il bonus 75% pretende.

MODALITÀ DI PAGAMENTO E CARTE DA TENERE AGLI ATTI

Su entrambi gli sconti gravano gli stessi obblighi che accompagnano di norma i lavori di recupero edilizio. Il pagamento va effettuato tramite bonifico parlante, bancario o postale: deve cioè trattarsi di un bonifico in cui compaiano la causale del versamento con il richiamo agli estremi di legge dell'agevolazione, il codice fiscale di chi si giova della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA di chi incassa la somma.

Tra le carte da archiviare figurano le fatture o i documenti commerciali intestati al contribuente oppure, se si opera in condominio, al condominio stesso, la copia dei bonifici parlanti impiegati, gli eventuali titoli edilizi pretesi dalla normativa (comunicazione di inizio lavori asseverata, segnalazione certificata di inizio attività, permesso di costruire o altri provvedimenti autorizzativi) e i verbali dell'assemblea condominiale con la specificazione delle maggioranze ottenute e degli interventi deliberati. Soltanto per lo sconto del 75% occorre custodire pure l'asseverazione tecnica sull'osservanza del decreto ministeriale n. 236 del 1989.

IL NO AL CUMULO E LA SCOMPOSIZIONE DELLA SPESA

Lo sconto per l'abbattimento delle barriere architettoniche non si può sommare, sulla stessa porzione di spesa, ad altre detrazioni contemplate per i lavori edilizi o per le spese sanitarie legate a mezzi di sollevamento e ad ausili dello stesso tipo. Sulla medesima linea, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio non è utilizzabile insieme a quella per spese sanitarie quando la spesa è la stessa.

Rimane comunque praticabile scomporre la spesa così da separare, laddove lo si possa documentare in modo corretto, la quota imputabile all'opera edilizia, che beneficia dell'articolo 16-bis oppure, in presenza dei requisiti e per gli esborsi rientranti nel periodo ammesso, dell'articolo 119-ter, dalla quota collegata all'acquisto di apparecchi o ausili mobili, la quale può essere detratta al 19% come sussidio tecnico e informatico o come strumento indispensabile alla locomozione e al sollevamento della persona con disabilità.

Se per gli stessi lavori più regimi appaiono in teoria disponibili, con riferimento alle spese sostenute fino al 2025 il contribuente è tenuto a optare per una singola agevolazione su ogni quota di spesa, tenendo conto dei diversi tetti e dei diversi criteri di suddivisione in rate. È una decisione da valutare con attenzione: il 75%, dove ancora spetta sulle spese di competenza fino al 2025, garantisce una percentuale superiore, ma a fronte di un campo di applicazione più ristretto e di obblighi più severi; l'articolo 16-bis, al contrario, abbraccia un ventaglio più largo di interventi, con percentuali però avviate a calare negli anni a venire.

DOMANDE FREQUENTI

SI PUÒ ANCORA OTTENERE IL BONUS BARRIERE DEL 75% PER NUOVE SPESE NEL 2026?

No. Il bonus del 75% copre le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Nel 2026 restano utilizzabili le rate relative a quei pagamenti; per le nuove spese si applica invece la detrazione ordinaria del recupero edilizio, con i suoi requisiti.

QUALE DETRAZIONE SPETTA PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL 2026?

La detrazione ordinaria è pari al 50% se paga il proprietario o un altro titolare di diritto reale sull'abitazione principale, al 36% negli altri casi. Il limite è di 96.000 euro per unità immobiliare e il recupero avviene in dieci quote annuali.

QUALI DOCUMENTI SERVONO PER DETRARRE I LAVORI CONTRO LE BARRIERE?

Occorrono fatture, copie dei bonifici parlanti, eventuali titoli edilizi e, per i lavori condominiali, i verbali dell'assemblea. Per il bonus del 75% va conservata anche l'asseverazione tecnica sul rispetto del D.M. 236/1989; questa specifica asseverazione non è richiesta nel regime ordinario.

CHECKLIST OPERATIVA: AVVIO PUBBLICO ESERCIZIO & SOMMINISTRAZIONE
Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **INQUADRAMENTO & ATECO**
Scelta del codice ATECO 2025, definizione della forma giuridica (ditta individuale vs S.r.l.) e opzione per il regime contabile e fiscale ottimale.

2. **TITOLI ABILITATIVI & ASL**
Presentazione SCIA commerciale al SUAP comunale, piano di autocontrollo HACCP, certificazione impatto acustico e licenza UTF per alcolici.

3. **HARDWARE FISCALE & POS**
Acquisto, fiscalizzazione e abbinamento del Registratore Telematico (RT) con POS per la gestione dei pagamenti elettronici e trasmissione corrispettivi.

4. **PIANIFICAZIONE PERSONALE**
Inquadramento contrattuale CCNL dipendenti, comunicazione preventiva UNILAV e apertura posizioni INPS/INAIL aziendali.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/detrazioni-barriere-architettoniche-2026-art-16-bis-tuir-bonus-75/ →

NECESSITI DI CHIARIMENTI SU VARIAZIONI CATASTALI DOCFA O BONUS FISCALI?
Offriamo consulenza per la verifica di conformità fiscale e l'impatto delle rendite catastali su investimenti energetici e immobili.
RICHIEDI CHECK-UP EDILIZIO →

FISCO & AGGIORNAMENTI

6 MIN LETTURA 09/11/2026

Tax Control Framework: la metodologia di certificazione spetta al professionista

Tax Control Framework: per la certificazione non c'è uno schema obbligatorio. La circolare 6/E/2026 lascia al professionista metodo e test. Non esiste uno schema obbligatorio per certificare il Tax Control Framework (TCF), cioè il sistema di controllo interno del rischio fiscale delle imprese ammesse al regime di adempimento collaborativo. A confermarlo è l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 6/E del 2026, risposta 2.1, che richiama l'art. 7 del DM n. 212/2024 e i principi del capitolo 7 delle Linee guida TCF. Spetta al certificatore costruire un metodo proprio, decidere quali controlli esaminare, motivare ciò che esclude e documentare le prove raccolte, con la responsabilità che ne deriva.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Adempimenti.

Norme chiave
D.M. 212/2024, art. 7 · Circolare Agenzia delle Entrate 6/E/2026 · D.Lgs. 148/2026, art. 17.

Destinatari
Certificatori TCF, Tax Risk Officer e imprese in adempimento collaborativo.

Punto pratico
Concorda subito matrice rischi-controlli, campioni e calendario dei test; documenta le esclusioni e tutte le carenze significative, verificando il termine transitorio prima di fissare la consegna della certificazione.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Quanto alla scadenza, per le istanze 2024–2025 il termine della certificazione di disegno è fissato al 31 dicembre 2026.
- 💡 **Impatto operativo:** Non esiste uno schema obbligatorio per certificare il Tax Control Framework (TCF), cioè il sistema di controllo interno del rischio fiscale delle imprese ammesse al regime di adempimento collaborativo.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Si parte dalla matrice rischi-controlli, il documento che associa ogni rischio fiscale ai controlli posti a suo presidio.

Non esiste uno schema obbligatorio per certificare il Tax Control Framework (TCF), cioè il sistema di controllo interno del rischio fiscale delle imprese ammesse al regime di adempimento collaborativo. A confermarlo è l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 6/E del 2026, risposta 2.1, che richiama l'art. 7 del DM n. 212/2024 e i principi del capitolo 7 delle Linee guida TCF. Spetta al certificatore costruire un metodo proprio, decidere quali controlli esaminare, motivare ciò che esclude e documentare le prove raccolte, con la responsabilità che ne deriva. La circolare tiene distinte due attività: la valutazione del disegno dei controlli, ossia l'accertamento che siano strutturati per intercettare il rischio, e la verifica dell'efficacia operativa, ossia la prova che abbiano funzionato davvero nel periodo considerato. Quanto alla scadenza, per le istanze 2024–2025 il termine della certificazione di disegno è fissato al 31 dicembre 2026. Il tempo per impostare il lavoro, i test e le carte di lavoro è dunque poco.

NESSUN MODELLO: IL METODO LO SCEGLIE IL CERTIFICATORE

Chi sperava in un format ufficiale da compilare resta senza. Il DM n. 212/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale all'inizio del 2025, limita la certificazione agli iscritti negli appositi elenchi del Consiglio nazionale forense e del Consiglio nazionale dei commercialisti. Nella circolare l'Agenzia non impone alcun procedimento: rinvia agli standard internazionali di assurance della serie 3000, con un riferimento particolare all'ISAE 3402 sui controlli interni.

Il rinvio a uno standard concede margini ampi. Nei fatti, è il professionista a stabilire, tenendo conto delle caratteristiche dell'impresa, quali controlli esaminare e quali evidenze acquisire. Questa libertà ha però un prezzo: ricade interamente su di lui la responsabilità del giudizio, compresa la sua tenuta se qualcuno lo contesta.

PERIMETRO: COME SI SCELGONO I CONTROLLI

Si parte dalla matrice rischi-controlli, il documento che associa ogni rischio fiscale ai controlli posti a suo presidio. Come indica la risposta 2.2, il certificatore ne verifica la completezza mettendo a confronto la mappatura con i processi realmente in uso nell'impresa, così da far emergere i rischi omessi, inclusi quelli contabili con effetti tributari.

Il passo successivo è la scelta dei controlli da esaminare; la circolare precisa che il certificatore deve anche esporre i motivi di eventuali esclusioni dai test. L'ampiezza delle verifiche discende dall'oggetto dell'incarico. Nella prima certificazione, quella di disegno, si valuta se i controlli siano strutturati per intercettare il rischio. Prendendo il reverse charge, occorre accertare che la procedura consenta di individuare le fatture soggette a inversione contabile e di garantirne il corretto trattamento. Con l'efficacia operativa, invece, si controlla su fatture e

registrazioni selezionate che il controllo sia stato svolto in modo corretto e continuativo lungo il periodo.

FASE	DOMANDA A CUI RISPONDE	ESEMPIO SUL REVERSE CHARGE
Certificazione di disegno	Il controllo è impostato in modo da intercettare il rischio?	La procedura permette di individuare le fatture soggette a inversione contabile
Efficacia operativa	Il controllo ha operato nel periodo?	Su fatture e registrazioni a campione il trattamento risulta corretto e costante

PROVE E CAMPIONI: COSA DOCUMENTARE

Secondo la risposta 2.5, le verifiche si articolano su due livelli: da un lato i controlli generali sulla governance del sistema (Company level), dall'altro i rischi specifici dei processi (Activity level). Per questi ultimi il certificatore può ripetere i test del Tax Risk Officer, la figura interna che risponde del rischio fiscale, magari allargando il campione, oppure condurre una verifica autonoma. Quello che non deve fare, in nessun caso, è limitarsi ad accogliere le conclusioni del monitoraggio interno.

I test di efficacia si eseguono su più transazioni e, quando è possibile, su un campione statisticamente significativo che abbracci l'intero periodo. Per un controllo mensile sulle liquidazioni IVA, esaminare il solo dicembre non basta: i riscontri vanno ripartiti lungo l'anno, e le carte di lavoro devono riportare i criteri di campionamento, gli esiti e le ragioni di un eventuale ampliamento.

CARENZE E RILIEVI: ANCHE SE SANATE

Un chiarimento di peso concerne i rilievi. La risposta 2.5 stabilisce che le carenze significative ai fini del parere devono comparire nella relazione anche quando sono state sanate nel corso del periodo. Conta il rischio che è rimasto scoperto, non la semplicità del rimedio. Per le carenze non significative, il certificatore indica le criticità e le azioni correttive individuate dalla società, e la loro validazione compete all'Agenzia (risposta 2.3).

Ne discende che la relazione non può cancellare il passato: se nel corso dell'anno un controllo ha presentato una lacuna rilevante, va messo per iscritto, e il giudizio del certificatore ne risente.

SCADENZE: IL 31 DICEMBRE 2026

Per le istanze 2024–2025 rientranti nella disciplina transitoria, l'art. 17 del D.Lgs. n. 148/2026 ha portato dal 30 settembre al 31 dicembre 2026 il termine della certificazione di disegno; la fonte lo indica come successivo alla circolare (risposta 2.7). Identica data vale per le imprese con esercizio solare che al 18 gennaio 2024 erano già ammesse al regime o avevano presentato istanza: a loro spetta acquisire l'attestazione di efficacia operativa sui controlli del 2024–2025 (risposta 2.6).

COSA FARE ORA: UN CALENDARIO DI LAVORO

Dato che la scadenza si avvicina, il professionista incaricato è chiamato a definire fin da subito tre aspetti: il perimetro dei controlli, individuato sulla matrice rischi-controlli dopo averne accertato la completezza; il metodo di test, con campioni ripartiti sull'intero periodo; la forma delle carte di lavoro, dove annotare criteri, esiti e motivazioni. Dal loro lato, le imprese devono mettere a disposizione processi, evidenze e risultati dei test del Tax Risk Officer, evitando di aspettare gli ultimi giorni di dicembre.

DOMANDE FREQUENTI

ESISTE UN MODELLO OBBLIGATORIO PER CERTIFICARE IL TAX CONTROL FRAMEWORK?

No. Il certificatore definisce un metodo coerente con le caratteristiche dell'impresa e con gli standard richiamati. Deve decidere quali controlli esaminare, motivare le esclusioni e documentare le evidenze raccolte. L'autonomia nella scelta del procedimento comporta la responsabilità personale del giudizio formulato.

BASTANO I TEST INTERNI DEL TAX RISK OFFICER PER CERTIFICARE IL TCF?

No. Il professionista non può limitarsi ad accogliere le conclusioni del monitoraggio interno. Può ripetere i test, ampliare il campione oppure svolgere verifiche autonome. I riscontri devono coprire il periodo interessato e le carte di lavoro devono spiegare criteri di campionamento, esiti ed eventuali ampliamenti.

LE CARENZE SIGNIFICATIVE SANATE DEVONO COMPARIRE NELLA RELAZIONE?

Sì. Le carenze significative ai fini del parere vanno riportate anche quando sono state sanate durante il periodo. Conta il rischio rimasto privo di presidio: la successiva correzione non cancella la lacuna e il giudizio del certificatore deve tenerne conto.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/tax-control-framework-certificazione-metodo-prove/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

LAVORO & PROFESSIONI

11 MIN LETTURA 11/11/2026

Forfettario, uscite ridisegnate: a 100.000 euro il reddito, a 85.000 euro l'IVA

Forfettario e ddl di Bilancio 2027: soglia a 100.000 euro per le imposte sui redditi, IVA ferma a 85.000. Come cambiano le uscite dal regime e il comma 71. Il Consiglio dei ministri ha approvato il 28 ottobre 2026 il disegno di legge di Bilancio 2027, che non è ancora legge. Il testo prevede di portare da 85.000 a 100.000 euro il limite di ricavi e compensi del regime forfettario, però soltanto per le imposte sui redditi. Ai fini IVA il limite resterebbe fermo a 85.000 euro: la direttiva europea 2020/285 impedisce di spingersi oltre in assenza di una deroga del Consiglio dell'Unione europea, che al momento non risulta concessa.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Regime forfetario.

Norme chiave
L. 190/2014, art. 1, commi 54–89 · L. 197/2022 · Direttiva (UE) 2020/285 · Circolare Agenzia delle Entrate 32/E/2023 · Circolare Agenzia delle Entrate 9/E/2019.

Destinatari
Professionisti e imprenditori individuali forfettari, contribuenti con lavoro dipendente o pensione e consulenti fiscali.

Punto pratico
Ricostruisci gli incassi 2026 per cassa e le altre cause di esclusione; prepara due simulazioni per il 2027, con uscita ordinaria oppure imposta sostitutiva e IVA, aggiornandole solo dopo la conferma delle soglie e della decorrenza.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Il testo prevede di portare da 85.000 a 100.000 euro il limite di ricavi e compensi del regime forfettario, però soltanto per le imposte sui redditi.
- 💡 **Impatto operativo:** La riforma le separerebbe: superati i 100.000 euro si perderebbe l'imposta sostitutiva del 15% (5% per le nuove attività), superati gli 85.000 euro verrebbe meno l'esonero dall'IVA.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Il testo prevede di portare da 85.000 a 100.000 euro il limite di ricavi e compensi del regime forfettario, però soltanto per le imposte sui redditi.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 28 ottobre 2026 il disegno di legge di Bilancio 2027, che non è ancora legge. Il testo prevede di portare da 85.000 a 100.000 euro il limite di ricavi e compensi del regime forfettario, però soltanto per le imposte sui redditi. Ai fini IVA il limite resterebbe fermo a 85.000 euro: la direttiva europea 2020/285 impedisce di spingersi oltre in assenza di una deroga del Consiglio dell'Unione europea, che al momento non risulta concessa. I forfettari avevano già due soglie, una per mantenere il regime e una per abbandonarlo subito, ma finora entrambe operavano su tutti i tributi. La riforma le separerebbe: superati i 100.000 euro si perderebbe l'imposta sostitutiva del 15% (5% per le nuove attività), superati gli 85.000 euro verrebbe meno l'esonero dall'IVA. Da riscrivere restano l'uscita immediata del comma 71 e la decorrenza, che dovrebbe applicare il nuovo limite agli incassi del 2026. Sino all'approvazione definitiva continuano a valere le regole attuali.

REGOLE ATTUALI: LE DUE SOGLIE CHE ESISTONO GIÀ

La disciplina del regime forfettario si trova nei commi da 54 a 89 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014. Il comma 54 indica le condizioni per entrare nel regime e per rimanervi. La prima è non aver superato 85.000 euro di ricavi conseguiti o compensi percepiti; l'altra riguarda le spese per dipendenti e collaboratori, che non possono eccedere 20.000 euro lordi. Il controllo riguarda l'anno precedente: sono i dati del 2026 a stabilire se il regime si può usare nel 2027. Per chi avvia l'attività non esiste un anno precedente da verificare, e basta dichiarare di prevedere il rispetto dei requisiti.

Per misurare il tetto di 85.000 euro si usa il criterio di cassa. Valgono i ricavi realmente incassati e i compensi percepiti nell'anno, e non le fatture emesse; chi ha cominciato in corso d'anno deve ragguagliare l'importo all'intero anno. Il punto sfugge spesso a chi fattura molto a fine dicembre: una fattura saldata il 2 gennaio pesa sull'anno nuovo. Il comma 54 stabilisce dunque chi può restare nel regime, mentre il comma 71, che esaminiamo ora, stabilisce quando lo si abbandona.

COMMA 71: DUE MODI DI USCIRE, DIFFERITO E IMMEDIATO

Il comma 71 contempla due forme di cessazione. La regola di base è l'uscita differita: il regime termina a partire dall'anno seguente a quello in cui manca uno dei requisiti del comma 54 o ricorre una delle cause di esclusione del comma 57. Chi eccede gli 85.000 euro durante l'anno

rimane quindi forfettario fino al 31 dicembre e passa al regime ordinario dal 1° gennaio successivo.

Dal 2023, per effetto della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), c'è però una seconda strada, l'uscita immediata. Chi nell'anno oltrepassa i 100.000 euro di ricavi o compensi esce dal regime sul momento. Secondo l'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023, in questo caso il reddito dell'intero anno si calcola con le regole ordinarie, e non soltanto quello successivo al superamento. Quanto all'IVA, la norma stabilisce invece che l'imposta è dovuta a partire dalle operazioni effettuate che determinano lo sforamento del limite.

Un esempio concreto: un professionista incassa a settembre un compenso che porta il totale annuo da 96.000 a 104.000 euro. Deve applicare l'IVA già sulla fattura di quell'operazione e, a fine anno, rideterminare l'IRPEF su tutti i compensi del 2026 come se non fosse mai stato forfettario. Le due soglie attuali svolgono quindi compiti distinti. Quella di 85.000 euro decide se si rimane nel regime l'anno successivo, quella di 100.000 euro se lo si perde nello stesso anno. Il disegno di legge modifica la prima per le imposte sui redditi, senza poterla toccare per l'IVA.

NOVITÀ DEL DDL: IL LIMITE CRESCE SOLO PER LE IMPOSTE DIRETTE

Stando alla ricostruzione di *Il Sole 24 Ore* (Norme e Tributi Plus Fisco, 29 ottobre 2026), il disegno di legge divide le soglie. Ai fini delle imposte sui redditi, il limite per accedere al regime e per mantenerlo sale a 100.000 euro. Entro tale importo sarebbe dovuta l'imposta sostitutiva del 15%, che scende al 5% per i primi cinque anni di una nuova attività, al posto di IRPEF e addizionali regionale e comunale.

Ai fini IVA il limite rimarrebbe a 85.000 euro, e chi lo oltrepassa perderebbe l'esonero. Il motivo sta nel diritto europeo. La direttiva (UE) 2020/285, che ha modificato la direttiva 2006/112/CE, stabilisce in 85.000 euro il massimo della franchigia per le piccole imprese. Portarlo a 100.000 euro esigerebbe una decisione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi una deroga. Sulla base delle informazioni consultate, nessuna deroga del genere risulta concessa.

Nascerebbe così un contribuente di tipo nuovo, che versa l'imposta sostitutiva sul reddito ma tratta l'IVA in via ordinaria. Occorre allora capire quali obblighi IVA gli competano. Su questo il testo, per quanto emerge dalle ricostruzioni di stampa, non è ancora chiaro e va letto al condizionale.

NODO IRRISOLTO: IN CHE MODO SI RISCRIVE L'USCITA IMMEDIATA

Il primo punto aperto indicato dalla fonte è il coordinamento con il comma 71. Oggi chi supera 100.000 euro nell'anno lascia subito il regime. Se anche la soglia di permanenza diventasse di 100.000 euro, le due regole finirebbero per coincidere, e lo sforamento comporterebbe nello stesso tempo la fine del regime dall'anno seguente e l'uscita nell'anno stesso. Il testo dovrebbe perciò rivedere la disciplina, con una nuova soglia di uscita immediata più alta oppure con una formulazione diversa.

Le ricostruzioni su questo aspetto divergono. Alcune testate riferiscono di una seconda soglia a 115.000 euro, superata la quale il regime cesserebbe subito ai fini delle imposte sui redditi, mentre altre indicano ancora 100.000 euro come limite per l'uscita immediata. Nelle verifiche compiute per questo articolo il testo ufficiale del disegno di legge non è risultato disponibile, e l'importo di 115.000 euro resta pertanto non verificato. Chi programma gli incassi del 2027 non deve ritenere certa né l'una né l'altra versione.

Le conseguenze pratiche sono importanti. Con l'uscita immediata a 100.000 euro, chi incassa 105.000 euro nell'anno uscirebbe subito dal regime e dovrebbe rifare i conti con l'IRPEF ordinaria su tutto il periodo. Con una soglia a 115.000 euro, lo stesso contribuente conserverebbe il forfettario per il reddito fino a fine anno, e uscirebbe soltanto dall'anno seguente.

DECORRENZA: PER QUALE RAGIONE IL NUOVO LIMITE VARREBBE GIÀ DAL 2026

Il secondo punto aperto è la decorrenza. Se mancassero norme transitorie, la nuova soglia servirebbe a stabilire se nel 2027 si può restare nel regime, con controllo sui ricavi e compensi del 2026. Questa lettura discende dal comma 54, che collega l'applicazione del regime a quanto conseguito o percepito nell'anno precedente.

L'Agenzia delle entrate si è già attenuta a questo schema in due occasioni. Nel 2019 la legge n. 145/2018 sostituì i limiti precedenti, che variavano secondo l'attività, con un'unica soglia di 65.000 euro. Con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 l'Agenzia precisò che il nuovo limite andava controllato sui ricavi conseguiti e sui compensi percepiti nell'anno precedente a quello in cui il regime si applica. Nel 2023 la legge n. 197/2022 alzò la soglia da 65.000 a 85.000 euro, e la circolare n. 32/E ribadì lo stesso criterio.

La retroattività sarebbe dunque solo apparente. La norma entrerebbe in vigore il 1° gennaio 2027 e considererebbe cifre già maturate nel 2026. Chi quest'anno ha incassato 90.000 euro, e secondo le regole attuali dovrebbe uscire dal regime nel 2027, potrebbe invece rimanervi per il reddito. Nessun beneficio spetterebbe invece a chi ha già oltrepassato i 100.000 euro nel 2026: per lui l'uscita immediata ha già prodotto i propri effetti nell'anno in corso.

SCENARI 2027: CONFRONTO FRA TRE PROFILI

La tabella raffronta tre contribuenti secondo le regole attuali e secondo il disegno di legge nel testo oggi conosciuto. Va intesa come ipotesi di lavoro, dato che sia l'IVA sia l'uscita immediata dipendono dal testo definitivo.

INCASSI 2026	REGOLE ATTUALI, ANNO 2027	DDL DI BILANCIO 2027 (IPOTESI)
Fino a 85.000 euro	Forfettario, IVA esclusa	Forfettario, IVA esclusa
Da 85.001 a 100.000 euro	Regime ordinario, IRPEF e IVA ordinarie	Imposta sostitutiva sul reddito, perdita dell'esonero IVA secondo la fonte
Oltre 100.000 euro	Già uscito nel 2026, regime ordinario	Già uscito nel 2026, regime ordinario

Il caso più rilevante è la seconda riga. Si pensi a una consulente che nel 2026 ha compensi per 92.000 euro. Con le regole in vigore, nel 2027 emette fatture con IVA e versa l'IRPEF progressiva. Con il disegno di legge, nello scenario descritto dalla fonte, continuerebbe a pagare il 15% su un reddito determinato con il coefficiente di redditività della sua attività. Ipotizzando un coefficiente del 78%, tipico di molte attività professionali ma da controllare sul codice ATECO, il reddito imponibile risulterebbe di circa 71.760 euro e l'imposta sostitutiva di circa 10.764 euro, a cui si sommerebbero i contributi previdenziali. L'IVA resterebbe tuttavia dovuta, con registri, liquidazioni e dichiarazione annuale.

Sul versante IVA esiste un'altra lettura, riportata da ulteriori ricostruzioni di stampa. Poiché il comma 71 fa scaturire dal superamento di 85.000 euro effetti solo dall'anno successivo, nel 2027 l'esonero IVA resterebbe ancora in piedi per chi ha chiuso il 2026 tra 85.000 e 100.000 euro. Le due interpretazioni divergono, e a scioglierle sarà soltanto il testo definitivo o un documento di prassi.

ALTRE CAUSE: IL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

La fonte rammenta che per ora non ci sono novità sul limite di reddito da lavoro dipendente e assimilato che comporta l'esclusione dal regime. Negli ultimi due anni la soglia è stata portata a 35.000 euro. Senza una nuova proroga, dal 2027 tornerebbe la soglia di 30.000 euro prevista a regime dal comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014. Qualche ricostruzione di stampa parla di un possibile intervento anche su questo limite, ma la notizia non ha trovato conferma in un testo ufficiale.

È una causa ostativa distinta dalle soglie di ricavi, con effetti altrettanto concreti. Chi ha un impiego o una pensione e una partita IVA forfettaria deve verificare nel 2026 il proprio reddito dell'anno, perché dal 2027 il limite potrebbe abbassarsi. Chi lo supera non può usare il regime nell'anno successivo, qualunque sia l'importo dei ricavi.

COSA FARE: VERIFICHE DA COMPIERE ENTRO IL 31 DICEMBRE

Finché la legge non sarà pubblicata, restano valide le regole odierne. Il passaggio più delicato è la fine del 2026, perché gli incassi di quest'anno determinano la posizione del 2027. Per i contribuenti prossimi alle soglie conviene seguire questa sequenza:

- **Calcolare per cassa gli incassi del 2026**, ricordando che le fatture saldate nei primi giorni di gennaio rientrano nel 2027;
- **Tenere distinti i livelli di controllo:** 85.000 euro per l'IVA, 100.000 euro per la permanenza ai fini del reddito, più l'eventuale ulteriore soglia di uscita immediata in attesa del testo;
- **Predisporre due scenari per il 2027:** uno con uscita dal regime, uno con permanenza e IVA ordinaria, evitando scelte irreversibili prima dell'approvazione definitiva;
- **Controllare le altre cause di esclusione,** soprattutto il reddito da lavoro dipendente e le partecipazioni societarie.

Il disegno di legge deve ancora passare in Parlamento e potrà subire modifiche. Per questa ragione ogni conclusione dell'articolo va intesa al condizionale e controllata sul testo che comparirà in Gazzetta Ufficiale. L'atteggiamento più prudente consiste nel non toccare prezzi, contratti o regime contabile prima di quel momento, impiegando le settimane che restano per stabilire dove si collocherà ciascun cliente.

DOMANDE FREQUENTI

LE NUOVE SOGLIE DEL FORFETTARIO PER IL 2027 SONO GIÀ DEFINITIVE?

No. Le modifiche descritte dipendono da un disegno di legge ancora soggetto all'esame parlamentare. La proposta separerebbe il limite per il reddito da quello IVA, ma finché non viene approvata la legge definitiva continuano a valere le regole attuali.

QUALI LIMITI PROPONE IL DDL PER REDDITO E IVA?

Secondo la ricostruzione riportata, il limite per accedere e restare nel regime sale a centomila euro per le imposte sui redditi. Per l'IVA resterebbe a ottantacinquemila euro. Obblighi applicabili e coordinamento delle due uscite devono però essere verificati sul testo definitivo.

LA SOGLIA DI USCITA IMMEDIATA A 115.000 EURO È CONFERMATA?

No. L'importo di 115.000 euro è indicato da alcune ricostruzioni di stampa, ma non è stato verificato sul testo ufficiale nelle verifiche riportate. Altre fonti mantengono il limite di centomila euro: nessuna delle due versioni va assunta come certa per programmare gli incassi.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/uscita-dal-regime-forfettario-soglie-proposte-2027/ →

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?

Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.

RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →

FISCO & AGGIORNAMENTI

13 MIN LETTURA 12/11/2026

Crediti R&S inesistenti: il riversamento parziale non evita il reato

Crediti ricerca e sviluppo inesistenti: per la Cassazione (sent. 34434/2026) il riversamento parziale non evita il reato di indebita compensazione. Se un credito d'imposta per ricerca e sviluppo è stato compensato in F24 e poi contestato dal Fisco, il contribuente deve affrontare due problemi separati. Il primo è la qualificazione del credito, che può risultare inesistente oppure soltanto non spettante. Il secondo è l'effetto della restituzione delle somme. Quanto al primo, i giudici tributari non hanno ancora una posizione uniforme, e la scelta incide su sanzioni, termini e imputazione penale.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Ricerca e Sviluppo.

Norme chiave
D.L. 145/2013, art. 3 · D.Lgs. 471/1997, art. 13 · D.Lgs. 74/2000, artt. 10-quater, 13 e 13-bis · D.Lgs. 87/2024 · D.L. 146/2021, art. 5, commi 7-12 · D.L. 25/2025 · Legge 69/2025.

Destinatari
Imprese che hanno compensato crediti R&S, responsabili amministrativi, consulenti fiscali e difensori.

Punto pratico
Raccogli relazioni tecniche, prove dei costi e F24 per verificare qualificazione del credito e soglia annua di 50.000 euro. Con il difensore valuta tempi ed effetti del pagamento complessivo nel procedimento penale, senza considerare liberatorio un riversamento parziale.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** 9, e in seguito è stato modificato dalla L.
- **Impatto operativo:** Se un credito d'imposta per ricerca e sviluppo è stato compensato in F24 e poi contestato dal Fisco, il contribuente deve affrontare due problemi separati.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: Quanto al primo, i giudici tributari non hanno ancora una posizione uniforme, e la scelta incide su sanzioni, termini e imputazione penale.

Se un credito d'imposta per ricerca e sviluppo è stato compensato in F24 e poi contestato dal Fisco, il contribuente deve affrontare due problemi separati. Il primo è la qualificazione del credito, che può risultare inesistente oppure soltanto non spettante. Il secondo è l'effetto della restituzione delle somme. Quanto al primo, i giudici tributari non hanno ancora una posizione uniforme, e la scelta incide su sanzioni, termini e imputazione penale. Quanto al secondo, l'indirizzo è chiaro: per l'articolo 10-quater del D.Lgs. 74/2000 la causa di non punibilità esige il pagamento integrale di imposte, sanzioni e interessi, che va eseguito prima dell'apertura del dibattimento di primo grado. A ribadirlo è la Terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 34434, depositata il 24 settembre 2026, stando a quanto riferito dalla stampa di settore. Anche se avviato di propria iniziativa, un riversamento parziale non fa scendere sotto la soglia di punibilità una condotta già perfezionata. Conviene perciò pianificare per tempo il pagamento complessivo e, prima ancora, custodire la documentazione tecnica capace di provare la natura effettiva dei progetti.

PERIMETRO: QUALI ATTIVITÀ BENEFICIANO DEL CREDITO R&S

Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo trova origine nell'articolo 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, e in seguito è stato modificato dalla L. 190/2014 e dalla L. 145/2018. Lo si può ottenere per attività che reggono su quattro requisiti: novità, creatività, incertezza tecnica e sistematicità. Il riferimento è il Manuale di Frascati dell'OCSE, recepito nel decreto interministeriale del 27 maggio 2015. Sono escluse le modifiche ordinarie o periodiche a prodotti e processi esistenti, pur quando ne comportino un miglioramento.

Tra i costi ammessi figurano, fra gli altri, quello del personale altamente qualificato, le quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e la ricerca affidata a università e organismi di ricerca. Vanno riportati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Non si tratta di una formalità: con le ordinanze n. 5163 del 27 febbraio 2025 e n. 30589 del 20 novembre 2025, richiamate dalla fonte, la Cassazione l'ha considerato un presupposto costitutivo del credito, rinviando all'articolo 5 del D.M. 28 marzo 2008, n. 76, che prevede l'indicazione a pena di decadenza. In assenza del quadro RU, il credito è inesistente.

QUALIFICAZIONE: CREDITO INESISTENTE O NON SPETTANTE

La differenza si ricava dall'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997. Il credito non spettante (comma 4) esiste nella norma ma è stato impiegato oltre il dovuto o senza osservare le modalità di legge. Il credito inesistente (comma 5) è quello che difetta, del tutto o in parte, del presupposto costitutivo, purché l'inesistenza non risulti dai controlli automatizzati e formali: gli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973 e l'articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972.

Con le sentenze gemelle n. 34419 e n. 34452 dell'11 dicembre 2023, le Sezioni unite della Cassazione hanno precisato che le due condizioni devono sussistere congiuntamente. È inesistente il credito che nasce da una rappresentazione artificiosa, che è privo dei presupposti costitutivi o che, anche se sorto, risultava già estinto quando è stato utilizzato, e la cui inesistenza non si coglie con i controlli automatizzati. Se invece la si rileva senza difficoltà, il credito rientra fra quelli non spettanti. Successivamente l'ordinanza n. 31865 del 6 dicembre 2025, segnalata dalla fonte, ha richiamato le definizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater, del D.Lgs. 74/2000, introdotte dal D.Lgs. 87/2024: è inesistente anche il credito i cui requisiti sono frutto di rappresentazioni fraudolente, realizzate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

SANZIONI: QUANTO PESA LA QUALIFICA

La qualifica ha un effetto diretto sull'importo dovuto. Per le violazioni precedenti al 1° settembre 2024, impiegare un credito inesistente comporta una sanzione dal 100% al 200% e un termine di accertamento di otto anni (articolo 27, comma 16, del D.L. 185/2008). Per il credito non spettante la sanzione è del 30% e si applicano i termini ordinari.

Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, in vigore dal 29 novembre 2024, ha ridefinito le misure: 70% per il credito inesistente, con aumento dalla metà al doppio quando la rappresentazione è fraudolenta, e 25% per il credito non spettante. Si aggiunge una sanzione fissa di 250 euro per i casi in cui manchino soltanto adempimenti amministrativi strumentali, non previsti a pena di decadenza, regolarizzati poi entro i termini. Il trattamento più favorevole vale tuttavia solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Con la sentenza n. 338/2025 la Corte di giustizia tributaria di Modena ha negato il favor rei per il periodo precedente, soluzione che il legislatore ha motivato con esigenze di equilibrio di bilancio (articolo 81 della Costituzione).

PROFILO	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE
Sanzione fino al 31 agosto 2024	30%	Dal 100% al 200%
Sanzione dal 1° settembre 2024	25%	70% (dalla metà al doppio se vi è rappresentazione fraudolenta)
Termine di accertamento (violazioni ante 2024)	Ordinario	Otto anni
Rilievo penale (art. 10-quater)	Comma 1	Comma 2, reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
Esimente per obiettiva incertezza in sede penale	Applicabile	Non applicabile

NOVITÀ: UNA GIURISPRUDENZA DI MERITO SPACCATA

Nelle controversie sui crediti R&S l'Amministrazione di rado mette in dubbio che i costi siano stati sostenuti. Ciò che contesta è piuttosto l'appartenenza delle attività alla nozione agevolata, il livello di novità o il criterio di calcolo. Su questo punto le corti non concordano.

LA POSIZIONE PIÙ SEVERA

Secondo la Corte di giustizia tributaria di Ancona (sentenze n. 407/2022, n. 456/2022 e n. 66/2023), la mancanza di novità fa venir meno il presupposto costitutivo e, dato che l'accertamento impone di esaminare la documentazione tecnica, il credito va considerato inesistente. È incisiva la formula riportata: l'inesistenza attiene al credito di imposta, non al costo. Anche la Corte di Modena si muove in questa direzione.

LA POSIZIONE PIÙ VICINA ALLE IMPRESE

Altre pronunce vanno nel senso opposto. La Corte di Roma (n. 1561/2023), constatata l'assenza di documenti fraudolenti e la reale esecuzione delle attività, ha qualificato il credito come non spettante. La Corte di Ascoli Piceno (n. 84/2024 e n. 118/2024) ha giudicato insufficienti, per configurare l'inesistenza, lacune documentali o imprecisioni nella descrizione dei progetti e, essendo le spese effettive e non contestate, ha applicato la sanzione dettata per il non spettante. La Corte di Torino (n. 115/2026) ha escluso l'inesistenza dove i progetti risultavano provati. Quella di Catanzaro (n. 2002/2025) ha annullato l'atto di recupero per carenza di motivazione, non essendoci un parere tecnico del Ministero (oggi Mimit) né una totale mancanza del presupposto costitutivo. Va ricordato, in proposito, che la giurisprudenza più recente, stando alla stampa specializzata, ritiene il parere ministeriale una facoltà dell'Agenzia e non un dovere: la questione va quindi seguita caso per caso. Le sentenze di merito richiamate in questo paragrafo provengono dalla fonte e non sono state controllate sui testi originali.

ESIMENTE: OBIETTIVA INCERTEZZA NORMATIVA

In materia amministrativa le sanzioni possono essere escluse quando la norma è incerta. La base si trova nell'articolo 8 del D.Lgs. 546/1992, nell'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 472/1997 e nell'articolo 10, comma 3, della L. 212/2000. La Corte di Ancona l'ha applicata cancellando le sanzioni ma lasciando fermo il recupero, anche in ragione dei dubbi originati dalla circolare n. 5/E del 2016 dell'Agenzia delle entrate.

In altre sedi la tesi è stata rigettata. Le Sezioni unite l'hanno esclusa perché non era provato che l'errore dipendesse da un comportamento dell'Agenzia, mentre la Corte di Modena ha rammentato che l'impresa, prima di indicare il credito in dichiarazione, deve accertare la sussistenza di tutte le condizioni. In sede penale l'articolo 10-quater del D.Lgs. 74/2000 esclude la punibilità in caso di obiettiva incertezza sugli elementi che determinano la spettanza, ma soltanto per il credito non spettante: chi rientra nell'area dell'inesistenza non può appellarsi a questa tutela.

REATO: SOGLIA ANNUA E PAGAMENTO INTEGRALE

L'articolo 10-quater sanziona chi omette di versare le somme dovute avvalendosi in compensazione di crediti non spettanti (comma 1) o inesistenti (comma 2) per un importo annuo superiore a 50.000 euro. Il calcolo della soglia riguarda il complesso dei crediti utilizzati nell'anno, senza distinguere fra i titoli debitori. Per i crediti inesistenti la pena è la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

L'articolo 13 dello stesso decreto esclude la punibilità se, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, i debiti tributari, sanzioni e interessi inclusi, vengono estinti col pagamento integrale. Quando il debito è rateizzato, il giudice può fissare un termine per il saldo residuo, sospendendo la prescrizione. Stando alla fonte, tuttavia, il comma 1 dell'articolo 13 richiama unicamente il comma 1 dell'articolo 10-quater, sicché per i crediti inesistenti la situazione rimane più rigorosa: se ne tenga conto prima di definire una strategia difensiva, controllando il testo vigente.

Fuori dai casi di non punibilità, l'estinzione del debito prima che si chiuda il dibattimento di primo grado permette di fruire dell'attenuante dell'articolo 13-bis, con diminuzione della pena fino alla metà e senza pene accessorie. Non realizzano invece la non punibilità il versamento della sola imposta, la restituzione di una parte del credito o il pagamento della sola prima rata.

RIVERSAMENTO: PROCEDURA SPONTANEA E SUOI CONFINI

Il ragionamento è identico per il riversamento spontaneo disciplinato dall'articolo 5, commi da 7 a 12, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, da ultimo modificato dal D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla L. 9 maggio 2025, n. 69. Tramite tale procedura si possono sanare gli utilizzi indebiti senza sanzioni né interessi. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 maggio 2025 (protocollo n. 224105/2025) aveva riaperto i termini fino al 3 giugno 2025 per presentare il modello e versare la prima rata o l'intero importo, con ulteriori rate fissate al 16 dicembre 2025 e al 16 dicembre 2026.

Vi potevano accedere le imprese che avevano realizzato attività non riconducibili, in tutto o in parte, a R&S ammissibile, che avevano applicato il comma 1-bis dell'articolo 3 del D.L. 145/2013 in modo non conforme all'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 72, della L. 145/2018, oppure che avevano errato nel quantificare le spese o la media storica di riferimento. Erano esclusi gli utilizzi già accertati con atto definitivo e i crediti originati da condotte fraudolente, simulazioni, false rappresentazioni, documenti falsi o fatture per operazioni inesistenti, o sprovvisti di documentazione idonea a provare le spese.

Gli effetti della procedura sono tuttavia solo amministrativi. Escludendo sanzioni e interessi e consentendo la rateazione, essa non assicura da sola quel pagamento integrale che il giudice penale pretende. Chi ha aderito e deve ancora versare delle rate (l'ultima scadeva il 16 dicembre 2026) è tenuto dunque a controllarne il regolare pagamento e a valutare a parte la propria posizione penale.

CASSAZIONE: LA SENTENZA N. 34434/2026

La pronuncia concerne crediti R&S compensati da una S.r.l. fra il 2019 e il 2020. Rifacendosi alle Sezioni unite civili, la Corte sostiene che il credito è esistente ma non spettante se l'irregolarità si ricava dal raffronto fra la dichiarazione e i documenti prodotti dal contribuente. È invece inesistente se risulta davvero irreale. Così era il credito del caso: senza documentazione dei costi, delle attrezzature di laboratorio e dei dati dichiarati, scoperto soltanto grazie alle verifiche della Guardia di finanza e relativo a un progetto di cui gli stessi dipendenti non sapevano nulla.

Il secondo principio attiene all'elemento soggettivo. L'inesistenza rappresenta di per sé, salvo prova contraria, un indizio del dolo, mentre per i crediti non spettanti bisogna provare che il contribuente era consapevole di non poterli utilizzare. Il terzo è quello di maggiore rilievo pratico: la causa di non punibilità dell'articolo 13 pretende il pagamento integrale, e un successivo riversamento parziale non può far scendere sotto soglia una condotta già perfezionata. Il testo della sentenza non è stato letto direttamente e, dalle ricerche in rete, non se n'è potuta trovare una conferma indipendente: va dunque controllato prima di citarlo in un atto.

COSA FARE: INDICAZIONI OPERATIVE

Il primo controllo concerne la qualificazione scelta dall'ufficio, da cui discendono termini, sanzioni e titolo di reato. Determinante è la documentazione tecnica: relazioni, diari di laboratorio, contratti con i ricercatori, brevetti e risultati dei progetti. Essa serve tanto a contrastare l'inesistenza quanto a sostenere l'esimente dell'incertezza.

Nel contenzioso è possibile censurare la motivazione dell'atto, specie se manca un parere del Mimit, e domandare che il credito sia riqualificato come non spettante. Quando è in corso un procedimento penale bisogna controllare la soglia annua, offrire elementi concreti e non semplici dichiarazioni di buona fede e, soprattutto, organizzare il pagamento integrale prima che si apra il dibattimento. Se l'atto di recupero è divenuto definitivo, il riversamento spontaneo è precluso e il pagamento integrale rimane l'unica via per ambire alla non punibilità.

DOMANDE FREQUENTI

RESTITUIRE UNA PARTE DEL CREDITO R&S ELIMINA IL RISCHIO PENALE?

Il riversamento parziale non riduce retroattivamente la soglia di una compensazione già perfezionata. Occorre valutare separatamente qualificazione del credito, importo annuo utilizzato e possibili effetti del pagamento integrale. Il testo segnala inoltre un trattamento più rigoroso per i crediti inesistenti rispetto a quelli non spettanti.

QUALI DOCUMENTI SERVONO PER DIFENDERE UN CREDITO DI RICERCA E SVILUPPO?

Sono utili relazioni tecniche, diari di laboratorio, contratti con i ricercatori, brevetti, risultati dei progetti e prove dei costi sostenuti. La documentazione deve dimostrare la natura effettiva delle attività e può servire a contestare la qualificazione del credito come inesistente.

LA SENTENZA 34434/2026 CITATA È STATA VERIFICATA SUL TESTO ORIGINALE?

No. La ricostruzione della pronuncia deriva dalla stampa specializzata e il testo dichiara che non è stato possibile ottenere una conferma indipendente. Prima di richiamarla in un atto occorre controllare direttamente la decisione, senza assumere come accertati i passaggi riferiti dalla fonte.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/crediti-ricerca-e-sviluppo-inesistenti-riversamento-parziale-reato/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

LAVORO & PROFESSIONI

12 MIN LETTURA 12/11/2026

Crediti acquistati dai professionisti: differenziali tassati al 26%

Crediti acquistati dai professionisti: il D.Lgs. 148/2026 tassa il differenziale con imposta sostitutiva del 26%. Calcolo, decorrenza e opzione retroattiva. Quando un professionista compra crediti d'imposta, soprattutto quelli originati dai bonus edilizi, e li paga meno del valore nominale, ne ricava un beneficio economico che coincide con lo scarto fra le due cifre. Per molto tempo il fisco non ha avuto una regola netta per tassare questo beneficio. Con l'articolo 3 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (il decreto Omnibus), sono stati inseriti due nuovi commi, il 3-quater e il 3-quinquies, nell'articolo 54 del Tuir, il testo unico delle imposte sui redditi.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Professionisti.

Norme chiave
TUIR, art. 54, commi 3-quater e 3-quinquies · D.Lgs. 148/2026, art. 3 · D.Lgs. 192/2024, art. 5 · D.L. 34/2020, art. 121 · D.Lgs. 461/1997, art. 5 · D.P.R. 322/1998, art. 2, comma 8.

Destinatari
Professionisti individuali, studi associati e consulenti che gestiscono crediti d'imposta acquistati nell'attività.

Punto pratico
Per ogni credito ricostruisci data di acquisto, prezzo, valore nominale e quote compensate o cedute; attribuisci il costo pro quota e calcola il margine al 26%. Per acquisti dal 2024 all'11 agosto 2026 confronta le annualità da integrare e il divieto di rimborso prima di optare.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Chiarito il regime di tassazione e l'impatto contributivo sui differenziali positivi derivanti dall'acquisto di crediti agevolativi.
- 💡 **Impatto operativo:** Definizione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dei contributi previdenziali sui margini di realizzo da crediti.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare attentamente la posizione INPS per evitare recuperi contributivi e sanzioni per omessa contribuzione sui proventi finanziari.

Quando un professionista compra crediti d'imposta, soprattutto quelli originati dai bonus edilizi, e li paga meno del valore nominale, ne ricava un beneficio economico che coincide con lo scarto fra le due cifre. Per molto tempo il fisco non ha avuto una regola netta per tassare questo beneficio. Con l'articolo 3 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (il decreto Omnibus), sono stati inseriti due nuovi commi, il 3-quater e il 3-quinquies, nell'articolo 54 del Tuir, il testo unico delle imposte sui redditi. Il principio è lineare: il margine positivo, ossia lo scarto fra ciò che il professionista ottiene dal credito e il costo sostenuto per procurarselo, continua a far parte del reddito di lavoro autonomo, ma sconta un'imposta sostitutiva del 26% in luogo dell'Irpef. Il costo di acquisto viene imputato proporzionalmente alla quota di credito compensata o ceduta. Il regime è obbligatorio per i crediti acquistati dal 12 agosto 2026, mentre si può optare per esso per quelli acquistati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. Rimangono irrisolte le questioni su Irap, contributi previdenziali e perdite da cessione.

IL PROBLEMA: UN ACQUISTO DA CUI NASCE UN MARGINE

Chi ha seguito il mercato dei bonus edilizi conosce bene il punto di partenza. Dopo lo stop allo sconto in fattura e alla cessione, numerosi crediti previsti dall'articolo 121, comma 2, del D.L. 34/2020 sono stati proposti sul mercato con uno sconto. Un professionista, oppure uno studio associato, può acquistarne uno da 100.000 euro versando, ad esempio, 90.000 euro, e poi impiegarlo in compensazione nell'F24 per saldare imposte e contributi. Il beneficio, però, non si manifesta quando si compra: appare soltanto nel momento in cui il credito viene usato o rivenduto a un terzo.

Il problema fiscale ha dunque due facce. Bisogna capire se quel margine costituisca reddito e, se sì, in quale anno e secondo quale criterio debba essere tassato. Nel tempo la risposta è cambiata più di una volta, ed è utile ripercorrerla per comprendere le ragioni dell'intervento del legislatore.

EVOLUZIONE NORMATIVA: DALL'IRRILEVANZA ALL'ONNICOMPRENSIVITÀ

Nella risposta a interpello n. 472 del 30 novembre 2023, l'Agenzia delle Entrate aveva considerato priva di rilievo fiscale, per il lavoratore autonomo acquirente, la differenza fra il valore nominale e il prezzo corrisposto. La motivazione era che nessuna delle categorie reddituali indicate dall'articolo 6 del Tuir poteva ospitare quel componente.

Lo scenario è cambiato con la riforma del reddito di lavoro autonomo, realizzata dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192. Con essa è stato introdotto il principio di onnicomprensività: il reddito di lavoro autonomo risulta dalla differenza fra l'insieme delle somme e dei valori percepiti nel periodo d'imposta, a qualsiasi titolo, in connessione con l'attività professionale, e le spese sostenute nello stesso periodo. Sulla base di tale principio, le risposte a interpello n. 171/2025 e n. 6/2026 hanno attribuito rilevanza fiscale ai crediti acquistati dal 2024: il costo di acquisto era deducibile nell'anno del pagamento, mentre il valore nominale del credito concorreva al reddito negli anni in cui avveniva la compensazione. Questi riferimenti provengono dalla fonte di prassi consultata e non sono stati verificati sui testi originali.

Un simile approccio generava uno sfasamento temporale. Il costo poteva essere dedotto per intero in un solo anno, mentre il valore nominale emergeva a quote negli anni seguenti. Il risultato finale complessivo era corretto, ma la ripartizione fra le annualità non rispecchiava il margine effettivamente maturato in ciascuna di esse. Per i crediti che ricadono nella nuova disciplina, il D.Lgs. 148/2026 supera questo schema: si tassa il differenziale positivo effettivo e il costo viene imputato pro quota all'importo utilizzato.

AMBITO DI APPLICAZIONE: SOGGETTI E CREDITI INTERESSATI

Sono interessati gli esercenti arti e professioni che determinano il reddito secondo l'articolo 54 del Tuir, cioè i professionisti individuali e gli studi associati. Ciò che rileva è che l'acquisto del credito sia riconducibile all'attività professionale. Le risposte di prassi citate dagli esperti riguardano per lo più acquisti compiuti da associazioni professionali, per cui nel caso del professionista individuale la riconducibilità va accertata volta per volta. Quando il denaro impiegato per comprare il credito proviene da risparmi personali, il collegamento con l'attività non può darsi per scontato. Anche l'uso a cui il credito è destinato, per esempio il pagamento di imposte e contributi legati all'attività, è un elemento indicativo utile, ma non sufficiente da solo.

Sul piano oggettivo, rientrano nel reddito i differenziali positivi che derivano dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta diversi da quelli risultanti dalla liquidazione delle imposte. La norma richiama in modo esplicito i crediti dei bonus previsti dall'articolo 121, comma 2, del D.L. 34/2020: interventi edilizi, di efficientamento energetico, antisismici, di recupero delle facciate, impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, colonnine di ricarica, eliminazione delle barriere architettoniche.

Sono invece estranee all'imposta sostitutiva tre situazioni:

- i crediti che discendono dalla liquidazione delle imposte, per esempio il credito Iva o Irpef che emerge dalla dichiarazione;
- i crediti ottenuti come corrispettivo di una prestazione professionale;
- i margini conseguiti da persone fisiche che acquistano crediti al di fuori dell'attività professionale, per le quali, stando alla prassi richiamata, rimane ferma l'irrilevanza del differenziale.

CREDITO COME COMPENSO: L'IPOTESI ESCLUSA

Vale la pena soffermarsi sulla seconda esclusione, perché nella pratica è la più diffusa. Se un professionista riceve un credito d'imposta in pagamento della prestazione eseguita, non ha acquistato alcunché per trarne un margine: il credito è soltanto la forma con cui il cliente lo remunera. In tale ipotesi il valore del credito entra nel reddito professionale via via che viene compensato, per gli importi effettivamente utilizzati in ciascun periodo d'imposta. L'imposta sostitutiva non trova applicazione.

Un esempio rende l'idea. Un consulente riceve, per un incarico concluso, un credito di 8.000 euro. Se nell'anno ne compensa 3.000 euro, tali 3.000 euro confluiscono nel reddito di quell'anno e sono tassati in via ordinaria. Per prevenire contestazioni è opportuno documentare, con contratto, fattura e atti di cessione, l'origine del credito e il suo nesso con il compenso.

COMPENSAZIONE: IL COSTO SI RIPARTISCE PROPORZIONALMENTE

Se il credito è impiegato in compensazione, il differenziale positivo si determina imputando alla quota compensata la porzione proporzionale del costo di acquisto. Concretamente si mette in rapporto il prezzo pagato con il valore nominale e si applica tale rapporto all'importo compensato nell'anno. La formula è: differenziale = importo compensato meno (importo compensato x prezzo di acquisto / valore nominale).

Il costo originario, dunque, non è più una spesa interamente deducibile nell'anno del pagamento. Diventa il parametro con cui si misura il margine della sola parte di credito effettivamente realizzata. Il meccanismo si chiarisce con un esempio numerico.

DATO	IMPORTO
Valore nominale del credito acquistato	100.000 euro
Prezzo di acquisto	90.000 euro
Quota compensata nell'anno X	40.000 euro
Costo proporzionale (40.000 x 90%)	36.000 euro
Differenziale positivo	4.000 euro
Imposta sostitutiva al 26%	1.040 euro

Se l'anno dopo la quota residua di 60.000 euro viene compensata interamente, il costo rimanente è pari a 54.000 euro e il differenziale aggiuntivo a 6.000 euro. Il margine complessivo sottoposto a tassazione è perciò di 10.000 euro, ovvero lo scarto fra valore nominale e prezzo pagato. Il calcolo va sempre riferito alle somme compensate nel periodo, fatte salve le regole sulla scadenza e sulla perdita delle quote non utilizzate.

CESSIONE: CORRISPETTIVO E COSTO RESIDUO A CONFRONTO

Quando il credito è ceduto, il differenziale è dato dallo scarto fra il corrispettivo incassato e il costo di acquisto riferibile alla quota ceduta. Il valore nominale non funziona da parametro di realizzo: conta solo ciò che il professionista incassa effettivamente. Se la cessione investe l'intero credito e interviene prima di qualunque compensazione, l'intero costo è attribuito alla cessione.

Nella prima ipotesi, un credito da 100.000 euro comprato a 80.000 euro e ceduto per intero a 90.000 euro genera un differenziale di 10.000 euro e un'imposta sostitutiva di 2.600 euro.

Il caso misto è più complesso: una parte del credito viene compensata e la restante ceduta. Il costo originario deve essere suddiviso fra le due operazioni, e la porzione già imputata alla compensazione non può essere riconosciuta una seconda volta. Si consideri un credito da 100.000 euro acquistato a 80.000 euro, compensato per 40.000 euro e poi ceduto, per i residui 60.000 euro, a 54.000 euro.

OPERAZIONE	COSTO PROPORZIONALE	DIFFERENZIALE	IMPOSTA AL 26%
Compensazione di 40.000 euro	32.000 euro	8.000 euro	2.080 euro
Cessione di 60.000 euro a 54.000 euro	48.000 euro	6.000 euro	1.560 euro
Totale	80.000 euro	14.000 euro	3.640 euro

Il totale corrisponde allo scarto fra quanto il professionista ha recuperato (40.000 + 54.000 = 94.000 euro) e quanto ha speso (80.000 euro). Il costo imputato alla cessione, 48.000 euro, è pari al costo complessivo diminuito della quota già assorbita dalla compensazione, 32.000 euro.

IMPOSTA SOSTITUTIVA: ALIQUOTA, VERSAMENTO E CONTENZIOSO

L'aliquota è quella fissata dall'articolo 5 del D.Lgs. 461/1997, richiamato anche dall'articolo 304, commi da 1 a 5, del nuovo testo unico delle imposte sui redditi, il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, applicabile dal 1° gennaio 2027: allo stato attuale è il 26%, la medesima dei redditi diversi di natura finanziaria. Il differenziale, tuttavia, rimane una componente del reddito di lavoro autonomo. L'imposta prende il posto dell'Irpef e delle addizionali.

Il pagamento è eseguito direttamente, secondo i termini e le modalità stabiliti per il saldo delle imposte sui redditi che risultano dalla dichiarazione. In materia di liquidazione, accertamento, riscossione, sanzioni, rimborsi e contenzioso si applicano le regole delle imposte sui redditi. La disciplina è riprodotta nel nuovo testo unico, in cui l'articolo 56 si arricchisce dei commi 6-bis e 6-ter per raccordare le due norme.

DECORRENZA E OPZIONE: IL REGIME TRANSITORIO

Il regime è obbligatorio per i crediti acquistati in ambito professionale a partire dal 12 agosto 2026, giorno di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2026. Rileva la data di acquisto, non quella di utilizzo. Per individuarla occorre guardare alla disciplina civilistica dell'accordo di cessione e alle eventuali condizioni da cui dipendono i suoi effetti. Per i crediti da bonus edilizi incidono inoltre gli elementi documentali e la disponibilità del credito sulla Piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate.

Ai professionisti è poi riconosciuta la facoltà di applicare il nuovo regime ai crediti acquistati dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, vale a dire quelli comprati dal 1° gennaio 2024 all'11 agosto 2026. Se la dichiarazione dell'anno coinvolto è già stata trasmessa, l'opzione si esercita mediante dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998. Per i crediti acquistati prima del 2024 continua a valere il trattamento della risposta a interpello n. 6/2026, secondo la quale né il differenziale né le quote utilizzate in compensazione hanno rilievo reddituale nel caso esaminato.

La scelta non equivale a una semplice variazione di aliquota. Si devono ricostruire con coerenza tutte le annualità coinvolte, poiché non è sufficiente applicare il 26% alle quote future: occorre rielaborare gli anni in cui il costo è già stato dedotto o il valore nominale già tassato secondo il vecchio impianto. La norma esclude inoltre il rimborso delle maggiori imposte eventualmente pagate. La convenienza dipende pertanto dalla deduzione già goduta, dalle quote utilizzate, dal credito residuo, dalla situazione reddituale dei diversi anni e da questo divieto di rimborso. Chi intende optare dovrebbe controllare anche i termini per la dichiarazione integrativa dell'anno interessato, perché alcune fonti segnalano scadenze ravvicinate per il periodo d'imposta 2025 (dato non verificato sul testo ufficiale) e l'assenza di campi dichiarativi e codici tributo specifici per i crediti acquistati nel 2024 e nel 2025.

PUNTI APERTI: IRAP, CONTRIBUTI E PERDITE

La nuova norma non scioglie ogni nodo. Un primo dubbio concerne il legame fra acquisto e attività, in particolare per il professionista individuale, come già osservato. Un secondo riguarda il differenziale negativo: la disposizione regola solo i margini positivi e non chiarisce se la cessione a un prezzo inferiore al costo residuo produca una perdita deducibile.

Restano inoltre incerti gli effetti su Irap e contributi previdenziali. Per l'imposta sostitutiva manca una norma che la escluda dalla base imponibile Irap o dal contributo soggettivo dovuto alla cassa di previdenza. Dato che la disciplina è inserita nel reddito di lavoro autonomo, si può ritenere che il margine conti anche ai fini contributivi, argomento su cui le singole casse potrebbero orientarsi diversamente. In attesa di chiarimenti ufficiali, la prudenza suggerisce di controllare le regole della propria cassa e di documentare con cura l'intera catena dell'operazione: contratto di acquisto, prezzo pagato, utilizzi in compensazione e cessioni successive.

DOMANDE FREQUENTI

QUANDO VIENE TASSATO IL MARGINE SUI CREDITI ACQUISTATI DAL PROFESSIONISTA?

Il beneficio emerge quando il credito viene compensato oppure ceduto, non al momento dell'acquisto. Il differenziale positivo sconta l'imposta sostitutiva del 26% e il costo di acquisto viene attribuito proporzionalmente alla quota di credito effettivamente utilizzata o ceduta.

COME SI CALCOLA IL MARGINE QUANDO COMPENSO SOLTANTO UNA PARTE DEL CREDITO?

Alla quota compensata si sottrae il costo di acquisto riferibile proporzionalmente a quella quota. Nell'esempio di un credito nominale di 100.000 euro acquistato a 90.000 euro, compensarne 40.000 comporta un costo attribuito di 36.000 euro, un margine di 4.000 euro e un'imposta di 1.040 euro.

IL CREDITO RICEVUTO COME PAGAMENTO DI UNA PRESTAZIONE SEGUE LO STESSO REGIME?

No. Il credito ricevuto come compenso professionale è escluso dall'imposta sostitutiva descritta. Il suo valore entra nel reddito professionale quando viene compensato, per gli importi effettivamente utilizzati nel periodo; contratto, fattura e atti di cessione devono documentarne l'origine.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/crediti-acquistati-dai-professionisti-margini-imposta-sostitutiva-26/ →

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?
Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.
RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →

LAVORO & PROFESSIONI

11 MIN LETTURA 10/11/2026

Forfettario escluso per i soci di snc anche con attività diverse: CGT Macerata

Regime forfettario e soci di snc: la CGT di Macerata (sentenza 247/2026) conferma l'esclusione anche se le attività sono diverse. Norma, rischi e verifiche. Nella sentenza n. 247/2026 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata ha affermato che chi partecipa a una società di persone non può usufruire del regime forfettario, qualunque sia l'attività svolta dalla società. La vicenda coinvolgeva un consulente informatico, socio di una snc che amministrava immobili di proprietà, e l'accertamento riguardava il 2020. Per i giudici, la lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 prevede due ipotesi autonome, divise dalla congiunzione "ovvero".

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Regime forfetario.

Norme chiave
L. 190/2014, art. 1, commi 54 e 57, lett. d) · TUIR, art. 5 · Circolare Agenzia delle Entrate 9/E/2019 · Circolare Agenzia delle Entrate 10/E/2016.

Destinatari
Imprenditori e professionisti con quote in società di persone o srl e loro consulenti.

Punto pratico
Controlla le partecipazioni con una visura e verifica le date degli atti di cessione prima di applicare il forfait; per le srl valuta controllo e riconducibilità delle attività, documentando separatamente eventuali eccezioni.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** 190/2014 prevede due ipotesi autonome, divise dalla congiunzione "ovvero".
- 💡 **Impatto operativo:** All'origine della lite c'è un avviso di accertamento recapitato a un contribuente titolare di una ditta individuale di consulenza informatica, che nel periodo d'imposta 2020 aveva scelto il regime forfettario.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Dal 2019 la causa ostativa non si applica se il contribuente elimina la partecipazione entro la fine dell'anno che precede quello in cui il forfait va applicato.

Nella sentenza n. 247/2026 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata ha affermato che chi partecipa a una società di persone non può usufruire del regime forfettario, qualunque sia l'attività svolta dalla società. La vicenda coinvolgeva un consulente informatico, socio di una snc che amministrava immobili di proprietà, e l'accertamento riguardava il 2020. Per i giudici, la lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 prevede due ipotesi autonome, divise dalla congiunzione "ovvero". La prima tocca il socio di società di persone o di associazioni dell'articolo 5 del TUIR e non impone di guardare all'attività esercitata. La seconda tocca chi controlla una srl e pretende, in quel caso, che le attività siano riconducibili l'una all'altra. Chi detiene quote di snc, sas o enti analoghi ha dunque un solo rimedio: eliminare la partecipazione per tempo, prima dell'anno in cui intende applicare il regime.

IL CASO: CONSULENZA INFORMATICA E SNC IMMOBILIARE

All'origine della lite c'è un avviso di accertamento recapitato a un contribuente titolare di una ditta individuale di consulenza informatica, che nel periodo d'imposta 2020 aveva scelto il regime forfettario. Le verifiche dell'Agenzia delle entrate avevano rivelato che, negli stessi mesi, egli era anche socio di una società in nome collettivo. L'ufficio ha quindi negato il regime agevolato e ha richiesto le maggiori imposte, sia ai fini IRPEF sia ai fini IVA.

Il contribuente ha contestato l'atto ritenendo che la partecipazione non fosse una causa ostativa, dato che la snc si occupava soltanto di locare e amministrare immobili propri, mentre la sua attività personale era di natura del tutto diversa. Nella sua lettura, la norma farebbe scattare l'esclusione soltanto se le attività fossero direttamente o indirettamente riconducibili. Per l'Agenzia, invece, è sufficiente la qualità di socio di una società di persone, senza guardare a ciò che la società fa. La Corte di Macerata ha accolto la posizione dell'amministrazione e ha rigettato il ricorso.

LA NORMA: CHE COSA DICE LA LETTERA D) DEL COMMA 57

Il regime forfettario, regolato dai commi 54 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 190/2014, spetta a chi rientra in certi limiti e non ricade in particolari cause di esclusione, indicate nel comma 57. Con la lettera d) vengono esclusi gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, mentre svolgono l'attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del TUIR, oppure controllano, in modo diretto o indiretto, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle dell'imprenditore o del professionista.

L'articolo 5 del TUIR regola la tassazione per trasparenza: il reddito delle società di persone non resta in capo alla società, ma viene imputato ai soci in proporzione alle quote, a prescindere dalla distribuzione degli utili. Ne fanno parte le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, le associazioni fra professionisti e, in virtù del richiamo, le imprese familiari. Proprio questo meccanismo chiarisce la preoccupazione del legislatore: il socio che svolge anche un'attività in forfait si ritroverebbe con un reddito societario, tassato in via ordinaria, affiancato a un reddito agevolato.

LETTURA DEI GIUDICI: LE DUE FATTISPECIE SEPARATE DALL'OVVERO

Il nucleo della decisione è di ordine grammaticale prima ancora che giuridico. La Corte ritiene che la disposizione vada letta separando due fattispecie. Nella prima si colloca chi, durante l'esercizio dell'attività, è pure socio di società di persone o di altre associazioni: in questo caso la legge non pretende alcun nesso fra le attività. Nella seconda, aperta da "ovvero", si trova chi controlla srl o associazioni in partecipazione, ed è soltanto qui che appare la formula "attività direttamente o indirettamente riconducibili".

A sostegno di questa lettura il giudice porta due elementi. Anzitutto, essa prevale in dottrina, vale a dire fra i commentatori. In secondo luogo, la relazione illustrativa della legge n. 190/2014 consente l'accesso al forfettario se la quota di una società di persone viene ceduta prima di avviare l'attività che si intende svolgere in forfait: un chiarimento che perderebbe significato se fosse sufficiente provare che la società svolge un mestiere diverso. L'esito è inequivocabile: chi ha partecipazioni in società di persone resta fuori dal regime, quale che sia la natura della partecipazione.

TESI RESPINTA: PERCHÉ NON CONTA L'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ

La tesi del contribuente non era priva di logica. I commenti alla riforma del regime, richiamati nella prassi, indicano che le cause ostative servono a evitare frazionamenti artificiosi dell'attività e a impedire che uno stesso soggetto sottoponga a regimi differenti redditi della medesima natura. Ne discende l'argomento: se la snc locava immobili e il socio faceva consulenza, nessun frazionamento andava scongiurato.

La sentenza non segue questo ragionamento, per ragioni di metodo. La finalità della norma può servire a interpretarla quando il testo è dubbio, ma non consente di inserire un requisito che il legislatore ha voluto soltanto per un'altra ipotesi. Il test di riconducibilità sta nella seconda parte della lettera d) e concerne le srl; applicarlo alle società di persone equivarrebbe a riscrivere la disposizione. In concreto ne esce una regola semplice da applicare e ardua da contestare: per le società di persone pesa la qualità di socio, per le srl pesano il controllo e il legame fra le attività.

PERSONE E SRL: SOCIETÀ DI PERSONE E SRL

ASPETTO	SOCIETÀ DI PERSONE (SNC, SAS, STUDI ASSOCIATI)	SRL
Quando scatta l'esclusione	È sufficiente la partecipazione, pur minima	Occorre il controllo diretto o indiretto
Rilevanza dell'attività svolta	Nessuna: può essere del tutto diversa	Determinante: le attività devono essere riconducibili
Quota detenuta	Ininfluente	Conta solo se genera il controllo
Sentenza di Macerata	Esclusione confermata	Test di riconducibilità necessario

Dal raffronto discende anche un'indicazione per chi pianifica. Chi desidera conservare il forfait può tenere quote di una srl senza controllarla, oppure controllare una srl attiva in un settore non riconducibile al proprio. Con le società di persone, al contrario, non c'è alternativa: bisogna cedere la quota, o liquidare la società, prima che inizi l'anno interessato.

SOGGETTI COINVOLTI: NON SOLO LE SNC

La pronuncia riguarda una snc, ma il principio si estende a tutte le forme richiamate dall'articolo 5 del TUIR. Vi rientrano quindi le società in accomandita semplice e, stando ai commenti sulla norma, anche l'accomandante con una quota minima, perché l'entità della partecipazione è irrilevante. Valgono lo stesso le associazioni professionali, cioè gli studi associati, e le imprese familiari.

Per la società semplice il quadro è più articolato. Secondo i commenti alla prassi dell'Agenzia delle entrate, la società semplice non determina in automatico la causa ostativa se non svolge attività d'impresa né di lavoro autonomo, ad esempio perché si limita a possedere un immobile; tuttavia l'esito dipende dal caso specifico e qui non è stato riscontrato su un singolo documento di prassi. Prima di ritenere che una quota non comporti problemi, conviene accertare che il reddito della società non sia riconducibile a reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

TEMPISTICA: QUANDO BISOGNA CEDERE LA QUOTA

Resta da capire entro quando eliminare la partecipazione. Con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 l'Agenzia delle entrate ha modificato l'orientamento della precedente circolare n. 10/E del 2016, la quale permetteva di applicare il regime anche se la quota veniva ceduta durante l'anno. Dal 2019 la causa ostativa non si applica se il contribuente elimina la partecipazione entro la fine dell'anno che precede quello in cui il forfait va applicato. Se la quota è posseduta in corso d'anno, il regime resta precluso per quell'anno, anche quando la cessione avviene prima del 31 dicembre.

I commenti alla circolare ricordano due eccezioni. La prima concerne la quota ricevuta a titolo gratuito, per esempio per successione: la causa ostativa non porta fuori dal regime se viene rimossa entro la fine dell'anno. La seconda, richiamata dalla stessa relazione illustrativa citata nella sentenza, riguarda chi cede la partecipazione prima di avviare una nuova attività rientrante nel regime agevolato, anche nel medesimo anno. In tutte e due le situazioni occorre provare con atti datati, come l'atto di cessione o le comunicazioni al registro delle imprese, il momento in cui la partecipazione è cessata.

CONSEGUENZE: COSA SUCCEDE SE IL FORFAIT VIENE DISCONOSCIUTO

Quando l'ufficio contesta il regime, le conseguenze non si fermano alla perdita dell'imposta sostitutiva. Il reddito dell'attività individuale viene rideterminato con le regole ordinarie e assoggettato alle aliquote progressive IRPEF e alle addizionali, con scomputo dell'imposta sostitutiva già pagata. Dato che il forfettario non espone l'IVA in fattura, l'ufficio pretende anche l'IVA sulle operazioni attive, che il contribuente non ha riscosso dai clienti e non può più recuperare tramite rivalsa.

Si pensi a un esempio semplificato, con cifre di fantasia: un professionista ha fatturato 50.000 euro senza IVA. Se l'ufficio ritiene imponibili quei compensi, l'IVA al 22% può raggiungere circa 11.000 euro, importo che il contribuente dovrebbe sostenere pur non avendolo mai richiesto al cliente. Vi si sommano la maggiore IRPEF rispetto all'imposta sostitutiva, gli interessi e le sanzioni. Quanto alle sanzioni, il D.Lgs. n. 87/2024 ha riformato il sistema dal 1° settembre 2024 con importi più contenuti per varie violazioni dichiarative: per i fatti precedenti, come il 2020, vale il principio del favor rei, ossia la disciplina più favorevole se l'atto non è divenuto definitivo. Anche su questo aspetto, perciò, l'atto di accertamento merita un controllo.

VALORE DELLA SENTENZA: UN PRECEDENTE DI MERITO

La portata del precedente va ridimensionata. La decisione è di primo grado e non obbliga altri giudici: un'altra Corte potrebbe pronunciarsi in modo diverso e il provvedimento è appellabile. Nondimeno, l'interpretazione adottata combacia con quella seguita in modo costante dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 9/E del 2019 e dai commentatori, oltre che con il tenore letterale della norma. Chi possiede una snc e svolge un'attività in forfait non dovrebbe attendersi un esito diverso.

La stampa specializzata riferisce inoltre che l'Agenzia sta inviando avvisi di questo genere incrociando i dati delle società di persone con quelli dei forfettari. Dalle ricostruzioni consultate non emerge che le modifiche al forfettario previste dal disegno di legge di bilancio 2027, che porterebbe la soglia a 100.000 euro, incidano sulle cause ostative: la regola sulle partecipazioni resterebbe quella vigente.

CONTROLLI PRATICI: COSA VERIFICARE PRIMA DI SCEGLIERE IL FORFAIT

- **Visura e libro soci:** individuare in quali società di persone, studi associati o imprese familiari il contribuente figura come socio, anche con quote minime;
- **Data di cessione:** la partecipazione deve essere cessata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione del regime, con atti datati;
- **Società semplici:** controllare se generano redditi d'impresa o di lavoro autonomo;
- **Srl:** esaminare il controllo, diretto o indiretto, anche attraverso familiari o società fiduciarie, e la riconducibilità delle attività;
- **Eredità e donazioni:** in caso di quota ricevuta, eliminarla entro la fine dell'anno per non perdere il regime;
- **Annualità aperte:** riesaminare gli anni ancora accertabili nei quali il forfait è stato applicato con quote in società di persone.

Il senso della sentenza è chiaro: nel forfettario non rileva l'attività della società di persone, bensì il semplice fatto di farne parte. Chi ha un'attività individuale e una quota in una snc deve scegliere fra regime agevolato e partecipazione prima, non dopo la notifica dell'avviso di accertamento.

DOMANDE FREQUENTI

POSSO ESSERE FORFETTARIO SE LA SNC DI CUI SONO SOCIO SVOLGE UN'ATTIVITÀ DIVERSA?

Secondo la decisione di primo grado descritta, la partecipazione a una snc impedisce il forfettario anche quando l'attività della società è diversa da quella individuale. Per le società di persone conta la qualità di socio, senza il test di riconducibilità previsto per le srl controllate.

ENTRO QUANDO DEVO CEDERE LA QUOTA PER APPLICARE IL FORFETTARIO?

La regola generale richiede di eliminare la partecipazione entro la fine dell'anno precedente a quello di applicazione del regime. Cedere la quota durante l'anno non rimuove l'ostacolo per quell'anno. Il testo richiama eccezioni per partecipazioni ricevute gratuitamente e per la cessione prima dell'avvio di una nuova attività.

LE QUOTE DI SRL IMPEDISCONO SEMPRE IL REGIME FORFETTARIO?

Per le srl la verifica riguarda due elementi: il controllo diretto o indiretto e la riconducibilità delle attività economiche a quella individuale. Il possesso di una quota

senza controllo, oppure il controllo di una srl con attività non riconducibile, non equivale alla partecipazione ostativa in una società di persone.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/forfettario-soci-snc-esclusione-attivita-diverse/ →

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?
Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.
RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →

LAVORO & PROFESSIONI

8 MIN LETTURA 12/11/2026

Credito d'imposta start-up e tassa etica nel regime forfettario

Il fatto che l'imposta sostitutiva non esaurisca ogni collegamento tra il forfettario e gli altri tributi emerge da due discipline prive di legami reciproci. Quando si effettuano dal 2024 investimenti "de minimis" in start-up e PMI innovative, la parte di detrazione che eccede l'IRPEF lorda si converte in credito: con la risposta n. 29/2026 è stato riconosciuto anche a chi dispone del solo reddito forfettario, insieme alla possibilità di compensarlo con la medesima imposta sostitutiva. All'estremo opposto sta la risposta n. 285/2025, che ha ribadito l'applicazione della tassa etica del 25% a chi produce, distribuisce, vende o rappresenta materiale pornografico e di incitamento alla violenza.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Regime forfetario.

Norme chiave
Legge 162/2024, art. 2 · D.L. 179/2012, art. 29-bis · D.L. 3/2015, art. 4, comma 9-ter · Legge 193/2024, art. 31 · D.Lgs. 241/1997, art. 17 · Legge 266/2005, art. 1, comma 466 · D.P.C.M. 13 marzo 2009 · Risposta Agenzia delle Entrate 29/2026 · Risposta Agenzia delle Entrate 285/2025 · Risoluzione Agenzia delle Entrate 107/E/2009.

Destinatari
Persone fisiche che investono in start-up o PMI innovative e forfettari che svolgono attività soggette alla tassa etica.

Punto pratico
Verifica data e certificazione dell'investimento de minimis e calcola la detrazione eccedente l'IRPEF prima di compensarla. Se svolgi attività soggette alla tassa etica, separa i ricavi pertinenti, applica il coefficiente ATECO e compila il quadro RQ.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** 29/2026 è stato riconosciuto anche a chi dispone del solo reddito forfettario, insieme alla possibilità di compensarlo con la medesima imposta sostitutiva.
- 💡 **Impatto operativo:** Il fatto che l'imposta sostitutiva non esaurisca ogni collegamento tra il forfettario e gli altri tributi emerge da due discipline prive di legami reciproci.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Vendite prima del termine o venir meno dei requisiti possono comportare la decadenza e la restituzione maggiorata degli interessi.

Il fatto che l'imposta sostitutiva non esaurisca ogni collegamento tra il forfettario e gli altri tributi emerge da due discipline prive di legami reciproci. Quando si effettuano dal 2024 investimenti "de minimis" in start-up e PMI innovative, la parte di detrazione che eccede l'IRPEF lorda si converte in credito: con la risposta n. 29/2026 è stato riconosciuto anche a chi dispone del solo reddito forfettario, insieme alla possibilità di compensarlo con la medesima imposta sostitutiva. All'estremo opposto sta la risposta n. 285/2025, che ha ribadito l'applicazione della tassa etica del 25% a chi produce, distribuisce, vende o rappresenta materiale pornografico e di incitamento alla violenza. Per determinarne la base si moltiplicano i ricavi o compensi interessati per il coefficiente ATECO. Il credito presuppone un investimento davvero agevolabile, mentre l'addizionale presuppone un'attività che rientri nella nozione fissata dalla legge, non una semplice qualifica commerciale generica.

DUE ISTITUTI CHE VANNO TENUTI DISTINTI

Uno è un beneficio pensato per gli investitori che siano persone fisiche; l'altro è un onere ulteriore agganciato a specifiche attività. Se compaiono nello stesso articolo, è solo per rispetto del formato editoriale di partenza.

Base imponibile, dichiarazione e presupposti non coincidono. Che tutti e due possano toccare un forfettario non legittima né compensazioni automatiche né l'uso di un'unica aliquota per il calcolo.

QUALE DETRAZIONE SI PUÒ CONVERTIRE IN CREDITO

Oggetto dell'articolo 2 della legge n. 162/2024 sono le detrazioni "de minimis" contemplate, per le start-up innovative, dall'articolo 29-bis del D.L. n. 179/2012 e, per le PMI innovative, dall'articolo 4, comma 9-ter, del D.L. n. 3/2015.

La norma non trasforma senza distinzioni qualunque detrazione ordinaria del 30% legata a investimenti innovativi. Nella versione di partenza due discipline erano sovrapposte e ne derivava un esempio inattendibile.

COME OPERA LA REGOLA DELL'INCAPIENZA

Se la detrazione che spetta supera l'IRPEF lorda, la parte in più viene attribuita sotto forma di credito d'imposta. Questo credito si può impiegare in dichiarazione per ridurre le imposte da versare, oppure in compensazione con F24.

Rientrano nella disciplina gli investimenti realizzati a partire dal periodo d'imposta seguente a quello in corso al 31 dicembre 2023: per le persone fisiche, dunque, dal 2024. Il credito si può utilizzare dall'anno in cui si presenta la dichiarazione e in quelli a seguire.

LE RAGIONI PER CUI NE BENEFICIA ANCHE IL FORFETTARIO

Chi ha solo reddito forfettario versa un'imposta sostitutiva e perciò non riesce a portare una detrazione a riduzione dell'IRPEF lorda. La risposta n. 29/2026 ha tuttavia osservato che la legge non pone limiti sul piano soggettivo al credito e ritiene bastevole l'incapienza rispetto all'IRPEF lorda.

Ne consegue che il forfettario può convertire in credito la quota di detrazione agevolabile eccedente e adoperarla pure per abbattere il debito dell'imposta sostitutiva, sulla base dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

I REQUISITI RICHIESTI ALL'INVESTIMENTO

Il credito arriva solo dopo aver appurato che la detrazione spetti. Vanno controllati l'iscrizione della società alla sezione speciale, la modalità con cui è avvenuto l'investimento, la data, i tetti annui, il regime "de minimis", il periodo minimo di detenzione e le certificazioni.

Comprare quote già in circolazione da un altro socio di norma non vale come conferimento agevolabile. Vendite prima del termine o venir meno dei requisiti possono comportare la decadenza e la restituzione maggiorata degli interessi.

ALIQUOTE E TERMINI NON COINCIDONO

Per le start-up la detrazione "de minimis" è salita al 65%, entro i tetti e per l'arco di vita agevolabile stabiliti dalla legge. Per le PMI innovative l'aliquota era del 50%, ma la sua efficacia è stata circoscritta agli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2024.

Applicare un'unica aliquota del 30%, o dare per scontato che nel 2026 valgano le medesime finestre temporali per l'una e per l'altra, è dunque un errore. Spetta all'investitore individuare la data, la società e la norma da applicare.

DOCUMENTAZIONE E IMPIEGO DEL CREDITO

Occorrono l'attestazione dell'investimento, la certificazione rilasciata dalla società o dall'intermediario, il conteggio della detrazione, l'IRPEF lorda e l'eccedenza convertita. Il credito si riporta nei righi che il modello Redditi dell'anno mette a disposizione.

La compensazione tramite F24 si può fare unicamente quando il credito è già utilizzabile e seguendo le regole telematiche. Non la si anticipa appoggiandosi a una mera sottoscrizione ancora da perfezionare.

IN CHE COSA CONSISTE LA TASSA ETICA

Un'addizionale del 25% è prevista dall'articolo 1, comma 466, della legge n. 266/2005 a carico di chi ha reddito d'impresa, degli artisti e dei professionisti, in relazione alle attività che la norma e il D.P.C.M. 13 marzo 2009 individuano.

Nel perimetro rientrano la produzione, la distribuzione, la vendita e la rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza. Per materiale pornografico si intendono immagini o scene con atti sessuali espliciti e non simulati fra adulti consenzienti; non basta che un contenuto commerciale sia "per adulti" perché vi ricada in automatico.

LA TASSA ETICA SI SOMMA AL 5% O AL 15%

Secondo quanto precisato dalla risposta n. 285/2025, l'imposta sostitutiva del forfettario prende il posto dei soli tributi che la legge nomina in modo espresso e non ingloba la tassa etica.

Se i presupposti sussistono, il contribuente versa perciò tanto il 5% o il 15% del regime agevolato quanto l'addizionale del 25% calcolata sulla propria base specifica. Il fatto che manchi l'IRPEF ordinaria non cancella il prelievo.

IL CALCOLO DELLA BASE PER IL FORFETTARIO

Vanno estrapolati i ricavi o compensi che provengono dalle attività colpite dalla tassa e a essi si applica il coefficiente di redditività abbinato al codice ATECO. Se il contribuente porta avanti anche attività non pertinenti, non è detto che si consideri l'intero reddito forfettario.

L'importo così calcolato si riporta nella sezione XII del quadro RQ del modello Redditi PF; applicando l'aliquota del 25% si ottiene il tributo da versare. Le istruzioni 2026 rinviano in modo esplicito alla risposta n. 285/2025.

UN ESEMPIO IMPOSTATO BENE

Un contribuente incassa 40.000 euro solo da un'attività assoggettata alla tassa e, verificato il codice, adotta un coefficiente del 67%. Ne risulta una base della tassa etica di 26.800 euro e un prelievo di 6.700 euro.

Il conteggio dell'imposta sostitutiva si fa a parte, con le regole del quadro LM, deduzione dei contributi obbligatori inclusa. Aggiungere in modo automatico il 15%

alla tassa sullo stesso importo, senza tener conto delle diversità fra le basi, non è prudente.

IL PAGAMENTO DELLA TASSA ETICA

Alle persone fisiche valgono le scadenze e le modalità proprie delle imposte sui redditi. Con la risoluzione n. 107/E del 2009 sono stati creati i codici 4003 per il primo acconto, 4004 per il secondo o unico acconto e 4005 per il saldo.

Anche quando il software non attiva da solo il quadro partendo dal codice ATECO, la dichiarazione va comunque compilata. A far sorgere il presupposto è ciò che l'attività è in concreto.

LA CHECKLIST CONCLUSIVA

1. per il credito, accertare che la detrazione sia quella "de minimis" consentita;
2. riscontrare data, aliquota, limite e certificazione dell'investimento;
3. quantificare la parte che eccede l'IRPEF lorda;
4. esporre il credito prima di adoperarlo in compensazione;
5. per la tassa etica, inquadrare i contenuti e l'attività realmente svolta;
6. distinguere i ricavi assoggettati da quelli non pertinenti;
7. compilare il quadro RQ e pagare saldo e acconti.

RIFERIMENTI DI NORMA E DI PRASSI

- Legge 28 ottobre 2024, n. 162, articolo 2.
- D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, articoli 29 e 29-bis.
- D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, articolo 4, comma 9-ter.
- Legge 16 dicembre 2024, n. 193, articolo 31.
- Agenzia delle Entrate, risposta n. 29 del 12 febbraio 2026.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 466.
- D.P.C.M. 13 marzo 2009; Agenzia delle Entrate, risposte n. 285 del 4 novembre 2025 e risoluzione n. 107/E del 22 aprile 2009.

Nota della redazione: contenuto aggiornato al 25 agosto 2026. Su entrambe le discipline servono controlli propri, sia sulla spettanza del credito sia sul presupposto dell'addizionale.

DOMANDE FREQUENTI

IL FORFETTARIO PUÒ USARE IL CREDITO DERIVANTE DA INVESTIMENTI IN START-UP?

Sì, se l'investimento dà diritto alla detrazione de minimis e questa supera l'IRPEF lorda. L'eccedenza può trasformarsi in credito utilizzabile anche contro l'imposta sostitutiva del forfettario. Devono essere verificati data, società, aliquota, limiti e certificazioni dell'investimento agevolabile.

LA TASSA ETICA È GIÀ COMPRESA NELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL FORFETTARIO?

No. La tassa etica del 25% resta un prelievo distinto dall'imposta sostitutiva del 5% o del 15%. Si applica alle attività individuate dalla disciplina sulla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, quando ne ricorrono i presupposti.

COME SI CALCOLA LA BASE DELLA TASSA ETICA NEL FORFETTARIO?

Si isolano i ricavi o compensi delle attività soggette alla tassa e si applica il coefficiente di redditività previsto dal codice ATECO. La base così ottenuta va riportata nel quadro RQ e assoggettata al 25%; il calcolo dell'imposta sostitutiva segue separatamente le regole del quadro LM.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/credito-d-imposta-start-up-tassa-etica-regime-forfettario/ →

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?
Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.
RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

9 MIN LETTURA 10/11/2026

Maggiorazione IRAP di due punti: perché le holding industriali restano fuori

Il comma 74 della legge di bilancio 2026 alza le aliquote IRAP di due punti, ma esclude le holding industriali. Come verificarlo prima di applicarla. Quando si è diffusa la notizia dell'incremento IRAP per il comparto finanziario, l'allarme si è esteso anche oltre i confini di banche e assicurazioni: da tempo, infatti, le holding industriali scontano un'aliquota maggiorata paragonabile a quella delle società finanziarie, e per questo si sono trovate, almeno sulla carta, potenzialmente coinvolte nel nuovo aumento. Un esame più accurato del testo normativo, in particolare del rimando ai commi dell'articolo 6 del decreto IRAP, dimostra invece che le holding industriali non rientrano nella maggiorazione.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IRAP.

Norme chiave
Legge 199/2025, art. 1, c. 74 · D.Lgs. 446/1997, artt. 6, c. 9, e 16, c. 1-bis · TUIR, art. 162-bis · Legge 208/2015, art. 1, c. 65.

Destinatari
Holding industriali, responsabili amministrativi, CFO, professionisti e revisori incaricati del calcolo IRAP.

Punto pratico
Classificare la holding ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto IRAP e mantenere l'aliquota ordinaria nel calcolo dell'acconto e delle imposte differite.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Il comma 74 della legge di bilancio 2026 alza le aliquote IRAP di due punti, ma esclude le holding industriali. Come verificarlo prima di applicarla.
- 💡 **Impatto operativo:** Per capirne il motivo occorre tenere separati due aspetti che nella pratica vengono spesso sovrapposti: la base imponibile della holding e l'aliquota a essa applicabile.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Una ricaduta operativa tocca da vicino la chiusura del bilancio in corso, e merita attenzione perché tende a nascondersi più nella nota integrativa che nella dichiarazione dei redditi.

Quando si è diffusa la notizia dell'incremento IRAP per il comparto finanziario, l'allarme si è esteso anche oltre i confini di banche e assicurazioni: da tempo, infatti, le holding industriali scontano un'aliquota maggiorata paragonabile a quella delle società finanziarie, e per questo si sono trovate, almeno sulla carta, potenzialmente coinvolte nel nuovo aumento. Un esame più accurato del testo normativo, in particolare del rimando ai commi dell'articolo 6 del decreto IRAP, dimostra invece che le holding industriali non rientrano nella maggiorazione. Per capirne il motivo occorre tenere separati due aspetti che nella pratica vengono spesso sovrapposti: la base imponibile della holding e l'aliquota a essa applicabile.

COMMA 74: L'INCREMENTO STABILITO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2026

Il comma 74 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) stabilisce, con riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e ai due periodi d'imposta seguenti, quindi per il triennio 2026-2028, un innalzamento di due punti percentuali delle aliquote fissate dall'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, cioè il decreto che regola l'IRAP. La medesima norma prevede inoltre, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2026, una detrazione fino a € 90.000 destinata a compensare in parte l'aggravio, riconosciuta entro il limite della maggiore imposta generata dall'incremento di aliquota e riservata ai medesimi soggetti colpiti dalla maggiorazione.

Nella stesura iniziale del provvedimento, i soggetti coinvolti venivano identificati con un rinvio generico all'articolo 6 del decreto IRAP, la disposizione che elenca banche, altri enti e società finanziarie, assicurazioni e, per l'appunto, le società di partecipazione non finanziaria. Durante il passaggio parlamentare la platea si è ristretta: il testo definitivo esclude in modo esplicito dall'aumento i soggetti richiamati nei commi 2, 3, 4 e 9 dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 446/1997. È questa esclusione, in particolare, a mutare la portata della norma per le holding industriali.

RINVIO ALL'ART. 6: IL MOTIVO PER CUI LA HOLDING INDUSTRIALE RESTA ESCLUSA

Il comma 9 dell'articolo 6 del decreto IRAP regola il calcolo della base imponibile delle società di partecipazione non finanziaria e dei soggetti a esse assimilati, come definiti dall'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), del TUIR: si tratta, in pratica, delle holding la cui attività prevalente consiste nell'acquisizione di partecipazioni in società non finanziarie. Dato che la legge di bilancio 2026 esclude in modo esplicito i soggetti del comma 9 dall'incremento delle aliquote, le holding industriali non scontano la maggiorazione di due punti e continuano ad applicare le aliquote ordinarie previste per questa categoria: la base

del 4,65%, aumentabile dell'eventuale differenziale regionale fino allo 0,92% e dell'ulteriore 0,15% stabilito per le Regioni in disavanzo sanitario, con una forbice complessiva che va dal 4,65% al 5,72%.

Un aspetto di metodo, utile per non commettere lo stesso errore ogni volta che una norma di finanza pubblica menziona "il settore finanziario", è che la qualificazione di holding rilevante ai fini IRAP si gioca su due livelli distinti: entrambi collegati all'articolo 6, ma non sempre sovrapponibili quanto a soggetti coinvolti. Da un lato la base imponibile, determinata secondo il comma 9 per le società di partecipazione non finanziaria; dall'altro l'aliquota, stabilita dall'articolo 16, comma 1-bis, dello stesso decreto. Il legislatore del 2025 ha preferito individuare i destinatari dell'aumento non in base a una categoria nominale, come "banche" o "holding", bensì in base al comma di appartenenza dell'articolo 6. Prima di rispondere a un cliente, dunque, il professionista deve accertare a quale comma dell'articolo 6 appartenga il soggetto, senza fermarsi alla verifica generica che si tratti di "un soggetto dell'articolo 6".

ADDIZIONALE IRES: UN ULTERIORE PRELIEVO CHE NON TOCCA LE HOLDING INDUSTRIALI

Il caso del comma 74 non è un episodio a sé: un altro prelievo che torna periodicamente a essere evocato per le holding è l'addizionale IRES del 3,5%, introdotta dall'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Anche qui a fare la differenza è la corretta lettura del perimetro soggettivo: la disposizione riguarda gli enti creditizi e finanziari, con esclusione delle società di gestione del risparmio e delle società di intermediazione mobiliare, oltre che la Banca d'Italia. La holding industriale, non essendo un intermediario finanziario in questa accezione tecnica, resta fuori dall'addizionale.

Vale la pena estendere questa osservazione, perché è applicabile anche a norme simili che potrebbero essere introdotte nei prossimi anni. Per costruzione normativa, la società di partecipazione non finanziaria è una presenza occasionale nella disciplina degli intermediari finanziari: vi rientra solo grazie a un rinvio specifico, in questo caso relativo alla base imponibile IRAP e all'aliquota applicabile, mentre per ogni altro aspetto ne resta estranea. Ogni volta che una norma di finanza pubblica interessa "il settore finanziario", il controllo da effettuare è sempre lo stesso: individuare la definizione richiamata dalla disposizione e verificare se la holding vi sia inclusa in forza di un rinvio esplicito. Se questo rinvio manca, la holding rimane una società di capitali come le altre, sottoposta alle regole ordinarie.

BILANCIO 2026: LE RICADUTE SU FISCALITÀ DIFFERITA E ACCONTO

Una ricaduta operativa tocca da vicino la chiusura del bilancio in corso, e merita attenzione perché tende a nascondersi più nella nota integrativa che nella dichiarazione dei redditi. Le società effettivamente colpite dall'aumento, ossia banche, assicurazioni e intermediari finanziari esclusi dai commi 2, 3, 4 e 9 dell'articolo 6, sono tenute a considerare la maggiorazione sia nella stima dell'imposta corrente del periodo sia nella rideterminazione della fiscalità differita legata alle differenze temporanee destinate a riversarsi nel triennio 2026-2028, con conseguenze sulle imposte anticipate e differite iscritte a bilancio.

Per le holding industriali, escluse dalla maggiorazione grazie al rinvio al comma 9, non serve invece alcuna rideterminazione: le imposte anticipate e differite ai fini IRAP continuano a essere valorizzate alle aliquote in vigore prima dell'intervento della legge di bilancio 2026. Si tratta di un controllo da inserire nella check-list di chiusura del bilancio e di calcolo dell'acconto, perché un errore di impostazione a questo livello non emerge subito in dichiarazione, ma viene alla luce solo più avanti, quando la nota integrativa o il calcolo della fiscalità differita risultano incoerenti con la reale natura del soggetto.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Un caso numerico permette di quantificare le conseguenze di un errore di qualificazione. Omega S.r.l. è una holding mista che fornisce servizi amministrativi alle società partecipate e registra, nel periodo d'imposta 2026, un valore della produzione netto di € 800.000. La sede si trova in una Regione che applica per intero il differenziale regionale, con un'aliquota complessiva del 5,57%.

Essendo una società di partecipazione non finanziaria, Omega calcola la propria base imponibile secondo l'articolo 6, comma 9, del decreto IRAP, e rientra dunque tra i soggetti espressamente esclusi dall'incremento disposto dal comma 74 della legge di bilancio 2026. L'imposta realmente dovuta ammonta a € 800.000 moltiplicato per il 5,57%, quindi € 44.560. Qualora invece, a causa di un errore di impostazione nel software di calcolo, venisse applicata la maggiorazione di due punti, l'aliquota sale al 7,57% e l'imposta a € 60.560: uno scarto di € 16.000 versati in eccesso, che il contribuente dovrebbe poi recuperare tramite rimborso o compensazione, con tempi e oneri amministrativi tutt'altro che trascurabili. L'esperienza insegna che l'errore si annida più facilmente nelle impostazioni manuali del gestionale che nel calcolo automatico basato sul codice ATECO e sulla natura del soggetto.

VERIFICHE OPERATIVE: I CONTROLLI DA FARE PRIMA DI APPLICARE L'ALIQUOTA

Per ciascuna holding seguita in studio, il controllo da svolgere prima di liquidare l'acconto IRAP si articola in due passaggi. Bisogna anzitutto verificare che il soggetto calcoli davvero la propria base imponibile secondo l'articolo 6, comma 9, del decreto IRAP, e non, per un errore di inquadramento a monte, secondo le regole ordinarie riservate alle società di capitali o quelle proprie degli intermediari finanziari in senso stretto: la qualifica di

holding di partecipazione non finanziaria non è mai automatica e va sempre riscontrata sull'oggetto sociale effettivo e sulla composizione dell'attivo.

In secondo luogo, occorre confrontare l'aliquota effettivamente utilizzata dal gestionale con la delibera regionale in vigore per l'anno d'imposta, con particolare attenzione alle Regioni che modulano l'aliquota in base al codice ATECO del contribuente: uno scostamento tra il codice attività registrato e quello effettivamente esercitato dalla holding può produrre, pur senza alcuna intenzione elusiva, un errore di calcolo destinato a emergere solo in un controllo successivo. Chi segue più holding all'interno dello stesso gruppo dovrebbe infine documentare, società per società, le ragioni della qualifica adottata: in sede di verifica, sarà proprio quella documentazione a provare che l'esclusione dall'aumento è stata applicata correttamente e non in modo approssimativo.

DOMANDE FREQUENTI

LE HOLDING INDUSTRIALI DEVONO APPLICARE I DUE PUNTI AGGIUNTIVI DI IRAP?

Le società di partecipazione non finanziaria che determinano la base imponibile secondo l'articolo 6, comma 9, del decreto IRAP sono escluse dall'aumento. Occorre verificare l'effettivo inquadramento della holding: il generico richiamo al settore finanziario o all'articolo 6 non è sufficiente.

L'ADDIZIONALE IRES DEL 3,5% SI APPLICA ALLE HOLDING INDUSTRIALI?

La holding industriale resta esclusa dall'addizionale IRES descritta, perché non è un intermediario finanziario nell'accezione tecnica richiamata dalla disposizione. Il controllo consiste nell'individuare la definizione normativa utilizzata e verificare se un rinvio esplicito includa il soggetto nel perimetro del prelievo.

COME TRATTARE LE IMPOSTE DIFFERITE IRAP DI UNA HOLDING INDUSTRIALE?

Per le holding industriali escluse dall'aumento non occorre rideterminare la fiscalità differita in base ai due punti aggiuntivi. Le imposte anticipate e differite IRAP continuano a essere valorizzate alle aliquote precedenti all'intervento, verificando classificazione del soggetto e aliquota regionale applicata dal gestionale.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/maggiorazione-irap-holding-industriali/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

8 MIN LETTURA 13/11/2026

Omessa dichiarazione: gli errori del Fisco non cancellano il dolo di evasione

Per il reato di omessa dichiarazione, l'intenzione di sottrarsi al pagamento va misurata alla data in cui spira il termine di presentazione, e non in un momento successivo. Quando, durante i controlli, la Guardia di finanza attribuisce all'imposta un valore più alto di quello reale, con la conseguenza di ostacolare la rateizzazione del debito, il contribuente non può appoggiarsi a questa circostanza per affermare che il dolo fosse assente. Così ha deciso la Corte di cassazione, sezione feriale penale, nella sentenza n. 32289 depositata il 31 agosto 2026. Nella medesima pronuncia i giudici tornano a distinguere due strumenti che l'esperienza mostra spesso sovrapposti: da un lato la confisca diretta del profitto del reato, che regge pure a fronte di un reato prescritto, dall'altro la confisca per equivalente, che per gli illeciti commessi prima del 2018 non sopravvive alla prescrizione.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Sanzioni.

Norme chiave
D.Lgs. 74/2000, artt. 5, 12-bis e 13 · Codice di procedura penale, art. 578-bis · Codice penale, art. 131-bis · Cassazione, sentenza 32289/2026.

Destinatari
Amministratori e liquidatori di società con dichiarazioni omesse, consulenti fiscali e difensori.

Punto pratico
Ricostruisci per ciascuna annualità scadenza, invii e imposta effettivamente evasa; verifica il superamento dei novanta giorni e della soglia penale. Con il difensore valuta tempi del pagamento e tipo di confisca, senza attribuire agli errori successivi del Fisco effetti sul dolo già maturato.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Di seguito si chiarisce in quali condizioni sorge il reato, quale sia il senso di queste differenze e che cosa ne discende, sul piano operativo, per chi amministra o liquida una società.
- 💡 **Impatto operativo:** Per il reato di omessa dichiarazione, l'intenzione di sottrarsi al pagamento va misurata alla data in cui spira il termine di presentazione, e non in un momento successivo.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: La confisca per equivalente, invece, si rivolge a beni che valgono quanto il profitto, nei casi in cui il profitto non sia più raggiungibile in via diretta, e porta con sé un carattere sanzionatorio.

Per il reato di omessa dichiarazione, l'intenzione di sottrarsi al pagamento va misurata alla data in cui spira il termine di presentazione, e non in un momento successivo. Quando, durante i controlli, la Guardia di finanza attribuisce all'imposta un valore più alto di quello reale, con la conseguenza di ostacolare la rateizzazione del debito, il contribuente non può appoggiarsi a questa circostanza per affermare che il dolo fosse assente. Così ha deciso la Corte di cassazione, sezione feriale penale, nella sentenza n. 32289 depositata il 31 agosto 2026. Nella medesima pronuncia i giudici tornano a distinguere due strumenti che l'esperienza mostra spesso sovrapposti: da un lato la confisca diretta del profitto del reato, che regge pure a fronte di un reato prescritto, dall'altro la confisca per equivalente, che per gli illeciti commessi prima del 2018 non sopravvive alla prescrizione. Nella vicenda in esame, che riguarda un ex amministratore divenuto poi liquidatore di una Srl, i giudici di legittimità hanno cancellato soltanto la confisca per equivalente collegata all'anno d'imposta prescritto, lasciando fermo tutto il resto, inclusa la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto. Di seguito si chiarisce in quali condizioni sorge il reato, quale sia il senso di queste differenze e che cosa ne discende, sul piano operativo, per chi amministra o liquida una società.

QUANDO L'OMISSIONE DICHIARATIVA ASSUME RILIEVO PENALE

La norma da guardare è l'articolo 5 del D.Lgs. 74 del 2000. Il reato si configura solo se quattro condizioni si presentano tutte insieme:

- manca la presentazione di una dichiarazione obbligatoria, riferita alle imposte sui redditi, all'IVA oppure, dove previsto, all'IRAP e alle ritenute;
- sono trascorsi più di 90 giorni dalla scadenza: entro quella soglia l'invio è tardivo ma comunque efficace, oltre quella soglia la dichiarazione si considera omessa;
- l'imposta sottratta oltrepassa € 50.000, calcolata per ciascuna imposta e per ciascun periodo preso singolarmente;
- alla base dell'omissione c'è il dolo specifico, vale a dire lo scopo di evadere.

È prevista la reclusione da due a cinque anni. La consumazione coincide con lo scadere del novantesimo giorno dopo il termine di presentazione: da lì il reato è compiuto. Inviare la dichiarazione in seguito, magari soltanto all'arrivo della verifica, non lo fa venire meno.

IL PRINCIPIO: IL DOLO VA PESATO AL MOMENTO DELLA SCADENZA

L'accertamento del dolo specifico di evasione va condotto guardando all'istante in cui il termine è venuto a scadere. Gli eventi che seguono, come le sviste degli accertatori, le contestazioni fuori misura o gli ostacoli a definire il debito, appartengono a un momento posteriore e non tornano indietro a incidere sull'elemento soggettivo del reato. Nella vicenda decisa l'imputato aveva a disposizione tutti i dati per compilare le dichiarazioni, le ha inoltrate solo dopo che la verifica era partita e senza versare nulla: una situazione che si concilia con la scelta di non pagare l'imposta, non con una banale dimenticanza.

LA VICENDA SU CUI SI È PRONUNCIATA LA CASSAZIONE

All'origine c'è la condanna di chi amministrava, e in seguito ha liquidato, una Srl, per non avere presentato le dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP degli anni 2013 e 2014. Nel corso del giudizio una consulenza tecnica aveva abbassato in modo netto le somme calcolate all'inizio dalla Guardia di finanza, senza però smentire che per entrambe le annualità le soglie penali fossero oltrepassate.

In appello il reato del 2013 era stato dichiarato prescritto, mentre restavano la condanna per il 2014 e una confisca che arrivava a € 482.989,19. Con il ricorso l'imputato ha attaccato soprattutto la permanenza della confisca per equivalente di € 285.117,09 legata all'anno ormai prescritto, e ha argomentato che la richiesta del Fisco, sovradimensionata all'inizio, gli avesse precluso la rateizzazione del debito e avesse pesato sulla dimostrazione del dolo.

PERCHÉ GLI SBAGLI DELLA GUARDIA DI FINANZA NON FANNO CADERE IL DOLO

I giudici di legittimità non hanno accolto la linea della difesa. Il calcolo eccessivo della pretesa, e l'ostacolo alla rateizzazione che ne è derivato, si collocano dopo che il reato si era già consumato. Se l'accertamento è stato poi ridotto, questo non chiarisce nulla circa l'intenzione che l'imputato aveva alla scadenza del termine di presentazione. Al contrario, il possesso dei dati, la trasmissione delle dichiarazioni soltanto una volta scattata la verifica e il mancato pagamento davano conferma dello scopo di evadere. Sotto questo profilo il ricorso è stato ritenuto inammissibile.

CONFISCA DIRETTA E PER EQUIVALENTE: UNA DIFFERENZA CHE CONTA

Prevista dall'articolo 12-bis del D.Lgs. 74 del 2000, la confisca diretta aggredisce il profitto del reato, ossia il beneficio economico che scaturisce senza intermediazioni dall'illecito, di regola l'imposta non pagata fino a quando resta reperibile nel patrimonio. La si può conservare anche a reato prescritto, purché risultino provati tanto l'elemento oggettivo quanto quello soggettivo, cioè il fatto materiale insieme alla volontà colpevole. La confisca per equivalente, invece, si rivolge a beni che valgono quanto il profitto, nei casi in cui il profitto non sia più raggiungibile in via diretta, e porta con sé un carattere sanzionatorio.

Che il giudice dell'impugnazione possa pronunciarsi sulla confisca anche dichiarando prescritto il reato discende dall'articolo 578-bis del codice di procedura penale, in vigore dal 2018. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato che, quando si tratta di confisca per equivalente o di confische dal contenuto afflittivo, quella previsione ha natura mista, a un tempo processuale e sostanziale, e per questa ragione non copre i fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Ne è seguito l'annullamento senza rinvio della sola confisca per equivalente di € 285.117,09, relativa al 2013: un fatto precedente al 2018, con reato ormai estinto per prescrizione.

CHE COSA RIMANE FERMO

Sul 2014 la condanna non è toccata dalla prescrizione e la confisca agganciata a quell'anno, poco meno di € 198.000, non si muove. Sul 2013 viene meno la confisca per equivalente, però rimarrebbe praticabile quella diretta del profitto, sempre che sia ancora rintracciabile nel patrimonio dell'imputato. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile, e quindi la condanna e le ulteriori statuizioni sono confermate.

NESSUNA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

La Corte ha negato pure la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall'articolo 131-bis del codice penale. Nel 2014 l'imposta evasa andava ben oltre il doppio della soglia penale, superando dunque di molto € 100.000, e l'omissione dichiarativa si era ripetuta su più anni d'imposta. La misura dell'evasione, unita al ripetersi della condotta, non lascia spazio a un giudizio di offensività lieve.

CHE COSA TENERE PRESENTE PER AMMINISTRATORI E LIQUIDATORI

A rispondere penalmente è chi era gravato dall'obbligo dichiarativo alla scadenza del termine: diventare liquidatore dopo essere stato amministratore non cancella le omissioni del passato. Depositare la dichiarazione in ritardo, quando i controlli sono già iniziati, non mette al riparo dal reato se i 90 giorni sono ormai trascorsi e la soglia è oltrepassata, per quanto possa avere un effetto sul calcolo della pena.

Discutere davanti al giudice tributario la dimensione della pretesa conserva la sua utilità per abbassare imposta e sanzioni e, dove si riesce, per far scendere l'evasione sotto la soglia penale. Se però la soglia resta superata, lo

sbaglio del Fisco non ricade sul dolo, che si è già perfezionato alla scadenza del termine. La prescrizione del reato, poi, non assicura il recupero di ciò che è stato già tolto al patrimonio: la confisca diretta del profitto può comunque essere confermata, mentre la confisca per equivalente cede alla prescrizione soltanto per i fatti anteriori al 2018.

Quanto alla non punibilità, saldare per intero il debito tributario, comprensivo di sanzioni e interessi, prima che al contribuente sia stata formalmente notificata la conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o di un procedimento penale, può escludere la punibilità dell'omessa dichiarazione a norma dell'articolo 13 del D.Lgs. 74 del 2000. In un momento successivo rimane la via delle attenuanti per chi paga il dovuto prima che il dibattimento si apra: sono scelte da valutare per tempo, finché i margini non si sono chiusi.

DOMANDE FREQUENTI

GLI ERRORI DEL FISCO ELIMINANO IL DOLO DI OMESSA DICHIARAZIONE?

Gli errori degli accertatori successivi alla consumazione del reato non modificano l'intento di evasione già maturato. Il dolo va valutato alla scadenza rilevante per l'omissione, considerando i dati disponibili, la condotta del contribuente e le circostanze esistenti in quel momento.

LA PRESCRIZIONE CANCELLA SEMPRE LA CONFISCA PER OMESSA DICHIARAZIONE?

No. La confisca diretta del profitto può essere mantenuta anche a reato prescritto se risultano provati gli elementi oggettivi e soggettivi. La confisca per equivalente, invece, non sopravvive alla prescrizione per i fatti anteriori all'entrata in vigore della disciplina del 2018.

PERCHÉ NEL CASO ESAMINATO È STATA ESCLUSA LA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO?

La Corte ha considerato l'entità dell'evasione e la ripetizione delle omissioni su più annualità. Per il 2014 l'imposta evasa superava ampiamente il doppio della soglia penale: insieme alla reiterazione, questo dato ha impedito di ritenere lieve l'offesa.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/omessa-dichiarazione-dolo-errori-fisco-confisca-cassazione-32289-2026/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?
Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.
RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

10 MIN LETTURA 12/11/2026

Fatture a cavallo d'anno: la detrazione IVA e il nodo di dicembre

Il correttivo Omnibus allunga i termini di detrazione IVA per le fatture a cavallo d'anno, ma la liquidazione di dicembre resta un problema aperto. È un fastidio noto a chiunque tenga la contabilità IVA: documenti che spuntano nei primissimi giorni di gennaio ma che si riferiscono a operazioni concluse a dicembre dell'anno prima. Su questo punto specifico, il correttivo Omnibus ha semplificato non poco la vita di professionisti e imprese: oggi la detrazione dell'imposta può essere agganciata all'anno in cui è sorto il diritto, pur se il documento compare solo nell'esercizio seguente.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IVA.

Norme chiave
D.Lgs. 148/2026, art. 12 · Artt. 19 e 25 D.P.R. 633/1972 · Art. 1 D.P.R. 100/1998.

Destinatari
Imprese, professionisti e consulenti che gestiscono la contabilità IVA e la chiusura di fine anno.

Punto pratico
Le fatture di dicembre ricevute a gennaio possono essere ricondotte, tramite un'apposita sezione del registro acquisti, alla dichiarazione IVA dell'anno precedente. Non è invece chiaro se possano concorrere già alla liquidazione di dicembre: fino a un chiarimento, conviene trattarle come recuperabili solo in dichiarazione.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Il correttivo Omnibus amplia la facoltà di retro-imputare la detrazione IVA all'anno di effettuazione registrando le fatture a cavallo d'anno nell'apposito sezionale.
- 💡 **Impatto operativo:** Possibilità di recuperare tempestivamente l'IVA a credito applicando le aliquote e il pro rata dell'anno in cui l'imposta è divenuta esigibile.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: la registrazione nel sezionale richiede separata evidenza per non duplicare la detrazione e va perfezionata entro la dichiarazione IVA.

È un fastidio noto a chiunque tenga la contabilità IVA: documenti che spuntano nei primissimi giorni di gennaio ma che si riferiscono a operazioni concluse a dicembre dell'anno prima. Su questo punto specifico, il correttivo Omnibus ha semplificato non poco la vita di professionisti e imprese: oggi la detrazione dell'imposta può essere agganciata all'anno in cui è sorto il diritto, pur se il documento compare solo nell'esercizio seguente. Resta però un limite: l'apertura vale per la dichiarazione annuale, non necessariamente per l'ultima liquidazione periodica dell'anno. Fra questi due momenti, si vedrà, il coordinamento normativo non è completo, e chi si trova a gennaio una fattura di dicembre con un'IVA di importo significativo deve mettere in conto che il recupero dell'imposta rischia di arrivare con qualche settimana di ritardo rispetto alle attese.

CORRETTIVO OMNIBUS: COME CAMBIANO GLI ARTT. 19 E 25 DEL DECRETO IVA

A intervenire sugli articoli 19 e 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, cioè il decreto che disciplina l'IVA, è l'articolo 12 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148: il correttivo Omnibus, uscito in Gazzetta Ufficiale l'11 agosto 2026 e in vigore dal 12 agosto 2026. Le due norme toccano, rispettivamente, il diritto alla detrazione e gli obblighi di registrazione delle fatture d'acquisto, e finora avevano fissato un vincolo temporale piuttosto stringente.

Nella versione precedente, l'articolo 25 vincolava la registrazione della fattura all'anno di ricezione, richiedendo espressamente che l'annotazione riportasse il "medesimo anno" in cui il documento era arrivato. Il correttivo cancella questo vincolo e, allo stesso tempo, estende il termine per l'annotazione fino alla dichiarazione del secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura. La medesima estensione compare anche nell'articolo 19, per l'esercizio del diritto alla detrazione: oggi può avvenire, al più tardi, con la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

Sul piano pratico, a beneficiarne sono soprattutto le fatture che arrivano a cavallo fra due esercizi. Basti pensare a un'operazione compiuta a dicembre 2026 la cui fattura arriva a gennaio 2027: prima del correttivo, ricevere il documento nell'anno nuovo faceva slittare automaticamente la detrazione al 2027. Con le condizioni richieste, oggi l'imposta può invece confluire nella dichiarazione IVA del 2026, ossia nell'anno in cui l'operazione è avvenuta e il diritto alla detrazione è nato.

REGISTRO ACQUISTI: LA SEZIONE CHE TIENE DISTINTI I DOCUMENTI A CAVALLO D'ANNO

Poter agganciare la detrazione all'anno precedente non autorizza a trattare la fattura come un documento qualunque fra quelli arrivati nel nuovo esercizio. Occorre una gestione contabile capace di tenere separati due piani: da una parte i documenti che rientrano regolarmente nelle liquidazioni periodiche dell'anno in cui vengono ricevuti, dall'altra quelli che, benché pervenuti nel nuovo anno, sono destinati a confluire nella dichiarazione dell'esercizio precedente.

Proprio per scongiurare che il documento finisca per sbaglio nelle liquidazioni dell'anno nuovo, è possibile ricorrere a una sezione dedicata del registro IVA acquisti, riservata alle sole fatture ricevute nell'anno successivo per cui si vuole esercitare la detrazione con riferimento all'esercizio precedente. Una fattura legata a un'operazione di dicembre 2026, arrivata a gennaio 2027 e annotata in questa sezione, concorrerà quindi alla detrazione indicata nella dichiarazione IVA 2027, ma riferita al periodo d'imposta 2026.

Su questo aspetto il correttivo risolve in modo completo la questione dell'imputazione annuale: al contribuente non capiterà più di perdere, per un semplice ritardo postale o amministrativo del fornitore, il diritto a detrarre l'imposta nell'anno giusto. Resta invece aperta una questione che riguarda un momento precedente rispetto alla dichiarazione: la liquidazione periodica di dicembre.

REGOLA DEI 15 GIORNI: PERCHÉ NON SI APPLICA AL PASSAGGIO D'ANNO

Come regola generale, l'articolo 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 ammette che nella liquidazione di un dato mese rientri anche l'IVA dei documenti ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'operazione. È la nota regola del 15, che nel corso dell'anno opera senza grandi complicazioni: una fattura riferita a un'operazione di novembre e arrivata entro il 15 dicembre può di norma entrare nella liquidazione di novembre.

La stessa norma prevede però un'eccezione esplicita per i documenti riferiti a operazioni dell'anno precedente. Il passaggio fra dicembre e gennaio, dunque, si comporta diversamente da tutti gli altri cambi di mese: una fattura riferita a un'operazione di dicembre 2026 e arrivata, poniamo, il 10 gennaio 2027 riguarda un'operazione dell'anno prima e rientra a tutti gli effetti nell'eccezione del D.P.R. n. 100/1998, rimanendo perciò fuori dalla liquidazione di dicembre.

Questa disposizione non è stata sfiorata dal correttivo Omnibus, che è intervenuto sugli articoli 19 e 25 del decreto IVA, non sull'articolo 1 del D.P.R. n. 100/1998: una norma che disciplina un aspetto differente, cioè non l'anno a cui agganciare la detrazione in dichiarazione, bensì quali documenti possano entrare nella liquidazione periodica del mese in cui l'operazione è stata effettuata. Ne deriva che la cancellazione del vincolo del "medesimo anno" dall'articolo 25 non si riverbera automaticamente sulla liquidazione di dicembre.

DUE PIANI DISTINTI: DICHIARAZIONE ANNUALE E LIQUIDAZIONE PERIODICA SEGUONO BINARI DIVERSI

Il punto da tenere fermo, per non fare confusione, è che oggi la disciplina della detrazione viaggia su due piani distinti, retti da norme diverse fra loro. Da un lato, il nuovo articolo 25 del decreto IVA permette di ricondurre all'anno precedente la detrazione di un documento ricevuto nell'esercizio seguente, gestendola tramite il registro acquisti e la dichiarazione annuale. Dall'altro, l'articolo 1 del D.P.R. n. 100/1998 stabilisce, su un binario autonomo, quali documenti possano rientrare nella liquidazione periodica del mese in cui l'operazione è avvenuta. Ed è proprio su questo secondo binario che l'eccezione di fine anno sopravvive, non essendo stata rimossa dal correttivo.

Chi si vede recapitare il 10 gennaio 2027 una fattura riferita a un'operazione di dicembre 2026 si trova così in una posizione singolare: da un lato può riportare la detrazione al 2026 tramite la dichiarazione annuale, grazie alla sezione dedicata del registro acquisti appena vista; dall'altro non ha ancora un fondamento normativo altrettanto solido per fare rientrare la stessa imposta direttamente nella liquidazione di dicembre 2026. Non è un dettaglio da poco che il correttivo abbia toccato proprio gli articoli 19 e 25, senza cambiare nulla nella disposizione sulle liquidazioni periodiche: una scelta, deliberata o no, che lascia scoperto esattamente questo passaggio.

EFFETTO FINANZIARIO: QUANTO COSTA LO SLITTAMENTO FRA DICEMBRE E LA DICHIARAZIONE

Va detto con chiarezza che, dopo il correttivo, non è più in discussione la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione nell'anno corretto: quella possibilità oggi esiste, ed è un passo avanti concreto rispetto alla disciplina precedente. Ciò che cambia riguarda piuttosto il momento in cui l'imposta torna effettivamente disponibile in termini di cassa.

Quando l'IVA di una fattura di dicembre, arrivata nei primi giorni di gennaio, non può entrare già nella liquidazione di dicembre ma solo nella dichiarazione annuale, si genera uno sfasamento finanziario fra la chiusura dell'ultima liquidazione periodica dell'anno e il momento in cui il credito compare in dichiarazione. Per importi contenuti la questione resta marginale, ma cambia peso quando, nei primi giorni di gennaio, arrivano documenti con IVA rilevante legati a operazioni chiuse nell'ultimo tratto dell'anno: in questi casi l'impresa sostiene comunque subito l'esborso finanziario connesso all'operazione, però recupera l'imposta detraibile con settimane o addirittura

mesi di ritardo rispetto a quanto accadrebbe se la regola del 15 gennaio operasse senza l'eccezione di fine anno.

Un esempio numerico rende meglio l'idea. Un'impresa riceve il 12 gennaio 2027 una fattura da € 50.000 più IVA al 22%, dunque € 11.000 di imposta, riferita a una fornitura effettuata il 20 dicembre 2026. Per effetto del correttivo, può annotare il documento nella sezione dedicata del registro acquisti e recuperare gli € 11.000 nella dichiarazione IVA 2027, riferita al 2026. Non può invece, allo stato attuale della normativa, detrarre lo stesso importo già nella liquidazione di dicembre 2026: l'imposta rimane dunque "congelata" per l'intervallo che separa la chiusura dell'ultima liquidazione dalla presentazione della dichiarazione annuale, salvo eventuali chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria o un successivo intervento del legislatore.

COSA FARE ORA: I CONTROLLI DA FARE PRIMA DELLA CHIUSURA DELL'ANNO

In assenza di un chiarimento ufficiale o di un intervento correttivo sull'articolo 1 del D.P.R. n. 100/1998, chi cura la contabilità IVA di un'azienda farebbe bene ad attivarsi su alcuni fronti concreti. Il primo è predisporre, o controllare che sia già presente nel gestionale, la sezione del registro acquisti riservata alle fatture ricevute nel nuovo anno ma riferibili, ai fini della detrazione, all'esercizio precedente: è lo strumento che il correttivo offre per non perdere il diritto alla detrazione nell'anno giusto.

Il secondo accorgimento è non presumere, quando si pianifica la liquidità di inizio anno, che l'IVA delle fatture di dicembre ricevute nei primi giorni di gennaio sia già utilizzabile in compensazione nella liquidazione di dicembre: finché non arriva un chiarimento normativo o di prassi, è prudente considerare quell'imposta recuperabile soltanto con la dichiarazione annuale. Il terzo è tenere d'occhio l'evoluzione normativa e di prassi sul tema, perché la mancata armonizzazione fra il nuovo articolo 25 e l'articolo 1 del D.P.R. n. 100/1998 è un'anomalia che l'Amministrazione finanziaria o il legislatore potrebbero sanare con un intervento futuro, tanto più che il correttivo ha già mostrato l'intenzione di semplificare la gestione delle fatture a cavallo d'anno.

DOMANDE FREQUENTI

UNA FATTURA DI DICEMBRE RICEVUTA A GENNAIO PUÒ ESSERE DETRATTA NELL'ANNO PRECEDENTE?

Il correttivo descritto consente, alle condizioni richieste, di ricondurre la detrazione all'anno in cui il diritto è sorto attraverso la dichiarazione annuale. Il documento va gestito separatamente dalle fatture che partecipano alle liquidazioni periodiche dell'anno in cui viene ricevuto.

LA REGOLA DEL GIORNO 15 VALE ANCHE PER LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO?

L'articolo 1 del D.P.R. 100/1998 prevede un'eccezione per i documenti riferiti a operazioni dell'anno precedente. Il correttivo interviene sugli articoli 19 e 25 del decreto IVA, senza eliminare questa eccezione: non autorizza quindi automaticamente la detrazione nella liquidazione di dicembre.

COME ORGANIZZO IL REGISTRO ACQUISTI PER QUESTE FATTURE?

È possibile utilizzare una sezione dedicata alle fatture ricevute nel nuovo anno ma destinate alla dichiarazione dell'esercizio precedente. Questa separazione evita che gli stessi documenti confluiscano per errore nelle liquidazioni periodiche dell'anno di ricezione e aiuta a pianificare il ritardo nel recupero dell'imposta.

ITER PROCEDURALE: FATTURE A CAVALLO D'ANNO & REGISTRO SEZIONALE

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **RICONCILIAZIONE SDI FATTURE TARDIVE**
   Identificare le fatture ricevute a inizio anno con data di effettuazione dell'operazione riferita all'anno precedente.
2. **ISTITUZIONE REGISTRO SEZIONALE IVA**
   Creare una sezione dedicata del registro IVA acquisti per i documenti con detrazione retro-imputata.
3. **APPLICAZIONE REGOLE ANNO D'ORIGINE**
   Calcolare la detrazione IVA con la percentuale di detraibilità e pro rata del periodo d'imposta in cui l'imposta è divenuta esigibile.
4. **CHIUSURA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE**
   Completare la registrazione entro il termine perentorio di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno dell'operazione.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/fatture-a-cavallo-danno-detrazione-iva-liquidazione-dicembre/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

LAVORO & PROFESSIONI

7 MIN LETTURA 11/11/2026

Uscita volontaria dal regime forfettario: il quadro VO

Il contribuente che rientra nei parametri del forfettario resta libero di optare per la tassazione ordinaria; questa opzione, però, non si attiva con una crocetta su un modulo, bensì emerge dal modo in cui si opera già dalla prima operazione, con IVA, ritenute e adempimenti contabili applicati in maniera coerente. Quando si arriva al quadro VO, la decisione è ormai presa da tempo. Nella modulistica attuale è il rigo VO33 a registrare l'opzione con la casella 1, mentre la casella 2 serve a segnalarne la revoca. La regola generale fissa in tre anni la durata del vincolo, eppure per le imprese in semplificata il quadro dei regimi contabili minori complica le cose, dato che in situazioni particolari a queste è stato consentito un passaggio prima della scadenza.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Regime forfetario.

Norme chiave
D.Lgs. 471/1997 · D.P.R. 442/1997 · D.P.R. 600/1973 · Legge 190/2014 · Agenzia delle Entrate, Circolare 10/E/2016 · Agenzia delle Entrate, Circolare 9/E/2019.

Destinatari
Professionisti e imprenditori individuali che valutano l'uscita volontaria dal forfettario e intermediari dichiarativi.

Punto pratico
Prima della prima fattura confronta il carico annuo di IVA, IRPEF, costi e contributi con il forfait; individua l'opzione fiscale e contabile esercitata, applicala coerentemente dal 1° gennaio e comunica la scelta nel rigo VO33 della dichiarazione relativa all'anno.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Il contribuente che rientra nei parametri del forfettario resta libero di optare per la tassazione ordinaria; questa opzione, però, non si attiva con una crocetta su un modulo, bensì emerge dal modo in cui si opera già dalla prima operazione, con IVA, ritenute e adempimenti contabili applicati in maniera coerente.
- 💡 **Impatto operativo:** Segnalare la scelta nella dichiarazione IVA serve a dichiararla, non a farla esistere.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione a tenere separata l'opzione di natura fiscale da quella relativa alla contabilità ordinaria.

Il contribuente che rientra nei parametri del forfettario resta libero di optare per la tassazione ordinaria; questa opzione, però, non si attiva con una crocetta su un modulo, bensì emerge dal modo in cui si opera già dalla prima operazione, con IVA, ritenute e adempimenti contabili applicati in maniera coerente. Quando si arriva al quadro VO, la decisione è ormai presa da tempo. Nella modulistica attuale è il rigo VO33 a registrare l'opzione con la casella 1, mentre la casella 2 serve a segnalarne la revoca. La regola generale fissa in tre anni la durata del vincolo, eppure per le imprese in semplificata il quadro dei regimi contabili minori complica le cose, dato che in situazioni particolari a queste è stato consentito un passaggio prima della scadenza. Attenzione a tenere separata l'opzione di natura fiscale da quella relativa alla contabilità ordinaria. Per capire se conviene occorre mettere a confronto in modo esteso IVA, costi, IRPEF e contribuzione previdenziale.

IL FORFETTARIO SI APPLICA DA SÉ

Quando una persona fisica soddisfa le condizioni e nessuna causa ostativa la esclude, il regime scatta in automatico, senza bisogno di alcuna istanza da rinnovare ogni anno. Ne consegue che rinunciarvi significa esercitare un'opzione per l'applicazione ordinaria di IVA e imposte sui redditi.

Va tenuta separata dall'ipotesi di decadenza. Con l'uscita volontaria chi resta nei requisiti decide comunque di abbandonare il regime; con la decadenza, invece, è la norma stessa a precludere la prosecuzione.

CONTANO I FATTI, NON LA CROCETTA

Il D.P.R. n. 442/1997 stabilisce che tanto l'opzione quanto la revoca si ricavano da come il contribuente si comporta davvero. Addebitare l'IVA già sulla prima fattura emessa nell'anno, portare in detrazione l'imposta sugli acquisti, tenere i registri prescritti e calcolare il reddito in modo analitico: sono comportamenti che con il forfettario non stanno insieme e che rendono evidente la scelta.

Segnalare la scelta nella dichiarazione IVA serve a dichiararla, non a farla esistere. Se la casella non viene barrata, un'opzione messa in atto nel modo giusto non viene meno, però scatta la sanzione di carattere formale dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 471/1997.

DA CHE MOMENTO PARTE L'IVA

La linea va tenuta ferma fin dal primo giorno del periodo d'imposta, oppure dal momento in cui l'attività comincia. Non si possono emettere fatture in regime forfettario per mesi e poi, a metà anno, passare all'ordinario a piacimento solo perché nel frattempo le spese sono cresciute.

Il passaggio in corso d'anno è consentito soltanto se interviene una causa di legge a effetto immediato, tipicamente lo sforamento dei 100.000 euro, situazione che però nulla ha a che vedere con una scelta volontaria. Le fatture non allineate vanno sistemate applicando le regole IVA, non barrando una casella nella dichiarazione.

LA COMPILAZIONE DEL RIGO VO33

L'opzione si comunica nel rigo VO33 del quadro VO, all'interno della dichiarazione IVA riferita all'anno in cui è partito il comportamento ordinario. Con la casella 1 si dà atto di aver adottato IVA e reddito secondo le regole ordinarie; la casella 2, invece, riguarda la revoca.

Conviene controllare le istruzioni del modello valide per quello specifico anno. Chi è esonerato dalla dichiarazione IVA ma deve comunque comunicare delle opzioni si serve del quadro VO abbinato al modello Redditi, seguendo le relative istruzioni, senza farne una dichiarazione IVA completa e a sé stante.

I TRE ANNI DI VINCOLO

Secondo il comma 70 della legge n. 190/2014, chi opta per l'applicazione ordinaria di IVA e imposte sui redditi è tenuto a mantenerla per un triennio come minimo. Superato tale periodo minimo, l'opzione si rinnova di anno in anno fintanto che il comportamento prosegue, a meno che non si eserciti la revoca.

Sarebbe però un errore estendere in modo automatico quei tre anni a qualunque cambiamento di tipo contabile. Quando la normativa muta in modo sostanziale si può anticipare la variazione, e la prassi ha ammesso alcune deroghe puntuali nel transito fra i regimi naturali dei contribuenti minori.

L'IMPRESA CHE TIENE LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Nell'impresa minore, sia la contabilità semplificata sia il forfettario operano come regimi naturali una volta che ne ricorrono i presupposti. In diverse occasioni l'Agenzia ha consentito di entrare nel forfettario prima che maturasse il triennio, a condizione che il contribuente arrivasse dalla semplificata e avesse i requisiti.

Da qui, però, non si può dedurre che ogni uscita volontaria diretta alla semplificata sia sempre libera da condizionamenti. Vanno tenute distinte tre cose: l'opzione di cui al comma 70, l'eventuale scelta della contabilità ordinaria e il criterio di cassa dell'articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973. Istruzioni al quadro VO e prassi riferita all'anno concreto vanno consultate insieme.

CHI SVOLGE UNA LIBERA PROFESSIONE

Nel caso del professionista, calcolare il reddito in modo analitico è cosa diversa dalla "contabilità semplificata" pensata per le imprese. Il cambio investe l'IVA e il reddito di lavoro autonomo come disciplinato dal TUIR, mentre l'eventuale gestione dei registri e le semplificazioni sul piano contabile rispondono a regole proprie.

Adoperare senza distinzione i termini "ordinario" e "semplificato" rischia perciò di condurre a una conclusione sbagliata sul vincolo. Se qualcosa non è chiaro, bisogna individuare quale singola opzione di legge è stata effettivamente esercitata.

IN QUALI CASI L'USCITA HA SENSO

Uscire può risultare ragionevole quando ci sono investimenti che scontano un'IVA consistente, quando le spese reali superano di molto quelle che il coefficiente riconosce in via forfettaria, in presenza di perdite nella fase di avvio, con una clientela che detrae per intero l'imposta oppure quando serve riportare le perdite secondo le regole ordinarie.

Diventa invece svantaggiosa se le spese restano basse, se i clienti sono privati che l'IVA la subiscono, se l'aliquota IRPEF marginale è alta o se l'aggravio di gestione amministrativa si mangia il beneficio. Guardare soltanto all'incidenza percentuale dei costi non basta.

LE VOCI DA METTERE NELLA SIMULAZIONE

- l'IVA dovuta sulle vendite e quella detraibile sugli acquisti;
- la rettifica della detrazione relativa ai beni già in possesso;
- IRPEF a scaglioni con le addizionali, messe a confronto con l'imposta sostitutiva;
- la deduzione analitica, gli ammortamenti e le rimanenze;
- le ritenute subite e quelle effettuate;
- le spese per contabilità e adempimenti dichiarativi;
- il venir meno dell'eventuale sconto contributivo INPS del 35%.

DA CONTROLLARE PRIMA DI EMETTERE LA PRIMA FATTURA

1. accertare che si tratti di un'uscita per scelta e non imposta;
2. fare la simulazione su un anno pieno come minimo;
3. controllare come si colloca il prezzo di contratto una volta aggiunta l'IVA;
4. fare l'inventario dei beni ai fini della rettifica della detrazione;
5. stabilire quale regime reddituale e quale regime contabile si applicano;
6. tenere una condotta coerente a partire dal 1° gennaio;
7. riportare l'opzione o la revoca nel quadro VO giusto.

LE FONTI NORMATIVE E DI PRASSI

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 70.
- D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, articoli 1 e 3.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 18.

- Agenzia delle Entrate, circolare n. 10/E del 4 aprile 2016.
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E del 10 aprile 2019.
- Istruzioni annuali alla dichiarazione IVA, quadro VO, rigo VO33.

Nota della redazione: testo aggiornato alla data del 25 agosto 2026. Sul fronte dei vincoli bisogna qualificare l'opzione davvero esercitata, senza fermarsi alla semplice dicitura "regime ordinario".

DOMANDE FREQUENTI

BASTA BARRARE IL QUADRO VO PER USCIRE VOLONTARIAMENTE DAL FORFETTARIO?

No. L'opzione emerge dal comportamento tenuto fin dall'inizio dell'anno o dell'attività: applicazione dell'IVA, registri e calcolo analitico del reddito devono essere coerenti. Il quadro VO comunica una scelta già attuata e non consente di sanare fatture emesse secondo un regime incompatibile.

QUALE CASELLA DEL RIGO VO33 DEVO USARE?

Nella modulistica richiamata, la casella uno del rigo VO33 comunica l'opzione per IVA e reddito ordinari, mentre la casella due riguarda la revoca. Occorre controllare le istruzioni valide per l'anno interessato; gli esonerati dalla dichiarazione IVA seguono le regole del quadro VO allegato a Redditi.

L'USCITA VOLONTARIA OBBLIGA SEMPRE A RESTARE FUORI PER TRE ANNI?

La regola generale prevede un vincolo minimo triennale per l'opzione fiscale. Nei passaggi delle imprese minori occorre però distinguere opzione tributaria, contabilità ordinaria e criterio di cassa: la prassi ha ammesso deroghe specifiche. Non basta qualificare genericamente il regime come ordinario per stabilire la durata applicabile.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/53-uscita-volontaria-dal-regime-forfettario-il-quadro-vo/ →

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?
Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.
RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →

LAVORO & PROFESSIONI

7 MIN LETTURA 12/11/2026

Assunzione di dipendenti nel forfettario: gli obblighi del datore

Chi sta nel regime forfettario ha facoltà di assumere personale, e tuttavia non gode per questo di uno statuto di datore alleggerito. Prima che il rapporto prenda avvio è tenuto a trasmettere la comunicazione obbligatoria, a far riferimento al contratto collettivo di categoria, a preparare i cedolini, a compilare il Libro unico e a corrispondere i contributi INPS insieme ai premi INAIL. A ciò si aggiunge il prelievo delle ritenute IRPEF e delle addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, perché l'esonero che il forfettario ottiene in via generale lascia fuori gli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Regime forfetario.

Norme chiave
Legge 190/2014, art. 1, commi 54 e 69 · D.P.R. 600/1973, artt. 23 e 24 · TUIR, artt. 50 e 60 · D.L. 34/2019, art. 6 · D.Lgs. 81/2008.

Destinatari
Imprenditori e professionisti forfettari che assumono dipendenti o collaboratori e consulenti del lavoro.

Punto pratico
Somma retribuzioni e oneri rilevanti dell'anno precedente e confrontali con il limite di 20.000 euro. Prima dell'avvio trasmetti UNILAV e organizza contratto, sicurezza e paghe, includendo ritenute IRPEF, contributi e dichiarazioni del personale.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Chi sta nel regime forfettario ha facoltà di assumere personale, e tuttavia non gode per questo di uno statuto di datore alleggerito.
- 💡 **Impatto operativo:** Quando l'anno si chiude, procede con il conguaglio, la Certificazione unica e il modello 770.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Versare lo stipendio senza trattenere l'IRPEF apre al datore il fronte del recupero della ritenuta, con sanzioni e interessi, e in più complica la rivalsa nei confronti del dipendente.

Chi sta nel regime forfettario ha facoltà di assumere personale, e tuttavia non gode per questo di uno statuto di datore alleggerito. Prima che il rapporto prenda avvio è tenuto a trasmettere la comunicazione obbligatoria, a far riferimento al contratto collettivo di categoria, a preparare i cedolini, a compilare il Libro unico e a corrispondere i contributi INPS insieme ai premi INAIL. A ciò si aggiunge il prelievo delle ritenute IRPEF e delle addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, perché l'esonero che il forfettario ottiene in via generale lascia fuori gli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973. Quando l'anno si chiude, procede con il conguaglio, la Certificazione unica e il modello 770. Dal lato tributario gli tocca poi tenere d'occhio la soglia di 20.000 euro lordi riferita alle spese di personale dell'anno prima: se la oltrepassa, il regime salta a partire dall'anno seguente. E siccome il coefficiente ingloba già i costi reali, né le retribuzioni né i contributi trovano deduzione voce per voce nel reddito forfettario.

ASSUMERE RESTA CONSENTITO

Dentro il forfettario non c'è alcuna preclusione al lavoro subordinato, all'apprendistato o alle collaborazioni. Quanti sono i dipendenti, però, è un dato che pesa sul requisito quantitativo e sulla convenienza effettiva del regime.

Sicurezza e salute, gestione dell'orario, ferie, paga, trattamento di fine rapporto e qualunque altro adempimento del diritto del lavoro restano in capo al datore. Che il titolare applichi un certo regime fiscale non cambia nulla dei diritti di chi lavora per lui.

LA SOGLIA DEI 20.000 EURO LORDI

Perché il forfettario sia praticabile, la somma delle spese che il comma 54, lettera b), prende in esame nell'anno prima deve restare entro 20.000 euro lordi. In quel conteggio rientrano il lavoro accessorio, i dipendenti, le collaborazioni richiamate dall'articolo 50 del TUIR, gli utili spettanti agli associati in partecipazione quando rilevano e le prestazioni dell'imprenditore e dei suoi familiari di cui all'articolo 60.

Fermarsi al netto del cedolino non basta. Il testo normativo abbraccia le retribuzioni e gli oneri che nomina in modo esplicito, per cui occorre un prospetto quadrato con paghe e contabilità.

DA QUANDO SCATTA L'EFFETTO DEL SUPERAMENTO

Poniamo che nel 2026 le spese rilevanti arrivino a 24.000 euro: per tutto il 2026 il contribuente resta nel forfettario senza scossoni, ma dal 2027 il requisito viene meno. Si

tratta di un meccanismo diverso da quello legato al tetto di 100.000 euro di ricavi o compensi, il cui sforamento può far decadere il regime già in corso d'anno.

Se l'anno dopo il personale diminuisce, un rientro più avanti diventa possibile, a patto che gli altri requisiti reggano e che la spesa dell'anno precedente sia di nuovo sotto la soglia.

LE RITENUTE IRPEF VANNO COMUNQUE OPERATE

Molte ritenute il comma 69 le toglie di mezzo per il forfettario, però tiene ferme in modo esplicito quelle degli articoli 23 e 24 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Spetta quindi al datore quantificare ritenute, detrazioni, trattamento integrativo dove spetta e addizionali.

La versione iniziale affermava l'opposto. Versare lo stipendio senza trattenere l'IRPEF apre al datore il fronte del recupero della ritenuta, con sanzioni e interessi, e in più complica la rivalsa nei confronti del dipendente.

CONTRIBUZIONE E COPERTURA ASSICURATIVA

Al datore tocca trattenere la quota previdenziale del dipendente, aggiungere quella a proprio carico, inviare i flussi UniEmens e curare la posizione INAIL in base al tipo di attività e al livello di rischio. Se poi ci sono sgravi contributivi, questi discendono dalle caratteristiche del lavoratore assunto e dalle condizioni del singolo incentivo, non dal fatto di essere forfettari.

Lo sconto INPS del 35% di cui il titolare artigiano o commerciante può beneficiare incide solo sui suoi contributi personali e lascia intatti quelli dovuti per i dipendenti.

COSA FARE PRIMA DI ASSUMERE

Prima del primo giorno di lavoro serve, fra le altre cose, spedire la comunicazione UNILAV, mettere per iscritto contratto e informativa, controllare inquadramento e livello, organizzare la sicurezza, la sorveglianza sanitaria nei casi in cui è richiesta e il Libro unico del lavoro.

Prendere qualcuno "in prova" saltando la comunicazione anticipata equivale a lavoro irregolare. Pure per poche ore o per un part-time la costituzione del rapporto va fatta a regola.

CEDOLINI, PAGAMENTI E DICHIARAZIONI

A ciascun periodo di paga corrispondono il prospetto paga, la registrazione delle presenze, i contributi e i relativi versamenti. Alla cessazione del rapporto, oppure alla fine dell'anno, si fa il conguaglio fiscale e si sistema il TFR.

È il datore a consegnare e inoltrare la Certificazione unica per dipendenti e assimilati, oltre a presentare il modello 770 su ritenute e versamenti. L'esonero dalla CU che vale per i compensi pagati a titolari forfettari è tutt'altra cosa rispetto alle CU dei propri dipendenti.

IL COSTO NON SI DEDUCE VOCE PER VOCE

Dentro il forfettario il reddito nasce dall'applicazione del coefficiente di redditività ai componenti positivi, e non dallo scarto fra ricavi e spese reali. Retribuzioni, contributi in capo al datore, consulenza del lavoro e premi INAIL non si portano in diminuzione in modo analitico.

Per questo un'impresa con un organico consistente può trovare più conveniente il regime ordinario ancora prima di toccare i 20.000 euro. Il calcolo di confronto va costruito mettendo a fianco imposte, IVA, costo del lavoro e oneri di contabilità.

UN CASO CONCRETO

Nel 2026 un artigiano paga 18.000 euro di retribuzione lorda e 5.000 euro di oneri rilevanti che ricadono nel perimetro del comma 54. La somma non si ferma a 18.000: arriva a 23.000 euro, e per il 2027 il requisito non regge.

Sempre nel 2026 quei salari non abbassano il reddito calcolato con il coefficiente. Il datore, ciononostante, seguita ad applicare ritenute e contributi per l'intera durata del rapporto.

PROMEMORIA OPERATIVO

1. stimare il costo totale e la soglia di 20.000 euro;
2. stabilire CCNL, livello e mansioni;
3. trasmettere l'UNILAV prima del primo giorno;
4. avviare paghe, LUL, INPS e INAIL;
5. applicare ritenute e conguagli;
6. inoltrare CU, 770 e UniEmens;
7. riesaminare anno per anno la convenienza del regime.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi 54, lettera b), e 69.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articoli 23 e 24.
- D.L. 30 aprile 2019, n. 34, articolo 6.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
- Disciplina INPS, INAIL e contratto collettivo di riferimento.

Avvertenza redazionale: testo aggiornato al 25 agosto 2026. Gli obblighi in capo al datore vanno riscontrati sul rapporto e sul contratto collettivo che trovano applicazione nel caso concreto.

DOMANDE FREQUENTI

UN CONTRIBUENTE FORFETTARIO PUÒ ASSUMERE DIPENDENTI?

Sì. Il regime consente di assumere personale, ma restano tutti gli obblighi del datore: comunicazione preventiva, contratto, sicurezza, paghe, Libro unico, contributi INPS e premi INAIL. Occorre inoltre verificare il limite delle spese di personale e la convenienza economica del regime.

COSA SUCCEDE SE LE SPESE DEL PERSONALE SUPERANO 20.000 EURO?

La verifica riguarda le spese rilevanti dell'anno precedente, considerate al lordo secondo il perimetro normativo. Se nel 2026 la somma supera 20.000 euro, il requisito viene meno dal 2027; il superamento non comporta da solo l'uscita immediata nello stesso anno.

IL DATORE FORFETTARIO DEVE TRATTENERE L'IRPEF AI DIPENDENTI?

Sì. L'esonero generale dalle ritenute lascia ferme quelle sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Il datore deve quindi effettuare ritenute e conguagli, oltre a consegnare e trasmettere la Certificazione unica e presentare il modello 770 per ritenute e versamenti.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/57-assunzione-di-dipendenti-nel-forfettario-gli-obblighi-del-datore/ →

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?
Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.
RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

12 MIN LETTURA 10/11/2026

Accomandatario diventato accomandante: risponde dell'IVA della società

Accomandatario diventato accomandante: resta responsabile senza limiti dell'IVA maturata prima del cambio di ruolo. Cass. 28176/2026 e nodo del frazionamento. Nella società in accomandita semplice (sas), il socio che abbandona il ruolo di accomandatario per assumere quello di accomandante non si sgancia dai debiti sociali già maturati, IVA inclusa. È quanto sostiene la sentenza della Cassazione n. 28176, depositata il 30 ottobre 2026: il nuovo status non produce effetti liberatori sulle obbligazioni nate quando il socio rispondeva senza limiti. Per tali debiti l'ex accomandatario rimane dunque obbligato con l'intero patrimonio personale, ma in via sussidiaria rispetto alla società.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Società di persone.

Norme chiave
Codice civile, artt. 2290, 2304, 2313, 2315, 2320 e 2324 · D.P.R. 633/1972, art. 57.

Destinatari
Soci accomandatari e accomandanti, amministratori di sas e consulenti tributari.

Punto pratico
Ricostruisci data certa e iscrizione del cambio di ruolo e separa le liquidazioni IVA anteriori e successive; se ricevi un avviso, confronta i periodi richiesti con questi documenti e verifica la preventiva escussione della società per i debiti pregressi.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Tale responsabilità resta sussidiaria rispetto a quella della società, ma sopravvive per i debiti anteriori alla modifica.
- 💡 **Impatto operativo:** La pronuncia lascia tuttavia un nodo pratico: IVA e IRAP si determinano con riguardo a un periodo d'imposta, e individuare la porzione maturata prima del cambio non è immediato.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Non consente invece di convertire il limite della quota in un'esenzione dal debito sociale per il semplice fatto che l'imposta è un tributo.

Nella società in accomandita semplice (sas), il socio che abbandona il ruolo di accomandatario per assumere quello di accomandante non si sgancia dai debiti sociali già maturati, IVA inclusa. È quanto sostiene la sentenza della Cassazione n. 28176, depositata il 30 ottobre 2026: il nuovo status non produce effetti liberatori sulle obbligazioni nate quando il socio rispondeva senza limiti. Per tali debiti l'ex accomandatario rimane dunque obbligato con l'intero patrimonio personale, ma in via sussidiaria rispetto alla società. Alle obbligazioni successive si applica invece la disciplina dell'accomandante. La pronuncia lascia tuttavia un nodo pratico: IVA e IRAP si determinano con riguardo a un periodo d'imposta, e individuare la porzione maturata prima del cambio non è immediato. Per di più, quando afferma che l'accomandante risponde in ogni caso entro i limiti della quota conferita, la Corte assume una posizione che la giurisprudenza più recente giudica minoritaria.

PRINCIPIO AFFERMATO: IL PASSAGGIO DI RUOLO LASCIA INTATTO IL PASSATO

Il problema prende le mosse da una situazione ricorrente nelle società di persone: a un certo punto, un socio che gestisce e risponde senza limiti sceglie di abbandonare l'amministrazione e di rimanere nella compagine come mero finanziatore. Le ragioni possono essere un passaggio generazionale, una diversa strategia, oppure la volontà di tutelare il patrimonio personale. Ci si chiede se, da quel momento, i debiti della società verso il Fisco si riducano a una questione confinata alla quota conferita.

Stando a quanto riferiscono i commenti alla sentenza, la Cassazione risponde di no per il passato. Il socio di una società di persone, anche se il rapporto sociale cessa o muta il titolo della sua partecipazione, continua a rispondere delle obbligazioni sociali già esistenti, secondo la disciplina propria della posizione ricoperta al momento in cui sono sorte. Tale responsabilità resta sussidiaria rispetto a quella della società, ma sopravvive per i debiti anteriori alla modifica. Divenire accomandante non può perciò liberare dalle obbligazioni già maturate quando il socio era illimitatamente responsabile.

Detto in modo semplice: la responsabilità accompagna il debito, non il soggetto. Se un debito è nato mentre Tizio era accomandatario, Tizio ne risponde ancora come accomandatario, benché nella visura camerale oggi compaia come accomandante.

QUADRO CODICISTICO: I DUE TIPI DI SOCIO DELLA SAS

Per cogliere la portata della decisione conviene ripartire dalle regole di fondo. Nella società in accomandita semplice convivono due categorie di soci. Gli accomandatari gestiscono la società e, secondo l'art.

2313 del codice civile, rispondono in solido e senza limiti delle obbligazioni sociali: i creditori, dopo aver tentato di farsi pagare dal patrimonio sociale, possono perciò rivalersi anche sui beni personali. Gli accomandanti apportano capitale senza amministrare, e la medesima norma dispone che essi rispondano entro i limiti della quota conferita.

Per quanto non diversamente stabilito, l'art. 2315 del codice civile rimanda alla disciplina della società in nome collettivo, comprese le regole sulla responsabilità dei soci e sulla posizione di chi lascia la società. Solo agli accomandatari può essere affidata l'amministrazione (art. 2318 del codice civile), mentre l'art. 2320 impedisce all'accomandante di compiere atti di amministrazione o di trattare affari per conto della società in assenza di procura speciale: chi trasgredisce il divieto risponde illimitatamente e in solido delle obbligazioni sociali.

La sas poggia perciò su un equilibrio: chi detiene il comando risponde di tutto, chi non comanda rischia soltanto il capitale conferito. Quando un accomandatario diviene accomandante, questo schema si spezza a rapporto in corso, e occorre domandarsi quale regime valga per i debiti sorti a cavallo del mutamento.

REGOLA PER L'EX SOCIO: IL RICHIAMO ALL'ART. 2290

La soluzione adottata dalla Cassazione si accorda con una regola generale delle società di persone, l'art. 2290 del codice civile. Tale norma, che si applica alla sas grazie al rinvio dell'art. 2315, stabilisce che, se il rapporto sociale si scioglie rispetto a un solo socio, questi o i suoi eredi rispondono verso i terzi delle obbligazioni sociali fino al giorno in cui lo scioglimento si verifica. Esige inoltre che lo scioglimento sia portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei: se manca, non può essere opposto a chi lo abbia ignorato senza colpa.

L'analogia con il caso in esame è evidente, sebbene non perfetta: il socio non lascia la società, ma ne muta la posizione. Ne discende comunque un principio di continuità, in virtù del quale i creditori che contavano sulla responsabilità illimitata di quel socio non perdono la garanzia sui crediti già nati. In concreto, il cambio di ruolo deve essere annotato nel registro delle imprese, poiché la pubblicità incide sull'opponibilità ai terzi dei fatti successivi.

Un chiarimento utile concerne la sussidiarietà. Nemmeno l'accomandatario, e dunque l'ex accomandatario per i debiti pregressi, può essere chiamato a pagare per primo: i creditori devono rivolgersi anzitutto al patrimonio sociale, come dispone l'art. 2304 del codice civile, richiamato anch'esso per la sas. Quanto ai rapporti con il Fisco, ciò comporta che l'atto debba essere diretto innanzitutto alla società, mentre il socio risponde in un secondo momento.

IVA E IRAP: IL NODO DELLE IMPOSTE DI PERIODO

L'aspetto più delicato attiene alla natura dei tributi. Un debito commerciale è collocabile in un istante preciso, laddove IVA e IRAP si riferiscono a un intero anno d'imposta. Se il passaggio da accomandatario ad accomandante avviene nel corso dell'anno, in che modo si individua la quota di debito tributario maturata prima del cambio?

È proprio questa la domanda posta dal commento alla sentenza: ci si chiede se, per i tributi periodici, l'ex accomandatario possa rispondere solo delle obbligazioni riferibili alla frazione d'anno precedente la modifica. La risposta non è scontata. Quanto all'IRAP, che è dovuta sul valore della produzione netta dell'intero periodo, ripartire l'imposta per frazioni d'anno risulta arduo. Per l'IVA la difficoltà è in linea di massima minore, perché l'imposta si liquida con scadenza mensile o trimestrale e vi sono dunque periodi distinti, per quanto l'accertamento abbracci di regola l'intera annualità.

Per quanto emerge dai commenti, la Corte lascia la questione aperta. Un esempio meramente illustrativo chiarisce che cosa è in gioco.

PERIODO	IVA NON VERSATA	REGIME DEL SOCIO
Da gennaio a giugno (accomandatario)	40.000 euro	Responsabilità illimitata e sussidiaria
Da luglio a dicembre (accomandante)	30.000 euro	Regime dell'accomandante, nei limiti della quota
Totale annualità	70.000 euro	Quota conferita ipotizzata: 10.000 euro

Ipotizzando che il passaggio avvenga il 30 giugno, i 40.000 euro maturati nel primo semestre gravano sul patrimonio personale del socio, una volta esperita senza esito la via della società. Per i rimanenti 30.000 euro rileverebbe il regime dell'accomandante. Quanto all'IRAP, in mancanza di un criterio condiviso il Fisco potrebbe sostenere che l'intero debito dell'anno del cambio ricada sul regime più rigoroso, con onere per l'ex accomandatario di provare il contrario. È una conseguenza ipotizzabile, non un principio enunciato dalla Corte.

Rimane fermo che l'accertamento IVA può intervenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 57 del D.P.R. 633/1972). Chi ha lasciato la gestione può quindi essere chiamato a rispondere di debiti venuti alla luce anni più tardi, ma relativi a un periodo in cui rivestiva la carica di amministratore.

TESI A CONFRONTO: LIMITE INTERNO O LIMITE VERSO I TERZI

Nella sentenza compare un secondo passaggio, ancor più rilevante sul piano sistematico. Secondo i giudici, l'accomandatario divenuto accomandante risponde comunque dei debiti sociali, sia pure entro i limiti della

quota conferita. A sostegno, la Corte precisa che l'orientamento per cui l'accomandante non ha legittimazione, attiva e passiva, rispetto alle obbligazioni tributarie della società (richiamano le pronunce n. 13565/2021, n. 26264/2022 e n. 21554/2025) non contrasta con tale conclusione. Quel principio, spiega la Corte, vale a escludere che l'accomandante sia trattato come socio illimitatamente responsabile o come destinatario diretto dell'intera pretesa fiscale. Non consente invece di convertire il limite della quota in un'esenzione dal debito sociale per il semplice fatto che l'imposta è un tributo. Per la Corte il confine è di natura quantitativa, e non dipende dal tipo di debito, come già osservato in materia di ILOR (Cass. n. 7016/2003).

Il commento ammette che la tesi ha dei precedenti, come la sentenza del 5 marzo 2021, n. 6129, ma la qualifica come nettamente minoritaria. Dottrina e giurisprudenza, in modo pressoché unanime, intendono infatti il limite dell'art. 2313 come una responsabilità interna, ossia verso la società e non verso i terzi. In tal senso si richiamano la sentenza del 5 febbraio 2026, n. 2470, e quella del 29 maggio 2026, n. 16844. Quest'ultima, stando alla sintesi disponibile, ha escluso la responsabilità dell'accomandante per i debiti IVA della sas.

Per l'accomandante in senso proprio, l'interpretazione prevalente risulta dunque assai favorevole: egli non risponde verso i terzi, Erario incluso, se non in sede di liquidazione e nei limiti della quota di liquidazione riscossa. Nella pronuncia dell'11 ottobre 2026, n. 26634, si legge che l'ex accomandatario risponde illimitatamente, mentre l'ex accomandante risponde entro la quota di liquidazione, secondo il regime vigente durante la vita della società, ai sensi degli artt. 2312, 2315 e 2324 del codice civile. Nella stessa direzione va la pronuncia del 22 ottobre 2026, n. 27558, secondo cui l'Erario non può agire direttamente contro la socia accomandante se non dopo lo scioglimento e nei limiti della quota di liquidazione incassata.

DOPO LO SCIOGLIMENTO: LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE

Il tema della liquidazione chiarisce perché le due letture non siano del tutto inconciliabili. Se la sas è sciolta e liquidata, l'art. 2324 del codice civile permette ai creditori rimasti insoddisfatti di rivolgersi anche agli accomandanti, ma soltanto nel limite della quota di liquidazione che ciascuno ha percepito. Gli accomandatari, al contrario, rimangono responsabili senza limiti pure dopo la cancellazione dal registro delle imprese, poiché l'art. 2312 ne conserva intatta la posizione.

Per l'ex accomandatario divenuto accomandante, la fase conclusiva rappresenta dunque un punto di raccordo: sui debiti maturati quando era accomandatario resta la responsabilità illimitata, mentre per il resto opera il limite della quota di liquidazione. In una società chiusa con debiti IVA ancora pendenti, ricostruire quanto sia sorto prima e quanto dopo il cambio di ruolo diventa decisivo per stabilire che cosa l'Erario possa pretendere dal singolo socio.

CAUTELE PRATICHE: PRIMA DI CAMBIARE RUOLO IN SOCIETÀ

Chi sta ponderando un mutamento di posizione nella sas dovrebbe considerare alcuni aspetti, che derivano dalla decisione e dal quadro d'insieme.

- **Il cambio di ruolo non è una sanatoria.** Diventare accomandante tutela il futuro e non il passato: prima di procedere è opportuno controllare la regolarità dei versamenti di IVA, ritenute e IRAP.
- **La data conta.** L'atto che muta la posizione dei soci deve recare una data certa ed essere iscritto nel registro delle imprese, perché da essa dipende la distribuzione dei debiti tra il vecchio e il nuovo regime.
- **Il periodo d'imposta va ricostruito.** Una contabilità che distingua con nettezza le liquidazioni IVA precedenti e successive al cambio consente una difesa migliore quando l'accertamento investe l'intero anno.
- **Dopo il passaggio non si deve gestire.** Se l'ex accomandatario seguita a compiere atti di amministrazione senza procura speciale, rischia di perdere il beneficio dell'art. 2320 e di rispondere illimitatamente anche dei debiti futuri.

Sul versante dei debiti tributari in quanto tali, la sanzione per omesso versamento dell'IVA ammonta oggi al 25% dell'importo non versato (art. 13 del D.Lgs. 471/1997, nel testo modificato dal D.Lgs. 87/2024). Anche la componente sanzionatoria rientra fra le obbligazioni sociali in discussione, per cui la scelta del momento in cui cambiare ruolo influisce sull'esposizione complessiva.

DIFESA DEL SOCIO: COSA FARE DAVANTI A UN AVVISO

Quando l'ex accomandatario riceve un atto dell'Agenzia delle entrate o dell'agente della riscossione, la prima verifica riguarda il periodo: i debiti richiesti sono nati prima o dopo la data del cambio di ruolo? Per quelli successivi è possibile richiamare la posizione dell'accomandante e l'orientamento prevalente, per il quale il Fisco non può rivolgersi direttamente al socio. Per quelli precedenti, la contestazione deve concentrarsi sul beneficio di escussione, ossia sulla circostanza che la società sia stata prima chiamata a pagare, e sulla corretta ripartizione dell'imposta di periodo.

Occorre infine ricordare che la sentenza n. 28176 non scioglie i dubbi sull'orientamento maggioritario né precisa il criterio di frazionamento. Finché le Sezioni Unite non si pronunciano o non arrivano ulteriori decisioni conformi, il tema va affrontato caso per caso, ed è consigliabile documentare con attenzione la data in cui la gestione è passata effettivamente ad altri soci.

DOMANDE FREQUENTI

DIVENTARE ACCOMANDANTE LIBERA DAI DEBITI IVA MATURATI PRIMA DEL CAMBIO?

No. Per i debiti sorti quando era accomandatario, il socio conserva la responsabilità illimitata sul patrimonio personale, in via sussidiaria rispetto alla società. Il cambiamento di ruolo non cancella le obbligazioni pregresse; per quelle successive rileva invece il regime della nuova posizione.

COME SI DIVIDE L'IVA SE IL CAMBIO DI RUOLO AVVIENE DURANTE L'ANNO?

Il criterio di frazionamento resta aperto nella pronuncia descritta. Le liquidazioni mensili o trimestrali possono aiutare a ricostruire l'IVA anteriore e successiva al cambio, ma non viene indicata una soluzione definitiva. Per l'IRAP la ripartizione dell'imposta annuale presenta ulteriori difficoltà.

QUALI CONTROLLI FARE PRIMA DI PASSARE DA ACCOMANDATARIO AD ACCOMANDANTE?

Occorre verificare i versamenti pregressi, documentare la data certa del cambio e iscrivere la modifica nel registro delle imprese. Una contabilità che separi le liquidazioni anteriori e successive aiuta a ricostruire i debiti. Dopo il passaggio, gli atti di amministrazione senza procura speciale possono esporre a responsabilità illimitata.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/accomandatario-diventato-accomandante-debiti-iva-pregressi/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

11 MIN LETTURA 10/11/2026

Agenti sportivi: formazione, polizza, minori e sanzioni nel regolamento CONI

Guida agli obblighi degli agenti sportivi nel regolamento CONI 2026: 20 ore di formazione, polizza RC, tutela dei minori, sanzioni e procedimento disciplinare. Il CONI ha approvato, insieme al nuovo regolamento sugli agenti sportivi, un regolamento disciplinare che rivede sanzioni e procedimento. Ne derivano conseguenze concrete per i mandati, per le collaborazioni internazionali e per l'organizzazione delle agenzie. Ogni agente deve maturare almeno 20 ore di formazione per anno solare entro il 1° novembre e caricare i relativi certificati nel sistema. Resta confermata la polizza di responsabilità civile professionale, ora con requisiti precisi, con obbligo di comunicazione scritta prima del mandato e di segnalazione delle variazioni entro 5 giorni lavorativi.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Enti Sportivi.

Norme chiave
Delibera CONI 239/2026 · Regolamento CONI agenti sportivi 2026, artt. 9, 10, 30, 43, 44 e 47 · Regolamento disciplinare CONI agenti sportivi 2026, art. 45.

Destinatari
Agenti sportivi, società di agenti, domiciliatari e professionisti che assistono agenzie e atleti minori.

Punto pratico
Controlla certificati delle 20 ore, massimale RC e comunicazioni al cliente; rivedi i mandati dei minori per firma, lingua e pagamenti e verifica la data di pubblicazione CONI per calcolare i 90 giorni di integrazione documentale.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Guida agli obblighi degli agenti sportivi nel regolamento CONI 2026: 20 ore di formazione, polizza RC, tutela dei minori, sanzioni e procedimento disciplinare.
- 💡 **Impatto operativo:** Resta confermata la polizza di responsabilità civile professionale, ora con requisiti precisi, con obbligo di comunicazione scritta prima del mandato e di segnalazione delle variazioni entro 5 giorni lavorativi.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Il CONI ha approvato, insieme al nuovo regolamento sugli agenti sportivi, un regolamento disciplinare che rivede sanzioni e procedimento.

Il CONI ha approvato, insieme al nuovo regolamento sugli agenti sportivi, un regolamento disciplinare che rivede sanzioni e procedimento. Ne derivano conseguenze concrete per i mandati, per le collaborazioni internazionali e per l'organizzazione delle agenzie. Ogni agente deve maturare almeno 20 ore di formazione per anno solare entro il 1° novembre e caricare i relativi certificati nel sistema. Resta confermata la polizza di responsabilità civile professionale, ora con requisiti precisi, con obbligo di comunicazione scritta prima del mandato e di segnalazione delle variazioni entro 5 giorni lavorativi. Sui minori valgono norme nuove: l'assistenza è possibile dal compimento dei 14 anni, serve la firma di chi esercita la responsabilità genitoriale e il minore non può essere chiamato a pagare nulla. Nelle società di agenti la maggioranza spetta agli agenti iscritti, i soli a poterle rappresentare e gestire. In ambito disciplinare le sanzioni vanno dalla censura alle multe da 250 a 10.000 euro, dalla sospensione da 3 a 36 mesi all'annotazione per chi opera senza iscrizione. Il procedimento si svolge in primo grado davanti alla commissione agenti federale e in secondo grado davanti alla commissione CONI.

PASSAGGIO: REGISTRAZIONE, RINNOVO E FASE TRANSITORIA

Agenti e società già presenti nel Registro passano di diritto al nuovo sistema, ma entro 90 giorni dall'entrata in vigore devono completare l'eventuale documentazione che manca. Per l'art. 47 del nuovo regolamento, l'entrata in vigore coincide con il giorno dopo la pubblicazione sul sito del CONI, e la stessa decorrenza è prevista dall'art. 45 del disciplinare. Il CONI ha reso noto di aver approvato i testi nella riunione del 15 settembre 2026 (delibera n. 239); tuttavia per calcolare le scadenze non conta la data di approvazione, bensì la pubblicazione e il giorno in cui avviene.

Anche il percorso di iscrizione è diverso. Il regolamento precedente richiedeva prima un'iscrizione federale preliminare e poi la domanda al CONI, con termini di 20 e 30 giorni. Adesso la domanda è unica e centrale: la federazione rilascia l'attestazione entro 20 giorni, e nei 20 giorni successivi decide il CONI. Il rinnovo va presentato entro il sessantesimo giorno prima della scadenza annuale, mentre in passato si poteva aspettare il 31 dicembre. Fino alla piena operatività del sistema informatico si ricorre al canale transitorio presso la federazione di riferimento.

FORMAZIONE: VENTI ORE L'ANNO DA DOCUMENTARE

Secondo l'art. 9, ogni anno solare, o frazione di anno di iscrizione, richiede almeno 20 ore di formazione da concludere entro il 1° novembre. Valgono le attività organizzate o accreditate dai soggetti indicati nella norma, e anche l'e-learning, a condizione che la partecipazione sia accertata. I certificati vengono caricati dall'agente sulla piattaforma, mentre la federazione conserva il registro formativo. Seguire un corso presso un altro ordine professionale non basta di per sé: l'equivalenza dipende dai criteri fissati dal CONI.

L'esonero non opera automaticamente. Servono un'istanza documentata presentata entro il 1° settembre e un provvedimento di accoglimento. Rientrano tra i casi previsti gli impedimenti per malattia o infortunio oltre i sei mesi, la maternità, la paternità o il congedo parentale oltre i tre mesi, certi titoli universitari e altre situazioni che la federazione valuta. Cancellazione e nuova iscrizione non cancellano il debito formativo, che si può recuperare entro 90 giorni dalla nuova domanda. Anche non caricare i certificati costituisce un illecito a sé stante: aver frequentato il corso senza documentarlo non mette in regola la posizione.

POLIZZA RC: REQUISITI E VERIFICHE

L'obbligo di polizza di responsabilità civile professionale esisteva già, ma l'art. 10 ne definisce meglio il contenuto. Al cliente si comunicano per iscritto gli estremi prima del mandato, e ogni modifica che tocchi copertura o massimale va segnalata entro 5 giorni lavorativi. Ogni anno il CONI stabilisce il massimale e lo pubblica entro il 31 ottobre. Il danneggiato, vale a dire chi ha subito il danno, non può vedersi opporre la franchigia.

Le verifiche a campione hanno cadenza almeno semestrale. Se la copertura risulta non conforme, si fissa un termine perentorio di 15 giorni per sanare la situazione; trascorso quel termine, si procede alla cancellazione e si apre il procedimento disciplinare. Chi collabora con soggetti esteri deve considerare anche la polizza del domiciliato: la controlla il domiciliatario, prima di perfezionare l'accordo.

MINORI: MANDATO, LINGUA E PAGAMENTI

Con gli artt. 43 e 44 nasce una disciplina espressa sull'assistenza ai minori, che l'art. 21 precedente affidava invece alle federazioni. Si può assistere un minore dal compimento dei 14 anni. Il mandato, a pena di nullità, deve recare la firma di chi esercita la responsabilità genitoriale oppure del tutore o del curatore legale. Il minore non deve versare alcun pagamento, utilità o beneficio, mentre rimane lecita la remunerazione da parte degli adulti indicati. Il mandato si redige e si deposita anche nella lingua di nazionalità del minore.

Ne discende che ogni incarico con un giovane atleta impone di verificare età, firmatario, lingue e origine del pagamento. Tra le violazioni più gravi del disciplinare ci sono queste: in assenza della firma dell'adulto, o se il minore viene fatto pagare, la sospensione va da 18 a 36 mesi, con sanzione da 5.000 a 10.000 euro; la sola violazione linguistica comporta una sospensione che non supera i 6 mesi.

SOCIETÀ DI AGENTI: MAGGIORANZA E GESTIONE

Nelle società di agenti la maggioranza assoluta delle quote spetta ad agenti o a stabiliti iscritti. Soltanto loro possono ricoprire la rappresentanza legale e la gestione. Il divieto di partecipazioni dirette o indirette in altre società di agenti riguarda i soci; se il socio di minoranza è una persona giuridica, si richiede inoltre un oggetto sociale conforme. La sede deve rispettare i criteri territoriali dell'art. 30, e ai non agenti rimangono unicamente compiti amministrativi di collaborazione.

Si amplia la documentazione da produrre, che comprende l'elenco di dipendenti e collaboratori. Iscrizione e rinnovo dipendono dall'agente socio con poteri di rappresentanza, il quale presenta la domanda, mentre le variazioni rilevanti si comunicano entro 20 giorni. Si aggiunge poi un nuovo obbligo di trasparenza economica: entro il 31 dicembre occorre comunicare i corrispettivi al CONI, al CIP e alla federazione attraverso il sistema centrale, indicando i dati bancari e quelli per singolo mandato. Società e associazioni trasmettono la comunicazione anche al Dipartimento per lo sport.

SANZIONI: LE FASCE DEL DISCIPLINARE

Il disciplinare riguarda agenti, stabiliti, domiciliati, domiciliatari, prestatori temporanei, società entro i limiti dell'art. 10 e chiunque eserciti in modo abusivo. La responsabilità è personale e indipendente da quella civile e penale; né la cancellazione né la cessazione dell'attività fanno venire meno la responsabilità per i fatti compiuti durante l'iscrizione. Tra le sanzioni tipiche figurano la censura, la sanzione pecuniaria da 250 a 10.000 euro, la sospensione da 3 a 36 mesi e, per chi esercita senza iscrizione, l'annotazione da 3 a 36 mesi.

VIOLAZIONE	SANZIONE PREVISTA
Mandato sportivo	Censura; eventuale sanzione da 500 a 2.500 euro. Rimangono distinte la nullità e l'inefficacia del contratto
Incompatibilità e conflitti	Sospensione ed eventuale sanzione da 1.500 a 10.000 euro. Per le violazioni formali, sospensione fino a 12 mesi. Per i divieti dell'art. 6, commi da 3 a 6, del regolamento: da 12 a 36 mesi e da 5.000 a 10.000 euro
Compensi	Sospensione ed eventuale sanzione da 2.501 a 10.000 euro
Tutela dei minori	Sospensione ed eventuale sanzione da 2.501 a 10.000 euro; se il minore firma o paga: da 18 a 36 mesi e da 5.000 a 10.000 euro
Attività durante la sospensione	Sospensione da 6 a 36 mesi e sanzione da 2.501 a 10.000 euro
Polizza omessa o non rinnovata	Sospensione da 3 a 12 mesi e da 500 a 5.000 euro; fino a 36 mesi nei casi gravissimi
Inadempimento formativo per due annualità consecutive	Sospensione da 3 a 12 mesi, con eventuale sanzione da 500 a 2.500 euro; da 12 a 36 mesi se le annualità sono tre o più

Si tratta delle fasce ordinarie, che precedono la valutazione delle circostanze. Con le attenuanti la riduzione arriva fino a un terzo, con le aggravanti l'aumento arriva fino alla metà; per un fatto particolarmente tenue e occasionale si può applicare la sola censura motivata. In caso di recidiva specifica nel quinquennio, minimo e massimo aumentano di un terzo. Quando le condotte rispondono a un medesimo disegno, vale la sanzione più grave aumentata fino alla metà; altrimenti le sanzioni pecuniarie si cumulano e la sospensione complessiva non va oltre 36 mesi.

Con la sospensione non si possono più assumere nuovi mandati né compiere atti riservati all'agente, neppure attraverso altri agenti o società, e l'accordo di domiciliazione del domiciliatario resta sospeso. I mandati già in corso non ne sono però travolti, e si salvano i compensi maturati con una precedente attività lecita. La società risponde in solido della sanzione pecuniaria se l'illecito è stato commesso esercitando i poteri e nell'interesse della società stessa.

PROCEDIMENTO: FASI, TERMINI E ACCORDO

Giudica in primo grado la commissione agenti della federazione nel cui ambito si sono svolti i fatti, in secondo grado la commissione CONI. Se i fatti toccano più federazioni, prevale il criterio della prima ricezione della notizia di illecito, e non si può duplicare il procedimento. Chi istruisce non siede nel collegio giudicante; l'interessato può difendersi personalmente o con un avvocato, consultare gli atti e averne copia, e se non si costituisce ciò non equivale ad ammettere i fatti. Sono valide le comunicazioni inviate ai recapiti del Registro, che quindi vanno tenuti aggiornati.

FASE	REGOLA E TERMINE
Segnalazione e istruttoria	Memorie e documenti entro 15 giorni dalla trasmissione del provvedimento di avvio; istruttoria entro 60 giorni dalla nomina, con una sola proroga di ulteriori 60
Esito preliminare	Archiviazione oppure capo di incolpazione; tra la comunicazione e l'udienza devono passare almeno 30 giorni
Decisione	Decisione motivata da depositare entro 20 giorni dall'udienza, estendibili fino a 60 con dichiarazione in udienza; diventa esecutiva con il deposito

L'incolpato può accordarsi con l'istruttore sulla sanzione prima dell'udienza, ottenendo una riduzione non superiore a un terzo. Con l'accordo ammette i fatti e rinuncia alle eccezioni già sollevate; se il collegio lo approva, il procedimento si chiude con una decisione non impugnabile. Tra i casi in cui è escluso figurano la recidiva, le violazioni sui minori e certe falsità o frodi nella formazione. Entro tre anni dal fatto, o dalla cessazione della condotta permanente o reiterata, l'azione disciplinare va esercitata con l'incolpazione.

CONTROLLI INTERNI: COSA VERIFICARE SUBITO

Con l'entrata in vigore del nuovo testo, un'agenzia deve fare una verifica ordinata. Conviene riscontrare le ore di formazione maturate e i certificati caricati, la polizza e il suo massimale rispetto a quello stabilito dal CONI, i modelli di mandato, la composizione e la sede della società di agenti e gli accordi in essere con agenti stranieri. Vanno inoltre tenuti aggiornati i recapiti del Registro, perché da essi dipende la validità delle comunicazioni disciplinari. Chi assiste minori deve rivedere gli incarichi in corso, cominciando da firma, lingua e origine dei pagamenti.

DOMANDE FREQUENTI

QUANTE ORE DI FORMAZIONE DEVE FARE UN AGENTE SPORTIVO?

Sono richieste almeno 20 ore di formazione per anno solare, o frazione di anno di iscrizione, da concludere entro il 1° novembre. L'agente deve caricare i certificati sulla piattaforma: frequentare i corsi senza documentarli non regolarizza la posizione.

UN AGENTE SPORTIVO PUÒ ASSISTERE UN ATLETA MINORENNE?

L'assistenza è possibile dal compimento dei 14 anni. Il mandato deve essere firmato da chi esercita la responsabilità genitoriale, dal tutore o dal curatore e va redatto anche nella lingua di nazionalità del minore. Al giovane non possono essere richiesti pagamenti, utilità o benefici.

DA QUANDO SI CALCOLANO I 90 GIORNI PER INTEGRARE I DOCUMENTI?

I 90 giorni decorrono dall'entrata in vigore del regolamento, che coincide con il giorno successivo alla pubblicazione sul sito CONI. La data di approvazione dei testi non basta quindi a determinare la scadenza per completare la documentazione degli iscritti già presenti nel Registro.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/agenti-sportivi-obblighi-sanzioni-formazione-polizza-minori/ →

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?

Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.

RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

FISCO & AGGIORNAMENTI

17 MIN LETTURA 09/11/2026

Cumulo tra iperammortamento e credito ZES: come gestire lo sfasamento dei tempi

Cumulo tra iperammortamento e credito d'imposta ZES: regole, nettizzazione della base e il nodo dei tempi sugli investimenti 2026, con un esempio numerico. Chi acquista beni strumentali nuovi per strutture produttive situate nel Mezzogiorno può contare su due incentivi insieme: il nuovo iperammortamento 2026–2028 e il credito d'imposta per la Zona economica speciale unica (ZES unica). Le due misure possono convivere, perché la prima è un vantaggio fiscale di carattere generale e la seconda un aiuto di Stato con finalità regionale. Il cumulo, tuttavia, ha dei paletti: secondo la legge di bilancio 2026 non si può agevolare due volte la medesima quota di costo, non si può andare oltre la spesa sostenuta e la maggiorazione va calcolata sul costo diminuito dei contributi percepiti.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Agevolazioni Fiscali.

Norme chiave
L. 199/2025, art. 1, commi 427–443 · D.L. 124/2023, art. 16 · Regolamento UE 651/2014.

Destinatari
Imprese con investimenti agevolabili nelle aree ZES e consulenti che coordinano le due misure.

Punto pratico
Predisponi per ogni bene un prospetto con costo, credito ZES richiesto, contributi ricevuti e base lorda e netta; simula più percentuali di riparto e coordina le certificazioni prima della comunicazione GSE.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Adempimenti perentori di comunicazione telematica sul portale GSE per la validità della fruizione del credito d'imposta.
- 💡 **Impatto operativo:** La conferma telematica al GSE deve essere trasmessa entro 60 giorni solari perentori dalla notifica di esito positivo per non perdere l'agevolazione.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: il conteggio è in giorni di calendario e non lavorativi; la scadenza è tassativa e non ammette proroghe automatiche.

Chi acquista beni strumentali nuovi per strutture produttive situate nel Mezzogiorno può contare su due incentivi insieme: il nuovo iperammortamento 2026–2028 e il credito d'imposta per la Zona economica speciale unica (ZES unica). Le due misure possono convivere, perché la prima è un vantaggio fiscale di carattere generale e la seconda un aiuto di Stato con finalità regionale. Il cumulo, tuttavia, ha dei paletti: secondo la legge di bilancio 2026 non si può agevolare due volte la medesima quota di costo, non si può andare oltre la spesa sostenuta e la maggiorazione va calcolata sul costo diminuito dei contributi percepiti. Per gli investimenti del 2026 si profila inoltre una difficoltà pratica legata ai tempi: l'importo del credito ZES sarà conosciuto solo a gennaio 2027, mentre la comunicazione di completamento dell'iperammortamento dovrebbe partire entro la fine del 2026 se si vuole che il beneficio decorra subito. Nelle pagine che seguono si illustrano le regole delle due misure e il loro funzionamento congiunto, i dubbi che restano aperti in attesa della circolare dell'Agenzia delle Entrate e il modo di prepararsi nel frattempo.

DUE MISURE: IL PUNTO DI PARTENZA

A introdurre l'iperammortamento è la legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), all'art. 1, commi da 427 a 436, nell'ambito del Nuovo Piano Transizione 5.0. Si tratta di una maggiorazione del costo riconosciuto ai fini fiscali: l'impresa non incassa nulla, ma deduce dal reddito un importo più alto, e il risparmio d'imposta si ripartisce lungo gli anni di ammortamento. La misura non è selettiva, ossia si rivolge a tutte le imprese in possesso dei requisiti, senza alcuna graduatoria fra i richiedenti. Vale per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Il credito d'imposta ZES unica deriva dall'art. 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, e i commi da 438 a 443 della medesima legge n. 199 del 2025 ne hanno disposto la proroga. Diversamente dall'altra misura, è un vero credito, impiegabile in compensazione, spettante a chi compra beni strumentali nuovi per strutture produttive situate nelle aree assistite: il Mezzogiorno e, a partire dal 2026, anche le zone assistite di Marche e Umbria. I fondi sono limitati e il credito effettivamente spettante dipende da una percentuale di riparto stabilita dall'Agenzia delle Entrate, di cui si dirà più avanti.

Dal punto di vista oggettivo, cioè dei beni agevolati, le due misure non si sovrappongono del tutto: l'iperammortamento riguarda beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione digitale, mentre la ZES abbraccia anche altre categorie di beni strumentali. La zona comune, tuttavia, è vasta. Quando un'impresa meridionale compra un bene funzionale alla trasformazione digitale, lo stesso acquisto può rientrare in entrambe le agevolazioni, e a quel punto occorrono regole chiare.

NATURA GIURIDICA: PERCHÉ LE MISURE SI SOMMANO

Prima di stabilire come due misure si cumulano, bisogna chiarire di che cosa si tratti. Il credito ZES è un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE): un sostegno pubblico destinato a imprese determinate, che l'Unione in via di principio vieta perché può alterare la concorrenza. Resta ammesso in quanto rientra fra gli aiuti a finalità regionale dispensati dalla notifica preventiva alla Commissione europea dal Regolamento (UE) n. 651/2014, conosciuto come GBER (General Block Exemption Regulation). Il regolamento stabilisce intensità massime di aiuto in base all'area e alla dimensione dell'impresa, e chi le oltrepassa perde il beneficio per la parte in eccesso.

L'iperammortamento si distingue: è una misura di carattere generale, aperta a ogni impresa che investa nei beni previsti, senza alcuna scelta dei beneficiari. Per tale ragione, stando all'impostazione che si ricava dalla fonte di riferimento, non è vincolato ai tetti di intensità dei regolamenti di esenzione. Sommando la maggiorazione fiscale al credito ZES, dunque, non esiste alcun "massimale europeo" da osservare.

Da questa differenza discende una conseguenza concreta. Se l'impresa cumula il credito ZES con un altro aiuto di Stato, ad esempio la Nuova Sabatini (il contributo che aiuta ad acquistare macchinari tramite un finanziamento agevolato, a sua volta esentato dalla notifica), deve accertarsi che il totale non oltrepassi l'intensità o l'importo massimi ammessi dalla disciplina europea. Con l'iperammortamento tale verifica non scatta, e il cumulo risponde unicamente alle regole interne della misura, esposte qui di seguito.

CUMULO ZES: LE REGOLE DEL CREDITO

Conviene osservare il tema anche dalla parte del credito ZES, dato che pure questa norma pone un limite. L'art. 16, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 124 del 2023, richiamato dall'art. 7, comma 6, del decreto del 17 maggio 2024 che regola le modalità attuative del credito, dispone che il credito si cumuli con gli aiuti de minimis (aiuti di piccola entità, sotto soglia, che per il loro importo non incidono sulla concorrenza) e con altri aiuti di Stato, purché dal cumulo non derivi il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più alti consentiti dalle discipline europee rilevanti.

Il comma 7 dello stesso art. 7 del decreto aggiunge che il credito è cumulabile pure con misure agevolative non qualificabili come aiuti di Stato, entro i limiti delle spese effettivamente sostenute. In questo caso il tetto è lineare: le agevolazioni, sommate, non possono superare il costo.

L'iperammortamento appartiene proprio a quest'ultimo gruppo, essendo una misura generale. Lato ZES, quindi, il vincolo da rispettare è la spesa effettivamente sostenuta; lato iperammortamento, come si vedrà, il vincolo è più articolato e tocca anche il modo di determinare la base della maggiorazione.

CUMULO DEL CREDITO ZES CON	NATURA DELL'ALTRA MISURA	LIMITE DA RISPETTARE
Aiuti de minimis e altri aiuti di Stato (per esempio Nuova Sabatini)	Aiuto di Stato o de minimis	Intensità o importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee
Misure che non sono aiuti di Stato	Misura generale, come l'iperammortamento	Spese effettivamente sostenute, oltre alle regole proprie della misura

Il primo caso si chiarisce con un esempio. Se il credito ZES viene sommato alla Nuova Sabatini, il cumulo è consentito soltanto quando il riparto delle risorse attribuisce all'impresa una percentuale di agevolazione inferiore al massimo previsto. Con l'iperammortamento un simile ragionamento è superfluo.

COMMA 431: LA NORMA CHE REGOLA IL CUMULO

Il punto di riferimento essenziale è il comma 431 dell'art. 1 della legge n. 199 del 2025. Stando alla norma, l'iperammortamento può sommarsi ad altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee relative ai medesimi costi, a patto che il sostegno non copra le stesse quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non faccia superare il costo sostenuto. La disposizione precisa inoltre che la base di calcolo si considera al netto di altre sovvenzioni o contributi, a qualunque titolo ricevuti, riferiti ai medesimi costi ammissibili.

Dal testo si ricavano tre princìpi, da tenere separati perché rispondono a questioni differenti.

- **Divieto di doppio finanziamento:** una stessa quota di costo non può ricevere copertura due volte dalle agevolazioni. Le misure si cumulano, ma non si sovrappongono sulla stessa porzione di spesa.
- **Divieto di sovracompensazione:** la somma dei benefici non deve eccedere il costo sostenuto per l'investimento. A fronte di una spesa di 100, le agevolazioni complessive non possono andare oltre 100.
- **Regola della nettizzazione:** la base su cui si calcola la maggiorazione dell'iperammortamento si riduce delle sovvenzioni e dei contributi già percepiti per gli stessi costi.

Il terzo principio è quello che crea più difficoltà nella pratica, perché incide in modo diretto sul calcolo del beneficio e perché si regge su un dato, il contributo ricevuto, che non sempre è noto quando serve. La sezione successiva si occupa proprio di questo.

Rimane fermo un limite connesso, estraneo alla ZES ma da ricordare: stando alla ricostruzione corrente della disciplina, i beni che usufruiscono dei crediti d'imposta Transizione 4.0 non possono accedere anche all'iperammortamento. Il tema è diverso da quello qui trattato, poiché i crediti 4.0 costituiscono una misura a parte e non un contributo da nettizzare.

NETTIZZAZIONE: LA BASE RIDOTTA

Nettizzare vuol dire sottrarre. Se un bene costa 1.000.000 di euro e per quello stesso bene l'impresa ha percepito un contributo di 300.000 euro, la maggiorazione dell'iperammortamento si determina su 700.000 euro, non su 1.000.000. Quanto al vecchio iperammortamento del periodo 2017–2019, le indicazioni dell'amministrazione ragionavano al lordo dei contributi; la disciplina in vigore, al contrario, impone in modo espresso di ragionare al netto.

Le fasce di maggiorazione sono tre e si applicano alla base così ottenuta: 180% fino a 2,5 milioni di euro di investimenti, 100% tra 2,5 e 10 milioni, 50% tra 10 e 20 milioni. Se la base cala, cala anche l'agevolazione. Il riflesso sul risparmio d'imposta si calcola facilmente: la maggiorazione ottenuta agisce sull'IRES, l'imposta sui redditi delle società, con l'aliquota ordinaria del 24%. Ai fini IRAP, invece, la maggiorazione non rileva, secondo gli operatori che hanno commentato il decreto attuativo.

ESEMPIO (DATI DI FANTASIA)	SENZA NETTIZZAZIONE	CON NETTIZZAZIONE DI UN CREDITO ZES DI 300.000 EURO
Costo del bene	1.000.000 euro	1.000.000 euro
Base della maggiorazione	1.000.000 euro	700.000 euro
Maggiorazione al 180%	1.800.000 euro	1.260.000 euro
Risparmio IRES al 24%	432.000 euro	302.400 euro

Lo scarto di 129.600 euro rappresenta il costo del cumulo: l'impresa incassa il credito ZES, ma cede una quota del vantaggio fiscale. L'operazione resta tuttavia vantaggiosa, dato che le due misure insieme valgono più di una soltanto. Nell'esempio, il credito di 300.000 euro unito al risparmio IRES di 302.400 euro supera il solo risparmio di 432.000 euro che si otterrebbe in assenza di ZES. Si precisa che la percentuale di credito impiegata ha solo valore illustrativo: quella reale dipende dall'area, dalla dimensione dell'impresa e dal riparto delle risorse.

Rimane una questione di fondo, dibattuta fra gli operatori: la nettizzazione vale anche per contributi come la Nuova Sabatini? Prevale la tesi che vada applicata, fondata sull'espressione "a qualunque titolo" e sulla qualificazione della Sabatini come contributo in conto impianti. Manca comunque un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sul nuovo iperammortamento, e l'impostazione va intesa come una lettura prudente, non come un punto fermo.

PAROLA CHIAVE: "RICEVUTI" E LA QUESTIONE DEL TEMPO

Il comma 431 si riferisce a sovvenzioni e contributi "ricevuti". Il termine pare innocuo, ma racchiude il nodo della vicenda. Se il contributo è erogato prima dell'invio della comunicazione di completamento dell'investimento, la nettizzazione non presenta difficoltà: l'importo è noto e lo si sottrae. Che cosa succede, invece, se il contributo viene definito soltanto in seguito?

Il credito ZES ne è l'esempio tipico. Per gli investimenti del 2026 l'impresa segnala a marzo-maggio 2026 gli investimenti programmati, attesta poi a gennaio 2027 quelli compiuti, e solo successivamente, con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate previsto entro il 27 gennaio 2027, si conosce la percentuale di riparto, ossia la quota del credito richiesto che potrà essere effettivamente utilizzata. Fino a quel momento non è chiaro quanto credito spetti davvero e, di riflesso, quanto debba essere detratto dalla base dell'iperammortamento.

Nei testi esaminati, la disciplina dell'iperammortamento tace sulla nettizzazione dei contributi percepiti dopo l'invio della comunicazione di completamento. Da questo silenzio nascono due strade possibili, nessuna delle quali trova oggi conferma in un documento ufficiale.

PRIMA IPOTESI: ATTENDERE IL CONTRIBUTO

L'impresa rimanda la comunicazione di completamento finché il contributo non è definito, e indica subito il costo netto. L'approccio è il più prudente riguardo all'esattezza del dato, ma ha un prezzo: se la comunicazione parte dopo il 31 dicembre 2026, il primo periodo d'imposta di fruizione dell'iperammortamento scivola al 2027. Per un'impresa con esercizio coincidente con l'anno solare, ciò equivale a perdere un anno di beneficio sulle quote del 2026.

SECONDA IPOTESI: COMUNICARE AL LORDO E NETTIZZARE DOPO

L'impresa trasmette la comunicazione sul costo lordo entro fine anno e, appena noto il credito ZES, abbassa la base prima di usufruire concretamente della maggiorazione nella dichiarazione dei redditi. La fruizione, infatti, si realizza in dichiarazione, ed è dunque quello il momento in cui il calcolo deve risultare corretto. Questa via salvaguarda la decorrenza, ma esige una gestione attenta, poiché la comunicazione già inviata non corrisponde alla base definitiva e il legame fra i due dati va documentato.

Tra le due ipotesi non vi è ancora una scelta definitiva. La circolare sull'iperammortamento, attesa dagli operatori, dovrebbe sciogliere proprio questo dubbio: se l'impresa debba aspettare che il contributo sia definito oppure

possa inviare il completamento sul costo lordo e nettizzare prima della fruizione. Nel frattempo, il comportamento più ragionevole è quello descritto nell'ultima sezione, che non pregiudica la scelta e custodisce le prove.

CALENDARIO ZES: LE SCADENZE DEL CREDITO 2026

Per misurare la portata del problema occorre mettere in fila le date. Per gli investimenti del 2026, il credito ZES segue un percorso di due comunicazioni all'Agenzia delle Entrate, inviate con il software gratuito che l'Agenzia stessa mette a disposizione.

FASE	PERIODO	CONTENUTO
Comunicazione	Dal 31 marzo al 30 maggio 2026	Spese sostenute dal 1° gennaio 2026 e spese previste fino al 31 dicembre 2026
Comunicazione integrativa	Dal 3 al 17 gennaio 2027	Attestazione degli investimenti realizzati, con gli estremi della certificazione prevista dal decreto del 17 maggio 2024
Provvedimento di riparto	Entro il 27 gennaio 2027	Percentuale del credito richiesto effettivamente fruibile

Vanno sottolineati tre aspetti. Il primo: la somma indicata nella comunicazione integrativa non può eccedere quella della comunicazione iniziale. Il secondo: l'integrativa deve riportare gli estremi della certificazione, emessa da un revisore legale, che attesta l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e il loro riscontro nelle scritture contabili. Il terzo: il credito spetta in misura uguale alla percentuale di riparto, determinata dal rapporto fra le risorse a disposizione e le richieste presentate.

Come termine di paragone storico, per gli investimenti del 2025 la percentuale di riparto è stata del 60,3811% del credito richiesto, con una maggiorazione del 14,6189% per le imprese che avevano inviato l'integrativa nella finestra apposita, secondo il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2025. Per il 2026 la percentuale è ancora ignota, ed è proprio questa ignoranza a impedire di stabilire con precisione quale credito verrà nettizzato. La legge di bilancio 2026 ha destinato al credito 2.300 milioni di euro per il 2026, 1.000 milioni per il 2027 e 750 milioni per il 2028.

ITER GSE: LE COMUNICAZIONI DELL'IPERAMMORTAMENTO

Il secondo calendario è quello dell'iperammortamento, curato dal Gestore dei servizi energetici (GSE) tramite una piattaforma apposita. In base al decreto attuativo interministeriale del 7 maggio 2026, reso noto sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy l'11 giugno 2026, la procedura si articola in cinque comunicazioni: una preventiva, una di conferma, una di completamento e due di monitoraggio. La preventiva si è aperta il 12 giugno 2026; quella di conferma, che certifica l'ordine del bene e il pagamento di un acconto minimo del 20%, dal 21 luglio 2026.

Per il cumulo è decisiva la comunicazione di completamento. Stando alle ricostruzioni degli operatori, la maggiorazione rileva a partire dal periodo d'imposta in cui si trasmette la comunicazione di completamento, sempre che nello stesso periodo il bene sia entrato in funzione. A metà settembre 2026 la funzione di invio non risultava ancora attiva, e ciò alimenta il timore che certi investimenti del 2026 producano il beneficio solo dal 2027. La ricostruzione proviene da fonti non ufficiali: prima di impostare le scelte di bilancio, è opportuno controllare sul sito del GSE e nelle istruzioni operative lo stato della funzione e i termini effettivi.

Per ciascun bene, il decreto richiede poi una perizia asseverata redatta da un ingegnere, da un perito industriale iscritto all'albo o da un ente accreditato, oltre a una certificazione contabile che attesti il sostenimento delle spese e il loro riscontro nelle scritture. Per le imprese del Sud, la documentazione dell'iperammortamento e quella del credito ZES, che a sua volta richiede una certificazione, andrebbero coordinate sin dall'inizio, onde evitare incongruenze fra gli importi dichiarati nei due percorsi.

GESTIONE PRATICA: COME PREPARARSI NEL FRATTEMPO

In attesa di chiarimenti, imprese e consulenti possono contenere il rischio con alcune scelte operative che non compromettono nessuna delle due strade. Si parte dal sapere con esattezza quali beni rientrino in entrambe le misure e per quale importo.

- Predisporre un prospetto per singolo bene con costo, credito ZES richiesto, altri contributi percepiti e base della maggiorazione, in versione lorda e netta.
- Simulare il credito ZES con diverse percentuali di riparto, anche prudenziali, per stimare l'intervallo in cui si collocherà la base netta.
- Controllare se il bene sia davvero entrato in funzione e interconnesso entro la fine del 2026, poiché da ciò dipende la decorrenza dell'iperammortamento.
- Valutare, in funzione del tipo di impresa e dell'importo, se sia preferibile aspettare il provvedimento di riparto oppure inviare la comunicazione di completamento entro il 31 dicembre 2026, tenendo presente il chiarimento ufficiale quando verrà pubblicato.
- Se si opta per la comunicazione sul lordo, custodire la documentazione che dimostra la successiva rettifica, così che la dichiarazione dei redditi indichi la base corretta.
- Allineare le certificazioni e le perizie richieste dalle due misure, che devono riferirsi ai medesimi importi.

Un'ultima cautela riguarda gli altri contributi, come la Nuova Sabatini o gli aiuti regionali: vanno riportati nello stesso prospetto, perché anch'essi riducono la base e,

qualora siano aiuti di Stato, possono incontrare i limiti europei di intensità nel cumulo con la ZES.

PROSPETTIVE: CHE COSA POTREBBE CAMBIARE

Il quadro tracciato è provvisorio su un punto ben preciso: il trattamento dei contributi definiti dopo la comunicazione di completamento. Una circolare dell'Agenzia delle Entrate o del Ministero potrebbe stabilire che l'impresa deve attendere il contributo, oppure che può comunicare al lordo e rettificare in dichiarazione, oppure ancora introdurre una soluzione intermedia, ad esempio una comunicazione integrativa successiva al riparto ZES. Finché il chiarimento non vede la luce, qualunque indicazione diversa o contraria a quelle qui esposte va trattata come un'ipotesi e non come una regola.

Per chi pianifica il messaggio è duplice. Il cumulo fra iperammortamento e credito ZES è legittimo e, in termini numerici, vantaggioso. La sua gestione, però, impone di accettare un margine di incertezza sul dato finale e di ordinare la documentazione in modo da poter correggere la base senza ricominciare da capo. Chi arriva a fine 2026 con il prospetto per singolo bene già pronto potrà individuare rapidamente la strada giusta, non appena giungeranno le indicazioni ufficiali.

DOMANDE FREQUENTI

SI POSSONO CUMULARE IPERAMMORTAMENTO E CREDITO ZES SULLO STESSO BENE?

Sì, se il bene rientra in entrambe le misure e sono rispettati i vincoli di cumulo. Non si può finanziare due volte la stessa quota di costo né superare la spesa sostenuta. La base della maggiorazione fiscale deve essere ridotta dei contributi ricevuti per gli stessi costi.

COME CAMBIA LA BASE DELL'IPERAMMORTAMENTO SE RICEVO UN CONTRIBUTO?

La base si calcola sottraendo dal costo del bene le sovvenzioni e i contributi percepiti per gli stessi costi ammissibili. Nell'esempio, su un bene da un milione di euro e un contributo di 300.000 euro, la maggiorazione si determina su 700.000 euro.

DEVO ATTENDERE IL RIPARTO ZES PRIMA DI COMUNICARE IL COMPLETAMENTO AL GSE?

Il trattamento dei contributi definiti dopo la comunicazione non risulta chiarito. Sono prospettate due ipotesi: attendere il contributo oppure comunicare il lordo e rettificare prima della fruizione. Nessuna è confermata ufficialmente; conviene predisporre simulazioni e documentare costo, credito richiesto e base netta per ciascun bene.

CHECKLIST PERENTORIA: COMUNICAZIONI GSE TRANSIZIONE 4.0 / 5.0

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **RICEZIONE NOTIFICA POSITIVA**
   Verifica della comunicazione di accoglimento della prenotazione del credito d'imposta emessa dal portale GSE.
2. **PERIZIA & INTERCONNESSIONE**
   Acquisizione della perizia tecnica giurata attestante le caratteristiche 4.0/5.0 e l'effettiva interconnessione al sistema di fabbrica.
3. **CONFERMA ENTRO 60 GIORNI**
   Invio telematico della comunicazione di conferma sul portale GSE entro il termine perentorio di 60 giorni solari.
4. **FRUIZIONE CREDITO F24**
   Compensazione in F24 a partire dalla data di avvenuta interconnessione e monitoraggio del mantenimento dei requisiti nel quinquennio.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/cumulo-iperammortamento-credito-zes-tempi-base-netta/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & AGGIORNAMENTI

11 MIN LETTURA 10/11/2026

Iperammortamento: come inviare la comunicazione di completamento entro il 31 dicembre

Iperammortamento 2026: la comunicazione di completamento al GSE entro il 31 dicembre fa partire il beneficio nel 2026. Documenti, 12 step NPTR5 e criticità. A partire dalle ore 12 del 15 ottobre 2026 le imprese possono trasmettere la comunicazione di completamento degli investimenti tramite la piattaforma NPTR5 del Gestore dei servizi energetici (GSE). Si tratta del terzo passaggio obbligato dell'iperammortamento disciplinato dall'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), che segue la comunicazione preventiva e quella di conferma. Se manca il completamento, la procedura resta imperfetta e l'agevolazione non spetta.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Agevolazioni Fiscali.

Norme chiave
L. 199/2025, art. 1, commi 427–436 · D.M. 7 maggio 2026, artt. 3, 4, 6, 7 e 9 · TUIR, art. 109 · D.L. 38/2026, art. 7 · Circolare Agenzia delle Entrate 8/E/2026.

Destinatari
Imprese con investimenti 4.0 o impianti FER, responsabili amministrativi, periti e revisori incaricati.

Punto pratico
Verifica lo stato della conferma su NPTR5, raccogli perizia e certificazione contabile e riconcilia il costo di ciascun bene con fatture e contributi; per avviare la deduzione nel 2026 trasmetti entro il 31 dicembre i beni già pronti, conservando la ricevuta.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Adempimenti perentori di comunicazione telematica sul portale GSE per la validità della fruizione del credito d'imposta.
- 💡 **Impatto operativo:** La conferma telematica al GSE deve essere trasmessa entro 60 giorni solari perentori dalla notifica di esito positivo per non perdere l'agevolazione.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: il conteggio è in giorni di calendario e non lavorativi; la scadenza è tassativa e non ammette proroghe automatiche.

A partire dalle ore 12 del 15 ottobre 2026 le imprese possono trasmettere la comunicazione di completamento degli investimenti tramite la piattaforma NPTR5 del Gestore dei servizi energetici (GSE). Si tratta del terzo passaggio obbligato dell'iperammortamento disciplinato dall'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), che segue la comunicazione preventiva e quella di conferma. Se manca il completamento, la procedura resta imperfetta e l'agevolazione non spetta. L'ultimo giorno utile per l'invio è il 15 novembre 2028, ma per gli investimenti del 2026 la data che conta davvero è il 31 dicembre 2026: la maggiorazione parte dal periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette la comunicazione, a patto che il bene sia entrato in funzione nel medesimo periodo. Non si devono caricare documenti, però l'impresa attesta di avere già la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile. Gli estremi della procedura derivano dal commento di Roberto Bianchi e Debora Reverberi pubblicato su NT+ Fisco il 5 novembre 2026; la stampa specializzata conferma la data di apertura della piattaforma, mentre il decreto direttoriale del 14 ottobre 2026, richiamato dalla fonte, non è stato trovato con la ricerca web e resta da verificare.

LE TRE FASI: IL POSTO DEL COMPLETAMENTO NEL PERCORSO

L'iperammortamento consiste in un aumento del costo fiscalmente ammortizzabile dei beni strumentali nuovi, soprattutto i beni 4.0 degli allegati IV e V alla legge n. 199 del 2025 e gli impianti per l'energia da fonti rinnovabili. Nella pratica permette di dedurre, fuori dal bilancio, un importo maggiore del costo effettivamente sostenuto. L'impresa deve attraversare tre tappe: prima la comunicazione preventiva, poi quella di conferma, infine quella di completamento.

Con la terza fase l'impresa attesta che gli investimenti sono stati realizzati. A regolarla è il decreto ministeriale 7 maggio 2026, il cui articolo 3, comma 5, prevede che la mancata trasmissione impedisce il perfezionamento della procedura. Resta da capire, sul piano pratico, il momento giusto per inviarla.

SCADENZA DECISIVA: IL MOTIVO PER CUI CONTA IL 31 DICEMBRE

Secondo l'articolo 4, comma 1, del decreto attuativo, la maggiorazione comincia nel periodo d'imposta in cui l'impresa trasmette la comunicazione di completamento,

purché il bene sia entrato in funzione entro quello stesso periodo. Sono irrilevanti la data di completamento ai fini dell'articolo 109 del TUIR, la data di interconnessione e la data dell'esito del GSE.

Se l'impresa ha l'esercizio coincidente con l'anno solare e invia entro il 31 dicembre 2026 un bene già in funzione e interconnesso, può dedurre la maggiorazione sulle quote di ammortamento già dal 2026, e la prima variazione in diminuzione compare nel Modello Redditi 2027. Un invio a gennaio 2027 fa slittare l'inizio di un periodo d'imposta, e la prima variazione si farebbe nel Modello Redditi 2028.

Conta il giorno della trasmissione, non quello della risposta. Se la comunicazione parte a dicembre e il GSE risponde in senso positivo a gennaio, la decorrenza rimane il 2026. Resta comunque fermo che godere della maggiorazione dipende dall'esito positivo dei controlli del GSE. Le imprese il cui esercizio non coincide con l'anno solare devono tenere d'occhio la chiusura del proprio periodo d'imposta. Le medesime regole valgono per chi ha aderito al concordato preventivo biennale 2026–2027: la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/E del 6 ottobre 2026, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legge n. 38 del 2026, ha chiarito che la maggiorazione si deduce dal reddito concordato in dichiarazione, fino al limite minimo di reddito imponibile di 2.000 euro.

CHI E QUANDO: REQUISITI PER L'INVIO

Solo le imprese che hanno trasmesso in modo valido la preventiva, e la cui conferma si trova nello stato "Idonea ammessa - attesa di completamento", possono inviare la comunicazione. Il momento in cui si può inviare varia secondo la natura dell'investimento.

TIPO DI BENE	QUANDO SI CONSIDERA COMPLETATO	CONDIZIONE PER L'INVIO
Beni materiali e immateriali 4.0 (allegati IV e V)	Alla data di effettuazione ai sensi dell'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, indipendentemente dai principi contabili	Interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
Impianti da fonti rinnovabili (FER)	Alla data di fine lavori	Entrata in esercizio dell'impianto, non l'allaccio alla rete

Per entrambe le categorie, il completamento deve collocarsi fra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. L'impresa può trasmettere una o più comunicazioni di completamento, riferite a singoli beni oppure a gruppi di beni compresi nella stessa conferma. Vicino alla scadenza questa libertà è preziosa: i beni già interconnessi e in funzione si comunicano subito, senza aspettare che gli altri siano completati. Non si possono includere beni diversi da quelli confermati né importi più alti: il costo agevolabile può solo scendere.

DOCUMENTI OBBLIGATORI: PERIZIA E CERTIFICAZIONE CONTABILE

Alla comunicazione si accompagna una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata in piattaforma, con la quale l'impresa attesta di avere la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile. Questi documenti non vanno caricati, ma si devono ottenere prima dell'invio e tenere a disposizione per i controlli, come stabilisce l'articolo 9, comma 2, del decreto attuativo.

La perizia tecnica asseverata, con analisi tecnica (articolo 6 del decreto ministeriale), spetta a un ingegnere o a un perito industriale iscritti all'albo. In sua vece si può presentare l'attestato di conformità di un ente di certificazione accreditato. Nel settore agricolo, e solo per i beni 4.0, possono firmare anche dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati. Il documento deve dimostrare le caratteristiche tecniche dei beni 4.0 e la loro interconnessione, oppure, per gli impianti FER, i requisiti di localizzazione, autoconsumo, dimensionamento e costo massimo.

La certificazione contabile (articolo 7) viene rilasciata dal revisore legale incaricato; le imprese non tenute alla revisione si rivolgono a un revisore legale o a una società di revisione iscritti nella sezione A del registro. Essa attesta che le spese ammissibili sono state davvero sostenute e che coincidono con la documentazione contabile.

Entrambi gli adempimenti sono dovuti qualunque sia il costo del bene e la dimensione dell'impresa. Il loro costo non è agevolabile e, diversamente da altri crediti d'imposta (ricerca e sviluppo, Transizione 5.0, nuovo credito 4.0 per le imprese agricole), non è previsto alcun contributo per le imprese non soggette alla revisione. Per arrivare al 31 dicembre bisogna incaricare subito perito e revisore: la perizia richiede l'avvenuta interconnessione, mentre la certificazione presuppone tutte le fatture a saldo, i documenti di trasporto, le prove di pagamento e le registrazioni nel registro IVA acquisti, nel libro giornale e nel libro cespiti.

PIATTAFORMA NPTR5: I DODICI PASSAGGI PER COMPILARE LA COMUNICAZIONE

Si entra dall'Area Clienti del sito GSE, selezionando "Servizi", poi "Transizione 4.0 e Nuovo Piano Transizione 5.0" e la piattaforma NPTR5; nella sezione "Visualizza comunicazioni" si trova la pratica confermata e si preme il pulsante "Comunicazione di completamento". Per firmare e inviare serve lo SPID, anche nel caso della delega al firmatario. I passaggi da compilare sono dodici:

- dati della struttura produttiva, ereditati dalla conferma;
- anagrafica dell'operatore, precompilata in fase di registrazione;
- conferimento della delega, solo se il firmatario è un delegato;
- dichiarazioni sostitutive su requisiti, possesso di perizia e certificazione e dimensione d'impresa;
- spese dei beni degli allegati IV e V, con stato "completato", data effettiva di completamento, data di interconnessione, coefficiente di ammortamento e costo agevolabile, modificabile solo in diminuzione;
- spese degli impianti FER, con date, potenza o capacità e costo;

- dati finali e riepilogo, con i totali dei beni completati per annualità 2026, 2027 e 2028 nel limite di 20 milioni di euro per anno, oltre ai dati di perito e revisore;
- fatture e leasing già indicati in conferma, in sola consultazione;
- fatture e leasing del completamento, al netto di IVA se non costituisce costo, a copertura di almeno il 100% del costo agevolabile di ciascun bene;
- generazione dei documenti da firmare, con anteprima della dichiarazione sostitutiva da non caricare;
- allegati, per cui non è richiesto alcun caricamento;
- riepilogo, firma con SPID e trasmissione.

COSTO AGEVOLABILE: QUALI IMPORTI INCLUDERE

L'importo da indicare è il più basso fra quello realmente sostenuto e quello dichiarato in conferma, depurato da altre sovvenzioni o contributi ottenuti per gli stessi costi ammissibili (articolo 1, comma 431, della legge n. 199 del 2025). Si può cumulare con altre agevolazioni se queste non coprono le stesse quote di costo e non fanno superare il costo sostenuto. Il costo può dunque diminuire, ad esempio per spese non ammissibili, sconti o note di credito arrivati dopo, oppure contributi sopravvenuti.

Resta senza risposta il caso dei contributi il cui importo si conosce dopo il 31 dicembre, come il credito d'imposta ZES unica 2026: la percentuale definitiva dipende dal provvedimento di riparto dell'Agenzia delle entrate, atteso entro il 27 gennaio 2027, sulla base delle comunicazioni integrative dal 3 al 17 gennaio 2027. Attendere quella percentuale significherebbe rinviare al 2027 l'avvio dell'iperammortamento. Spedire invece la comunicazione al lordo del credito manterrebbe la decorrenza 2026, ma obbligherebbe a rettificare in seguito la base di calcolo. Occorrerebbero chiarimenti da parte del Ministero delle imprese e dell'Agenzia delle entrate.

CRITICITÀ E DOPO L'INVIO: PIATTAFORMA, ESITO E MONITORAGGIO

Le prime trasmissioni hanno rivelato difetti nella riduzione del costo agevolabile: le fatture e i contratti di leasing già inseriti in conferma non sono modificabili. Se il bene è acquistato in proprietà e le fatture a saldo sono state già dichiarate, in piattaforma il costo non si può ridurre per eliminare voci non ammissibili o per scomputare contributi. Nel caso del leasing, il campo "Importo del leasing agevolabile" viene ereditato dalla conferma. Il GSE ha raccolto le segnalazioni, ma nel frattempo conviene cominciare la compilazione ben prima del 31 dicembre, così da avere tempo per gestire eventuali correzioni.

Dopo l'invio, la comunicazione passa allo stato "Inviata" e non si può più cambiare. La ricevuta di invio viene generata entro 24 ore; entro 10 giorni il GSE segnala l'esito positivo ("Idonea - ammessa") oppure chiede integrazioni, che vanno fornite entro 10 giorni. Altri 10 giorni dopo giunge l'esito definitivo. Quando si chiedono integrazioni, il termine del 15 novembre 2028 si allunga di 20 giorni. Con l'esito positivo, la variazione in diminuzione si effettua nel quadro RF o RG della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta di invio, con le seguenti misure: 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni, 50% oltre 10 e fino a 20 milioni.

Gli adempimenti però continuano. L'articolo 3, comma 6, del decreto attuativo impone una comunicazione periodica entro il 20 gennaio di ogni anno, con gli investimenti, il costo sostenuto e la previsione di utilizzo del beneficio, e una comunicazione integrativa entro il 30 giugno successivo con il piano di ammortamento. I modelli per queste comunicazioni non sono ancora stati approvati. Rimane anche l'obbligo di custodire perizie, certificazioni, fatture, documenti di trasporto e ogni altra documentazione relativa ai costi.

PIANO OPERATIVO: LE MOSSE DA FARE FINO A FINE ANNO

Per i beni interconnessi ed entrati in funzione nel 2026, l'ordine di lavoro suggerito è il seguente:

- controllare che data di effettuazione, interconnessione ed entrata in funzione cadano entro il 2026, e che fine lavori ed entrata in esercizio lo facciano per gli impianti FER;
- ricostruire il costo agevolabile con tutte le fatture o i contratti di leasing a saldo, depurato dai contributi già ricevuti;
- ottenere la perizia o l'attestato di conformità, anche per beni sotto i 300.000 euro;
- ottenere la certificazione contabile, anche per le imprese non soggette per legge alla revisione;
- compilare la comunicazione su NPTR5, indicando documenti a copertura del 100% del costo e i dati di perito e revisore;
- trasmettere entro il 31 dicembre 2026: vale la data di invio, non quella dell'esito.

DOMANDE FREQUENTI

PERCHÉ CONVIENE INVIARE IL COMPLETAMENTO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2026?

Per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, la maggiorazione decorre dal periodo d'imposta di invio, purché il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo. Trasmettere a gennaio 2027 rinvia l'avvio della deduzione; resta necessario l'esito positivo dei controlli GSE.

PERIZIA E CERTIFICAZIONE CONTABILE VANNO CARICATE SUL PORTALE GSE?

I documenti non devono essere caricati, ma l'impresa ne deve essere già in possesso prima dell'invio. Con la dichiarazione sostitutiva firmata in piattaforma attesta di

avere perizia tecnica asseverata e certificazione contabile, da conservare e mettere a disposizione per i controlli.

POSSO COMUNICARE SOLO ALCUNI DEI BENI GIÀ CONFERMATI?

È possibile inviare una o più comunicazioni relative a singoli beni o gruppi di beni compresi nella stessa conferma. I beni pronti possono quindi essere comunicati senza attendere gli altri. Non si possono aggiungere beni diversi né aumentare gli importi rispetto alla conferma.

CHECKLIST PERENTORIA: COMUNICAZIONI GSE TRANSIZIONE 4.0 / 5.0

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **RICEZIONE NOTIFICA POSITIVA**
   Verifica della comunicazione di accoglimento della prenotazione del credito d'imposta emessa dal portale GSE.
2. **PERIZIA & INTERCONNESSIONE**
   Acquisizione della perizia tecnica giurata attestante le caratteristiche 4.0/5.0 e l'effettiva interconnessione al sistema di fabbrica.
3. **CONFERMA ENTRO 60 GIORNI**
   Invio telematico della comunicazione di conferma sul portale GSE entro il termine perentorio di 60 giorni solari.
4. **FRUIZIONE CREDITO F24**
   Compensazione in F24 a partire dalla data di avvenuta interconnessione e monitoraggio del mantenimento dei requisiti nel quinquennio.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/iperammortamento-comunicazione-di-completamento-gse-2026/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

LAVORO & PROFESSIONI

7 MIN LETTURA 11/11/2026

Cessazione dell'attività nel forfettario: i compensi non incassati

Chi opera in regime forfettario non farebbe bene a chiudere la partita IVA con crediti ancora da fatturare, immaginando che il pagamento successivo li converta da solo in prestazioni occasionali. Due sono le vie riconosciute dall'Agenzia delle Entrate: far confluire nell'ultimo anno di attività anche i compensi già esigibili ma non ancora riscossi, oppure tenere in vita la partita IVA finché i rapporti aperti non sono definiti, tassando poi le somme quando entrano in cassa. Quando la posizione viene cessata in modo improprio, senza percorrere la prima strada, la risposta n. 218/2022 impone di riaprirla, fatturare e dichiarare il compenso come reddito professionale.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Professionisti.

Norme chiave
D.P.R. 633/1972, art. 35 · Risposta Agenzia delle Entrate 218/2022 · Circolare Agenzia delle Entrate 11/E/2007 · Risoluzione Agenzia delle Entrate 232/E/2009 · Circolare Agenzia delle Entrate 17/E/2012 · Circolare Agenzia delle Entrate 10/E/2016.

Destinatari
Professionisti forfettari che cessano l'attività con compensi esigibili non riscossi e consulenti incaricati della chiusura.

Punto pratico
Elenca i crediti esigibili e le prestazioni da fatturare; confronta imposte anticipate e liquidità disponibile per scegliere se tassare i compensi nell'ultimo anno o mantenere aperta la partita IVA fino agli incassi. Documenta la scelta prima di comunicare la cessazione.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Chiariti i confini tra contribuzione obbligatoria alle Casse professionali e iscrizione alla Gestione Separata INPS.
- 💡 **Impatto operativo:** L'iscrizione alla Gestione Separata INPS non scatta se l'attività professionale genera redditi già assoggettati a contributo soggettivo presso la Cassa di categoria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: il versamento del solo contributo integrativo non costituisce copertura previdenziale ed espone al recupero INPS con sanzioni.

Chi opera in regime forfettario non farebbe bene a chiudere la partita IVA con crediti ancora da fatturare, immaginando che il pagamento successivo li converta da solo in prestazioni occasionali. Due sono le vie riconosciute dall'Agenzia delle Entrate: far confluire nell'ultimo anno di attività anche i compensi già esigibili ma non ancora riscossi, oppure tenere in vita la partita IVA finché i rapporti aperti non sono definiti, tassando poi le somme quando entrano in cassa. Quando la posizione viene cessata in modo improprio, senza percorrere la prima strada, la risposta n. 218/2022 impone di riaprirla, fatturare e dichiarare il compenso come reddito professionale. In quella decisione rientrano anche i costi sospesi, i beni strumentali, i contributi e gli obblighi IVA. Tassare in anticipo i compensi può preservare il forfettario, ma comporta il pagamento delle imposte prima che il denaro sia incassato e presuppone crediti effettivamente esigibili.

CHIUDERE L'ATTIVITÀ NON COINCIDE CON L'ULTIMO INCARICO

Sul piano IVA, la professione non risulta conclusa nel momento in cui il contribuente smette di prendere nuovi mandati. Prima occorre definire le operazioni attive e passive legate all'attività: emettere le fatture per le prestazioni, gestire i crediti, liberarsi dei beni strumentali.

Il modello di cessazione si trasmette nei trenta giorni successivi all'effettiva ultimazione delle operazioni di liquidazione. La cancellazione anagrafica della partita IVA, da sola, non estingue i rapporti fiscali rimasti pendenti.

PRIMA OPZIONE: TENERE APERTA LA PARTITA IVA

Si può conservare la posizione attiva finché non arrivano i pagamenti dei crediti ragionevolmente esigibili. Quando il denaro entra, il professionista emette fattura, imputa il compenso all'anno dell'incasso e assolve gli adempimenti connessi.

Se restano integri i requisiti del forfettario, al reddito si applicano il coefficiente di redditività e l'imposta sostitutiva. Non basta la sola mancanza di nuovi incarichi per convertire l'incasso di vecchie prestazioni in reddito diverso.

SECONDA OPZIONE: FAR CADERE I CREDITI SULL'ULTIMO ANNO

Al momento della chiusura, la prassi ammette di collocare nell'ultimo periodo d'attività anche i compensi esigibili che non si sono ancora tradotti in un movimento finanziario. Così i rapporti fiscali si definiscono senza dover aspettare l'arrivo concreto di ogni somma.

Nel forfettario, quelle cifre entrano nel reddito dell'ultimo anno con i criteri propri del regime. La decisione va estesa in modo coerente a tutti i rapporti aperti e supportata da un elenco dei crediti, dalle fatture e dalla dimostrazione di una ragionevole possibilità di riscossione.

NON È UNA LIBERA TRASFORMAZIONE IN REDDITO DIVERSO

Nella versione iniziale si affermava che il compenso riscosso dopo la chiusura finisse da sé nel quadro RL, come lavoro autonomo occasionale. Una lettura del genere contrasta con la posizione assunta dall'Agenzia nella risposta n. 218/2022.

La somma nasce da un'attività professionale che, all'epoca della prestazione, era esercitata in modo abituale. Il fatto di incassarla dopo una chiusura formale non ne muta la natura. Quando la posizione è stata cessata senza portare il credito sull'ultimo anno, l'Agenzia pretende che la partita IVA venga riaperta, che si emetta fattura e che il compenso sia dichiarato come reddito professionale.

UN CASO PRATICO: 8.000 EURO DA INCASSARE

Un consulente chiude i propri incarichi nel 2026 e resta creditore, in via esigibile, di 8.000 euro. Tenendo aperta la partita IVA e riscuotendo nel 2027, porterà quel compenso in dichiarazione nel 2027, con il regime valido per quell'anno.

Optando invece per l'imputazione anticipata al 2026, con un coefficiente del 78%, quella componente produce 6.240 euro di reddito lordo forfettario, prima della deduzione dei contributi. Applicando l'aliquota del 15%, l'imposta teorica ammonta a 936 euro. Il risparmio d'imposta va però pesato contro il pericolo di insolvenza e contro la mancanza di liquidità nel momento del versamento.

CREDITI NON ESIGIBILI O CONTESTATI

L'imputazione anticipata non andrebbe estesa in automatico a importi solo ipotetici, ormai prescritti o contestati al punto da rendere dubbia la loro stessa esistenza. Il riferimento della risposta n. 218/2022 è a crediti esigibili e non ancora riscossi.

Vanno tenuti separati il semplice mancato pagamento, l'inesigibilità e la rinuncia. Se in seguito si perde un credito già tassato nel forfettario, non scatta in modo automatico una deduzione analitica: è un'eventualità da valutare prima di decidere.

FATTURE GIÀ EMESSE E PRESTAZIONI ANCORA DA FATTURARE

Nel censimento vanno distinte le fatture già emesse, le prestazioni concluse ma non fatturate, gli acconti, le note spese e gli incarichi tuttora in corso. Il momento IVA, legato alla fatturazione, e quello reddituale, legato all'incasso, non sempre cadono insieme.

Di fronte a prestazioni non ancora fatturate, il professionista non può chiudere l'attività facendo finta che non esistano. O le fattura in anticipo dentro la liquidazione, oppure tiene attiva la posizione fino a quando non le fattura e non le incassa.

COSTI, RITENUTE E CONTRIBUTI

In fase di chiusura occorre mappare anche i costi non ancora saldati, i contributi previdenziali, le ritenute subite, gli acconti e i crediti verso l'erario. Nel forfettario i contributi obbligatori si deducono per cassa: un versamento effettuato più tardi può imporre una dichiarazione pur senza alcun nuovo compenso.

Ai clienti che agiscono da sostituti d'imposta va comunicata un'informazione coerente sul regime del professionista quando pagano. Di norma la fattura forfettaria è priva di ritenuta; l'abbandono del regime, invece, può cambiare il trattamento.

BENI STRUMENTALI E ADEMPIMENTI IVA DI CHIUSURA

Assegnare i beni all'uso personale o familiare, oppure venderli prima di cessare, porta a effetti IVA e reddituali diversi tra loro. Che nel forfettario le plusvalenze siano di regola assorbite non chiude da solo l'analisi.

Per computer, automezzi, attrezzature, beni in leasing e merci occorrono un inventario e una scelta messa per iscritto. Vanno inoltre verificate le eventuali rettifiche della detrazione che arrivano da regimi precedenti.

UN PERCORSO PRUDENTE

1. mettere in elenco i crediti e le prestazioni non fatturate;
2. misurare l'esigibilità e il rischio che l'incasso non arrivi;
3. decidere se imputare in anticipo oppure tenere aperta la partita IVA;
4. lasciare traccia scritta della scelta nell'ultimo anno;
5. mappare costi, contributi e beni strumentali;
6. trasmettere la cessazione soltanto a liquidazione fiscale conclusa;
7. quando la chiusura è stata impropria, considerare senza indugio la riattivazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 35.
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007.
- Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 232/E del 20 agosto 2009.
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 17/E del 30 maggio 2012.
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 10/E del 4 aprile 2016.
- Agenzia delle Entrate, risposta n. 218 del 26 aprile 2022.

Avvertenza redazionale: testo aggiornato al 25 agosto 2026. La sistemazione dei crediti va definita prima di trasmettere la cessazione della partita IVA.

DOMANDE FREQUENTI

POSSO CHIUDERE LA PARTITA IVA SE HO COMPENSI ANCORA DA INCASSARE?

Prima della cessazione occorre definire i rapporti aperti. Il professionista può mantenere attiva la partita IVA fino all'incasso oppure includere nell'ultimo anno i compensi esigibili non ancora riscossi. La seconda scelta anticipa le imposte e richiede una valutazione della riscossione e della liquidità disponibile.

I COMPENSI INCASSATI DOPO LA CHIUSURA DIVENTANO PRESTAZIONI OCCASIONALI?

No. Il pagamento tardivo non cambia la natura professionale del compenso. Se la posizione è stata chiusa impropriamente senza imputare il credito all'ultimo anno, la risposta dell'Agenzia richiamata richiede di riaprire la partita IVA, emettere fattura e dichiarare il reddito professionale.

QUALI CREDITI DEVO VALUTARE PRIMA DI TASSARLI NELL'ULTIMO ANNO?

L'imputazione anticipata riguarda crediti esigibili, non somme solo ipotetiche, prescritte o contestate al punto da renderne dubbia l'esistenza. Servono un elenco dei crediti e documenti coerenti. Occorre inoltre considerare il rischio di insolvenza, perché una successiva perdita non genera automaticamente una deduzione analitica nel forfettario.

CHECKLIST DI CONTROLLO: CASSE PROFESSIONALI VS GESTIONE SEPARATA INPS

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **QUALIFICAZIONE DEL REDDITO**
   Verifica della natura dei compensi prodotti (reddito di lavoro autonomo professionale tipico vs attività assimilate).
2. **VERIFICA CONTRIBUTO SOGGETTIVO**
   Accertamento dell'effettivo assoggettamento del reddito a contributo soggettivo (percentuale o fisso) presso la Cassa di categoria.
3. **ANALISI CONTRIBUTO INTEGRATIVO**
   Valutare se i versamenti effettuati riguardino solo la maggiorazione integrativa (che non preclude l'obbligo INPS).
4. **MEMORIA DIFENSIVA INPS**
   In caso di avviso bonario INPS, predisporre la memoria documentata per richiedere l'annullamento della pretesa contributiva.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/cessazione-dell-attivita-nel-forfettario-crediti-non-incassati/ →

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?

Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.

RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

6 MIN LETTURA 13/11/2026

Credito accise autotrasportatori: va nel quadro RU, non nel quadro RS

All'interno del modello Redditi, il credito d'imposta legato alle accise sul gasolio consumato dagli autotrasportatori va esposto nel quadro RU, dove gli spetta il codice credito 23, che porta la denominazione "Caro petrolio". Si tratta dell'agevolazione ordinaria che le imprese del trasporto merci richiedono con cadenza trimestrale all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in relazione al carburante bruciato nell'esercizio dell'attività; una volta riconosciuto, l'importo si può portare in compensazione nel modello F24 usando il codice tributo 6740. Quando si compila la dichiarazione torna spesso lo stesso dubbio: quel valore va replicato anche nel prospetto "Aiuti di Stato" del quadro RS, precisamente al rigo RS401, e in caso affermativo con quale codice?

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Dichiarazioni, Modello Redditi SC.

Norme chiave
Legge 244/2007, art. 1, comma 53 · D.L. 1/2012, art. 61, comma 2.

Destinatari
Imprese di autotrasporto merci e intermediari che compilano il quadro RU per il credito accise.

Punto pratico
Riconcilia il credito riconosciuto dalle Dogane con utilizzi e residuo, riportalo nel quadro RU con codice 23 e usa il 6740 in F24. Per il credito ordinario accise lascia vuoto RS401, senza indicare il codice 999.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** L'omessa compilazione del Quadro RU per il tax credit cinema rischia di comportare la perdita definitiva del beneficio, difficilmente sanabile con dichiarazione integrativa.
- 💡 **Impatto operativo:** La Cassazione qualifica l'indicazione in dichiarazione come manifestazione negoziale di volontà irretrattabile, non emendabile come semplice errore materiale.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: il D.Lgs. 1/2024 non protegge i crediti costituenti aiuti di Stato o de minimis dalla decadenza per omessa indicazione nel Quadro RU.

All'interno del modello Redditi, il credito d'imposta legato alle accise sul gasolio consumato dagli autotrasportatori va esposto nel quadro RU, dove gli spetta il codice credito 23, che porta la denominazione "Caro petrolio". Si tratta dell'agevolazione ordinaria che le imprese del trasporto merci richiedono con cadenza trimestrale all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in relazione al carburante bruciato nell'esercizio dell'attività; una volta riconosciuto, l'importo si può portare in compensazione nel modello F24 usando il codice tributo 6740. Quando si compila la dichiarazione torna spesso lo stesso dubbio: quel valore va replicato anche nel prospetto "Aiuti di Stato" del quadro RS, precisamente al rigo RS401, e in caso affermativo con quale codice? Qui la risposta è no, perché per questo credito tutto l'obbligo dichiarativo si chiude dentro il quadro RU. Il rigo RS401 non si compila e non si riporta alcun codice aiuto, nemmeno quello residuale 999. C'è di più: sui consumi di gasolio a partire dal 2012 non scatta il tetto annuo che grava sulla compensazione dei crediti indicati nel quadro RU. Immutate, invece, le regole consuete in tema di documentazione e di scadenze della domanda trimestrale.

QUAL È IL CREDITO IN GIOCO

Si parla del beneficio noto come "caro petrolio": in sostanza una restituzione parziale dell'accisa che colpisce il gasolio per autotrazione, spettante alle imprese del trasporto merci sul carburante bruciato mentre operano. A curarne la gestione è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; verso di essa l'impresa inoltra ogni trimestre un'apposita dichiarazione. È poi l'ufficio ad attestare quanto spetta, somma che l'azienda potrà indifferentemente compensare oppure farsi liquidare in denaro.

Trimestre per trimestre è l'Agenzia delle Dogane a stabilire quanto vale l'agevolazione, con un importo che cambia ed è rapportato a mille litri di prodotto. Durante il 2026, dal 19 marzo 2026 la quota rimborsabile sul gasolio standard è calata parecchio, conseguenza del graduale avvicinamento fra l'accisa sulla benzina e quella sul gasolio: di qui l'esigenza, per le imprese, di consultare le tabelle diffuse dall'Agenzia relative al periodo in cui il carburante è stato consumato, evitando di trasferire in automatico la cifra del trimestre precedente. Tutto ciò, tuttavia, non tocca il modo in cui il credito va riportato in dichiarazione, che rimane quello illustrato qui sotto.

IN QUALE SEZIONE VA: QUADRO RU, CODICE CREDITO 23

Chi compila il modello Redditi società di capitali 2026 colloca l'agevolazione nel quadro RU, ossia quello riservato ai crediti d'imposta che nascono da benefici accordati alle imprese. Il riferimento da indicare è il codice credito 23, "Caro petrolio". All'interno del quadro si espongono la misura del credito riconosciuto, la quota già spesa in compensazione e l'eventuale avanzo da trascinare all'annualità seguente.

Attenzione a un punto: le somme di credito che vengono eventualmente girate ai soci o agli associati, come accade nelle società trasparenti, non vanno riportate nel quadro RU. Ciascuna di quelle frazioni segue infatti la situazione del socio a cui è imputata e non deve comparire una seconda volta nel quadro della società che l'ha assegnata.

LA COMPENSAZIONE: CODICE TRIBUTO 6740 E NESSUN TETTO ANNUO

Quando il credito si compensa attraverso il modello F24, il codice tributo da usare è il 6740, che identifica proprio il credito d'imposta collegato all'agevolazione sul gasolio per autotrazione consumato dagli autotrasportatori.

Sui limiti la normativa gioca a vantaggio del contribuente. Ai crediti maturati sui consumi di gasolio dal 2012 in avanti non si estende il vincolo dell'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, vale a dire il tetto annuo, attualmente di 250.000 euro, che frena la compensazione dei crediti d'imposta esposti nel quadro RU. Ne discende che il credito "caro petrolio" resta compensabile pure al di sopra di quel limite, seguendo la disciplina propria dell'agevolazione. Tale eccezione, portata dall'articolo 61, comma 2, del decreto legge n. 1 del 2012, spiega in parte perché questo credito venga trattato separatamente dagli altri incentivi rivolti alle imprese.

LE RAGIONI PER CUI RESTA FUORI DAL QUADRO RS

Il rigo RS401 fa parte del prospetto riservato agli aiuti di Stato e ha la funzione di riportare gli aiuti fiscali automatici o semiautomatici la cui iscrizione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato spetta all'Agenzia delle Entrate, che vi provvede attingendo ai dati della dichiarazione dei redditi. Secondo le istruzioni del modello, quel prospetto si compila unicamente quando ricorrono gli aiuti contrassegnati dai codici specifici elencati nell'apposita tabella.

Fra quelle agevolazioni non figura il credito ordinario sulle accise che spetta agli autotrasportatori. Averlo esposto nel quadro RU non fa quindi sorgere in automatico alcun obbligo di riempire il prospetto aiuti di Stato. Se l'iscrizione nel Registro nazionale è dovuta, passa per il canale dell'Agenzia delle Dogane che tratta la domanda trimestrale, e non dalla dichiarazione dei redditi.

Da escludere anche il ricorso al codice residuale 999. La sua funzione è coprire gli aiuti di Stato o gli aiuti "de minimis" a carattere fiscale, automatici o semiautomatici, che la tabella dei codici non nomina in modo esplicito. Poiché il credito sulle accise degli autotrasportatori non ricade in questo insieme, il rigo RS401 non ospita alcuna indicazione collegata a tale beneficio.

IL QUADRO D'INSIEME: TUTTO SI CHIUDE NEL QUADRO RU

Quando si tratta del credito ordinario sulle accise del gasolio degli autotrasportatori, l'obbligo dichiarativo si conclude nel quadro RU con il codice credito 23. Il rigo RS401 non va toccato e, di riflesso, nel quadro RS non compare alcun codice aiuto. Per la compensazione si adopera il codice tributo 6740 e non opera il tetto di 250.000 euro sui crediti maturati sui consumi dal 2012.

Nella pratica, all'impresa resta comunque richiesto di custodire i documenti che giustificano la domanda trimestrale inoltrata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di controllare che la cifra scritta nel quadro RU sia la stessa attestata dall'ufficio e di tenere d'occhio le tabelle degli importi rimborsabili, che nel 2026 sono cambiate mentre l'anno era in corso. Compilare correttamente il solo quadro RU, lasciando intatto il quadro RS, mette al riparo da segnalazioni contraddittorie nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

DOMANDE FREQUENTI

DOVE SI DICHIARA IL CREDITO ACCISE DEGLI AUTOTRASPORTATORI?

Il credito ordinario sulle accise del gasolio si indica nel quadro RU del modello Redditi con il codice credito 23, denominato «Caro petrolio». Vanno riconciliati l'importo riconosciuto dalle Dogane, la quota utilizzata in compensazione e l'eventuale residuo da riportare.

IL CREDITO ACCISE VA RIPORTATO ANCHE IN RS401 CON IL CODICE 999?

No. Il credito ordinario sulle accise degli autotrasportatori non va duplicato nel prospetto Aiuti di Stato del quadro RS. Per questo beneficio RS401 resta vuoto e non si usa neppure il codice residuale 999, perché l'obbligo dichiarativo si esaurisce nel quadro RU.

QUALE CODICE SI USA IN F24 E SI APPLICA IL LIMITE DI 250.000 EURO?

La compensazione del credito avviene nel modello F24 con il codice tributo 6740. Per i crediti maturati sui consumi di gasolio dal 2012 non opera il tetto annuo di

250.000 euro previsto per i crediti del quadro RU; restano gli obblighi propri dell'agevolazione.

CHECKLIST DI CONTROLLO: CREDITI D'IMPOSTA & QUADRO RU

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1 QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL CREDITO
Verificare nel decreto di concessione se l'agevolazione è censita nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) o soggetta a de minimis.

2 CONTROLLO ANNUALITÀ DI MATURAZIONE
Individuare con precisione il periodo d'imposta in cui il credito è sorto e maturato secondo le norme di settore.

3 COMPILAZIONE TEMPESTIVA QUADRO RU
Inserire il codice credito e gli importi spettanti nel modello Redditi ordinario entro il termine di presentazione.

4 GESTIONE OMISSIONI PREGRESSE
In caso di mancata esposizione, valutare tempestivamente la sussistenza di vizi essenziali di volontà ex art. 1427 c.c. o difese di merito tributario.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/credito-accise-autotrasportatori-quadro-ru-non-quadro-rs-redditi-2026/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

6 MIN LETTURA 12/11/2026

Certificazione Unica per i forfettari: l'esonero dal 2025

A partire dal periodo d'imposta 2024, ossia con le CU 2025, chi versa compensi a un soggetto in regime forfettario non è di norma tenuto né a consegnare né a inviare la Certificazione unica. All'origine di questo alleggerimento c'è il fatto che le informazioni transitano già dalla fatturazione elettronica; l'esonero, però, non abbraccia la totalità dei pagamenti. Con la risposta n. 132/2025 è stata ribadita la CU per i medici convenzionati SSN, poiché i loro compensi risultano da fogli di liquidazione che non passano dallo SdI. Continuano inoltre a essere dovute le CU per i dipendenti e i soggetti assimilati, per le indennità che l'esonero non contempla e per le somme pagate a chi il regime non lo applica.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Dichiarazioni.

Norme chiave
D.Lgs. 1/2024, art. 3 · D.P.R. 322/1998, art. 4, comma 6-septies · D.P.R. 600/1973, artt. 23 e 24 · Legge 190/2014, art. 1, comma 69 · Risposta Agenzia delle Entrate 132/2025 · Circolare Agenzia delle Entrate 8/E/2024.

Destinatari
Committenti che pagano professionisti forfettari, aziende sanitarie e forfettari con dipendenti o compensi a terzi.

Punto pratico
Acquisisci la dichiarazione sul regime del percettore e verifica natura del pagamento e fattura nello SdI prima di omettere la CU. Mantieni la certificazione per medici convenzionati e personale dipendente; se sei forfettario e paghi terzi senza ritenuta, prepara il quadro RS.

IN SINTESI I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI

- 📌 **Cosa cambia:** A partire dal periodo d'imposta 2024, ossia con le CU 2025, chi versa compensi a un soggetto in regime forfettario non è di norma tenuto né a consegnare né a inviare la Certificazione unica.
- 💡 **Impatto operativo:** All'origine di questo alleggerimento c'è il fatto che le informazioni transitano già dalla fatturazione elettronica; l'esonero, però, non abbraccia la totalità dei pagamenti.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Massima attenzione va prestata se, nel corso dell'anno, il percettore oltrepassa i 100.000 euro: la fuoriuscita scatta subito e i compensi erogati dopo quel momento seguono un trattamento diverso.

A partire dal periodo d'imposta 2024, ossia con le CU 2025, chi versa compensi a un soggetto in regime forfettario non è di norma tenuto né a consegnare né a inviare la Certificazione unica. All'origine di questo alleggerimento c'è il fatto che le informazioni transitano già dalla fatturazione elettronica; l'esonero, però, non abbraccia la totalità dei pagamenti. Con la risposta n. 132/2025 è stata ribadita la CU per i medici convenzionati SSN, poiché i loro compensi risultano da fogli di liquidazione che non passano dallo SdI. Continuano inoltre a essere dovute le CU per i dipendenti e i soggetti assimilati, per le indennità che l'esonero non contempla e per le somme pagate a chi il regime non lo applica. A beneficiare della semplificazione è il committente che salda il forfettario: resta invece fermo, in capo al forfettario che effettua pagamenti, l'onere di riportare nel quadro RS i percettori sui cui redditi non ha applicato la ritenuta.

DA QUANDO TROVA APPLICAZIONE

Con l'articolo 3 del D.Lgs. n. 1/2024 è stato aggiunto il comma 6-septies all'articolo 4 del D.P.R. n. 322/1998. La norma opera sui compensi erogati a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

In concreto, la ricaduta pratica si è manifestata solo con la Certificazione unica 2025, che riguarda i pagamenti effettuati nel 2024. Parlare di "esonero dal 2025", allora, ha senso se si guarda alla modulistica, ma dal punto di vista temporale resta una sintesi parziale.

GLI ADEMPIMENTI CHE DECADONO

Quando il compenso rientra nella previsione normativa, il committente è sollevato dal consegnare la CU al percettore, dal rispettarne la scadenza di consegna e dall'inoltrarla in via telematica all'Agenzia. Anche chi si trova nel regime fiscale di vantaggio gode dell'esonero.

Nulla cambia, invece, per l'eventuale fattura, per il pagamento o per la contabilità di chi commissiona la prestazione. Il costo va comunque provato e gestito con i consueti criteri di deducibilità.

LE RAGIONI DELL'ABOLIZIONE

Sia la relazione illustrativa sia la circolare n. 8/E del 2024 riconducono l'alleggerimento all'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2024.

Grazie allo SdI, gli importi dei compensi sono già presenti negli archivi del fisco.

Proprio questa ratio è servita poi a delimitare i casi esclusi: laddove il compenso, in modo legittimo, non passa dallo SdI, sopprimere anche la CU non è sempre una scelta corretta.

IL CASO PARTICOLARE DEI MEDICI CONVENZIONATI SSN

Per i medici di medicina generale, per quelli della continuità assistenziale e per i pediatri di libera scelta in convenzione, la prova del compenso è il foglio di liquidazione predisposto dall'azienda sanitaria, documento che sostituisce la fattura. Queste prestazioni, infatti, non danno luogo a fattura elettronica.

Da qui la conclusione della risposta n. 132/2025: il comma 6-septies non copre questa fattispecie e l'azienda sanitaria resta tenuta a rilasciare la CU. Sui compensi 2024 l'Agenzia ha richiesto il codice 25 al punto 6, con l'indicazione delle somme non assoggettate a ritenuta secondo quanto previsto dalle istruzioni.

I DIPENDENTI E GLI ASSIMILATI ASSUNTI DAL FORFETTARIO

Chi è in regime forfettario e assume personale conserva la veste di sostituto d'imposta per i redditi di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973. Ha quindi il compito di trattenere le ritenute, di procedere ai conguagli e di consegnare e inviare la CU.

Ciò che attiva l'esonero non è il profilo fiscale del datore di lavoro, bensì la circostanza che sia il percettore del compenso professionale a stare nel forfettario. La CU relativa alle retribuzioni, dunque, resta dovuta.

AL PAGAMENTO VA CONTROLLATO IL REGIME DEL PERCETTORE

È onere del committente farsi rilasciare una dichiarazione affidabile circa il regime adottato e tenere agli atti la fattura. Nel caso in cui il professionista abbia abbandonato il forfettario, sul pagamento possono tornare applicabili la ritenuta e la CU secondo le regole comuni.

Massima attenzione va prestata se, nel corso dell'anno, il percettore oltrepassa i 100.000 euro: la fuoriuscita scatta subito e i compensi erogati dopo quel momento seguono un trattamento diverso.

IL QUADRO RS RESTA UN ADEMPIMENTO A SÉ

Il forfettario che eroga compensi a soggetti terzi senza applicare la ritenuta, per effetto del comma 69, è comunque tenuto a riportare nella propria dichiarazione, negli specifici righi del quadro RS, il codice fiscale di chi ha ricevuto la somma e l'importo versato.

Nessuna CU elettronica del fornitore prende il posto di questo obbligo, che per di più non tocca il cliente il quale salda il forfettario. Sovrapporre i due ruoli finisce per far saltare un adempimento tuttora in vigore, oppure per riprodurne uno che è stato soppresso.

ULTERIORI IPOTESI PRIVE DI COPERTURA AUTOMATICA

Per l'indennità di maternità, per gli importi che non trovano riscontro in una fattura elettronica e per i pagamenti che non hanno natura di compenso professionale, il controllo va fatto sulle istruzioni di ciascun anno. Da un modello all'altro, infatti, i codici che escludono la CU possono variare.

Regole autonome valgono pure per i compensi sportivi, per i premi, per i diritti d'autore e per le prestazioni occasionali. Il solo fatto che il percettore disponga anche di una partita IVA in regime forfettario non è sufficiente: la somma deve confluire nel reddito agevolato.

PROMEMORIA PER IL COMMITTENTE

1. stabilire di che tipo di pagamento si tratta;
2. farsi consegnare la dichiarazione sul regime del percettore;
3. accertare la presenza di una fattura elettronica nello SdI;
4. esaminare le eccezioni e le istruzioni CU dell'annualità;
5. astenersi dall'emettere la CU per i compensi ordinari che l'esonero contempla;
6. rilasciare la CU per i medici convenzionati e per gli altri casi non coperti;
7. tenere traccia documentale della scelta compiuta.

FONTI NORMATIVE E DI PRASSI

- D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, articolo 3.
- D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, articolo 4, comma 6-septies.
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 8/E dell'11 aprile 2024.
- Agenzia delle Entrate, risposta n. 132 del 13 maggio 2025.
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 69.

Avvertenza redazionale: testo aggiornato al 25 agosto 2026. Prima di rinunciare alla CU occorre accertare che quel compenso ricada davvero nell'ipotesi di esonero.

DOMANDE FREQUENTI

DA QUALI PAGAMENTI PARTE L'ESONERO DALLA CU PER I FORFETTARI?

L'esonero riguarda i compensi erogati dal periodo d'imposta 2024 e si è manifestato nella modulistica con la CU 2025. Per i compensi che rientrano nella previsione, il

committente non deve né consegnare la certificazione al percettore né trasmetterla telematicamente all'Agenzia.

LA CU RESTA OBBLIGATORIA PER I MEDICI CONVENZIONATI CON IL SSN?

Sì. Per i medici convenzionati i compensi sono documentati da fogli di liquidazione che non transitano nello SdI. La risposta 132/2025 mantiene quindi l'obbligo dell'azienda sanitaria di rilasciare la CU, nonostante il medico applichi il regime forfettario.

L'ESONERO DALLA CU ELIMINA ANCHE IL QUADRO RS DEL FORFETTARIO?

No. Il forfettario che paga compensi a terzi senza applicare la ritenuta deve continuare a indicare i percettori e gli importi negli specifici righi del quadro RS. È un obbligo distinto dall'esonero del committente che versa un compenso professionale a un forfettario.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/58-certificazione-unica-per-i-forfettari-lesonero-dal-2025/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

7 MIN LETTURA 12/11/2026

Regime forfettario e attività sanitarie: il divieto di fattura elettronica

Quando una prestazione sanitaria viene resa a una persona fisica che agisce da consumatore finale, chi la esegue non può far passare la fattura dallo SdI: la regola vale anche per chi sta nel forfettario e anche quando il paziente rifiuta che i dati confluiscano nella precompilata. Il divieto ha assunto carattere stabile il 13 giugno 2025, grazie al D.Lgs. n. 81/2025. Resta ammessa sia la fattura su carta sia quella in PDF, a condizione che il canale di trasmissione non sia lo SdI. Le cose cambiano con aziende, enti e strutture: laddove il committente effettivo non coincida con il paziente, l'obbligo di fatturazione elettronica riprende come di norma.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Fattura elettronica.

Norme chiave
D.Lgs. 81/2025, artt. 2 e 5 · D.L. 119/2018, art. 10-bis · D.L. 135/2018, art. 9-bis, comma 2 · D.Lgs. 175/2014, art. 3 · Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 511/2018.

Destinatari
Medici, odontoiatri, altri professionisti sanitari e strutture che fatturano a pazienti privati o a committenti professionali.

Punto pratico
Prima di emettere il documento identifica natura sanitaria e committente: per il paziente consumatore usa carta o PDF fuori dallo SdI. Verifica separatamente obbligo e termine di invio al Sistema TS, opposizione del paziente e bollo analogico.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Quando una prestazione sanitaria viene resa a una persona fisica che agisce da consumatore finale, chi la esegue non può far passare la fattura dallo SdI: la regola vale anche per chi sta nel forfettario e anche quando il paziente rifiuta che i dati confluiscano nella precompilata.
- 💡 **Impatto operativo:** Resta ammessa sia la fattura su carta sia quella in PDF, a condizione che il canale di trasmissione non sia lo SdI.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione poi a opposizione, scadenze di invio, imposta di bollo e descrizione accurata della prestazione.

Quando una prestazione sanitaria viene resa a una persona fisica che agisce da consumatore finale, chi la esegue non può far passare la fattura dallo SdI: la regola vale anche per chi sta nel forfettario e anche quando il paziente rifiuta che i dati confluiscano nella precompilata. Il divieto ha assunto carattere stabile il 13 giugno 2025, grazie al D.Lgs. n. 81/2025. Resta ammessa sia la fattura su carta sia quella in PDF, a condizione che il canale di trasmissione non sia lo SdI. Le cose cambiano con aziende, enti e strutture: laddove il committente effettivo non coincida con il paziente, l'obbligo di fatturazione elettronica riprende come di norma. Costituisce invece un adempimento a sé la comunicazione al Sistema tessera sanitaria, che tocca solo chi rientra nella platea dedicata. Attenzione poi a opposizione, scadenze di invio, imposta di bollo e descrizione accurata della prestazione.

DAL 13 GIUGNO 2025 IL DIVIETO È A REGIME

Fino a poco tempo fa il blocco della e-fattura in ambito sanitario veniva rinnovato di scadenza in scadenza. Con l'articolo 2 del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 sono spariti i limiti di tempo contenuti nell'articolo 10-bis del D.L. n. 119/2018, e la regola è così diventata definitiva.

Non c'è margine di scelta. Sulle operazioni interessate il documento va tenuto fuori dal Sistema di Interscambio, così da proteggere le informazioni sulla salute.

LE OPERAZIONI CHE RIENTRANO NEL DIVIETO

Servono due condizioni contemporanee: che la prestazione o la cessione abbia carattere sanitario e che il destinatario sia una persona fisica nella veste di consumatore finale. Il divieto vincola chi è obbligato alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria; inoltre, alla luce delle norme di contorno e delle precisazioni del Garante, si estende anche agli operatori sanitari estranei a quell'invio quando fatturano prestazioni sanitarie a privati.

Né la veste giuridica né il regime fiscale spostano la tutela. A parità di prestazione, il professionista in regime ordinario e quello forfettario sottostanno al medesimo divieto.

L'OPPOSIZIONE DEL PAZIENTE NON APRE LA STRADA ALLO SDI

Se il cittadino nega il consenso all'impiego della spesa nella dichiarazione precompilata, l'effetto ricade sul flusso diretto al Sistema tessera sanitaria; la fattura, però, non diventa per questo un ordinario documento elettronico.

Agenzia e Garante hanno messo nero su bianco che, anche con l'opposizione, il divieto di passaggio dallo SdI resta. Il professionista rilascia quindi il documento al di fuori dello SdI e tratta l'opposizione seguendo l'iter stabilito.

LE MODALITÀ DI EMISSIONE

Si può recapitare la fattura in formato cartaceo oppure produrla in PDF e trasmetterla attraverso vie che non siano lo SdI. Al suo interno vanno riportati i dati fiscali richiesti, una descrizione che basti a inquadrare la prestazione e le diciture tipiche del forfettario.

Oltre i 77,47 euro, e in assenza di IVA sull'operazione, di regola scatta l'imposta di bollo pari a 2 euro, fatte salve esenzioni particolari. Sui documenti che non passano dallo SdI il bollo si versa con le regole valide per la fattura analogica, senza fare affidamento sul conteggio in automatico dell'Agenzia.

I CASI IN CUI LA E-FATTURA RESTA OBBLIGATORIA

Quando l'attività consiste in una consulenza priva di contenuto sanitario, oppure quando la fattura è intestata a un'impresa che rappresenta il committente vero, il divieto può venire meno. In simili ipotesi il forfettario segue la regola comune della fatturazione elettronica.

Il solo fatto che un paziente sia toccato in via indiretta dalla prestazione non chiude in ogni caso la porta allo SdI: occorre pesare natura dell'operazione, destinatario e vincolo contrattuale. Nel documento B2B vanno tenuti fuori i dati sanitari del paziente che non risultino indispensabili.

SISTEMA TESSERA SANITARIA: UN OBBLIGO SEPARATO

Chi è indicato dal D.Lgs. n. 175/2014 e dai decreti che l'hanno seguito invia al Sistema TS le informazioni sulle spese sanitarie, rispettando scadenze e specifiche tecniche in vigore. Ne fanno parte medici, odontoiatri, farmacie, strutture e molte altre professioni sanitarie, con una verifica però da condurre albo per albo e attività per attività.

Sarebbe sbagliato dire che chiunque sia soggetto al divieto SdI debba di conseguenza comunicare al Sistema TS. L'area coperta dal divieto è più estesa di quella dell'obbligo di comunicazione.

LE SCADENZE DI TRASMISSIONE AL SISTEMA TS

Anche la cadenza è stata toccata dal D.Lgs. n. 81/2025, che ha mandato in soffitta l'invio ogni sei mesi e ha rimesso a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la fissazione del termine annuale. Le date, di conseguenza, vanno verificate anno per anno.

Trasmettere i dati "contestualmente" all'emissione della fattura, come prevedeva la versione iniziale della norma, non vale come principio generale. Bisogna attenersi al calendario ufficiale e sistemare gli errori entro le finestre ammesse.

CONTENUTO DEL DOCUMENTO E RISERVATEZZA

Il documento deve rendere possibile la detrazione, dove spetta, senza per questo spingersi troppo in là sui dettagli clinici. Testi eccessivamente minuziosi, diagnosi e dati sensibili non indispensabili fanno salire il rischio sul fronte privacy.

Archiviazione, invio per posta elettronica e accessi ai software gestionali vanno accompagnati da misure di sicurezza appropriate. Scegliere il PDF non svuota il documento dei dati personali e non solleva dagli adempimenti del GDPR.

ALCUNI CASI PRATICI

- il fisioterapista che segue un paziente privato: fattura al di fuori dello SdI e comunicazione al TS se rientra nella platea;
- lo psicologo davanti a un paziente che si oppone: documento fuori dallo SdI e trattamento dell'opposizione;
- il medico che fornisce consulenza organizzativa a una società: di norma e-fattura B2B;
- l'operatore sanitario che fattura a una struttura in quanto committente effettivo: controllo B2B e nessun dato clinico di troppo;
- il medico convenzionato con il SSN con foglio di liquidazione: regime speciale, senza emissione di fattura in proprio.

PUNTI DA VERIFICARE

1. stabilire se la prestazione è sanitaria oppure no;
2. riconoscere chi è il committente effettivo;
3. tenere lo SdI fuori dai rapporti con il consumatore finale;
4. accertare se si rientra nella platea del Sistema TS;
5. curare opposizione e riservatezza;
6. versare il bollo nel modo giusto;
7. rivedere anno per anno le scadenze di invio.

NORME E PRASSI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, articoli 2 e 5.
- D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, articolo 10-bis.
- D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, articolo 9-bis, comma 2.
- D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, articolo 3.
- Agenzia delle Entrate, FAQ del 19 luglio 2019 in materia di prestazioni sanitarie.
- Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 511 del 20 dicembre 2018.

Avvertenza della redazione: testo aggiornato al 25 agosto 2026. La platea e le scadenze del Sistema TS vanno controllate in base alla professione e all'anno.

DOMANDE FREQUENTI

UN SANITARIO FORFETTARIO PUÒ INVIARE ALLO SDI LA FATTURA A UN PAZIENTE PRIVATO?

No. Quando la prestazione ha natura sanitaria e il destinatario agisce da consumatore finale, la fattura deve restare fuori dallo SdI. Il divieto vale anche per il forfettario; il documento può essere emesso su carta oppure in PDF attraverso un canale diverso dallo SdI.

L'OPPOSIZIONE DEL PAZIENTE ALLA PRECOMPILATA CONSENTE LA FATTURA ELETTRONICA?

No. L'opposizione incide sul trattamento dei dati destinati al Sistema tessera sanitaria, ma non elimina il divieto di trasmettere la fattura sanitaria allo SdI. Il professionista deve rilasciare il documento fuori dal sistema e gestire separatamente l'opposizione secondo l'iter previsto.

CHI NON USA LO SDI DEVE SEMPRE INVIARE I DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA?

No. Il divieto di fatturazione sanitaria tramite SdI ha un perimetro più ampio dell'obbligo di comunicazione al Sistema TS. L'appartenenza alla platea va verificata in base alla professione e all'attività; anche il calendario di trasmissione deve essere controllato per l'anno interessato.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/regime-forfettario-e-attivita-sanitarie-il-divieto-di-fattura-elettronica/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

LAVORO & PROFESSIONI

7 MIN LETTURA 11/11/2026

Adempimenti dopo il superamento dei 100.000 euro nel forfettario

Quando si oltrepassa quota 100.000 euro, il problema non si esaurisce nell'applicare l'IVA alle fatture emesse da lì in avanti. Sul fronte del reddito il regime forfettario decade con effetto su tutto l'anno, e ricavi, compensi e costi vanno rideterminati in modo analitico a partire dal 1° gennaio. Per l'IVA il discorso cambia: l'imposta si applica dall'operazione che fa scattare il tetto, fattura-soglia inclusa per l'intero importo, e se quel documento era già uscito senza imposta occorre una nota di variazione. A partire da quel punto entrano in gioco registri, liquidazioni periodiche, dichiarazione annuale e, dove se ne verificano i presupposti, gli obblighi del sostituto d'imposta.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Regime forfetario.

Norme chiave
L. 190/2014, art. 1, comma 71 · D.P.R. 633/1972, artt. 6, 19-bis2 e 26 · D.P.R. 600/1973 · Circolare Agenzia delle Entrate 32/E/2023.

Destinatari
Imprese individuali e professionisti forfettari che superano 100.000 euro di incassi durante l'anno e loro consulenti.

Punto pratico
Riconcilia incassi e fatture per individuare l'operazione che supera 100.000 euro; applica l'IVA sull'intero importo, con nota in aumento se necessario, e avvia subito registri e liquidazioni. Ricostruisci separatamente reddito e costi dal 1° gennaio.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Quando si oltrepassa quota 100.000 euro, il problema non si esaurisce nell'applicare l'IVA alle fatture emesse da lì in avanti. Sul fronte del reddito il regime forfettario decade con effetto su tutto l'anno, e ricavi, compensi e costi vanno rideterminati in modo analitico a partire dal 1° gennaio.
- 💡 **Impatto operativo:** Sul fronte del reddito il regime forfettario decade con effetto su tutto l'anno, e ricavi, compensi e costi vanno rideterminati in modo analitico a partire dal 1° gennaio.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione a non sovrapporre questo aspetto alle imposte dirette: pure i ricavi e i compensi del periodo precedente concorrono al calcolo analitico del reddito dell'anno intero.

Quando si oltrepassa quota 100.000 euro, il problema non si esaurisce nell'applicare l'IVA alle fatture emesse da lì in avanti. Sul fronte del reddito il regime forfettario decade con effetto su tutto l'anno, e ricavi, compensi e costi vanno rideterminati in modo analitico a partire dal 1° gennaio. Per l'IVA il discorso cambia: l'imposta si applica dall'operazione che fa scattare il tetto, fattura-soglia inclusa per l'intero importo, e se quel documento era già uscito senza imposta occorre una nota di variazione. A partire da quel punto entrano in gioco registri, liquidazioni periodiche, dichiarazione annuale e, dove se ne verificano i presupposti, gli obblighi del sostituto d'imposta. Si aggiunge il calcolo della rettifica della detrazione su merci, servizi ancora inutilizzati e beni ammortizzabili. Muoversi subito è indispensabile: rinviare tutto alla dichiarazione dei redditi espone a fatture irregolari, versamenti IVA in ritardo, acconti sbagliati e una contabilità che diventa poi impossibile da ricomporre.

INDIVIDUARE E ISOLARE L'OPERAZIONE-SOGLIA

Si parte da un lavoro sui documenti: vanno stabiliti la data, il cliente, l'importo e il tipo dell'incasso che ha spinto il totale sopra i 100.000 euro. Occorre far quadrare tra loro banca, cassa, piattaforme di pagamento e fatture.

L'imposta non colpisce solo la quota che va oltre la soglia: è l'operazione per intero, quella che provoca lo sforamento, a rientrare nel regime IVA ordinario, con la sua aliquota, la sua territorialità e il suo momento di effettuazione.

QUANDO LA FATTURA È GIÀ STATA EMESSA SENZA IMPOSTA

Se il documento collegato all'incasso-soglia è uscito in un momento in cui il contribuente era ancora nel forfettario, per addebitare l'IVA serve una nota di variazione in aumento, secondo l'articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972.

Quella nota copre tutto l'imponibile dell'operazione. Se poi il professionista o l'impresa possa recuperare la somma dal cliente dipende dal contratto: quando il corrispettivo è stato fissato come onnicomprensivo, l'IVA rischia di restare un costo del fornitore.

OPERAZIONI GIÀ ESEGUITE MA PRIVE DI FATTURA

Secondo la circolare n. 32/E del 2023, rientrano nell'IVA non solo le operazioni successive allo sforamento, ma anche quelle già compiute e non ancora fatturate quando il tetto viene raggiunto. Va perciò messo insieme un

elenco di lavori consegnati, servizi portati a termine, acconti incassati e beni ceduti.

Fermarsi alle fatture non è sufficiente: il momento di effettuazione fissato dall'articolo 6 del decreto IVA varia a seconda che si tratti di beni o di servizi e può collocarsi prima o dopo l'emissione del documento.

NESSUNA RIFATTURAZIONE PER LE OPERAZIONI PRECEDENTI

Ciò che è stato effettuato e già documentato prima dell'operazione che fa scattare il tetto rimane di norma fuori dall'IVA. Non si tratta di emettere una nota in aumento su ogni fattura a ritroso fino a inizio anno.

Attenzione a non sovrapporre questo aspetto alle imposte dirette: pure i ricavi e i compensi del periodo precedente concorrono al calcolo analitico del reddito dell'anno intero. Il nodo sta proprio nel tenere distinta la decorrenza IVA da quella reddituale.

REGISTRAZIONI E LIQUIDAZIONI DELL'IMPOSTA

A decorrere dall'operazione-soglia scatta l'obbligo di annotare i documenti attivi e passivi, di calcolare l'imposta ogni mese o ogni trimestre quando le condizioni lo consentono, di eseguire i versamenti e di inviare le comunicazioni delle liquidazioni periodiche.

A questo si aggiunge la dichiarazione IVA annuale per l'anno in cui è avvenuto lo sforamento. Cadenza e prima liquidazione si fissano sulla data effettiva di decadenza, senza trascinare dentro in automatico operazioni che, ai fini IVA, sono legittimamente rimaste nel forfettario.

LA RETTIFICA DELLA DETRAZIONE SUGLI ACQUISTI

Con il cambio di regime si apre una rettifica a favore del contribuente per i beni e i servizi non ancora ceduti o impiegati e per i beni ammortizzabili che si trovano ancora dentro il periodo di sorveglianza previsto dall'articolo 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972.

Si pensi alle merci giacenti in magazzino, ai servizi ancora da usare e alle quote residue di IVA sui cespiti. Non si recupera invece, tutta insieme, l'IVA pagata durante il periodo forfettario. Alla data del passaggio vanno pronti l'inventario e i documenti d'acquisto.

RIDETERMINARE IL REDDITO ORDINARIO A PARTIRE DAL 1° GENNAIO

Sia le imprese sia i professionisti devono rifare i conti dell'anno per intero con le regole ordinarie del caso: componenti positivi, costi inerenti, beni strumentali, ammortamenti, rimanenze e contributi. Nemmeno per la frazione anteriore allo sforamento si usa il coefficiente di redditività.

Nel rifare i conti vanno seguite le regole proprie del reddito d'impresa e quelle, diverse, del lavoro autonomo. Una spesa sostenuta prima della decadenza può contare ai fini del reddito ordinario se ha tutti i requisiti, pur restando indetraibile l'IVA che la accompagna.

IL RUOLO DI SOSTITUTO D'IMPOSTA E LE RITENUTE

Chi perde il regime durante l'anno diventa sostituto d'imposta per i pagamenti effettuati dopo la decadenza sui quali la legge prevede una ritenuta. Quella ritenuta va poi versata, certificata e dichiarata.

Le ritenute non applicate su somme pagate quando valeva ancora l'esonero forfettario non vanno recuperate a posteriori. Pure in questo caso conta la data del pagamento.

FATTURE IN ENTRATA E RITENUTE A PROPRIO CARICO

Va dato avviso del cambio di regime ai clienti che sono sostituti d'imposta, così che trattengano la ritenuta, dove dovuta, sui compensi professionali corrisposti dopo la decadenza. Sui documenti già emessi può servire una nota o una comunicazione allineata.

Se una fattura elettronica reca ancora la dicitura del forfettario, la norma opera lo stesso. Quel documento va sistemato e la contabilità deve rispecchiare il regime realmente applicabile.

ACCONTI D'IMPOSTA E PROFILO PREVIDENZIALE

Per l'anno dello sforamento l'imposta sostitutiva può venire meno, mentre si rendono dovute IRPEF, addizionali e, se del caso, altre imposte secondo le regole ordinarie. Gli acconti già pagati vanno rifatti nei calcoli e scomputati come si deve.

Quando artigiani e commercianti fruivano dello sconto contributivo forfettario del 35%, il venir meno del regime fiscale si riflette anche su quell'agevolazione previdenziale. Il quadro RR e il calcolo dei contributi INPS vanno controllati a parte.

L'ORDINE DELLE OPERAZIONI

1. attestare il totale raggiunto e l'operazione-soglia;
2. emettere la fattura con IVA oppure la nota di variazione;
3. fare l'inventario delle operazioni compiute e non fatturate;
4. avviare registri, liquidazioni e comunicazioni IVA;
5. predisporre l'inventario utile alla rettifica della detrazione;
6. rifare costi e componenti di reddito a partire dal 1° gennaio;

7. avvisare clienti, fornitori e consulenti riguardo alle ritenute;
8. rifare i calcoli di imposte, acconti e contributi.

FONTI NORMATIVE E DI PRASSI

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 71.
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 6, 19-bis2 e 26.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, quanto agli obblighi del sostituto d'imposta.

Nota editoriale: contenuto aggiornato al 25 agosto 2026. Come muoversi in concreto cambia a seconda del tipo di operazioni e del giorno in cui la soglia viene oltrepassata.

DOMANDE FREQUENTI

DEVO AGGIUNGERE L'IVA A TUTTE LE FATTURE DA INIZIO ANNO?

No. Le operazioni già effettuate e documentate prima di quella che determina il superamento restano di norma fuori dall'IVA. L'imposta parte dall'operazione decisiva. Per le imposte dirette, invece, anche ricavi e compensi anteriori concorrono al reddito ordinario dell'intero anno.

COME CORREGGO LA FATTURA CHE HA FATTO SUPERARE IL LIMITE?

Se la fattura collegata all'incasso decisivo è stata emessa senza IVA, occorre una nota di variazione in aumento sull'intero imponibile dell'operazione. La possibilità di recuperare l'imposta dal cliente dipende dal contratto: con un prezzo onnicomprensivo può restare un costo del fornitore.

POSSO RECUPERARE TUTTA L'IVA PAGATA QUANDO ERO FORFETTARIO?

No. La rettifica riguarda beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati e beni ammortizzabili ancora nel periodo di sorveglianza. Alla data del passaggio servono inventario e documenti d'acquisto. L'IVA sostenuta durante il forfettario non diventa detraibile tutta insieme per il solo cambio di regime.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/uscita-immediata-dal-forfettario-adempimenti-oltre-100000-euro/ →

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?
Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.
RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →

LAVORO & PROFESSIONI

8 MIN LETTURA 13/11/2026

Forfetari e quadro RS 2026: i costi non deducibili che il Fisco controlla

Chi applica il regime forfetario non abbatte l'imponibile con le spese che sostiene: il loro peso è già incorporato nel coefficiente di redditività fissato per ogni tipo di attività. Fanno storia a sé soltanto i contributi previdenziali obbligatori pagati durante l'anno, che restano scomputabili prima del calcolo dell'imposta sostitutiva. Nonostante ciò, i costi non escono di scena in dichiarazione: trovano posto nel quadro RS del modello Redditi PF. Si tratta di numeri che non spostano di un euro l'imposta, ma tratteggiano il profilo dell'attività e vanno a nutrire l'analisi del rischio fiscale condotta dall'amministrazione.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Regime forfetario.

Norme chiave
Legge 190/2014, art. 1, comma 73 · D.L. 34/2019, art. 6-bis · D.Lgs. 471/1997, art. 8, comma 1 · Circolare Agenzia delle Entrate 10/E/2016 · Circolare Agenzia delle Entrate 24/E/2016.

Destinatari
Imprese individuali e professionisti forfetari e intermediari che compilano il quadro RS di Redditi PF 2026.

Punto pratico
Raccogli i documenti ricevuti nell'anno e riconcilia i costi con i righi RS pertinenti alla tua attività, applicando il 50% agli usi promiscui e includendo l'IVA indetraibile. Se il quadro è incompleto, predisponi l'integrativa e valuta il ravvedimento.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Chi applica il regime forfetario non abbatte l'imponibile con le spese che sostiene: il loro peso è già incorporato nel coefficiente di redditività fissato per ogni tipo di attività.
- 💡 **Impatto operativo:** Fanno storia a sé soltanto i contributi previdenziali obbligatori pagati durante l'anno, che restano scomputabili prima del calcolo dell'imposta sostitutiva.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Si tratta di numeri che non spostano di un euro l'imposta, ma tratteggiano il profilo dell'attività e vanno a nutrire l'analisi del rischio fiscale condotta dall'amministrazione.

Chi applica il regime forfetario non abbatte l'imponibile con le spese che sostiene: il loro peso è già incorporato nel coefficiente di redditività fissato per ogni tipo di attività. Fanno storia a sé soltanto i contributi previdenziali obbligatori pagati durante l'anno, che restano scomputabili prima del calcolo dell'imposta sostitutiva. Nonostante ciò, i costi non escono di scena in dichiarazione: trovano posto nel quadro RS del modello Redditi PF. Si tratta di numeri che non spostano di un euro l'imposta, ma tratteggiano il profilo dell'attività e vanno a nutrire l'analisi del rischio fiscale condotta dall'amministrazione. Se il prospetto viene ignorato o riempito con leggerezza, non scatta in automatico l'attribuzione di un reddito più alto; possono però nascere incongruenze che richiamano l'attenzione dell'ufficio, in particolare quando la mancanza di acquisti contrasta con il tipo di attività dichiarata. La fonte dell'obbligo è l'art. 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, e ciò che va comunicato si ferma ai dati che il Fisco non ricava per altre strade. Nelle righe che seguono si vedrà quali campi compilare, con quale criterio quantificare i costi, a quale sanzione si va incontro omettendoli e perché la tenuta economica dei conti pesa come parametro di controllo perfino in un regime pensato per alleggerire gli adempimenti.

PERCHÉ LA DICHIARAZIONE CONTINUA A CHIEDERE I COSTI PUR NON INCIDENDO SULL'IMPOSTA

Per arrivare al reddito, il forfetario moltiplica ricavi o compensi incassati per un coefficiente di redditività che la legge collega al codice ATECO dell'attività. L'imposta sostitutiva si ottiene poi da quel reddito, una volta sottratti i soli contributi previdenziali obbligatori. Le spese realmente pagate, dall'affitto dei locali alle materie prime, non trovano spazio in questo conteggio: la presunzione è che il coefficiente le abbia già assorbite in via forfetaria.

Da qui non discende però la libertà di dimenticarsene. Secondo l'art. 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, i contribuenti in regime forfetario restano fuori dagli indici sintetici di affidabilità fiscale ma devono lo stesso comunicare dati puntuali sull'attività esercitata. A restringere il campo è poi intervenuto l'art. 6-bis del decreto-legge n. 34 del 2019: si dichiara unicamente ciò che l'Agenzia delle Entrate non custodisce già nei propri archivi e che nessun altro soggetto le trasmetterà prima della scadenza dichiarativa. Al quadro RS rimane così un ruolo di sola conoscenza, calibrato sulle informazioni che per altri canali l'amministrazione non raccoglie.

QUALI RIGHI VANNO RIEMPITI NEL MODELLO REDDITI PF 2026

Conviene separare i dati chiesti al forfetario a seconda dello scopo che assolvono e del tipo di attività. Nei righi da RS371 a RS373 vanno le somme erogate a terzi sulle quali, per effetto del regime, non è stata trattenuta la ritenuta alla fonte. Che questa indicazione sia dovuta non dipende dalla ragione della mancata ritenuta: resta obbligatoria anche se chi incassa il pagamento applica a sua volta il forfetario.

Nel caso di un'attività d'impresa, il rigo RS375 vuole sapere quanti mezzi di trasporto o veicoli, a qualunque titolo posseduti o detenuti per l'attività, risultano in carico alla fine del periodo d'imposta. Il rigo RS376 riunisce la spesa per materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, con dentro gli oneri accessori di diretta imputazione, le lavorazioni affidate a terzi e i servizi legati a doppio filo alla produzione dei ricavi. Verso il rigo RS377 confluisce quanto pagato per l'uso di beni altrui: canoni di locazione, di leasing e di noleggio, affitto d'azienda, royalties. Al rigo RS378 spettano invece gli acquisti di carburante per autotrazione.

Chi svolge arti e professioni si rivolge al rigo RS381: qui vanno le uscite dell'anno per servizi telefonici e accessori, per l'energia elettrica consumata e per carburanti, lubrificanti e prodotti simili impiegati nella trazione degli autoveicoli. Quando non ci sono state spese inquadrabili nelle categorie previste, i righi corrispondenti restano in bianco; non c'è alcuna casella da spuntare per attestare che i costi mancano.

CON QUALE CRITERIO SI QUANTIFICANO COSTI E COMPENSI

Per riempire bene il prospetto tornano utili alcune indicazioni operative. Con la circolare n. 10/E del 2016 l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che un costo va riportato nel momento in cui al contribuente arriva il relativo documento fiscale. La successiva circolare n. 24/E, dello stesso anno, ha aggiunto che beni e servizi a uso promiscuo, cioè in parte per l'attività e in parte per la sfera privata, entrano nel prospetto al 50%. Costi e consumi si espongono al lordo dell'IVA indetraibile, dato che il forfetario non porta in detrazione l'imposta pagata sugli acquisti.

Nei righi da RS371 a RS373 la somma erogata si scrive togliendo l'IVA e il contributo integrativo destinato alle casse professionali, che reddito non è. Resta dentro, al contrario, l'eventuale rivalsa del 4% verso la gestione separata INPS, perché fa corpo unico con il compenso concordato.

COSA SI RISCHIA SE IL QUADRO VIENE OMESSO

Per il forfetario che sbaglia o tralascia il quadro RS non è prevista una sanzione ad hoc. Mancando una norma su misura, subentra la disciplina generale dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997: chi non indica, o indica male, gli elementi utili ai controlli va incontro a una sanzione compresa fra 250 e 2.000 euro. Si può rimediare con una dichiarazione integrativa e, se le condizioni ci sono, con il ravvedimento operoso, che abbatte la sanzione tanto più quanto prima si corregge.

QUANDO I COSTI A ZERO DIVENTANO UN CAMPANELLO PER IL FISCO

Il punto più scivoloso si presenta quando il tipo di attività dichiarata mal si concilia con la totale mancanza di acquisti. Il dato assente conta soprattutto se va in rotta di collisione con documenti che l'amministrazione ha già in mano. Pensiamo all'avvocato forfetario con fatture di telefonia ed energia elettrica intestate allo studio che però lascia a zero il consumo nel rigo RS381, o all'elettricista che nel rigo RS376 non riporta gli acquisti, pur documentati, di cavi, componenti e materiale usato nei lavori. Uno scarto del genere può indirizzare l'analisi del rischio, senza però provare di per sé che ci siano acquisti in nero o ricavi tenuti nascosti.

La regola non cambia nemmeno quando si arriva all'accertamento. Il Fisco non può ricostruire il reddito in via presuntiva appoggiandosi solo al fatto che in dichiarazione i costi non compaiono: occorrono altri indizi con i caratteri che la legge pretende. L'ufficio è tenuto a guardare a com'è fatta davvero l'attività, all'uso di beni personali già nella disponibilità del contribuente, alle strutture fornite dal committente, ai rimborsi incassati e alle spese sostenute da terzi. Chi fa consulenza da remoto con strumenti propri non sta sullo stesso piano di un'azienda manifatturiera: non esiste un'unica sagoma di normalità economica valida per chiunque.

IL PARADOSSO DEL REGIME E LA CONDOTTA PIÙ PRUDENTE

Nel quadro RS affiora una contraddizione solo di facciata del forfetario. Pur sollevato dall'obbligo di tenere le scritture contabili, il contribuente deve comunque archiviare i documenti e rimettere insieme dati precisi sull'attività. Quei dati lasciano intatto il reddito, che si ottiene con il coefficiente di redditività, ma alimentano finalità di conoscenza, di statistica e di controllo. Detto altrimenti, la semplificazione non cancella l'adempimento: sposta il carico dalla contabilità alla raccolta mirata delle informazioni.

Sul piano pratico se ne ricava che al quadro RS va dedicata la stessa cura riservata alle sezioni della dichiarazione da cui dipende l'imposta. Vuol dire tenere in ordine le fatture d'acquisto ricevute nell'anno, riempire i righi giusti con

cifre in linea con il tipo di attività e, dove certi costi davvero non ci sono e la cosa si spiega, saper indicare il perché: per esempio l'impiego di beni personali o l'attività prestata per intero nella sede del committente. Se invece i costi restano muti e nessun motivo è documentabile, le domande comincia a farle il controllo.

DOMANDE FREQUENTI

PERCHÉ UN FORFETARIO DEVE INDICARE I COSTI NEL QUADRO RS?

I costi comunicati nel quadro RS hanno una funzione informativa e alimentano l'analisi del rischio fiscale. Non riducono l'imponibile, già determinato con il coefficiente di redditività. L'obbligo riguarda i dati che l'amministrazione non possiede già e che non riceverà da altri soggetti.

COME VANNO INDICATI I COSTI DEI BENI A USO PROMISCUO?

I beni e i servizi utilizzati sia per l'attività sia per esigenze personali entrano nel prospetto al 50%. I costi e i consumi vanno esposti al lordo dell'IVA indetraibile, poiché il contribuente forfetario non detrae l'imposta sugli acquisti.

COME SI PUÒ CORREGGERE UN QUADRO RS OMESSO O INCOMPLETO?

È possibile presentare una dichiarazione integrativa e valutare il ravvedimento operoso quando ne ricorrono le condizioni. Per l'omissione o l'indicazione errata di elementi utili ai controlli, il testo richiama la sanzione generale compresa tra 250 e 2.000 euro.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/forfetari-e-quadro-rs-2026-costi-obblighi-informativi/ →

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?
Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.
RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →

FISCO & AGGIORNAMENTI

19 MIN LETTURA 13/11/2026

Enti e società non residenti: come funziona la tassazione in Italia

Come si tassano in Italia le società estere: residenza fiscale, stabile organizzazione, rendiconto 2026 e rischi di stabile organizzazione occulta. Quando una società o un ente ha sede all'estero ma svolge attività, incassa redditi o possiede beni in Italia, il fisco italiano deve prima di tutto stabilire una cosa: quella società è davvero "non residente", oppure va considerata residente a tutti gli effetti? La risposta cambia radicalmente il trattamento fiscale, perché una società residente paga l'IRES su tutti i redditi ovunque prodotti nel mondo, mentre una società davvero non residente paga le imposte italiane solo sui redditi che ha effettivamente generato in Italia.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Fiscalità internazionale.

Norme chiave
Artt. 23, 73, 110, 151, 152, 153, 162, 169 TUIR · D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 · Circolare Agenzia delle entrate 4 novembre 2024, n. 20/E · Decreto correttivo Omnibus 2026.

Destinatari
Società e gruppi esteri con interessi in Italia, holding con controllate italiane, commercialisti e consulenti di fiscalità internazionale.

Punto pratico
Una società estera deve prima verificare di non ricadere nei nuovi criteri di residenza in vigore dal 2024, poi accertare se dispone in Italia di una stabile organizzazione, anche non dichiarata. Dal periodo d'imposta 2026 il rendiconto della stabile organizzazione richiede data certa tramite marcatura temporale entro i termini della dichiarazione.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** 209/2023, attuativo della delega per la riforma fiscale prevista dalla legge 9 agosto 2023, n.
- **Impatto operativo:** La regola del "per la maggior parte del periodo d'imposta" ha un significato preciso: significa che il criterio deve sussistere per almeno 183 giorni in un anno di 365 giorni, oppure 184 giorni in un anno bisestile.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'omesso o tardivo adempimento in materia di Enti e società non residenti espone al disconoscimento del trattamento fiscale applicato e all'irrogazione delle relative sanzioni.

Quando una società o un ente ha sede all'estero ma svolge attività, incassa redditi o possiede beni in Italia, il fisco italiano deve prima di tutto stabilire una cosa: quella società è davvero "non residente", oppure va considerata residente a tutti gli effetti? La risposta cambia radicalmente il trattamento fiscale, perché una società residente paga l'IRES su tutti i redditi ovunque prodotti nel mondo, mentre una società davvero non residente paga le imposte italiane solo sui redditi che ha effettivamente generato in Italia. Dal 1° gennaio 2024 i criteri per tracciare questo confine sono cambiati, con il Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, che ha riscritto l'articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Per le società che restano genuinamente estere, il TUIR distingue poi tre situazioni diverse, a seconda che operino in Italia senza una struttura stabile, con una stabile organizzazione oppure come enti non commerciali: ognuna ha regole di tassazione proprie, disciplinate dagli articoli 151, 152 e 153 del TUIR. A queste regole si sono aggiunte, nel 2025 e nel 2026, novità operative rilevanti, come l'obbligo di dare data certa al rendiconto della stabile organizzazione e un contenzioso sempre più fitto sulla cosiddetta stabile organizzazione occulta.

CONFINE FISCALE: QUANDO UNA SOCIETÀ ESTERA È DAVVERO NON RESIDENTE

Il punto di partenza di ogni ragionamento è capire se la società, pur avendo sede legale all'estero, non finisca comunque per essere considerata residente in Italia. Fino al 2023 la residenza delle società si accertava verificando, per la maggior parte del periodo d'imposta, la presenza in Italia della sede legale, della sede dell'amministrazione o dell'oggetto principale dell'attività. Il D.Lgs. n. 209/2023, attuativo della delega per la riforma fiscale prevista dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, ha sostituito questo impianto con tre criteri nuovi, tra loro alternativi: basta che ricorra anche uno solo perché la società sia considerata fiscalmente residente in Italia.

I tre criteri, elencati nel nuovo articolo 2 del D.Lgs. n. 209/2023 e recepiti nell'articolo 73 del TUIR, sono la sede legale, la sede di direzione effettiva e la gestione ordinaria in via principale. La sede di direzione effettiva è il luogo dove vengono prese, in modo continuo e coordinato, le decisioni strategiche che riguardano la società nel suo complesso: non le scelte operative quotidiane, ma gli indirizzi di fondo sull'attività d'impresa. La gestione ordinaria in via principale, invece, guarda al luogo dove si svolge concretamente e abitualmente l'amministrazione

corrente, cioè gli atti di gestione che si ripetono giorno per giorno. Per entrambi i criteri conta il luogo dove le decisioni vengono davvero assunte, non quello indicato sulla carta intestata o nei verbali formali del consiglio di amministrazione.

La regola del "per la maggior parte del periodo d'imposta" ha un significato preciso: significa che il criterio deve sussistere per almeno 183 giorni in un anno di 365 giorni, oppure 184 giorni in un anno bisestile. Per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, le nuove regole si applicano dal 1° gennaio 2024; per quelle con esercizio a cavallo di due anni solari, si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023, data di entrata in vigore del decreto.

L'Agenzia delle entrate ha fornito le prime istruzioni operative con la circolare 4 novembre 2024, n. 20/E, dedicata sia alla residenza delle persone fisiche sia a quella di società ed enti. Il documento chiarisce che i tre criteri vanno letti come concetti autonomi rispetto alla tradizione civilistica italiana, per allinearsi al modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni e alla nozione di "place of effective management" adottata a livello internazionale: un allineamento che riduce il rischio di conflitti di doppia residenza con altri Stati, ma che richiede comunque un'analisi caso per caso della governance reale del gruppo.

HOLDING CONTROLLATE: LA PRESUNZIONE SULLE SUB-HOLDING ESTERE

Per le holding e le sub-holding estere che controllano società italiane, il TUIR prevede una presunzione relativa di residenza pensata per contrastare le strutture create solo sulla carta per spostare all'estero la tassazione dei redditi di gruppo. In base all'articolo 73, comma 5-bis, del TUIR, salvo prova contraria si considera che la sede dell'amministrazione di una società o ente estero sia in Italia quando quel soggetto detiene partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, in società di capitali o enti commerciali residenti, e ricorre in alternativa una di queste due condizioni: la holding estera è a sua volta controllata, anche indirettamente, da soggetti residenti in Italia, oppure il suo organo di amministrazione è composto in prevalenza da consiglieri residenti in Italia.

Per verificare se il controllo indiretto sussiste, occorre guardare alla situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio della società estera controllata; se il controllante è una persona fisica, si tiene conto anche dei diritti di voto spettanti al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, secondo il meccanismo di imputazione familiare tipico delle presunzioni antielusive italiane. Poiché si tratta di una presunzione relativa e non assoluta, la società estera può fornire prova contraria dimostrando che la propria direzione effettiva è realmente radicata fuori dall'Italia: con documentazione su dove si riuniscono gli organi decisionali, dove risiedono gli amministratori con effettivo potere gestorio e dove si formano le decisioni strategiche.

Una presunzione ulteriore, prevista dall'articolo 73, comma 5-quater, del TUIR, riguarda le società i cui patrimoni sono investiti in misura prevalente in quote di fondi di investimento immobiliare chiusi disciplinati dall'articolo 37 del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58): se tali società sono anche controllate, direttamente o indirettamente, tramite società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia, si considerano a loro volta residenti in Italia, salvo prova contraria.

Sul tema resta un punto di riferimento la sentenza della Corte di Cassazione 21 giugno 2019, n. 16697, che ha ritenuto residente in Italia, ai fini fiscali, una società di diritto estero dotata di pochissimi dipendenti, i quali si limitavano a eseguire gli ordini impartiti dalla capogruppo italiana: un caso scuola di società "scatola vuota" priva di autonomia gestionale reale, utile ancora oggi per orientare l'interpretazione dei nuovi criteri del 2024.

TRE REGIMI: COME SI TASSA CHI RESTA DAVVERO NON RESIDENTE

Superato il vaglio della residenza, se la società o l'ente conserva la propria natura di soggetto non residente, il TUIR non applica un'unica regola di tassazione ma ne prevede tre distinte, a seconda della situazione concreta in cui l'ente opera in Italia. Gli articoli 151, 152 e 153 del TUIR distinguono infatti le società e gli enti non residenti privi di stabile organizzazione, le società e gli enti non residenti dotati di stabile organizzazione, e gli enti non commerciali non residenti. La differenza non è solo terminologica: cambiano il perimetro dei redditi tassabili in Italia, il metodo di calcolo dell'imponibile e gli obblighi dichiarativi.

Il criterio comune a tutte e tre le fattispecie è quello della territorialità: l'Italia tassa solo i redditi che si considerano prodotti nel proprio territorio, secondo le regole di collegamento fissate dall'articolo 23 del TUIR. Non conta quindi la nazionalità del soggetto né la sua forma giuridica, ma il luogo in cui il reddito trova origine: un immobile, un'attività lavorativa, un capitale investito o un'attività d'impresa esercitata fisicamente in Italia.

SENZA STRUTTURA: I REDDITI TASSABILI IN MANCANZA DI STABILE ORGANIZZAZIONE

Quando la società non residente non dispone in Italia di alcuna struttura stabile, l'articolo 151 del TUIR stabilisce che il suo reddito complessivo imponibile in Italia è dato dalla somma dei soli redditi che l'articolo 23 del TUIR considera prodotti nel territorio dello Stato. Rientrano in questo elenco i redditi fondiari degli immobili situati in Italia, i redditi di capitale corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni italiane di altri

soggetti non residenti, con l'eccezione degli interessi su depositi e conti correnti bancari e postali, che restano fuori campo. Vi rientrano anche i redditi di lavoro dipendente e i redditi a esso assimilati per l'attività prestata materialmente in Italia, i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e i redditi d'impresa prodotti attraverso una stabile organizzazione, oltre ai redditi diversi collegati ad attività o beni situati in Italia e ai redditi di partecipazione imputati per trasparenza a soci non residenti ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR.

Il legislatore ha previsto alcune esclusioni mirate a non disincentivare gli investimenti finanziari esteri sui mercati regolamentati italiani: restano fuori dalla tassazione italiana, per esempio, le plusvalenze da cessione di partecipazioni in società italiane quotate su mercati regolamentati, ovunque il cedente le detenga, e le plusvalenze da cessione o rimborso di titoli non rappresentativi di merci negoziati su mercati regolamentati.

Esiste poi una categoria di redditi che il TUIR considera "in ogni caso" prodotti in Italia, indipendentemente da altri collegamenti territoriali, purché siano corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni italiane di soggetti esteri. Vi rientrano le pensioni e gli assegni equiparati, le indennità di fine rapporto, alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente e, aspetto di particolare interesse per le imprese, i compensi per l'utilizzo di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, formule e informazioni relative a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico: in pratica, le royalty pagate da un soggetto italiano a un soggetto non residente restano imponibili in Italia anche se il beneficiario non vi ha alcuna presenza fisica, salvo l'applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni più favorevole.

Tutti questi redditi, a eccezione dei redditi d'impresa realizzati tramite stabile organizzazione, concorrono al reddito complessivo secondo le regole ordinarie previste per la categoria di appartenenza: un reddito fondiario si calcola con le regole dei redditi fondiari, un reddito di lavoro autonomo con quelle dei redditi di lavoro autonomo, e così via. I redditi d'impresa, quando esiste una stabile organizzazione, seguono invece la disciplina specifica dell'articolo 152 del TUIR, illustrata più avanti.

DEDUZIONI LIMITATE: ONERI DEDUCIBILI E DETRAZIONI PER I NON RESIDENTI

Anche i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione possono ridurre il proprio reddito imponibile italiano attraverso oneri deducibili e detrazioni d'imposta, ma solo per un elenco tassativo di voci, più ristretto rispetto a quello previsto per i soggetti residenti. Dal reddito complessivo, l'articolo 10 del TUIR consente di dedurre i canoni, i livelli, i censi e gli altri oneri che gravano sugli immobili concorrenti alla formazione del reddito complessivo, oltre ai contributi e alle donazioni erogati a favore di organizzazioni non governative riconosciute, nel limite del 2% del reddito complessivo netto.

Sul fronte delle detrazioni dall'imposta lorda, l'articolo 15 del TUIR riconosce, nella misura del 19%, alcune categorie di oneri: gli interessi passivi e i relativi oneri accessori, le spese sostenute per la manutenzione, la protezione e il restauro di beni sottoposti a vincolo culturale, le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti e istituzioni pubbliche o di fondazioni e associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività di studio, ricerca e valorizzazione di beni culturali o artistici, le erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo e delle associazioni di promozione sociale, oltre ai contributi versati alle società di mutuo soccorso. Si tratta di un catalogo pensato per intercettare situazioni specifiche, come la proprietà di immobili storici o vincolati in Italia, più che per offrire una leva di pianificazione fiscale generale: la logica di fondo è che un soggetto senza stabile organizzazione partecipa al prelievo italiano solo per la parte di ricchezza effettivamente collegata al territorio, e quindi anche le deduzioni restano ancorate a quello stesso perimetro.

RADICAMENTO IN ITALIA: LA TASSAZIONE CON STABILE ORGANIZZAZIONE

Il quadro cambia sensibilmente quando la società estera opera in Italia attraverso una stabile organizzazione, cioè una sede fissa d'affari, un cantiere, una filiale, un ufficio o un agente dipendente con potere di concludere contratti, che permette di svolgere stabilmente attività d'impresa nel territorio dello Stato: la nozione è definita dall'articolo 162 del TUIR, richiamato dall'articolo 152. In questo caso il reddito imponibile in Italia non si ricostruisce più sommando singole categorie reddituali, ma si calcola come se la stabile organizzazione fosse un'impresa autonoma e distinta dalla casa madre estera.

L'articolo 152 del TUIR stabilisce infatti che il reddito della stabile organizzazione è dato dagli utili e dalle perdite a essa imputabili in base a un rendiconto economico-patrimoniale, redatto secondo gli stessi principi contabili che si applicaro a un soggetto nazionale con le medesime caratteristiche, salvo le eccezioni previste per i soggetti che emettono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico, disciplinati dall'articolo 116 del Testo Unico della Finanza. Al risultato del rendiconto si applicano poi le ordinarie variazioni fiscali in aumento e in diminuzione previste per tutti i soggetti IRES, per esempio quelle relative ad ammortamenti, accantonamenti e spese parzialmente deducibili.

Il comma 2 dell'articolo 152 codifica un principio di fondamentale importanza per i gruppi multinazionali, mutuato dal modello OCSE: ai fini della determinazione del reddito, la stabile organizzazione va trattata come un'entità separata e indipendente, che svolge attività

identiche o analoghe a quelle della casa madre, in condizioni di mercato comparabili quanto a rischi assunti e beni utilizzati. In pratica, i rapporti economici tra la stabile organizzazione italiana e la casa madre estera devono essere valorizzati come se avvenissero tra soggetti indipendenti, secondo la logica del valore normale che informa tutta la disciplina del transfer pricing. Un'attenzione specifica riguarda le transazioni con la società controllante: l'articolo 110, comma 7, del TUIR, che disciplina la valutazione dei prezzi di trasferimento infragruppo, si applica anche a questi rapporti, imponendo di documentare che i corrispettivi praticati siano coerenti con quelli che sarebbero stati pattuiti tra imprese indipendenti in condizioni comparabili.

RENDICONTO 2026: L'OBBLIGO DI DATA CERTA IN ARRIVO

Una novità operativa importante, che riguarda proprio il rendiconto previsto dall'articolo 152 del TUIR, è stata introdotta dallo decreto legislativo correttivo, il cosiddetto decreto Omnibus, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026 nell'ambito dei correttivi alla riforma fiscale. Il provvedimento inserisce nell'articolo 152 del TUIR l'obbligo, per le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti, di attribuire data certa al rendiconto economico-patrimoniale tramite marcatura temporale, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. I dati principali del rendiconto dovranno inoltre confluire in un apposito prospetto del modello dichiarativo, così da renderli immediatamente verificabili dall'Amministrazione finanziaria.

La misura, con prima applicazione a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, è pensata per impedire modifiche retroattive ai conti già chiusi: senza una data certa, infatti, in sede di verifica fiscale un rendiconto poteva in teoria essere predisposto o corretto successivamente, rendendo più complesso per l'Agenzia delle entrate ricostruire con certezza la situazione economico-patrimoniale della stabile organizzazione al momento della dichiarazione. Le società estere con stabile organizzazione in Italia devono quindi rivedere per tempo i propri processi di chiusura contabile, per garantire che il rendiconto fiscale sia completato e marcato temporalmente entro le scadenze dichiarative, evitando di lasciare questo adempimento alle ultime settimane utili.

RISCHIO OCCULTO: QUANDO L'AGENZIA CONTESTA UNA STRUTTURA MAI DICHIARATA

Accanto alla stabile organizzazione dichiarata volontariamente, esiste un fronte di contenzioso in crescita legato alla cosiddetta stabile organizzazione occulta: il caso in cui l'Agenzia delle entrate ritiene che un gruppo estero operi in Italia attraverso una presenza stabile mai dichiarata, per esempio tramite una controllata italiana che, dietro l'apparenza di una società autonoma, agisce in realtà come articolazione operativa della casa madre estera. Se la contestazione viene confermata, le conseguenze sono pesanti: recupero a tassazione dei redditi non dichiarati in Italia, sanzioni e, nei casi più gravi, rilevanza penale per omessa dichiarazione.

La giurisprudenza più recente ha però innalzato l'asticella probatoria richiesta al fisco per contestare questo tipo di struttura. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 992/2024, ha respinto la tesi dell'Amministrazione finanziaria in un caso relativo a una holding svizzera accusata di operare attraverso una controllata italiana: la Suprema Corte ha chiarito che il controllo totalitario del capitale e il semplice coordinamento di gruppo non bastano, da soli, a dimostrare l'esistenza di una stabile organizzazione, se la società italiana conserva una propria autonomia gestionale e opera come intermediario indipendente. Sulla stessa linea si è mossa la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che con la sentenza n. 57/2025 ha ribadito come la sola direzione e coordinamento esercitati dalla controllante non siano sufficienti a configurare una stabile organizzazione occulta: serve la prova di una presenza radicata sul territorio italiano, di una sede d'affari in grado di produrre reddito in autonomia, e di un'attività che non si esaurisca nell'esecuzione di direttive della capogruppo.

Per i gruppi multinazionali con controllate italiane, questi orientamenti offrono un argine importante, ma non eliminano il rischio: resta essenziale documentare con cura l'autonomia decisionale della società italiana, i poteri effettivi del suo management locale e la coerenza dei prezzi di trasferimento applicati nei rapporti infragruppo, proprio per essere in grado di respingere, con elementi concreti, un'eventuale contestazione di stabile organizzazione occulta.

CONVENZIONI ESTERE: IL RUOLO DEI TRATTATI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

Le regole del TUIR appena descritte non operano mai in un vuoto internazionale: quando la società non residente ha sede in un Paese legato all'Italia da una convenzione contro le doppie imposizioni, ispirata nella maggior parte dei casi al modello OCSE, le disposizioni della convenzione prevalgono sulla normativa interna quando sono più favorevoli al contribuente, in base al principio generale di prevalenza del diritto convenzionale codificato dall'articolo 169 del TUIR. Questo significa, per esempio, che la nozione di stabile organizzazione, l'aliquota di ritenuta applicabile su royalty, interessi e dividendi, oppure la stessa qualificazione della residenza in caso di conflitto tra i criteri di due Stati diversi, vanno sempre verificate anche alla luce del trattato bilaterale applicabile, prima di applicare automaticamente la sola disciplina interna italiana.

La riforma della residenza del 2024, allineando i criteri italiani al linguaggio delle convenzioni OCSE, ha in parte

l'obiettivo di ridurre proprio questi conflitti: una società con sede di direzione effettiva chiaramente radicata in un solo Stato ha oggi maggiori strumenti per dimostrare la propria residenza univoca, anche in sede di procedura amichevole tra Amministrazioni fiscali di Stati diversi.

ENTI NON PROFIT: IL RINVIO ALLA DISCIPLINA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI ESTERI

Un'ultima fattispecie, distinta dalle società commerciali, riguarda gli enti non commerciali non residenti: fondazioni, associazioni e altri organismi esteri che non svolgono in via principale un'attività d'impresa. Per questi soggetti l'articolo 153 del TUIR prevede un regime specifico, che condivide con le due fattispecie precedenti il principio di territorialità ma applica le regole di determinazione del reddito proprie degli enti non commerciali, con particolare attenzione alla distinzione tra attività istituzionale e attività eventualmente commerciale svolta in Italia. Si tratta di una disciplina che merita un approfondimento a sé, cui rimanda la trattazione dedicata agli enti non commerciali residenti all'estero.

VERIFICA PRATICA: COSA DEVONO CONTROLLARE IMPRESE E CONSULENTI

Per un gruppo estero che opera o intende operare in Italia, la sequenza di controllo utile parte sempre dalla residenza: verificare, con documentazione concreta su governance e processo decisionale, che nessuno dei tre criteri dell'articolo 73 del TUIR faccia scattare la residenza italiana, soprattutto in presenza di amministratori italiani o di una holding controllata da soggetti residenti. Il passaggio successivo riguarda l'eventuale presenza di una stabile organizzazione, anche non dichiarata: una filiale, un ufficio, un magazzino con funzioni operative o un agente che conclude abitualmente contratti in nome della casa madre possono generare una stabile organizzazione anche senza una scelta esplicita in tal senso, con l'obbligo conseguente di tenere il rendiconto previsto dall'articolo 152 del TUIR e, dal periodo d'imposta 2026, di dargli data certa tramite marcatura temporale entro i termini dichiarativi.

Infine, per i redditi che restano imponibili in Italia anche senza stabile organizzazione, come royalty, compensi per prestazioni artistiche o professionali e redditi da immobili, occorre verificare volta per volta se la convenzione contro le doppie imposizioni applicabile riduce le ritenute previste dalla normativa interna, ed eventualmente attivare le procedure necessarie per beneficiarne fin dal pagamento, invece di dover chiedere un rimborso successivo.

DOMANDE FREQUENTI

QUALI REDDITI PAGA IN ITALIA UNA SOCIETÀ DAVVERO NON RESIDENTE?

Una società effettivamente non residente è tassata in Italia soltanto sui redditi prodotti nel territorio italiano. Il calcolo cambia secondo la presenza o meno di una stabile organizzazione e deve essere confrontato con le disposizioni della convenzione contro le doppie imposizioni applicabile.

COME VIENE TASSATA UNA STABILE ORGANIZZAZIONE ITALIANA DI UNA SOCIETÀ ESTERA?

Il reddito della stabile organizzazione è determinato sulla base di un rendiconto economico-patrimoniale distinto, con le variazioni fiscali ordinarie. La struttura viene trattata come un'impresa separata e indipendente: i rapporti economici con la casa madre devono rispettare condizioni di mercato.

UNA CONTROLLATA ITALIANA PROVA DA SOLA UNA STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA?

No. Il controllo totalitario e il coordinamento di gruppo non bastano da soli se la società italiana conserva autonomia gestionale. Occorre verificare la presenza effettiva sul territorio e documentare poteri del management locale, autonomia decisionale e rapporti economici con la casa madre.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/tassazione-societa-non-residenti-stabile-organizzazione-italia/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

10 MIN LETTURA 11/11/2026

Agenti sportivi: il nuovo regolamento CONI e il Registro digitale

Il nuovo regolamento CONI estende l'attività degli agenti sportivi al dilettantismo, introduce il Registro digitale e fissa limiti su mandati e compensi. La giunta nazionale del CONI ha approvato il regolamento sugli agenti sportivi, pubblicato il 4 novembre 2026: più che un semplice aggiornamento del testo del 2021, ne è una revisione profonda. Stando alla ricostruzione di ItaliaOggi, esso porta a compimento il percorso aperto dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 37 e attuato dal decreto n. 218 del 2 dicembre 2025, e dà alla professione un assetto nuovo. Lo svolgimento dell'attività non resta vincolato al solo professionismo: può toccare anche i rapporti dell'area dilettantistica, se sussistono i presupposti del lavoro sportivo.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Enti Sportivi.

Norme chiave
D.Lgs. 37/2021, art. 3 · Delibera CONI 239/2026 · Regolamento CONI agenti sportivi 2026, art. 22 · Codice penale, art. 348.

Destinatari
Agenti sportivi, società e associazioni sportive, lavoratori sportivi e consulenti delle agenzie.

Punto pratico
Controlla l'iscrizione dell'intermediario, aggiorna i mandati per durata, consenso e deposito entro venti giorni e verifica i documenti da integrare nei novanta giorni. Per agenti esteri individua il regime applicabile e usa il canale federale transitorio finché occorre.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** La giunta nazionale del CONI ha approvato il regolamento sugli agenti sportivi, pubblicato il 4 novembre 2026: più che un semplice aggiornamento del testo del 2021, ne è una revisione profonda.
- **Impatto operativo:** Con il regolamento pubblicato a novembre questo passaggio si conclude: i principi di legge entrano nel testo del CONI e vengono tradotti in procedure, termini e sanzioni.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: Con il regolamento pubblicato a novembre questo passaggio si conclude: i principi di legge entrano nel testo del CONI e vengono tradotti in procedure, termini e sanzioni.

La giunta nazionale del CONI ha approvato il regolamento sugli agenti sportivi, pubblicato il 4 novembre 2026: più che un semplice aggiornamento del testo del 2021, ne è una revisione profonda. Stando alla ricostruzione di ItaliaOggi, esso porta a compimento il percorso aperto dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 37 e attuato dal decreto n. 218 del 2 dicembre 2025, e dà alla professione un assetto nuovo. Lo svolgimento dell'attività non resta vincolato al solo professionismo: può toccare anche i rapporti dell'area dilettantistica, se sussistono i presupposti del lavoro sportivo. Il Registro nazionale si trasforma in un sistema informatico centrale, nel quale confluiscono iscrizioni, società di agenti e mandati. Sul conflitto di interessi le regole cambiano: nella medesima operazione l'agente può assistere al massimo due soggetti, cioè il lavoratore sportivo e la società. Il mandato richiede la forma scritta, ha durata non superiore a due anni e non si rinnova in modo tacito. Il compenso, fisso oppure in percentuale, deve essere corrisposto con strumenti tracciabili. Per gli agenti stranieri valgono regimi differenti in base alla provenienza; chi opera senza essere iscritto va incontro a un'annotazione da 3 a 36 mesi e alla segnalazione all'autorità giudiziaria. Resta da attendere l'adeguamento dei regolamenti federali.

QUADRO NORMATIVO: DAL D.LGS. 37/2021 AL NUOVO TESTO

Per cogliere la portata del nuovo regolamento è utile muovere dalla fonte su cui poggia. Con il D.Lgs. 37/2021 sono state riformate le professioni sportive e, per la prima volta, la figura dell'agente sportivo ha ricevuto una definizione unitaria. Il decreto n. 218 del 2 dicembre 2025, che le fonti indicano come DPCM, ha successivamente stabilito le regole attuative da recepire nell'ordinamento del CONI. Con il regolamento pubblicato a novembre questo passaggio si conclude: i principi di legge entrano nel testo del CONI e vengono tradotti in procedure, termini e sanzioni.

Occorre leggere il punto con attenzione, perché numerose novità non provengono dal CONI ma da fonti di rango superiore, che il regolamento si limita ad attuare. Una guida dello Studio Legale Del Re, sulle differenze rispetto al testo deliberato il 18 novembre 2021 e pubblicato l'11 febbraio 2022, chiarisce che le novità vanno considerate tali rispetto al regolamento previgente, anche quando discendono da obblighi già introdotti in altra sede. Sempre secondo la guida, il nuovo testo è stato approvato nella riunione della giunta del 15 settembre 2026 (delibera n. 239) ed entra in vigore il giorno seguente alla pubblicazione sul sito istituzionale del CONI. Dato che approvazione e pubblicazione cadono in date diverse, i

termini legati all'entrata in vigore si computano dalla pubblicazione, non dalla delibera.

AMBITO: IL LAVORO SPORTIVO OLTRE IL PROFESSIONISMO

La prima novità investe l'ambito dell'attività. Nel regolamento previgente l'iscrizione al Registro era agganciata ai rapporti riguardanti prestazioni sportive professionistiche o al tesseramento presso federazioni professionistiche. La nuova impostazione si uniforma alla definizione dell'art. 3 del D.Lgs. 37/2021, che qualifica come agente sportivo chi opera per lavoratori sportivi, società e associazioni nelle discipline riconosciute dal CONI, dal CIO (Comitato olimpico internazionale), dal CIP (Comitato italiano paralimpico) e dall'IPC (Comitato paralimpico internazionale).

Sul piano concreto, il riferimento al lavoratore sportivo supera il tradizionale confine del professionismo. Rientrano così nell'attività dell'agente anche i rapporti del settore dilettantistico, a condizione che ricorrano i presupposti del lavoro sportivo e le finalità di rappresentanza stabilite dalla legge. Ne consegue che le società e le associazioni sportive dilettantistiche, fin qui spesso estranee a queste regole, dovranno accertare con attenzione se l'intermediario che le affianca eserciti, in realtà, l'attività riservata all'agente iscritto.

REGISTRO DIGITALE: UN UNICO SISTEMA INFORMATICO

Muta anche il modo in cui la professione è governata. Il Registro nazionale degli agenti sportivi viene collocato in un sistema informatico centrale, che raccoglie iscrizioni, requisiti, aggiornamenti, società di agenti, mandati e dati utili ai controlli. La domanda di iscrizione va inviata alla federazione competente, che compie le verifiche di propria spettanza, mentre al CONI restano l'iscrizione e la gestione del Registro. Le federazioni conservano le loro competenze, ma operano all'interno di un procedimento accentrato.

Sotto il profilo economico, secondo quanto riporta ItaliaOggi, i diritti di segreteria per l'iscrizione passano da 500 a 800 euro, oltre all'imposta di bollo. La guida dello Studio Del Re rileva per contro che il nuovo testo non ripropone gli importi fissi di bollo e diritti dei vecchi artt. 5 e 6, e rinvia agli importi fissati dal CONI per il periodo e per la pratica in questione. Per questo, prima di effettuare il versamento, chi deve iscriversi o rinnovare farà bene a controllare l'importo aggiornato sul sito del CONI.

Un chiarimento concerne la transizione al nuovo sistema. Gli agenti e le società già iscritti vengono inseriti di diritto nel nuovo Registro, ma entro 90 giorni dall'entrata in vigore sono tenuti a completare l'eventuale documentazione mancante. Fino a quando la piattaforma centrale non sarà pienamente operativa, domande e comunicazioni passano per un canale transitorio presso la federazione di riferimento, che svolge l'istruttoria e invia gli esiti alla Commissione CONI. Non occorre dunque aspettare la piattaforma per adempiere.

CONFLITTO DI INTERESSI: AL MASSIMO DUE PARTI

Tra i cardini della riforma c'è la disciplina del conflitto di interessi. Nello stesso affare l'agente non può assistere più di due parti. Quando la rappresentanza è doppia, una parte deve essere il lavoratore sportivo e l'altra la società interessata all'operazione. È perciò escluso che un medesimo agente rappresenti tre soggetti, o soltanto le due società di un trasferimento.

L'assistenza a due parti è consentita unicamente a condizione di trasparenza: va dichiarata nel mandato e richiede il consenso di tutte le parti. Quando il secondo mandato segue il primo, serve un atto integrativo, perfezionato contestualmente al secondo. Il consenso, tuttavia, non risolve ogni questione. Secondo la guida, restano comunque vietati gli interessi esterni al mandato nelle imprese del settore, le partecipazioni ai diritti economici del trasferimento, le utilità offerte per ottenere o sottrarre mandati e le trattative con enti in cui il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado occupano le posizioni indicate dalla norma.

Più netti risultano anche gli effetti sul contratto. È nullo il mandato stipulato in una condizione originaria di incompatibilità o di conflitto. Se questa insorge in seguito, gli effetti cessano alla fine della stagione in corso, ma ciò non autorizza l'agente a continuare ad agire in conflitto fino a quel momento.

MANDATO E COMPENSI: FORMA, DURATA E PAGAMENTI

La forma scritta è obbligatoria per il mandato, che non può superare i due anni di durata né rinnovarsi tacitamente. Se manca una clausola di esclusiva, il mandato si considera non esclusivo. Il deposito deve avvenire entro 20 giorni, termine che vale anche per modifiche, recesso, risoluzione e altri atti successivi: altrimenti il contratto è inefficace. Il modello viene prodotto dal sistema informatico centrale, in modo che il deposito garantisca la tracciabilità del rapporto.

Il compenso può essere stabilito in misura fissa o in percentuale: sul valore dell'affare, se si tratta di un trasferimento, oppure sulla retribuzione lorda complessiva prevista dal contratto di lavoro stipulato con l'assistenza dell'agente. Il pagamento va effettuato con mezzi tracciabili e, di norma, ricade su chi ha affidato l'incarico. Una volta concluso il contratto di lavoro, il lavoratore può autorizzare per iscritto la società a pagare l'agente direttamente, per suo conto: è bene documentare con cura tale autorizzazione. Diversamente dal testo precedente, quello nuovo non prevede un limite numerico

generale ai compensi, senza che ciò escluda le altre regole applicabili alla singola operazione.

AGENTI STRANIERI: TRE REGIMI DISTINTI

La disciplina transfrontaliera è più complessa e va esaminata in base alla provenienza e al titolo del professionista. Per gli agenti degli Stati dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e della Svizzera rilevano il riconoscimento delle qualifiche e, ove necessarie, le misure compensative. La libera prestazione temporanea e occasionale richiede una comunicazione preventiva e, secondo l'art. 22 del regolamento, si limita a un solo mandato per anno solare, con durata massima di un anno.

Gli agenti di Paesi terzi devono invece ricorrere alla domiciliazione presso un agente abilitato in Italia. Tra le condizioni figurano almeno un anno di abilitazione all'estero e due mandati effettivamente eseguiti nell'ultimo anno. L'iscrizione nell'elenco dei domiciliati ha durata di tre mesi e può essere rinnovata una sola volta nell'anno solare. Aggiunge la guida che domiciliato e domiciliatario agiscono congiuntamente, rispondono in solido degli atti compiuti nell'ambito del mandato e percepiscono ciascuno la propria quota direttamente dal mandante, il quale adempie anche gli obblighi di sostituto d'imposta sul pagamento al domiciliato.

ABUSIVISMO: ANNOTAZIONE E SEGNALAZIONE PENALE

Il quadro si chiude con il giro di vite sull'abusivismo. Svolgere le attività tipiche dell'agente senza essere iscritti al Registro è vietato, anche in via indiretta o per interposta persona. Chi viola il divieto subisce l'annotazione per un periodo da 3 a 36 mesi, ossia l'inserimento del nominativo in un'apposita sezione del Registro, con preclusione di una nuova iscrizione per tutta la durata del provvedimento, nonché la segnalazione all'autorità giudiziaria per l'eventuale rilevanza ai sensi dell'art. 348 del codice penale, che sanziona l'esercizio abusivo di una professione. Nel regolamento precedente l'annotazione andava da un mese a due anni.

Il divieto non colpisce soltanto chi opera senza titolo. Anche società, associazioni e lavoratori sportivi non possono servirsi di soggetti non iscritti: la tutela riguarda pure chi utilizza, con consapevolezza, prestazioni abusive. Per una società sportiva ciò comporta la verifica dell'iscrizione dell'intermediario prima di affidargli o accettare un incarico.

PROSSIMI PASSI: FEDERAZIONI E FIGC AL LAVORO

Per l'agente sportivo si apre dunque una fase nuova: il campo di attività si allarga, ma aumentano gli obblighi di trasparenza, di aggiornamento e di compliance. Il quadro nazionale è stato ridisegnato e si attende ora che i regolamenti federali si adeguino. Un ruolo decisivo spetterà al nuovo intervento della FIGC, chiamata a coordinare la disciplina anche con la regolamentazione della FIFA. Nel frattempo, per agenti, società e associazioni è opportuno rivedere i modelli di mandato, controllare i requisiti di iscrizione e riesaminare gli accordi già in corso con collaboratori esteri, in attesa che le federazioni completino il quadro.

DOMANDE FREQUENTI

QUANTO PUÒ DURARE IL MANDATO DI UN AGENTE SPORTIVO?

Il mandato deve essere scritto, non può durare più di due anni e non ammette rinnovo tacito. Va depositato entro venti giorni, anche per modifiche e atti successivi; senza deposito il contratto è inefficace. In assenza di una clausola specifica, il mandato non è esclusivo.

UN AGENTE SPORTIVO PUÒ RAPPRESENTARE ENTRAMBE LE PARTI?

Nella stessa operazione l'agente può assistere al massimo due parti: il lavoratore sportivo e la società. La doppia rappresentanza deve risultare dal mandato e richiede il consenso di tutti. Non è consentito rappresentare tre soggetti oppure soltanto le due società coinvolte nel trasferimento.

GLI AGENTI GIÀ ISCRITTI DEVONO ASPETTARE IL REGISTRO DIGITALE?

Gli agenti e le società già iscritti entrano di diritto nel nuovo Registro, ma devono integrare i documenti mancanti entro novanta giorni dall'entrata in vigore. Finché la piattaforma centrale non è pienamente operativa, domande e comunicazioni passano attraverso il canale transitorio della federazione competente.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/agenti-sportivi-regolamento-coni-2026-registro-digitale-mandati/ →

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?
Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.
RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

7 MIN LETTURA 10/11/2026

Fatture false e rimborso IVA: ammesso solo se è escluso ogni danno all'Erario

Secondo Cassazione 28368/2026 il rimborso IVA su fatture per operazioni inesistenti spetta solo con la prova di nessuna perdita di gettito. Se una fattura attesta un'operazione mai avvenuta, l'IVA in essa indicata resta comunque dovuta da chi l'ha emessa, mentre il destinatario non può detrarla. Quando però l'imposta finisce per essere pagata due volte, la prima al fornitore e la seconda al Fisco dopo un controllo, ci si domanda se il contribuente possa ottenere la restituzione di quanto ha versato. L'ordinanza della Corte di cassazione 28368/2026, così come riportata dalla stampa specializzata, risponde enunciando due principi.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IVA.

Norme chiave
D.L. 119/2018.

Destinatari
Società con istanze di rimborso IVA, difensori tributari e consulenti fiscali.

Punto pratico
Prima di presentare l'istanza raccogli i versamenti IVA dell'emittente e quelli della definizione agevolata; ricostruisci le detrazioni nella catena delle operazioni e verifica il termine per chiedere il rimborso.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Secondo Cassazione 28368/2026 il rimborso IVA su fatture per operazioni inesistenti spetta solo con la prova di nessuna perdita di gettito.
- 💡 **Impatto operativo:** Se una fattura attesta un'operazione mai avvenuta, l'IVA in essa indicata resta comunque dovuta da chi l'ha emessa, mentre il destinatario non può detrarla.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Primo: il rimborso può essere riconosciuto soltanto se il contribuente dimostra, in modo concreto, che ogni rischio di perdita di gettito per l'Erario è stato del tutto escluso.

Se una fattura attesta un'operazione mai avvenuta, l'IVA in essa indicata resta comunque dovuta da chi l'ha emessa, mentre il destinatario non può detrarla. Quando però l'imposta finisce per essere pagata due volte, la prima al fornitore e la seconda al Fisco dopo un controllo, ci si domanda se il contribuente possa ottenere la restituzione di quanto ha versato. L'ordinanza della Corte di cassazione 28368/2026, così come riportata dalla stampa specializzata, risponde enunciando due principi. Primo: il rimborso può essere riconosciuto soltanto se il contribuente dimostra, in modo concreto, che ogni rischio di perdita di gettito per l'Erario è stato del tutto escluso. Secondo: l'IVA corrisposta nell'ambito di una definizione agevolata non impedisce, di per sé, la successiva richiesta di detrazione o rimborso, quando l'effetto premiale ha toccato sanzioni e accessori e non l'imposta, che è rimasta dovuta e pagata per intero. La prova dell'assenza di danno spetta a chi domanda il rimborso: né il richiamo alla doppia incidenza dell'imposta né l'affermazione generica che il danno erariale sarebbe stato scongiurato risultano sufficienti. La decisione si pone in linea con un indirizzo già piuttosto consolidato.

DOPPIA IMPOSTA: COME SI SONO SVOLTI I FATTI

All'origine della vicenda c'è un silenzio-rifiuto maturato su un'istanza di rimborso IVA presentata da una società. L'impresa riteneva di aver sostenuto due volte il peso dell'imposta: una prima volta pagando le fatture emesse da un'altra società, una seconda a seguito di un processo verbale di constatazione, ossia l'atto in cui la Guardia di finanza o l'Agenzia delle Entrate riepilogano i rilievi emersi da un controllo, basato sull'emissione di fatture per operazioni inesistenti e poi definito in via agevolata ai sensi del D.L. 119/2018.

I giudici di merito, in appello, avevano ritenuto che la doppia incidenza legittimasse il rimborso, richiamando il principio unionale di neutralità per cui l'IVA non deve pesare sull'impresa, e avevano considerato ininfluente che il pagamento fosse avvenuto in sede di definizione agevolata. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la pronuncia sostenendo due tesi: da un lato la definizione agevolata precluderebbe il rimborso dell'IVA versata in quel modo, dall'altro mancherebbe la prova del presupposto essenziale, vale a dire l'assenza di danno erariale.

DEFINIZIONE AGEVOLATA: PERCHÉ IL RIMBORSO NON È PRECLUSO

Quanto al primo profilo, la Corte ha riaffermato che la definizione agevolata e una successiva domanda di rimborso dell'IVA non si escludono. Il motivo risiede nella natura stessa della definizione: il vantaggio riguarda sanzioni e interessi, mentre l'imposta è pagata per intero. Ritenere l'adesione irrevocabile e capace di assorbire anche l'imposta equivarrebbe a frapporre un ostacolo ingiustificato al recupero di un tributo versato per l'intero

dal contribuente, con possibili tensioni rispetto al diritto dell'Unione europea.

Sul piano pratico, la conclusione tranquillizza chi ha chiuso un controllo con una definizione agevolata: aver pagato l'imposta in quella sede non significa rinunciare a domandarne la restituzione. Resta però che la richiesta di rimborso dipende dai requisiti sostanziali illustrati più avanti, e che il rimborso non scatta mai in automatico. Chi vuole presentarla dovrebbe inoltre controllare i termini di decadenza per l'istanza, un riferimento da verificare caso per caso sulla norma applicabile alla propria situazione.

RISCHIO ERARIALE: CHI DEVE FORNIRE LA PROVA

Il secondo profilo è quello di maggior rilievo. Per la Cassazione, quando le fatture riguardano operazioni inesistenti, l'IVA indebitamente fatturata e versata può essere rimborsata solo se risulta del tutto escluso il rischio di perdita di entrate fiscali. Nella motivazione si rammenta che i rapporti coinvolti sono tre, tutti distinti: quello fra Fisco e soggetto che versa l'imposta, quello fra le parti dell'operazione relativo alla rivalsa e quello fra Fisco e destinatario della fattura relativo alla detrazione. Tale autonomia può funzionare unicamente se il principio di neutralità rimane intatto, il che richiede, in concreto, che non vi sia perdita di gettito.

L'onere della dimostrazione ricade su chi chiede il rimborso. Non è quindi sufficiente richiamare la doppia incidenza, e ancor meno sostenere in modo generico che il danno erariale sia stato evitato: il richiedente deve provare, concretamente, che la restituzione non determina alcuna perdita di gettito. La Corte indica come esempio tipico di prova idonea il fatto che l'emittente delle fatture abbia versato la relativa imposta. Per questo l'impresa che domanda il rimborso dovrebbe documentare i versamenti IVA del fornitore, le liquidazioni periodiche, le eventuali definizioni dell'emittente e qualunque altra circostanza capace di mostrare che l'Erario non ha subito perdite.

Nella vicenda esaminata la Corte ha osservato che il giudice d'appello, benché avesse enunciato in modo corretto i principi, non aveva controllato le prove relative all'asserita eliminazione del rischio di danno. Per tale ragione la causa torna al giudice di merito, chiamato ad accertare in fatto se la prova sia stata data.

PROVA PRATICA: CHE COSA CONVIENE DOCUMENTARE

Sul versante operativo la sentenza suggerisce una strategia. Prima di depositare l'istanza di rimborso, il contribuente dovrebbe mettere insieme gli elementi che attestano l'assenza di danno. Un elenco ragionevole include:

- la prova che l'emittente ha dichiarato e versato l'IVA indicata nelle fatture contestate;
- l'eventuale definizione o pagamento dell'imposta da parte dell'emittente;
- la ricostruzione della sequenza delle operazioni, per evitare che l'IVA sia stata detratta da altri soggetti della catena;
- i documenti che attestano il pagamento dell'imposta in sede di definizione agevolata.

La questione è delicata, perché una richiesta formulata in modo generico verrà respinta. Per di più, il contribuente che ha già dedotto l'imposta o che ha ceduto le fatture a terzi potrebbe incontrare maggiori difficoltà nel dimostrare che la perdita di gettito è esclusa.

PRASSI DELL'UFFICIO: UN PROBLEMA DI COERENZA

Gli autori dell'articolo di commento si augurano che l'Agenzia delle Entrate cambi impostazione. Prima di esigere l'IVA da un contribuente che l'ha detratta in base a fatture ritenute inesistenti, l'Ufficio potrebbe accertare, con gli strumenti di cui dispone, se il cedente l'abbia regolarmente versata e, in caso affermativo, applicare soltanto le sanzioni. Si eviterebbe così un paradosso: pretendere un'imposta che, dopo anni di contenzioso, andrà restituita con gli interessi, pur sapendo fin dall'accertamento che a pagarla era stato chi aveva emesso la fattura. Si tratta di un'opinione degli autori e non di una regola ufficiale, che segnala tuttavia la direzione verso cui la prassi potrebbe muoversi.

DOMANDE FREQUENTI

BASTA AVER PAGATO DUE VOLTE L'IVA PER OTTENERE IL RIMBORSO?

No. La doppia incidenza dell'imposta non basta a dimostrare il diritto al rimborso. Chi lo richiede deve provare concretamente che la restituzione non determina alcuna perdita di gettito per l'Erario; una generica affermazione di assenza del danno non è sufficiente.

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA IMPEDISCE DI CHIEDERE IL RIMBORSO IVA?

La definizione agevolata non preclude di per sé una successiva domanda di rimborso quando il beneficio ha riguardato sanzioni e accessori, mentre l'imposta è stata pagata per intero. Restano necessari i requisiti sostanziali del rimborso e la verifica dei termini applicabili al singolo caso.

QUALI DOCUMENTI SERVONO PER DIMOSTRARE L'ASSENZA DI DANNO ERARIALE?

Occorre raccogliere le prove dei versamenti IVA dell'emittente, delle eventuali definizioni o pagamenti e dell'imposta corrisposta dal richiedente in sede

agevolata. Va inoltre ricostruita la sequenza delle operazioni e delle detrazioni, così da documentare concretamente che la restituzione non produce perdite di gettito.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/rimborso-iva-fatture-false-prova-assenza-danno-erario/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & AGGIORNAMENTI

8 MIN LETTURA 11/11/2026

Riduzione contributiva del 50% per i neo iscritti INPS 2025

Si tratta di un intervento straordinario dell'INPS: lo sgravio del 50% spetta a chi, nel 2025, ha aperto un'attività d'impresa e, entro quello stesso anno, ha effettuato la prima iscrizione a una Gestione speciale degli artigiani o dei commercianti. Per chi si iscrive nel 2026 la finestra non è stata riaperta; chi però ne ha già usufruito mantiene lo sconto per l'intero arco di 36 mesi. Il taglio incide unicamente sulla quota IVS, inclusa la parte calcolata sul reddito che supera il minimale, mentre il contributo di maternità e l'aliquota aggiuntiva dovuta dai commercianti vanno versati per intero.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Contributi.

Norme chiave
L. 207/2024, art. 1, comma 186 · Circolare INPS 83/2025 · Messaggio INPS 2449/2025 · Messaggio INPS 3922/2025 · Circolare INPS 14/2026.

Destinatari
Artigiani, commercianti, soci lavoratori e familiari coadiuvanti iscritti per la prima volta nel 2025 e loro consulenti.

Punto pratico
Verifica avvio dell'attività e prima iscrizione nel 2025, quindi controlla la domanda "Riduzione 50% ART-COM 2025" e gli F24 nel Cassetto previdenziale: il dimezzamento riguarda solo l'IVS. Confronta mesi pensionistici e montante prima di rinunciare.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Chiariti i confini tra contribuzione obbligatoria alle Casse professionali e iscrizione alla Gestione Separata INPS.
- 💡 **Impatto operativo:** L'iscrizione alla Gestione Separata INPS non scatta se l'attività professionale genera redditi già assoggettati a contributo soggettivo presso la Cassa di categoria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: il versamento del solo contributo integrativo non costituisce copertura previdenziale ed espone al recupero INPS con sanzioni.

Si tratta di un intervento straordinario dell'INPS: lo sgravio del 50% spetta a chi, nel 2025, ha aperto un'attività d'impresa e, entro quello stesso anno, ha effettuato la prima iscrizione a una Gestione speciale degli artigiani o dei commercianti. Per chi si iscrive nel 2026 la finestra non è stata riaperta; chi però ne ha già usufruito mantiene lo sconto per l'intero arco di 36 mesi. Il taglio incide unicamente sulla quota IVS, inclusa la parte calcolata sul reddito che supera il minimale, mentre il contributo di maternità e l'aliquota aggiuntiva dovuta dai commercianti vanno versati per intero. Non serve aderire al forfettario, e l'aver avuto in precedenza una posizione da lavoratore dipendente, alla Gestione separata o presso una cassa non fa perdere da solo il diritto. L'istanza si trasmette per via telematica; occhio invece a cumulo, accredito ai fini della pensione e rinuncia.

FUORI DALL'AGEVOLAZIONE CHI HA APERTO NEL 2026

A delimitare il perimetro è l'articolo 1, comma 186, della legge n. 207/2024: ne hanno diritto soltanto i lavoratori che nel 2025 hanno fatto partire l'attività e, nello stesso anno, hanno perfezionato la loro prima iscrizione a una delle Gestioni speciali autonome di artigiani e commercianti.

Nessuna proroga di quel termine è arrivata per le attività aperte a partire dal 2026. Chi invece è rientrato regolarmente nel 2025 conserva per intero la durata spettante: lo sconto non si chiude al 31 dicembre 2025, ma continua lungo i 36 mesi calcolati sulla singola posizione.

A CHI SPETTA

Purché siano soddisfatti tutti i presupposti, la misura interessa:

- i titolari di impresa individuale e di impresa familiare;
- i soci che prestano lavoro in società di persone o di capitali e sono obbligati all'iscrizione;
- i familiari coadiuvanti e coadiutori.

Occorre che coincidano due elementi: l'apertura dell'attività nel 2025 e, sempre nel 2025, la prima iscrizione a una delle due Gestioni speciali in esame. La sola apertura della partita IVA, senza il connesso obbligo previdenziale, non è sufficiente.

COSA SIGNIFICA "PRIMA ISCRIZIONE"

Il fatto di non avere precedenti va riferito alle Gestioni speciali autonome di artigiani e commercianti prese

complessivamente. Se una persona in passato è già stata iscritta a una delle due, non riottiene il requisito solo perché nel 2025 avvia un'attività differente.

Sbagliato, al contrario, allargare la preclusione a ogni tipo di trascorso contributivo. Un pregresso da dipendente, alla Gestione separata o presso una cassa professionale non chiude di per sé la porta: va solo controllato che non risulti una precedente iscrizione alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti.

NON È UN'AGEVOLAZIONE RISERVATA AI FORFETTARI

Ne ha diritto chiunque consegua reddito d'impresa, forfettari compresi. Il termine "anche" pesa: rientrano nel beneficio pure gli imprenditori che tengono la contabilità semplificata oppure ordinaria.

Cambiare in seguito regime fiscale non comporta perciò la perdita automatica dello sgravio. Vanno comunque verificate la continuità della posizione previdenziale, l'effettivo svolgimento dell'attività e gli altri presupposti.

QUANTO DURA E QUANDO SI CONSERVA

Lo sgravio vale per 36 mesi di fila, a decorrere dalla data di avvio dell'attività oppure di prima iscrizione che l'INPS riconosce. In linea di massima, un'attività partita nel giugno 2025 può spingersi fino al maggio 2028.

Spostarsi dalla gestione commercianti a quella artigiani, oppure mutare impresa o qualifica, non spezza per forza lo sconto. Secondo l'INPS la fruizione prosegue finché la copertura contributiva non si interrompe: persino una chiusura seguita a breve da una nuova iscrizione può considerarsi continua, a patto che l'obbligo contributivo abbracci entrambi i mesi coinvolti. Se invece c'è un buco reale, la continuità salta.

QUALI CONTRIBUTI VENGONO DIMEZZATI

Il taglio del 50% colpisce esclusivamente la componente IVS, tanto nella parte entro il minimale quanto in quella sul reddito che lo eccede. Si continuano a versare per intero:

- il contributo per la maternità;
- per i commercianti, l'aliquota aggiuntiva che finanzia l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale.

Dimezzare in blocco l'intero F24 ordinario, quindi, non è un calcolo corretto.

GLI IMPORTI INDICATIVI DEL 2026

Per il 2026 l'artigiano versa un contributo minimo ordinario di 4.521,36 euro, così composto: 4.513,92 euro di IVS e 7,44 euro di maternità. Applicando l'agevolazione 2025 il conto scende, in via indicativa, a 2.264,40 euro, cioè la metà dell'IVS sommata alla maternità piena.

Il commerciante parte invece da un minimo ordinario di 4.611,64 euro. Tagliata a metà la sola IVS e mantenute integre maternità e aliquota aggiuntiva, la spesa indicativa è di 2.354,68 euro. Il dovuto reale può poi cambiare per effetto dei mesi di iscrizione, dell'età, della situazione dei collaboratori, degli arrotondamenti e della tariffazione INPS.

DOMANDA TELEMATICA E NUCLEO AZIENDALE

Nulla arriva d'ufficio. La domanda si inoltra dal Portale delle Agevolazioni, un tempo chiamato DiResCo, servendosi del modello "Riduzione 50% ART-COM 2025". Quando c'è un nucleo aziendale, a presentarla è il titolare, che elenca i componenti coinvolti e risponde di quanto dichiarato.

Dopo l'invio conviene verificare la posizione nel Cassetto previdenziale e sugli F24. Trasmettere l'istanza non colma l'assenza dei requisiti: se l'esito è di rigetto o di recupero, l'INPS può pretendere differenze e sanzioni.

INCOMPATIBILITÀ CON IL 35% E ALTRE RIDUZIONI

Questo sconto non si somma ad altre riduzioni dell'aliquota: fra queste, il regime previdenziale agevolato del 35% dei forfettari e la riduzione riconosciuta, nei casi previsti dalla legge, ai pensionati INPS oltre i sessantacinque anni.

Nel 2025, se veniva accolta la richiesta del 50%, un'eventuale domanda pregressa per il 35% restava neutralizzata. Una volta esauriti i 36 mesi, oppure in seguito a rinuncia o decadenza, il contribuente ancora forfettario e in possesso dei requisiti deve inoltrare una nuova istanza per ottenere il 35%: niente avviene in automatico.

RINUNCIA DAL 2026

Il Portale delle Agevolazioni mette a disposizione la funzione di rinuncia dal 1° gennaio 2026. Gli effetti partono dal mese seguente a quello della domanda e la decisione non si torna indietro: rientrare nello sgravio del 50% non è ammesso.

La scelta va concordata per tutto il nucleo aziendale riportato nella richiesta. Prima di procedere occorre valutare sia quanto si pagherà in futuro sia le ricadute sulla posizione pensionistica.

ACCREDITO PENSIONISTICO E LIMITE "DE MINIMIS"

La parte di contributi non versata non viene riconosciuta a titolo figurativo. Quando l'IVS pagata nell'anno risulta inferiore a quella ordinaria commisurata al minimale, l'accredito dei mesi utili avviene in proporzione; e pure con l'intero anno riconosciuto, il montante è più basso.

Lo sgravio, poi, viene attribuito entro i confini del regime europeo "de minimis", che fissa un tetto ordinario di 300.000 euro su tre anni per ciascuna impresa unica. Nella piccola impresa quel limite di rado rappresenta un ostacolo concreto, però va controllato quando si sommano altri aiuti.

CHECKLIST

1. accertare che avvio dell'attività e prima iscrizione cadano nel 2025;
2. escludere iscrizioni pregresse alle gestioni artigiani o commercianti;
3. ricostruire, se del caso, la continuità fra le attività;
4. controllare che la domanda risulti nel Portale delle Agevolazioni;
5. tenere distinte IVS, maternità e aliquota commercianti;
6. verificare incompatibilità e aiuti "de minimis";
7. prima di rinunciare, pesare mesi accreditati e montante.

RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 186.
- INPS, circolare n. 83 del 24 aprile 2025.
- INPS, messaggio n. 2449 del 7 agosto 2025.
- INPS, messaggio n. 3922 del 23 dicembre 2025.
- INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026, con le aliquote e gli importi del 2026.

Nota editoriale: testo aggiornato al 25 agosto 2026. Per chi è stato ammesso nel 2025 l'agevolazione continua a operare, mentre chi avvia l'attività nel 2026 non può accedervi.

DOMANDE FREQUENTI

CHI HA APERTO L'ATTIVITÀ NEL 2026 PUÒ OTTENERE LO SCONTO DEL 50%?

No. La misura riguarda chi ha avviato l'attività d'impresa nel 2025 e nello stesso anno si è iscritto per la prima volta alle Gestioni speciali artigiani o commercianti. Chi è già rientrato nel beneficio conserva invece la durata spettante di trentasei mesi.

LA RIDUZIONE INPS DEL 50% È RISERVATA AI FORFETTARI?

No. Lo sgravio può interessare anche imprenditori in contabilità semplificata o ordinaria, se rispettano tutti i requisiti. Il taglio riguarda la sola quota IVS: maternità e aliquota aggiuntiva dei commercianti restano intere. Non si deve quindi dimezzare indistintamente l'importo dell'F24.

LO SCONTO DEL 50% SI PUÒ SOMMARE ALLA RIDUZIONE DEL 35%?

No. Il dimezzamento non si cumula con lo sconto previdenziale del 35% dei forfettari né con le altre riduzioni indicate. Esauriti i trentasei mesi, oppure dopo rinuncia o decadenza, chi possiede ancora i requisiti deve presentare una nuova istanza per il 35%.

CHECKLIST DI CONTROLLO: CASSE PROFESSIONALI VS GESTIONE SEPARATA INPS

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **QUALIFICAZIONE DEL REDDITO**
   Verifica della natura dei compensi prodotti (reddito di lavoro autonomo professionale tipico vs attività assimilate).
2. **VERIFICA CONTRIBUTO SOGGETTIVO**
   Accertamento dell'effettivo assoggettamento del reddito a contributo soggettivo (percentuale o fisso) presso la Cassa di categoria.
3. **ANALISI CONTRIBUTO INTEGRATIVO**
   Valutare se i versamenti effettuati riguardino solo la maggiorazione integrativa (che non preclude l'obbligo INPS).
4. **MEMORIA DIFENSIVA INPS**
   In caso di avviso bonario INPS, predisporre la memoria documentata per richiedere l'annullamento della pretesa contributiva.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/riduzione-contributiva-inps-2025-sconto-50-artigiani-commercianti/ →

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?

Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.

RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →

LAVORO & PROFESSIONI

7 MIN LETTURA 11/11/2026

Superamento delle soglie nel forfettario: 85.000 e 100.000 euro

Dentro il regime forfettario, 85.000 e 100.000 euro individuano due meccanismi distinti, non la stessa soglia declinata in due modi. Chi durante l'anno va oltre 85.000 euro ma rimane sotto 100.000 euro conserva il regime sino al 31 dicembre ed esce solo a partire dal 1° gennaio dell'anno dopo. Diverso è il caso in cui i ricavi o i compensi percepiti oltrepassano 100.000 euro: qui la fuoriuscita colpisce tutto l'anno, il reddito si calcola con le regole ordinarie e l'IVA va applicata fin dall'operazione con cui si supera il tetto. Nel computo del totale entrano tutti i codici ATECO, comprese le somme incassate su fatture emesse in annualità anteriori.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Regime forfetario.

Norme chiave
Legge 190/2014 · Legge 197/2022 · Agenzia delle Entrate, Circolare 32/E/2023.

Destinatari
Imprenditori individuali e professionisti forfettari prossimi alle soglie di 85.000 e 100.000 euro e consulenti fiscali.

Punto pratico
Aggiorna il totale degli incassi di tutti i codici ATECO, comprese le vecchie fatture, e confrontalo con entrambe le soglie; prepara il passaggio dall'anno successivo oltre 85.000 euro e individua la fattura da assoggettare interamente a IVA se superi 100.000 euro.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Dentro il regime forfettario, 85.000 e 100.000 euro individuano due meccanismi distinti, non la stessa soglia declinata in due modi.
- 💡 **Impatto operativo:** Data della fattura, momento di effettuazione dell'operazione e incasso vanno tenuti separati, dato che spesso non cadono nello stesso giorno.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Quando si è prossimi al limite più alto, verificare una volta al mese non basta.

Dentro il regime forfettario, 85.000 e 100.000 euro individuano due meccanismi distinti, non la stessa soglia declinata in due modi. Chi durante l'anno va oltre 85.000 euro ma rimane sotto 100.000 euro conserva il regime sino al 31 dicembre ed esce solo a partire dal 1° gennaio dell'anno dopo. Diverso è il caso in cui i ricavi o i compensi percepiti oltrepassano 100.000 euro: qui la fuoriuscita colpisce tutto l'anno, il reddito si calcola con le regole ordinarie e l'IVA va applicata fin dall'operazione con cui si supera il tetto. Nel computo del totale entrano tutti i codici ATECO, comprese le somme incassate su fatture emesse in annualità anteriori. Data della fattura, momento di effettuazione dell'operazione e incasso vanno tenuti separati, dato che spesso non cadono nello stesso giorno. Quando si è prossimi al limite più alto, verificare una volta al mese non basta.

COME FUNZIONA LA FASCIA TRA 85.000 E 100.000 EURO

Per entrare nel regime e restarci, il tetto ordinario vale 85.000 euro. Qualora l'ammontare rilevante maturato nell'anno oltrepassi 85.000 euro senza arrivare oltre 100.000 euro, per l'intero periodo d'imposta il contribuente seguita a calcolare il reddito con il criterio forfettario.

Sarà dal 1° gennaio dell'anno seguente che scatteranno l'IVA e il calcolo ordinario del reddito, a meno che non sopraggiunga un'altra causa di esclusione o la chiusura dell'attività. Nessun obbligo, invece, di caricare a posteriori l'IVA sulle fatture emesse nell'anno in cui il tetto è stato superato.

CHE COSA CAMBIA OLTRE 100.000 EURO

Nel momento in cui l'importo complessivo va oltre 100.000 euro, il comma 71 della legge n. 190/2014 chiude il forfettario già nell'anno in corso. L'imposizione sul reddito segue perciò le regole ordinarie lungo tutto il periodo: costi analitici, scritture contabili e componenti reddituali vanno ricostruiti fin dall'inizio dell'anno.

A essere legata all'operazione che fa scattare lo sforamento è soltanto la partenza degli obblighi IVA. Rappresentarsi l'anno come diviso in un primo tratto forfettario e un secondo tratto ordinario è scorretto: lo schema torna utile per certe fatture ai fini IVA, ma sul piano del reddito non regge.

FERMARSI A 100.000 EURO ESATTI NON COMPORTA L'USCITA IMMEDIATA

Il testo normativo parla di importi "superiori a 100.000 euro". Toccare la cifra tonda di 100.000 euro non fa uscire dal regime nell'anno stesso; il tetto ordinario di 85.000 euro risulta però oltrepassato, e la fuoriuscita si produrrà a partire dall'anno seguente.

Basta un euro in più perché l'esito si ribalti. Ecco perché arrotondamenti, note di credito, rimborsi spese e importi che non concorrono al compenso vanno inquadrati con precisione, non a stima.

QUALI RICAVI E COMPENSI ENTRANO NEL CONTEGGIO

Ai fini del tetto di 100.000 euro la lettera della norma richiama i ricavi o compensi percepiti: la circolare n. 32/E del 2023 colloca nell'incasso il momento da sorvegliare, e questo vale anche per chi opera come impresa in regime forfettario. Perciò una somma riscossa nel 2026 a fronte di una fattura del 2025 rientra nel totale del 2026.

Quando invece si controlla il requisito d'ingresso guardando all'anno prima, il parametro è il regime adottato in quell'anno. Se si veniva dal forfettario si applicano i suoi criteri di cassa; se si veniva dal regime ordinario si seguono le regole di imputazione proprie di quest'ultimo. Affidarsi in ogni caso al solo estratto conto bancario rischia di portare fuori strada.

CON PIÙ ATTIVITÀ LA SOGLIA RESTA UNA SOLA

Quando un'unica persona fisica porta avanti attività associate a codici ATECO differenti, i relativi ricavi e compensi vanno addizionati. Non spetta un plafond di 85.000 euro per ciascun codice, né conta il fatto che le attività abbiano coefficienti di redditività diversi.

Per determinare il reddito forfettario i vari componenti vengono in seguito distinti, così da applicare a ciascuno il proprio coefficiente; nella verifica della soglia, al contrario, si ragiona su un totale unico.

IL RAGGUAGLIO AD ANNO QUANDO L'ATTIVITÀ PARTE IN CORSO D'ANNO

Se l'attività prende avvio nel corso del periodo d'imposta, il tetto di 85.000 euro deve essere rapportato ad anno. Chi comincia il 1° luglio non ha di per sé a disposizione l'intero plafond per il controllo del requisito ordinario.

La soglia di 100.000 euro che fa scattare la fuoriuscita immediata, per contro, non si ragguaglia e resta valida per il suo intero ammontare. Ne deriva che, già nel primo anno, i due controlli possono avere ricadute diverse sul piano dei tempi.

L'OPERAZIONE CON CUI SI OLTREPASSA 100.000 EURO

L'obbligo di IVA decorre dall'operazione, una volta effettuata, che porta oltre il limite. Nel caso in cui la fattura venga emessa insieme all'incasso che tocca la soglia, l'IVA va calcolata su tutto l'imponibile e non solo sulla quota che eccede 100.000 euro.

Qualora fosse già stata emessa una fattura priva di IVA e sia il suo incasso, arrivato dopo, a determinare lo sforamento, bisogna integrarla con una nota di variazione in aumento. La circolare n. 32/E attribuisce rilievo pure alle operazioni già effettuate ma non ancora fatturate al momento del superamento, oltre a tutte quelle che seguono.

ESEMPIO: 92.000 EURO DI INCASSI

Nel 2026 un consulente in regime forfettario incassa compensi pari a 92.000 euro. Su tutto l'importo rilevante continua, per il 2026, a usare il coefficiente di redditività e l'imposta sostitutiva. Il regime ordinario subentra dal 1° gennaio 2027.

Il cambio va organizzato prima di emettere la prima fattura del 2027: IVA, ritenute, tenuta della contabilità, rettifica della detrazione e acconti non sono rinviabili alla dichiarazione dell'anno dopo.

ESEMPIO: UN INCASSO CHE SPINGE IL TOTALE A 103.000 EURO

Un professionista, che ha già riscosso 83.000 euro, incassa altri 20.000 euro relativi a una fattura senza IVA. Con quell'operazione il totale sale a 103.000 euro. L'IVA va applicata all'intera operazione da 20.000 euro, di regola con una nota di variazione se la fattura risultava già emessa.

Sul versante delle imposte dirette, l'intero reddito del 2026 si calcola in modo analitico con le regole del lavoro autonomo. Alle fatture anteriori non si aggiunge in automatico l'IVA, però i compensi che ne derivano rientrano nel reddito ordinario dell'anno.

CHE COSA TENERE D'OCCHIO PRIMA DI SFORARE

1. il totale degli incassi di tutte le attività;
2. i crediti già fatturati che rischiano di essere saldati a breve;
3. le operazioni già effettuate ma non ancora fatturate;
4. acconti, pagamenti parziali e rimborsi delle spese;
5. le note di credito effettivamente dovute;
6. costi e IVA sugli acquisti da rimettere insieme fin dall'inizio dell'anno;
7. le clausole del contratto sul prezzo, per capire se l'IVA è addebitabile al cliente.

FONTI NORMATIVE E DI PRASSI

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi 54, 55, 64 e 71.
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 54.
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 6 e 26.

Nota editoriale: testo aggiornato al 25 agosto 2026. Il controllo va condotto sugli importi che rilevano ai fini fiscali, non semplicemente sulla somma delle fatture emesse.

DOMANDE FREQUENTI

COSA SUCCEDE SE INCASSO 100.000 EURO ESATTI NEL FORFETTARIO?

Raggiungere esattamente centomila euro non provoca l'uscita immediata: la norma richiede un importo superiore. Poiché risulta comunque superata la soglia ordinaria di ottantacinquemila euro, il passaggio al regime ordinario avviene dall'anno successivo. Anche un solo euro ulteriore cambia la decorrenza dell'uscita.

QUANDO SUPERO 100.000 EURO APPLICO L'IVA SOLTANTO ALL'ECCEDENZA?

No. L'IVA interessa l'intera operazione che determina il superamento, non soltanto la parte eccedente centomila euro. Se la fattura era già stata emessa senza IVA, deve essere integrata con una nota di variazione in aumento. Il reddito dell'intero anno si determina con regole ordinarie.

SE SVOLGO PIÙ ATTIVITÀ HO UNA SOGLIA PER OGNI CODICE ATECO?

No. Ricavi e compensi delle attività della stessa persona fisica si sommano per verificare il limite complessivo. I diversi coefficienti di redditività servono poi a determinare il reddito forfettario delle singole attività, ma non moltiplicano la soglia disponibile per l'accesso o la permanenza nel regime.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/51-superamento-delle-soglie-nel-forfettario-85000-e-100000-euro/ →

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?
Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.
RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →

LAVORO & PROFESSIONI

8 MIN LETTURA 10/11/2026

Bonus mamme 2026: 60 euro al mese, requisiti e domanda nella circolare INPS 106

Bonus mamme 2026: l'INPS con la circolare n. 106 chiarisce requisiti, importo fino a 720 euro, domanda, limite di reddito di 40.000 euro e pagamento a dicembre. Con la circolare n. 106 del 16 ottobre 2026, l'INPS ha descritto le regole del bonus mamme per il 2026, introdotto dall'art. 1, comma 207, della legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026). Consiste in un'integrazione del reddito pari a 60 euro per ciascun mese, anche solo parziale, in cui dura il rapporto di lavoro dipendente o l'attività autonoma, entro un tetto di 12 mensilità e dunque di 720 euro. Ne hanno diritto le lavoratrici madri con due figli, il minore dei quali ha meno di 10 anni, oppure con tre o più figli, il minore dei quali ha meno di 18 anni, purché il reddito da lavoro del 2026 non superi 40.000 euro.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Lavoro e previdenza.

Norme chiave
Art. 1, comma 207, L. 199/2025 · Art. 1, comma 219, L. 207/2024 · Art. 1, comma 180, L. 213/2023 · Circolare INPS 106/2026.

Destinatari
Lavoratrici dipendenti e autonome con due o più figli, consulenti del lavoro, patronati, datori di lavoro.

Punto pratico
Il bonus è di 60 euro al mese, fino a 720 euro, pagato a dicembre 2026 su domanda. Servono due figli (il più piccolo sotto i 10 anni) o tre figli (il più piccolo sotto i 18) e un reddito fino a 40.000 euro. Per le madri con tre figli e contratto a tempo indeterminato il bonus non spetta.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Chiariti i confini tra contribuzione obbligatoria alle Casse professionali e iscrizione alla Gestione Separata INPS.
- 💡 **Impatto operativo:** L'iscrizione alla Gestione Separata INPS non scatta se l'attività professionale genera redditi già assoggettati a contributo soggettivo presso la Cassa di categoria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: il versamento del solo contributo integrativo non costituisce copertura previdenziale ed espone al recupero INPS con sanzioni.

Con la circolare n. 106 del 16 ottobre 2026, l'INPS ha descritto le regole del bonus mamme per il 2026, introdotto dall'art. 1, comma 207, della legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026). Consiste in un'integrazione del reddito pari a 60 euro per ciascun mese, anche solo parziale, in cui dura il rapporto di lavoro dipendente o l'attività autonoma, entro un tetto di 12 mensilità e dunque di 720 euro. Ne hanno diritto le lavoratrici madri con due figli, il minore dei quali ha meno di 10 anni, oppure con tre o più figli, il minore dei quali ha meno di 18 anni, purché il reddito da lavoro del 2026 non superi 40.000 euro. Tutte le mensilità dell'anno vengono liquidate in un'unica soluzione a dicembre 2026. La richiesta si inoltra all'INPS, in proprio o mediante patronato, ma il giorno in cui il servizio sarà attivo verrà indicato in un messaggio successivo. Il bonus funziona da misura tampone: per il solo 2026 prende il posto dell'esonero contributivo parziale a favore delle madri, che la legge di bilancio ha spostato al 2027.

QUADRO NORMATIVO: LE RAGIONI DEL RITORNO DEL BONUS E DEL SUO IMPORTO MAGGIORE

Il bonus mamme è nato come intervento a carattere provvisorio. L'art. 1, comma 219, della legge n. 207/2024 aveva stabilito per le lavoratrici madri un esonero parziale dai contributi previdenziali. La legge di bilancio 2026 ne ha rinviato l'operatività al 2027. Nel frattempo, per il 2026, l'art. 1, comma 207, della legge n. 199/2025 attribuisce alle lavoratrici madri con due o più figli un'integrazione del reddito erogata in denaro.

Ne deriva un assetto fatto di tre elementi. L'importo mensile cresce da 40 a 60 euro, con un limite annuo di 720 euro. L'esonero contributivo parziale del comma 219 viene spostato al 2027. Per l'intero 2026, inoltre, il bonus va coordinato con l'esonero già disciplinato dall'art. 1, comma 180, della legge n. 213/2023, destinato alle lavoratrici madri con almeno tre figli che hanno un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

REQUISITI DI ACCESSO: FIGLI, ATTIVITÀ LAVORATIVA E REDDITO

Per ottenere il bonus le lavoratrici devono soddisfare tutti insieme i requisiti elencati dalla circolare. Il primo attiene alla famiglia: la madre deve avere due figli, inclusi quelli adottivi o in affido preadottivo, il più piccolo dei quali con meno di 10 anni, oppure tre o più figli, il più piccolo dei quali con meno di 18 anni. La condizione deve esistere al 1° gennaio 2026 o realizzarsi entro il 31 dicembre 2026.

Quando si realizza a anno già avviato, ad esempio con la nascita di un secondo figlio ad aprile, il bonus decorre dal mese in cui la condizione si verifica.

Il secondo requisito concerne l'attività svolta. Vi rientrano le lavoratrici dipendenti, del settore pubblico o privato, e le lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie degli autonomi, comprese le Casse di previdenza professionali. Restano fuori le lavoratrici domestiche. Sono ammesse, al contrario, le lavoratrici con contratto intermittente o in somministrazione, ma unicamente per i mesi, o le frazioni di mese, nei quali il rapporto o l'attività risultano in corso.

Il terzo requisito è di natura reddituale. Il totale dei redditi da lavoro, dipendente o autonomo, che concorrono alla base imponibile per il 2026 non deve superare 40.000 euro annui.

MADRI CON TRE FIGLI: IL CASO DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO

La norma più delicata interessa le madri con tre o più figli. Nei mesi in cui hanno, pure per una parte soltanto, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il bonus non viene riconosciuto. La ragione sta nel coordinamento con l'esonero previsto dalla legge n. 213/2023: fino al 31 dicembre 2026 queste lavoratrici possono fruire dell'esonero del 100% dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) posti a loro carico, ossia la quota che di norma sarebbe trattenuta in busta paga.

In concreto, le due misure non sono cumulabili. Se una lavoratrice con tre figli viene assunta a termine e il contratto è poi trasformato a tempo indeterminato, il bonus non spetta più dal mese della trasformazione, poiché da allora subentra l'esonero contributivo. Per le madri con due figli, al contrario, questo limite non c'è: il bonus è dovuto anche con un contratto stabile, se sussistono gli altri requisiti.

IMPORTO E PAGAMENTO: IL CALCOLO DELLE MENSILITÀ

Il bonus ammonta a 60 euro per ogni mese, o frazione di mese, in cui è in vigore il rapporto di lavoro o l'attività autonoma, entro il tetto di 12 mensilità e di 720 euro. È quindi sufficiente un solo giorno lavorato nel mese per vedersi riconosciuta la mensilità. Le mensilità maturate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 vengono pagate in un'unica soluzione a dicembre 2026, assieme alla mensilità di dicembre.

SITUAZIONE	EFFETTO SUL BONUS
Attività per l'intero 2026, requisiti presenti dal 1° gennaio	12 mensilità, 720 euro
Secondo figlio nato in aprile, attività per l'intero anno	Bonus a partire da aprile: 9 mensilità, 540 euro
Contratto a termine da luglio a dicembre	6 mensilità, 360 euro
Madre di tre figli che diventa lavoratrice a tempo indeterminato a settembre	Bonus fino ad agosto, poi esonero contributivo al 100% della quota IVS

Gli esempi riportati in tabella sono semplificati e hanno solo valore illustrativo: vanno controllati caso per caso i mesi in cui il rapporto è stato effettivamente in essere e il rispetto del limite di reddito.

DOMANDA: DOVE E IN CHE MODO INOLTRARLA

L'INPS riconosce la prestazione soltanto su richiesta. L'interessata può inoltrarla tramite i servizi telematici dell'Istituto, rivolgendosi a un patronato oppure telefonando al Contact Center Multicanale. Se la lavoratrice madre è incapace di agire o minorenne, a presentare la domanda è il genitore che esercita la responsabilità genitoriale, oppure il tutore o il curatore.

Per l'accesso online si usa il sito www.inps.it con un'identità digitale: SPID almeno di livello 2, carta d'identità elettronica di livello 3, carta nazionale dei servizi o credenziali eIDAS. Il Contact Center è raggiungibile al numero verde 803.164 da rete fissa o al 06 164.164 da rete mobile, con costi secondo il piano tariffario. Il giorno di apertura del servizio per le domande non è ancora stabilito: l'INPS lo comunicherà con un messaggio successivo, perciò è consigliabile seguire il sito dell'Istituto.

PROFILI FISCALI: IMPOSTE, ISEE E COPERTURA FINANZIARIA

La circolare affronta pure il trattamento fiscale del bonus e la sua incidenza sull'ISEE, l'indicatore della situazione economica da cui dipende l'accesso a numerose prestazioni agevolate, nonché le norme sul finanziamento e le indicazioni contabili. Il testo della circolare, a cui si rinvia per ogni approfondimento, precisa che l'importo corrisposto non conta ai fini dell'ISEE. Per i singoli aspetti fiscali, come l'eventuale tassazione dell'importo, conviene leggere direttamente la circolare n. 106/2026, che in questa sede non è stata verificata nel dettaglio.

COSA FARE: VERIFICHE PER LAVORATRICI E DATORI DI LAVORO

Per le lavoratrici, la prima verifica riguarda i figli: contano il numero dei figli del nucleo e l'età del più piccolo, non soltanto la data di nascita. Segue il controllo del reddito previsto per il 2026, che deve rimanere entro 40.000 euro, e, per le madri con tre figli, della tipologia di contratto. Chi ha un rapporto a termine farebbe bene a verificare se è prevista la trasformazione a tempo indeterminato, dato che comporta la cessazione del bonus.

Per i datori di lavoro e i consulenti del lavoro, il bonus viene corrisposto dall'INPS e non transita dalla busta paga. È comunque opportuno avvisare le dipendenti con due o più figli, poiché la domanda ha carattere individuale e richiede che sia l'interessata a muoversi.

DOMANDE FREQUENTI

A CHI SPETTA IL BONUS MAMME 2026?

Il bonus riguarda lavoratrici dipendenti e autonome con due figli, il minore sotto i 10 anni, oppure con almeno tre figli, il minore sotto i 18 anni. Il reddito da lavoro 2026 non deve superare 40.000 euro. Sono escluse le lavoratrici domestiche.

QUANTO VIENE PAGATO E QUANDO ARRIVA IL BONUS MAMME?

L'importo è di 60 euro per ogni mese, anche parziale, in cui il rapporto di lavoro o l'attività autonoma risultano in corso. Il limite è di 12 mensilità e 720 euro annui. Le mensilità maturate vengono liquidate in un'unica soluzione a dicembre 2026.

CON TRE FIGLI E UN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO POSSO RICEVERE IL BONUS?

Con almeno tre figli il bonus non spetta per i mesi in cui esiste, anche solo parzialmente, un rapporto a tempo indeterminato. Il limite coordina la misura con l'esonero contributivo già previsto per queste lavoratrici. Per le madri con due figli questa esclusione non opera.

CHECKLIST DI CONTROLLO: CASSE PROFESSIONALI VS GESTIONE SEPARATA INPS

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **QUALIFICAZIONE DEL REDDITO**
   Verifica della natura dei compensi prodotti (reddito di lavoro autonomo professionale tipico vs attività assimilate).
2. **VERIFICA CONTRIBUTO SOGGETTIVO**
   Accertamento dell'effettivo assoggettamento del reddito a contributo soggettivo (percentuale o fisso) presso la Cassa di categoria.
3. **ANALISI CONTRIBUTO INTEGRATIVO**
   Valutare se i versamenti effettuati riguardino solo la maggiorazione integrativa (che non preclude l'obbligo INPS).
4. **MEMORIA DIFENSIVA INPS**
   In caso di avviso bonario INPS, predisporre la memoria documentata per richiedere l'annullamento della pretesa contributiva.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/bonus-mamme-2026-circolare-inps-106-requisiti-60-euro-mensili-domanda/ →

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?

Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.

RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

7 MIN LETTURA 09/11/2026

Testi unici 2027: online lo strumento che porta dal vecchio al nuovo articolo

Dal 1° gennaio 2027 le norme tributarie passano in otto testi unici: online lo strumento che trova il nuovo articolo, con 200 casi pratici e i testi di legge affiancati. Da oggi sustudiopizzano.itè onlineTesti unici 2027: dal vecchio al nuovo articolo, lo strumento che dice dove è finito un articolo quando le norme tributarie confluiscono negli otto testi unici. Si scrive il riferimento che si usava, per esempio «art. 109 TUIR» o «art. 13 D.Lgs. 472/97», e si ottiene l'articolo nuovo, con il testo di legge a fianco di quello precedente. È gratuito e non richiede registrazione.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
FISCO & NOVITÀ.

Norme chiave
art. 109 TUIR, art. 13 D.Lgs. 472/97, articolo 109 TUIR.

Destinatari
Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Punto pratico
Pianificare la verifica dei presupposti applicativi e la corretta predisposizione della documentazione probatoria per Testi unici 2027.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** La riforma fiscale ha riordinato la legislazione tributaria in otto testi unici, emanati con decreto legislativo tra il 2024 e il 2026.
- 💡 **Impatto operativo:** Lo strumento è il secondo della serie che abbiamo aperto con il Raccordo IVA 2026-2027 : quello guarda alla fattura e al solo Testo unico IVA, questo copre tutti e otto i testi unici e serve a chi cita le norme in atti, pareri, ravvedimenti, ricorsi e modelli.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'omesso o tardivo adempimento in materia di Testi unici 2027 espone al disconoscimento del trattamento fiscale applicato e all'irrogazione delle relative sanzioni.

Da oggi su studiopizzano.it è online **Testi unici 2027: dal vecchio al nuovo articolo**, lo strumento che dice dove è finito un articolo quando le norme tributarie confluiscono negli otto testi unici. Si scrive il riferimento che si usava, per esempio «art. 109 TUIR» o «art. 13 D.Lgs. 472/97», e si ottiene l'articolo nuovo, con il testo di legge a fianco di quello precedente. È gratuito e non richiede registrazione.

Lo strumento è il secondo della serie che abbiamo aperto con il Raccordo IVA 2026-2027: quello guarda alla fattura e al solo Testo unico IVA, questo copre tutti e otto i testi unici e serve a chi cita le norme in atti, pareri, ravvedimenti, ricorsi e modelli.

PERCHÉ NASCE: DAL 1° GENNAIO 2027 GLI ARTICOLI CAMBIANO NUMERO

La riforma fiscale ha riordinato la legislazione tributaria in otto testi unici, emanati con decreto legislativo tra il 2024 e il 2026. Tutti si applicano dal **1° gennaio 2027**, e da quella data le norme che sostituiscono sono abrogate. Sono questi:

- **IVA**: D.Lgs. 10/2026;
- **imposte sui redditi**: D.Lgs. 117/2026, che prende il posto del TUIR (D.P.R. 917/1986);
- **adempimenti e accertamento**: D.Lgs. 141/2026;
- **imposta di registro e altri tributi indiretti**: D.Lgs. 123/2025;
- **sanzioni tributarie**: D.Lgs. 173/2024, che riordina i D.Lgs. 471, 472 e 473 del 1997;
- **tributi erariali minori**: D.Lgs. 174/2024;
- **giustizia tributaria**: D.Lgs. 175/2024;
- **versamenti e riscossione**: D.Lgs. 33/2025.

Insieme i nuovi testi contano oltre 1.700 articoli. Il riordino, in linea generale, non cambia la sostanza delle regole, ma cambia la numerazione, e con la numerazione cambia tutto ciò che la richiama: un ricorso, un atto di ravvedimento, una relazione, un modello di lettera, una nota integrativa, le istruzioni date ai clienti.

PROBLEMA A MONTE: LA NORMA SI CONOSCE A MEMORIA, MA CON IL NUMERO VECCHIO

Chi lavora con il fisco ragiona per articoli che conosce da anni. L'articolo 109 del TUIR per la competenza dei componenti del reddito d'impresa, l'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 per il ravvedimento, l'articolo 16 del D.P.R. 633/1972 per le aliquote IVA. Dal 2027 quei numeri non sono più quelli da citare, e i nuovi testi non seguono la vecchia sequenza: gli articoli si fondono, si dividono, passano da un testo unico a un altro.

La ricerca manuale è lenta: bisogna aprire il nuovo testo, trovare l'articolo che richiama la norma sostituita, confrontare i commi. E l'errore è facile da non vedere, perché una citazione sbagliata si legge come una citazione corretta. Nelle settimane in cui gli studi hanno già

molto da fare, il tempo per questo controllo è proprio ciò che manca.

COME FUNZIONA: DAL RIFERIMENTO CHE CONOSCI ALL'ARTICOLO NUOVO

Lo strumento mette insieme tre modi di arrivare alla stessa risposta.

- **Cerca e casi.** Si scrive la domanda con parole semplici, oppure un riferimento, e si trova il caso pratico corrispondente. I casi pronti sono 200, in undici famiglie: dall'ammortamento dei beni alla svalutazione dei crediti, dal ravvedimento alle compensazioni, dall'imposta di registro al processo tributario. Ogni caso è spiegato in breve, con il riferimento valido fino al 2026 e quello valido dal 2027, e con l'avvertenza su ciò che va controllato.
- **Dal vecchio al nuovo.** Si inserisce un articolo, per esempio l'articolo 102 del TUIR, e si ottiene il corrispondente, nell'esempio l'articolo 111 del D.Lgs. 117/2026. Il percorso funziona anche al contrario, dal nuovo al vecchio. Le norme sostituite coprono oltre 250 atti, dal D.P.R. 633/1972 ai decreti sulle sanzioni, dal registro alle successioni.
- **Tabella completa.** L'elenco di tutti gli articoli di ciascun testo unico, con le norme che sostituisce, si consulta in pagina e si scarica in formato CSV.

Per ogni articolo, un pulsante apre il testo di legge in una finestra, senza lasciare la pagina; un secondo pulsante apre i **testi affiancati**, quello vecchio a sinistra e quello nuovo a destra, per leggere il confronto parola per parola. I testi provengono da Normattiva e dai testi unici pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Se la domanda è troppo generica per la ricerca, si può chiedere a **Sheldon IA**, l'assistente del sito, che propone la lettura più probabile e indica le fonti.

IL CONFRONTO CON TROVATU DEL MINISTERO

Per orientarsi nei nuovi testi il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha messo a disposizione TrovaTU, un'applicazione che indica dove una norma vigente è stata ricollocata e mostra la vecchia e la nuova formulazione. È un aiuto reale e lavora sul testo ufficiale. Parte però da una condizione: bisogna già avere il riferimento da cercare.

Chi invece ha davanti una situazione di lavoro, per esempio «un cliente non paga e voglio dedurre la perdita» oppure «ho versato in ritardo, come mi ravvedo», non sempre sa da quale articolo partire. Per questo lo strumento dello Studio accanto al riferimento propone il **caso pratico**: si parte dalla situazione, si arriva all'articolo, si legge la spiegazione. I due strumenti non si escludono: per il confronto ufficiale resta utile TrovaTU, per arrivare in pochi secondi alla citazione da scrivere serve questo.

ESEMPI: TRE RIFERIMENTI, PRIMA E DOPO IL 2027

Per capire che cosa cambia in concreto bastano tre corrispondenze, tra quelle già inserite.

- **Competenza dei componenti del reddito d'impresa**: dall'articolo 109 del TUIR (D.P.R. 917/1986) all'articolo 118 del D.Lgs. 117/2026.
- **Ravvedimento**: dall'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 all'articolo 14 del D.Lgs. 173/2024, il Testo unico sanzioni tributarie.
- **Aliquote dell'IVA**: dall'articolo 16 del D.P.R. 633/1972 all'articolo 34 del D.Lgs. 10/2026.

Nei tre casi la regola è la stessa e cambia il numero da citare. Dove le differenze sono di sostanza, la scheda del caso lo segnala, in modo che il confronto non si fermi alla numerazione.

A CHI SERVE: STUDI, IMPRESE E UFFICI LEGALI

Lo strumento è pensato per chi cita le norme tributarie per lavoro:

- commercialisti e collaboratori di studio, che devono aggiornare modelli, lettere, pareri e istruzioni ai clienti prima della fine dell'anno;
- responsabili amministrativi e fiscali delle imprese, che hanno bisogno di una risposta rapida e di un testo da leggere;
- avvocati tributaristi e consulenti, che devono citare l'articolo giusto nei ricorsi, nelle memorie e nei pareri;
- chi si occupa di software e gestionali e deve allineare i riferimenti di legge presenti nelle procedure.

IL VIDEO DI PRESENTAZIONE

Per vedere lo strumento in funzione abbiamo pubblicato un **video sul canale YouTube dello Studio**: dal vecchio al nuovo articolo, la ricerca per caso pratico, i testi affiancati e il confronto con TrovaTU.

LIMITI: UNO STRUMENTO DI ORIENTAMENTO

La concordanza indica la corrispondenza per i casi più frequenti e per la gran parte degli articoli, ma non sostituisce la lettura della norma né il giudizio del professionista. Per alcuni articoli la norma sostituita non è dichiarata nel testo unico, e per pochi atti recenti il testo precedente non è ancora disponibile in pagina: in questi casi lo strumento rimanda a Normattiva. Le operazioni a cavallo tra il 2026 e il 2027 richiedono attenzione particolare e, nei casi dubbi, conviene verificare il momento in cui il fatto si considera avvenuto prima di scegliere il riferimento. I testi sono quelli vigenti all'autunno 2026 e saranno aggiornati se le norme cambiano.

Lo strumento Testi unici 2027: dal vecchio al nuovo articolo è online nella sezione Fisco e tra gli strumenti della pagina Utility. Se una corrispondenza manca o una

spiegazione non è chiara, la segnalazione è il modo migliore per renderlo più utile.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/testi-unici-2027-online-lo-strumento-dal-vecchio-al-nuovo-articolo/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

AGENDA OPERATIVA DELLO STUDIO

Pianificazione Scadenze • Mesi di Agosto – Settembre 2026

SCADENZIARIO FISCALE, PREVIDENZIALE & Ssocietario

Riepilogo organico dei principali adempimenti tributari, contributivi e delle comunicazioni obbligatorie per imprese, professionisti ed enti sportivi.

20 AGOSTO 2026 — GIOVEDÌ

Versamenti F24 Unificati (IVA, Ritenute e Contributi INPS)

Versamento IVA mensile (luglio) e 2° trimestre 2026; ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e autonomo; contributi previdenziali INPS e gestione separata.

Destinatari: Imprese, Professionisti, Datori di lavoro e Sostituti d'Imposta.

Modalità: Modello F24 telematico • Codici 6007, 6032, 1001, 1040, DM10.

25 AGOSTO 2026 — MARTEDÌ

Elenchi Intrastat Mensili

Presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel mese di luglio verso soggetti UE.

Destinatari: Operatori intracomunitari con obbligo mensile.

Modalità: Servizio telematico Agenzia delle Dogane (EDI) o Agenzia Entrate.

31 AGOSTO 2026 — LUNEDÌ

Credito Gasolio Autotrasporto 3° Trimestre & Unilav Sport

Termine per l'invio delle domande di rimborso accise gasolio e comunicazione mensile obbligatoria dei compensi e contratti di lavoro sportivo dilettantistico (RASD).

Destinatari: Imprese di autotrasporto merci e Associazioni/Società Sportive (ASD/SSD).

Modalità: Portale Agenzia Dogane e Monopoli • Portale Nazionale RASD.

16 SETTEMBRE 2026 — MERCOLEDÌ

Adempimenti Periodici F24 & Rata Imposte Dirette

Versamento ritenute di agosto, IVA mensile e terza rata delle imposte sui redditi scaturite da Modello Redditi 2026 con maggiorazione dello 0,40%.

Destinatari: Tutti i contribuenti titolari di Partita IVA e società.

Modalità: Modello F24 telematico • Codici 4001, 1668, 3801, 6008.

30 SETTEMBRE 2026 — MERCOLEDÌ

Comunicazione LIPE 2° Trimestre & Termine Conferma GSE 4.0/5.0

Invio telematico della Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA relative al secondo trimestre 2026; chiusura termini comunicazione investimenti Transizione 4.0/5.0.

Destinatari: Tutti i soggetti passivi IVA e imprese beneficiarie di crediti d'imposta beni strumentali.

Modalità: Canale Entratel/Fisconline • Modello LIPE 2026 • Portale GSE.

Servizio Assistenza Scadenze dello Studio: La nostra segreteria e i professionisti dell'area contabile sono a disposizione per la verifica dei modelli F24, il rilascio dei visti di conformità e la predisposizione tempestiva delle deleghe di pagamento telematiche.

STUDIO SABATINO PIZZANO

DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E DELLA SOSTENIBILITÀ

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

> *«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»*

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

📍 **SEDE DI AVELLINO**
C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

📍 **SEDE DI VENTICANO**
Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

✉️ **Email:** info@studiopizzano.it
🌐 **Web:** www.studiopizzano.it
📋 **Partita IVA:** IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

📰 **Il Quotidiano Fiscale:** Sintesi rassegna mattutina.
📚 **La Settimana Fiscale:** Dossier e analisi in PDF del sabato.
🎥 **Blog & Video Guide:** Approfondimenti su studiopizzano.it.

📬 ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE

Ricevi gratuitamente ogni mattina **Il Quotidiano Fiscale** e ogni sabato **La Settimana Fiscale** via email.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →

PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE

🏆 ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.

📊 FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOsocietario

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).

🛡️ DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.

🌱 REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSRD)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.

🏛️ CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA ⚖️ DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA 💻 SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA →

© 2026 Studio Sabatino Pizzano • Dottore Commercialista • Tutti i diritti riservati